


Domenico Del Prete



0813/6-7-88

# Lo Stato della Danza

*Rapporto IALS*

Scritti e ricerche di:

*Simona Di Luise, Franco Senica, Rossella Caldarelli,  
Anna Cerullo, Anita Bucchi, Maria Grazia Sarandrea*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Spettacolo

**I.A.L.S**

Istituto Addestramento Lavoratori Spettacolo

**EDIZIONE DICEMBRE 1997**

Stralcio





## INTRODUZIONE

Il seguente rapporto, dopo *l'Annuario Italiano della Danza*, vuole essere un completamento dei dati concernenti la danza, in un'edizione autonoma rispetto a quelli della musica.

Ciò avviene in un momento particolarmente stimolante (per la danza) poiché il 1997 è l'anno in cui la legge destina organismi di elaborazione delle norme di intervento e di erogazione delle sovvenzioni per la danza, autonomi dai settori delle attività musicali. Al tutto si aggiunge l'elaborazione, da parte della SIAE, dei dati sull'affluenza del pubblico ai suoi spettacoli, separati da quelli della lirica, oltre ad un altro grande avvenimento per questo settore e cioè la costituzione della sezione video presso la Discoteca di Stato del Ministero dei Beni Culturali.

Tali nuovi riferimenti permetteranno di delineare un quadro piuttosto completo del sistema danza italiano.

Dall'entusiasmo per questi aspetti positivi, però, non si può non rilevare le difficoltà incontrate per la raccolta dei dati: l'indifferenza e la scarsa importanza ad essi attribuita dagli operatori del settore. Questo è particolarmente grave perché si parla di attività che senza l'intervento pubblico non esisterebbero, ci dovrebbe essere quindi l'obbligo di un sistema di comunicazione dei dati per capire le tendenze e dare indirizzi sulla base di fatti più attendibili.

Altra difficoltà incontrata è quella che non sempre le fonti di riferimento per acquisire i dati sono aggiornate allo stesso anno, per cui a volte si è dovuto fare comparazioni su anni diversi ed in certi casi, come per le attività di prosa che operano ad anno scolastico nel confronto con le attività annuali, si è stati obbligati a confronti trasversali.

Diamo quindi per scontato che si potrà fare meglio per il futuro, sperando ovviamente in una diversa sensibilità. Certo è che se è difficile per tutto il settore dello spettacolo rilevare dei dati, a maggior ragione lo è per la danza.

E' chiaro che di fronte allo stato di arretratezza del "sistema danza in Italia" abbiamo preferito un'elencazione più larga dei vari aspetti, anche se questo ci ha portato ad un'analisi non sempre esaustiva. In ogni caso abbiamo preferito dare anche un semplice accenno ad ogni problema individuato.

Certamente quando avremo superato questa prima edizione sarà possibile essere più rigorosi e più completi, il tutto però, dipenderà dalla sollecitazione che riusciremo a dare con questo primo input. Tale pubblicazione va intesa quindi, come uno spaccato iniziale per individuare il Sistema danza in tutti i suoi variegati aspetti.



# LO STATO DELLA DANZA

## Introduzione generale

### Indice

#### Cap. 1 Il rapporto con il pubblico

- Gli incassi per gli spettacoli di danza per gli anni '95-'96 (SIAE)
- Il diritto d'autore per la creazione coreografica
- Come si deposita un balletto - modulistica - Iscrizione alla SIAE
- I cataloghi delle edizioni musicali
- Tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori
- Legge sul diritto d'autore (22/04/41 n. 633)
- Proposta di direttive della Comunità Europea sul Diritto d'autore e Diritto d'esecutore  
10/12/97

#### Cap. 2 Le leggi sulla danza

- **leggi nazionali**
  - L. 800/67
  - L. 589/79
  - L. 163/85
  - L. 203/95
  - L. 367/96
  - L. 650/96
  - L. 59/97
  - L. sul no profit (ONLUS)
  - Statuto delle fondazioni - Testo del Teatro alla Scala
- **circolare per il sovvenzionamento attività di danza - modulistica**
  - Crediti agevolati: BNL e altri Istituti - modulistica
- **disegni di legge nazionali**
  - DDL 1109/80
  - DDL 1604/85
  - DDL 1634/86
  - DDL 3601/86
  - DDL 2103/86
  - DDL 1219/88
  - DDL 1824/89
  - DDL 1868/89
  - DDL 2270/90
  - DDL 1430/93
  - Proposta di legge 2950/97
  - Proposta di legge 3569/97
- **Leggi e disegni di legge regionale sul sovvenzionamento delle attività di spettacolo inclusa la danza**
  - Alto Adige -
  - Friuli
  - Valle d'Aosta
  - Veneto
  - Lombardia
  - Piemonte
  - Liguria
  - Emilia Romagna
  - Toscana
  - Marche
  - Umbria
  - Abruzzo
  - Lazio
  - Molise
  - Campania
  - Basilicata
  - Puglia
  - Calabria
  - Sardegna
  - Sicilia

#### Cap. 3 La danza italiana all'estero

- Elenco sovvenzioni concesse alle compagnie italiane per attività all'estero ('95-'96-'97)
- Circolare sovvenzione all'estero
- Curricula dei singoli artisti e delle compagnie operanti all'estero
- Artisti e compagnie per l'attività all'estero
- La scuola italiana nel mondo: The Cecchetti Society
- I rapporti con gli Istituti Italiani di cultura: regolamento - uso delle strutture
- Ministero degli Affari Esteri: elenco Paesi e borse di studio - modello di domanda  
altri organismi di sostegno

#### **Cap. 4 la distribuzione e la produzione italiana di danza**

- La situazione nel 1990 (articolo e tabelle)
- Introduzione alle tabelle 1995/96:
- La situazione sulla base dei dati 1995-96:
  - ~ Tabelle: Enti Lirici
    - Teatri di Tradizione
    - Compagnie n. 1 (sovvenzioni '95-'96-'97)
    - Compagnie n. 2 (distribuzione regionale proventi '95-'96)
    - Compagnie n. 3 (riassuntiva delle precedenti)
    - Compagnie n. 4 (spettacoli sovvenzionati / non sovven.)
    - Compagnie n. 5 (SIAE-Enti Lirici-Compagnie 1996)
  - Tabelle prosa
- Costruire un'ipotesi alternativa riferendosi al sistema distributivo della prosa

#### **Cap. 5 L'occupazione della danza e le assicurazione sociali la regressione da attività professionale ad attività amatoriale**

- L'occupazione nel 1990
- Nuove tabelle sull'occupazione e sulle pensioni
- Nuova legge EMPALS
- Decreto d'inquadramento delle categorie di lavoratori dello spettacolo del 10/11/97

#### **Cap. 6 La scuola e la formazione professionale**

- Leggi sull'Accademia di danza (vecchia e nuova)
- Legge nazionale sulla formazione professionale (845/78)
- Centri professionali degli Enti Lirici
- Il sovvenzionamento dell'attività di formazione (Legge 800/67)
- Disegni di Legge sull'insegnamento della danza (CAP.2)
- La scuola privata:
  - presa d'atto e il riconoscimento ministeriale della scuole di danza
  - protocollo d'intesa Ministero Pubblica Istruzione e Dipartimento Spettacolo
- Licei coreutici
- Le autorizzazioni per aprire una scuola di danza
- Il Diritto d'Autore nelle scuole di danza
- Sentenze della Corte costituzionale sulla libertà dell'insegnamento
- direttiva comunitaria sul riconoscimento del titolo di studio di insegnante di danza nella Comunità Europea

#### **Cap. 7 Videoteche della danza**

- Accordo Discoteca di Stato-IALS per la DanzaInVideo
- La Discoteca di Stato
- Elenco videoteche in Italia
- Concorsi

#### **Cap. 8 la normativa europea**

- Lo spettacolo e la danza

## Cap. 1

# Il rapporto con il pubblico

- Gli incassi per gli spettacoli di danza per gli anni '95-'96 (SIAE)
- Il diritto d'autore per la creazione coreografica
- Come si deposita un balletto - modulistica - Iscrizione alla SIAE
- I cataloghi delle edizioni musicali
- Tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori
- Legge sul diritto d'autore (22/04/41 n. 633)
- Proposta di direttive della Comunità Europea sul Diritto d'autore e Diritto d'esecutore



## Il rapporto con il pubblico

La rilevazione dei dati concernenti la presenza del pubblico negli spettacoli di danza in Italia, è sempre stato un mistero poiché la fonte per eccellenza, la SIAE, non aveva mai pubblicato i dati distinti, di questo genere di spettacolo da quelli della lirica.

Che un istituto che tutela il Diritto d'Autore e degli editori non abbia mai sentito l'esigenza di fornire dati dettagliati per la danza può essere anche scusato, vista la scarsa incidenza del Diritto d'Autore del coreografo nella gestione SIAE; quello che ci sembra grave invece, è che i livelli decisionali sulle attività di danza non abbiano mai sentito questa esigenza. Da questa critica non sono esentati i molti enti lirici che producono spettacoli di danza, i quali nemmeno per gli aspetti relativi al loro ente hanno mai fatto i rilievi delle entrate (incassi) e di tutti i dati ad essi collegati rendendoli pubblici.

Da quest'analisi si è potuto anche rilevare la grande difficoltà che si ha nell'inquadrare i dati tramite i soli rilievi SIAE. Essi classificano infatti gli incassi sulla base dell'interesse degli autori musicali, dando così primaria importanza all'ambito musicale. Spesso capita che l'incasso di uno spettacolo di balletto eseguito su una musica che abbia notorietà di per se stessa, sia inserito nel plafond delle entrate della musica e non della danza. Questo dato non è altro che la conferma che i dati SIAE per la danza possono essere considerati per difetto e non per eccesso.

Esaminando i dati pubblicati è facile notare che per quanto riguarda l'affluenza di pubblico agli spettacoli di danza si ripete il divario esistente tra nord centro sud e isole degli altri generi di spettacolo dal vivo, in una conferma del sempre maggiore distacco che il sud ha verso le altre zone del Paese. La considerazione che ne consegue che senza uno "sviluppo culturale" non ci sarà mai uno sviluppo economico e civile: due sviluppi sono abbinati e inscindibili.

Lasciando le grandi valutazioni e venendo a quelle relative al rapporto con il pubblico, la prima e più importante considerazione da fare è tra gli incassi generali di danza sovvenzionata e quelli ottenuti dalla danza non sovvenzionata. Se noi elaboriamo sul dato generale 1996 e prendiamo l'incasso totale in 36 miliardi e poi accorpiano gli incassi delle attività sovvenzionate dallo stato abbiamo le seguenti cifre:

1996

	Incassi	Numero spettacoli
<b>SIAE</b>	<b>36.167.302.000</b>	<b>4.555</b>

Enti Lirici	12.838.021.128	469
Compagnie di danza	4.726.142.000	1.858
Totale	17.564.163.128	



Questi dati sono relativi solo agli spettacoli di "produzione" ai quali vanno aggiunti quelli dei Teatri di Tradizione, dei Festival e della circuitazione che non sono elaborabili essendo inscindibili da attività non sovvenzionate e da spettacoli non di danza (una stima per eccesso non può in ogni caso superare i 500.000.000 d'incasso). Si arriva così ad un totale di 18.064.163.000 che sottratti ai totali degli incassi SIAE danno circa 18.000.000.000 di incassi per spettacoli non sovvenzionati.

Da quanto sopra evidenziato su un incasso totale di 36 miliardi solo 17 circa risultano per spettacoli di produzione sovvenzionati e quindi abbiamo circa 18 miliardi di incassi per spettacoli non sovvenzionati. Un percorso di approfondimento può portare a dire che si tratta di spettacoli amatoriali? O si tratta del grande bacino delle gare di danza di sala? Oppure si può pensare agli spettacoli di folklore? C'è da sottolineare, inoltre, che pur essendoci un capitolo a parte per i saggi (di prosa, musica e danza), certamente molta dell'attività delle scuole danza, soprattutto nei piccoli centri, viene classificata come spettacoli di danza e non saggi.

Altra considerazione da fare, forse la più importante rispetto alla situazione del mercato della danza, è che molti di questi incassi possono riferirsi a spettacoli di compagnie straniere che si esibiscono in teatri prevalentemente all'aperto la cui programmazione alterna attività di generi diversi non sovvenzionati e quindi non catalogabili.

Questo ulteriore approfondimento costituirà una delle ricerche che si dovranno fare in futuro per evidenziare a chi si riferisce questa grande porzione d'incassi.

Per l'analisi dei dati, invece, così come sono elencati si possono solo rilevare delle conferme, come quella che le città a forte benessere economico fanno "la parte del leone" (Milano in primis). Infatti, nonostante questa città sia sprovvista di compagnie sovvenzionate nel titolo III, (fenomeno presente nel centro Italia) il valore di pubblico e d'incassi che la città sola presenta equivale al 23% degli incassi totali nazionali.

Il dato della regione lombarda conferma con la sua rete di teatri e di città di grande benessere economico un mantenimento della tendenza del capoluogo marcando 27% circa degli incassi nazionali, con un distacco incolmabile dalle altre città e dalle altre regioni, in special modo rispetto ai valori del meridione e delle isole.

I dati rivelano un'incredibile ripresa dal '95 al '96, sia per il numero di spettacoli, che per il numero di spettatori e degli incassi globali. Le manifestazioni, infatti, sono passate da 4.244 a 4.555 (+7,4 %), con un incremento di spettatori di 1.284.602 pari al 25,5 %, conseguentemente anche la spesa di pubblico è clamorosamente aumentata del 27,3 % (da £. 28.545.203.000 a 36.167.300.000).



Il raffronto sulla media del costo del biglietto relativo al dato nazionale passa da £. 22.862 a £. 23.059 nel 1996 (+8,7 %). Lo stesso raffronto effettuato nei Comuni capoluoghi, su 667.772 spettatori evidenzia un aumento del costo medio del biglietto da £. 28.572 del 1995 a £. 33.200 del 1996.

Per quanto riguarda invece l'analisi territoriale del lievitamento dei prezzi medi da 1995 al 1996 abbiamo i seguenti risultati: da £. 23.957 a £. 26.600 per il Nord, da £. 23.558 a £. 24.900 per il Centro Italia, da £. 19.944 scende a £. 19.850 nel meridione e da £. 17.299 scende a £. 17.050 nell'Italia insulare.

Come abbiamo già detto nell'introduzione di questa pubblicazione, il suo contenuto deve essere inteso come un dato di partenza per un lavoro che deve essere svolto al più presto e sottoposto all'attenzione dei vari enti. Questo al fine di ottenere livelli diversi e necessari di valutazione, riferiti sia agli enti che alle città. Dovrà essere possibile per esempio poter distinguere nel dato degli incassi quali siano derivati dalla produzione diretta e quali invece provengano dagli spettacoli ospitati. Come pure si dovranno diversificare i dati degli incassi dei grandi enti, soprattutto quelli derivati dall'attività fuori sede, da quelli riferiti al territorio cittadino ma appartenenti ad altre compagnie. Ugualmente di grande interesse sarebbe rilevare gli incassi dei complessi stranieri e fare un raffronto con il pagamento del loro cachet per conoscere se il rapporto realizza un deficit o un attivo. Solo un completo esame "del mercato" (ovvero gli incassi veri da botteghino ) potrà servire a fare delle valutazioni per indirizzare gli interventi. A noi basta la soddisfazione di aver ottenuto il risultato della visibilità degli incassi della danza quale mosaico essenziale per iniziare a capire e voltare pagina sulla danza italiana.

Nelle seguenti tabelle la spesa di pubblico è sempre in migliaia di lire

		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIETTI VENDUTI	SPESA DEL PUBBLICO *
~ ITALIA	Balletti	501	250.391	8.971.071	574	335.997	12.429.767
SETTENTR.	Concerti di danza	691	186.372	3.653.747	807	243.325	6.166.720
Provincia:	Balletti	191	53.781	900.638	269	135.951	1.174.888
	Concerti di danza	531	153.266	1.898.190	558	205.276	1.922.073
<b>Totale:</b>		<b>1.914</b>	<b>643.810</b>	<b>15.423.646</b>	<b>2.208</b>	<b>920.549</b>	<b>21.693.448</b>
ITALIA	Balletti	220	123.808	4.388.682	322	164.624	5.626.706
CENTRALE	Concerti di danza	618	121.683	2.228.579	543	115.880	2.163.883
Provincia:	Balletti	182	38.961	879.951	164	35.811	927.551
	Concerti di danza	537	86.150	1.233.267	432	68.400	849.547
<b>Totale:</b>		<b>1.557</b>	<b>370.602</b>	<b>8.730.479</b>	<b>1.461</b>	<b>384.715</b>	<b>9.567.687</b>
ITALIA	Balletti	143	55.603	1.721.542	120	55.135	1.796.070
MERIDION.	Concerti di danza	180	40.476	558.646	210	48.279	635.103
Provincia:	Balletti	44	7.621	69.696	75	19.940	363.936
	Concerti di danza	124	24.809	213.054	167	31.464	273.739
<b>Totale:</b>		<b>547</b>	<b>128.509</b>	<b>2.562.938</b>	<b>572</b>	<b>154.818</b>	<b>3.068.848</b>
ITALIA INSU.	Balletti	109	60.856	1.314.019	80	43.957	962.728
	Concerti di danza	94	26.051	285.153	130	32.262	369.902
Provincia:	Balletti	15	5.783	114.803	20	10.308	364.037
	Concerti di danza	64	12.991	114.165	84	21.479	140.652
<b>Totale:</b>		<b>282</b>	<b>105.681</b>	<b>1.828.140</b>	<b>314</b>	<b>108.006</b>	<b>1.837.319</b>
ITALIA	Balletti	973	490.658	16.395.314	1.096	599.713	20.815.271
	Concerti di danza	1.583	374.582	6.726.125	1.690	439.746	9.335.606
Provincia:	Balletti	432	106.146	1.965.088	528	202.010	2.830.412
	Concerti di danza	1.256	277.216	3.458.676	1.241	326.619	3.186.011
<b>Totale:</b>		<b>4.244</b>	<b>1.248.602</b>	<b>28.545.203</b>	<b>4.555</b>	<b>1.568.088</b>	<b>36.167.302</b>

Le regioni d'Italia sono così distribuite: Italia Settentrionale (V. d'Aosta, Piemonte, Lombardia, T. Alto Adige, F. Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna), Italia Centrale (Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche), Italia Meridionale (Campania, Puglia, Calabria, Molise, Basilicata), Italia Insulare (Sicilia, Sardegna)

REGIONI	1995			1996		
	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIETTI VENDUTI	SPESA AL PUBBLIC	RAPPRE - SENTAZION	BIGLIETTI VENDUTI	SPESA AL PUBBLICO*
PIEMONTE	437	111.456	1.840.139	452	137.502	2.897.876
VALLE D'AOSTA	4	956	10.423	1	387	3.961
LOMBARDIA	588	262.090	7.876.233	707	448.521	9.995.678
TRENTINO ALTO ADIGE	64	17.317	330.222	59	14.789	366.537
VENETO	275	87.697	1.798.594	318	93.080	1.849.617
FRIULI VENEZIA GIULIA	67	18.588	272.365	88	39.098	1.161.175
LIGURIA	124	40.813	891.846	173	69.795	2.552.217
EMILIA ROMAGNA	355	104.893	2.403.824	410	117.377	2.866.367
TOSCANA	411	116.552	2.557.212	374	109.222	2.391.988
UMBRIA	155	32.809	880.585	122	29.846	613.367
MARCHE	99	27.919	604.318	94	29.301	683.557
LAZIO	892	193.322	4.688.364	871	216.346	5.878.775
ABRUZZO	51	13.716	165.746	46	15.548	170.376
MOLISE	9	3.508	21.961	13	3.332	30.626
CAMPANIA	223	58.399	1.622.089	260	74.980	2.104.226
PUGLIA	117	31.765	509.350	129	36.142	509.106
BASILICATA	19	3.311	33.989	18	3.416	21.662
CALABRIA	72	17.810	209.803	106	21.400	232.852
SICILIA	150	72.248	1.399.076	173	72.748	1.488.681
SARDEGNA	132	33.433	429.064	141	35.258	348.638
<b>TOTALE</b>	<b>4.244</b>	<b>1.248.602</b>	<b>28.545.203</b>	<b>4.555</b>	<b>1.568.088</b>	<b>36.167.282</b>

\*In migliaia di lire

CAPOLUOGHI	1995			1996		
	RAPPRE - SENTAZIONI	BIGLIETTI VENDUTI	SPESA AL PUBBLICO*	RAPPRE - SENTAZI	BIGLIETTI VENDUTI	SPESA AL PUBBLICC
<b>TORINO</b>	274	66.815	1.144.511	248	86.631	2.074.153
PROVINCIA	51	12.943	113.237	48	7.704	69.396
<b>AOSTA</b>	4	956	10.423	1	387	3.96
PROVINCIA						
<b>MILANO</b>	244	133.823	5.985.856	297	195.818	8.176.480
PROVINCIA	82	30.511	455.644	104	32.483	445.721
<b>TRENTO</b>	15	3.289	59.652	14	4.110	103.873
PROVINCIA	22	4.259	64.015	18	3.541	56.053
<b>VENEZIA</b>	65	11.181	359.831	90	15.189	273.146
PROVINCIA	10	1.277	12.585	10	2.701	41.306
<b>TRIESTE</b>	10	2.747	72.029	31	21.964	913.530
PROVINCIA						
<b>GENOVA</b>	73	28.850	667.876	96	48.730	2.178.181
PROVINCIA	6	1.556	29.542	12	2.568	41.480
<b>BOLOGNA</b>	67	18.943	597.129	90	26.399	834.882
PROVINCIA	24	5.068	75.364	33	6.073	92.808
<b>FIRENZE</b>	115	49.336	1.394.418	109	51.762	1.281.177
PROVINCIA	45	8.801	138.382	38	7.217	129.825
<b>PERUGIA</b>	10	2.774	52.957	21	7.882	144.450
PROVINCIA	93	22.947	729.499	67	13.019	346.687
<b>ANCONA</b>	8	1.701	25.609	6	1.046	13.109
PROVINCIA	20	6.258	145.066	29	11.053	306.510
<b>ROMA</b>	526	142.257	4.175.168	549	169.817	5.453.604
PROVINCIA	163	17.518	169.403	151	15.148	122.391
<b>L'AQUILA</b>	10	2.263	19.926	6	1.059	10.644
PROVINCIA	8	1.963	14.784	15	4.264	35.168
<b>CAMPOBASSO</b>	2	1.852	7.855	8	2.545	12.564
PROVINCIA	5	714	12.330	4	632	17.287
<b>NAPOLI</b>	131	40.521	1.427.703	147	42.269	1.539.253
PROVINCIA	43	7.849	54.472	47	11.697	207.923
<b>BARI</b>	62	16.668	294.159	11	4.827	122.122
PROVINCIA	13	2.864	22.567	58	8.924	45.801
<b>POTENZA</b>	1	39	585	2	419	4.990
PROVINCIA	10	1.428	13.284	11	1.561	10.292
<b>REGGIO CALABRIA</b>	6	1.234	27.049	8	2.080	19.865
PROVINCIA	9	2.193	10.607	5	459	3.438
<b>PALERMO</b>	42	23.144	651.396	50	25.029	529.993
PROVINCIA						
<b>CAGLIARI</b>	74	19.462	314.206	60	11.458	150.263
PROVINCIA	20	2.807	18.527	21	4.337	15.449
<b>TOTALE CAPOLUOGHI</b>	<b>1.739</b>	<b>567.855</b>	<b>17.288.338</b>	<b>2.515</b>	<b>852.802</b>	<b>25.827.787</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.363</b>	<b>698.811</b>	<b>19.367.646</b>	<b>1.844</b>	<b>719.421</b>	<b>23.840.244</b>

N.B.

In questa tabella riassuntiva sono indicati i dati dei capoluoghi di regione e della loro provincia



PIEMONTE		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO *
TORINO:	Balletti	151	36.650	731.598	117	52.124	1.592.119
	Concerti di danza	123	30.165	412.913	131	34.507	482.034
Provincia:	Balletti	13	5.076	44.121	9	1.747	13.447
	Concerti di danza	38	7.867	69.116	39	5.957	55.948
<b>Totale:</b>		<b>325</b>	<b>79.758</b>	<b>1.257.748</b>	<b>296</b>	<b>94.335</b>	<b>2.143.548</b>
VERCELLI:	Balletti						
	Concerti di danza	3	632	9.130	4	1.269	8.235
Provincia:	Balletti	2	435	4.114			
	Concerti di danza	6	1.190	13.292	6	554	6.233
<b>Totale:</b>		<b>11</b>	<b>2.257</b>	<b>26.566</b>	<b>10</b>	<b>1.823</b>	<b>14.468</b>
NOVARA:	Balletti	10	3.387	77.127	8	3.150	55.549
	Concerti di danza						
Provincia:	Balletti	2	597	6.769	1	194	970
	Concerti di danza	8	2.007	23.701	2	438	5.080
<b>Totale:</b>		<b>20</b>	<b>5.991</b>	<b>107.597</b>	<b>11</b>	<b>3.782</b>	<b>61.599</b>
CUNEO:	Balletti						
	Concerti di danza						
Provincia:	Balletti	5	521	3.504	13	1.532	12.455
	Concerti di danza	7	1.384	17.592	24	2.990	29.834
<b>Totale:</b>		<b>12</b>	<b>1.905</b>	<b>21.096</b>	<b>37</b>	<b>4.522</b>	<b>42.289</b>
ASTI:	Balletti						
	Concerti di danza	3	297	4.712	1	797	15.185
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	4	333	3.955	2	506	5.561
<b>Totale:</b>		<b>7</b>	<b>630</b>	<b>8.667</b>	<b>6</b>	<b>2.526</b>	<b>46.311</b>
ALESSANDRIA:	Balletti	1	934	25.939	2	1.856	51.920
	Concerti di danza	3	1.793	39.820	3	506	4.877
Provincia:	Balletti	23	5.310	113.569	24	8.108	182.396
	Concerti di danza	31	11.127	210.271	37	10.938	195.562
<b>Totale:</b>		<b>58</b>	<b>19.164</b>	<b>389.599</b>	<b>66</b>	<b>21.410</b>	<b>434.757</b>
BIELLA:	Balletti	1	633	16.815	3	1.763	48.225
	Concerti di danza				8	3.174	55.387
Provincia:	Balletti				4	674	6.742
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>1</b>	<b>633</b>	<b>16.815</b>	<b>15</b>	<b>5.611</b>	<b>110.354</b>
VERBANIA	Balletti						
	Concerti di danza	3	1.118	12.081	1	451	5.334
Provincia:	Balletti				1	282	2.734
	Concerti di danza				9	2.760	36.482
<b>Totale:</b>		<b>4</b>	<b>1.118</b>	<b>12.081</b>	<b>11</b>	<b>3.493</b>	<b>44.550</b>
CAPOLUOGHI (tot. Regione)	Balletti	163	41.604	851.479	133	60.116	1.773.378
	Concerti di danza	135	34.005	478.656	148	40.706	571.052
Provincia	Balletti	45	11.939	172.077	48	11.863	212.004
	Concerti di danza	94	23.908	337.927	123	24.817	341.442
<b>Totale:</b>		<b>437</b>	<b>111.456</b>	<b>1.840.139</b>	<b>452</b>	<b>137.502</b>	<b>2.897.876</b>
AOSTA (tot. Regione)	Balletti	2	427	5.014	1	387	3.961
	Concerti di danza	2	529	5.409			
Province	Balletti						
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>4</b>	<b>956</b>	<b>10.423</b>	<b>1</b>	<b>387</b>	<b>3.961</b>
<b>LOMBARDIA</b>							
VARESE:	Balletti	5	4.840	122.314	3	2.015	51.552
	Concerti di danza	1	36	360	2	1.152	26.820
Provincia:	Balletti	5	921	9.338	9	3.124	85.149
	Concerti di danza	19	6.290	120.416	12	3.176	35.208
<b>Totale:</b>		<b>30</b>	<b>12.087</b>	<b>252.428</b>	<b>26</b>	<b>9.465</b>	<b>198.729</b>
COMO:	Balletti						
	Concerti di danza	8	2.575	53.007	3	1.080	29.925
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	12	2.717	24.987	9	1.752	17.015
<b>Totale:</b>		<b>20</b>	<b>5.292</b>	<b>77.994</b>	<b>12</b>	<b>2.832</b>	<b>46.940</b>
SONDRIO	Balletti	2	1.089	11.885			
	Concerti di danza	1	425	5.100	4	1.835	30.509
Provincia:	Balletti	1	853	8.045	1	606	3.030
	Concerti di danza				1	170	1.703
<b>Totale:</b>		<b>4</b>	<b>2.367</b>	<b>25.030</b>	<b>6</b>	<b>2.611</b>	<b>35.242</b>

LOMBARDIA		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL	RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO *
MILANO:	Balletti	85	80.104	4.540.856	105	91.751	4.343.748
	Concerti di danza	159	53.719	1.445.000	192	104.067	3.832.732
Provincia:	Balletti	6	1.798	31.414	20	4.788	98.083
	Concerti di danza	76	28.713	424.230	84	27.695	347.645
<b>Totale:</b>		<b>326</b>	<b>164.334</b>	<b>6.441.500</b>	<b>401</b>	<b>228.301</b>	<b>8.622.208</b>
BERGAMO:	Balletti				3	2.685	86.121
	Concerti di danza	14	2.320	32.110	21	3.102	39.666
Provincia:	Balletti	9	2.958	33.662	40	78.192	118.882
	Concerti di danza	23	24.252	64.142	60	84.313	169.348
<b>Totale:</b>		<b>46</b>	<b>29.530</b>	<b>129.914</b>	<b>124</b>	<b>168.292</b>	<b>414.017</b>
BRESCIA:	Balletti	7	3.297	117.490	7	1.302	24.275
	Concerti di danza	22	5.920	153.607	21	1.924	32.719
Provincia:	Balletti	3	668	9.785	4	900	16.325
	Concerti di danza	19	5.424	69.940	19	6.048	79.409
<b>Totale:</b>		<b>51</b>	<b>15.309</b>	<b>350.822</b>	<b>51</b>	<b>10.174</b>	<b>152.728</b>
PAVIA:	Balletti	9	4.584	101.293	6	3.693	108.941
	Concerti di danza				5	1.679	39.430
Provincia:	Balletti	3	1.061	18.511			
	Concerti di danza	15	4.916	81.147	20	4.510	87.746
<b>Totale:</b>		<b>27</b>	<b>10.561</b>	<b>200.951</b>	<b>31</b>	<b>9.882</b>	<b>236.117</b>
CREMONA:	Balletti	6	2.970	72.730	4	2.529	46.454
	Concerti di danza	4	2.057	27.155	4	1.444	28.360
Provincia:	Balletti	1	447	8.037	1	138	2.070
	Concerti di danza	15	2.967	42.499	11	2.752	40.891
<b>Totale:</b>		<b>26</b>	<b>8.441</b>	<b>150.421</b>	<b>20</b>	<b>6.863</b>	<b>117.775</b>
MANTOVA:	Balletti	4	1.209	33.803	1	300	8.548
	Concerti di danza	15	4.615	100.398	11	3.886	73.769
Provincia:	Balletti	1	156	1.046	1	204	4.080
	Concerti di danza	21	4.413	41.418	6	1.693	12.674
<b>Totale:</b>		<b>41</b>	<b>10.393</b>	<b>176.665</b>	<b>19</b>	<b>6.083</b>	<b>99.071</b>
LECCO:	Balletti	2	646	21.855			
	Concerti di danza						
Provincia:	Balletti	1	130	650			
	Concerti di danza	1	154	1.386			
<b>Totale:</b>		<b>4</b>	<b>930</b>	<b>23.891</b>			
LODI:	Balletti	12	2.751	46.142	10	2.396	54.393
	Concerti di danza				4	82	1.610
Provincia:	Balletti				1	472	4.720
	Concerti di danza	1	95	475	2	1.066	12.128
<b>Totale:</b>		<b>13</b>	<b>2.846</b>	<b>46.617</b>	<b>17</b>	<b>4.016</b>	<b>72.851</b>
CAPOLUOGHI (totale regione)	Balletti	132	101.490	5.068.368	139	106.671	4.724.032
	Concerti di danza	224	71.667	1.816.737	267	120.251	4.135.540
Provincia:	Balletti	30	8.992	120.488	77	88.424	332.339
	Concerti di danza	202	79.941	870.640	224	133.175	803.767
<b>Totale:</b>		<b>588</b>	<b>262.090</b>	<b>7.876.233</b>	<b>707</b>	<b>448.521</b>	<b>9.995.678</b>
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b>							
BOLZANO:	Balletti	1	2.432	97.560	9	3.387	144.710
	Concerti di danza	21	6.277	90.276	8	1.429	23.583
Provincia:	Balletti	1	302	6.714	7	1.798	26.312
	Concerti di danza	4	758	12.005	3	524	12.006
<b>Totale:</b>		<b>27</b>	<b>9.769</b>	<b>206.555</b>	<b>27</b>	<b>7.138</b>	<b>206.611</b>
TRENTO:	Balletti	8	1.861	32.178	13	3.620	100.933
	Concerti di danza	7	1.428	27.474	1	490	2.940
Provincia:	Balletti	10	2.109	36.646	13	2.439	40.439
	Concerti di danza	12	2.150	27.369	5	1.102	15.614
<b>Totale:</b>		<b>37</b>	<b>7.548</b>	<b>123.667</b>	<b>32</b>	<b>7.651</b>	<b>159.926</b>
CAPOLUOGHI (tot. Regione)	Balletti	9	4.293	129.738	22	7.007	245.643
	Concerti di danza	28	7.705	117.750	9	1.919	26.523
Provincia:	Balletti	11	2.411	43.360	20	4.237	66.751
	Concerti di danza	16	2.908	39.374	8	1.626	27.620
<b>Totale:</b>		<b>64</b>	<b>17.317</b>	<b>330.222</b>	<b>59</b>	<b>14.789</b>	<b>366.537</b>

VENETO		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO *
VERONA:	Balletti	31	29.479	668.457	36	26.765	726.617
	Concerti di danza	41	10.047	114.268	41	11.205	168.301
Provincia:	Balletti	3	967	18.885			
	Concerti di danza	16	3.595	28.543	10	1.521	12.770
<b>Totale:</b>		<b>91</b>	<b>44.088</b>	<b>830.153</b>	<b>87</b>	<b>39.419</b>	<b>907.688</b>
VICENZA:	Balletti	2	1.030	32.755	2	786	20.978
	Concerti di danza	10	4.290	93.591	20	6.118	109.844
Provincia:	Balletti	11	4.244	80.689	14	6.442	123.280
	Concerti di danza	21	6.201	87.890	19	4.920	72.725
<b>Totale:</b>		<b>44</b>	<b>15.765</b>	<b>294.925</b>	<b>55</b>	<b>18.266</b>	<b>326.827</b>
BELLUNO:	Balletti				3	708	20.890
	Concerti di danza				1	66	490
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	1	75	750			
<b>Totale:</b>		<b>1</b>	<b>75</b>	<b>750</b>	<b>4</b>	<b>774</b>	<b>21.380</b>
TREVISO:	Balletti	3	2.238	82.391			
	Concerti di danza	1	337	8.288	2	479	10.405
Provincia:	Balletti	1	30	440			
	Concerti di danza	11	2.519	28.617	19	4.574	60.154
<b>Totale:</b>		<b>16</b>	<b>5.124</b>	<b>119.736</b>	<b>21</b>	<b>5.053</b>	<b>70.559</b>
VENEZIA:	Balletti	11	3.965	248.025	8	4.233	105.215
	Concerti di danza	54	7.216	111.806	82	10.956	167.931
Provincia:	Balletti	4	572	8.918	3	991	21.120
	Concerti di danza	6	705	3.667	7	1.710	20.188
<b>Totale:</b>		<b>75</b>	<b>12.458</b>	<b>372.416</b>	<b>100</b>	<b>17.890</b>	<b>314.454</b>
PADOVA:	Balletti	2	848	23.875	8	3.468	79.100
	Concerti di danza	11	1.334	17.529	16	2.087	24.127
Provincia:	Balletti	10	4.099	62.929	12	3.089	47.189
	Concerti di danza	13	1.613	20.788	10	1.681	17.512
<b>Totale:</b>		<b>36</b>	<b>7.894</b>	<b>125.121</b>	<b>46</b>	<b>10.325</b>	<b>167.928</b>
ROVIGO:	Balletti	7	1.560	47.573	5	1.281	40.781
	Concerti di danza	2	257	3.605			
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	3	476	4.315			
<b>Totale:</b>		<b>12</b>	<b>2.293</b>	<b>55.493</b>	<b>5</b>	<b>1.281</b>	<b>40.781</b>
CAPOLUOGHI (tot. Regione)	Balletti	56	39.120	1.103.076	62	37.241	993.581
	Concerti di danza	119	23.481	349.087	162	30.911	481.098
Provincia:	Balletti	29	9.912	171.861	29	10.522	191.589
	Concerti di danza	71	15.184	174.570	65	14.406	183.349
<b>Totale:</b>		<b>275</b>	<b>87.697</b>	<b>1.798.594</b>	<b>318</b>	<b>93.080</b>	<b>1.849.617</b>
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>							
UDINE:	Balletti				1	1.673	42.060
	Concerti di danza	14	4.405	53.646	17	4.777	82.880
Provincia:	Balletti	8	1.851	22.280	6	1.532	18.966
	Concerti di danza	15	3.127	46.731	18	4.290	45.908
<b>Totale:</b>		<b>37</b>	<b>9.383</b>	<b>122.657</b>	<b>42</b>	<b>12.272</b>	<b>189.814</b>
GORIZIA:	Balletti						
	Concerti di danza	3	854	6.465			
Provincia:	Balletti				7	2.488	27.975
	Concerti di danza	9	3.546	44.465	3	712	8.020
<b>Totale:</b>		<b>12</b>	<b>4.400</b>	<b>50.930</b>	<b>10</b>	<b>3.200</b>	<b>35.995</b>
TRIESTE:	Balletti	5	2.473	68.874	26	19.362	886.244
	Concerti di danza	5	274	3.155	5	2.602	27.286
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>10</b>	<b>2.747</b>	<b>72.029</b>	<b>31</b>	<b>21.964</b>	<b>913.530</b>
PORDENONE:	Balletti						
	Concerti di danza	2	1.041	19.785	3	934	18.268
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	6	1.017	6.964	2	728	3.568
<b>Totale:</b>		<b>8</b>	<b>2.058</b>	<b>26.749</b>	<b>5</b>	<b>1.662</b>	<b>21.836</b>
CAPOLUGHI (tot. Regione)	Balletti	5	2.473	68.874	27	21.035	928.304
	Concerti di danza	24	6.574	83.051	25	8.313	128.434
Provincia:	Balletti	8	1.851	22.280	13	4.020	46.941
	Concerti di danza	30	7.690	98.160	23	5.730	57.496
<b>Totale:</b>		<b>67</b>	<b>18.588</b>	<b>272.365</b>	<b>88</b>	<b>39.098</b>	<b>1.161.175</b>



LIGURIA		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO *
IMPERIA:	Balletti						
	Concerti di danza	3	618	9.035	8	2.437	45.256
Provincia:	Balletti	4	1.406	31.669	10	2.778	50.645
	Concerti di danza	7	1.559	26.879	11	4.818	114.261
<b>Totale:</b>		<b>14</b>	<b>3.583</b>	<b>67.583</b>	<b>29</b>	<b>10.033</b>	<b>210.162</b>
SAVONA:	Balletti						
	Concerti di danza				5	1.907	34.640
Provincia:	Balletti	5	1.022	11.688			
	Concerti di danza	15	2.549	45.408	12	2.024	27.934
<b>Totale:</b>		<b>20</b>	<b>3.571</b>	<b>57.096</b>	<b>17</b>	<b>3.931</b>	<b>62.574</b>
GENOVA:	Balletti	29	16.235	419.585	57	38.905	1.888.976
	Concerti di danza	44	12.615	248.291	39	9.825	289.209
Provincia:	Balletti	5	1.423	24.969	8	1.346	25.100
	Concerti di danza	1	133	4.573	4	1.222	16.380
<b>Totale:</b>		<b>79</b>	<b>30.406</b>	<b>697.418</b>	<b>108</b>	<b>51.298</b>	<b>2.219.665</b>
LA SPEZIA:	Balletti	1	221	5.335	3	762	15.496
	Concerti di danza	7	2.753	59.899	11	3.106	36.720
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	3	279	4.515	5	665	7.600
<b>Totale:</b>		<b>11</b>	<b>3.253</b>	<b>69.749</b>	<b>19</b>	<b>4.533</b>	<b>59.816</b>
CAPOLUOGHI (tot. Regione)	Balletti	30	16.456	424.920	60	39.667	1.904.472
	Concerti di danza	54	15.986	317.225	63	17.275	405.825
Provincia	Balletti	14	3.851	68.326	18	4.124	75.745
	Concerti di danza	26	4.520	81.375	32	8.729	166.175
<b>Totale:</b>		<b>124</b>	<b>40.813</b>	<b>891.846</b>	<b>173</b>	<b>69.795</b>	<b>2.552.217</b>
<b>EMILIA ROMAGNA</b>							
PIACENZA:	Balletti	3	1.425	37.299	2	371	9.131
	Concerti di danza	10	3.125	76.808	8	2.350	62.510
Provincia:	Balletti	1	157	942			
	Concerti di danza	3	654	8.050	2	62	1.876
<b>Totale:</b>		<b>17</b>	<b>5.361</b>	<b>123.099</b>	<b>12</b>	<b>2.783</b>	<b>73.517</b>
PARMA:	Balletti	9	3.087	178.386	11	6.074	225.521
	Concerti di danza	9	1.413	17.408	13	4.510	89.548
Provincia:	Balletti	3	545	5.181	1	377	4.770
	Concerti di danza	3	368	3.694	3	341	2.850
<b>Totale:</b>		<b>24</b>	<b>5.413</b>	<b>204.669</b>	<b>28</b>	<b>11.302</b>	<b>322.689</b>
REGGIO EMILIA:	Balletti	27	8.836	161.902	28	8.535	248.090
	Concerti di danza	13	5.864	98.868	32	5.859	100.135
Provincia:	Balletti	6	1.201	8.727	12	1.888	20.068
	Concerti di danza	13	2.226	29.317	4	943	11.641
<b>Totale:</b>		<b>59</b>	<b>18.127</b>	<b>298.814</b>	<b>76</b>	<b>17.225</b>	<b>379.934</b>
MODENA:	Balletti	8	4.139	115.498	15	7.116	176.060
	Concerti di danza	12	2.390	41.838	12	1.544	13.161
Provincia:	Balletti	13	3.918	69.075	7	2.184	35.103
	Concerti di danza	3	820	17.266	6	1.359	30.192
<b>Totale:</b>		<b>36</b>	<b>11.267</b>	<b>243.680</b>	<b>40</b>	<b>12.203</b>	<b>254.516</b>
BOLOGNA:	Balletti	19	9.214	417.422	34	21.554	759.229
	Concerti di danza	48	9.729	179.707	56	4.845	75.653
Provincia:	Balletti	1	42	400	6	727	13.248
	Concerti di danza	23	5.026	74.964	27	5.346	79.560
<b>Totale:</b>		<b>91</b>	<b>24.011</b>	<b>672.493</b>	<b>123</b>	<b>32.472</b>	<b>927.690</b>
FERRARA:	Balletti	9	3.742	115.967	14	5.827	175.179
	Concerti di danza	7	2.157	43.337	4	1.388	22.910
Provincia:	Balletti	11	2.299	57.106	19	1.084	25.624
	Concerti di danza	4	620	6.468	4	1.073	32.815
<b>Totale:</b>		<b>31</b>	<b>8.818</b>	<b>222.878</b>	<b>41</b>	<b>9.372</b>	<b>256.528</b>
RAVENNA:	Balletti	20	11.430	232.344	24	13.920	251.767
	Concerti di danza	4	946	13.810	1	363	6.280
Provincia:	Balletti	13	5.986	152.915	11	3.900	93.410
	Concerti di danza	16	5.095	97.083	11	3.028	106.093
<b>Totale:</b>		<b>53</b>	<b>23.457</b>	<b>496.152</b>	<b>47</b>	<b>21.211</b>	<b>457.550</b>
FORLI' - CESENA:	Balletti	3	1.137	31.219	2	476	11.399
	Concerti di danza	1	334	3.340	4	1.693	24.209
Provincia:	Balletti	6	677	7.900	6	2.077	42.423
	Concerti di danza	27	4.306	59.302	5	777	9.385
<b>Totale:</b>		<b>37</b>	<b>6.454</b>	<b>101.761</b>	<b>17</b>	<b>5.023</b>	<b>87.416</b>



EMILIA ROMAGNA		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO *
RIMINI:	Balletti	6	1.518	29.565			
	Concerti di danza	1	467	10.716	3	1.398	23.842
Provincia:	Balletti				2	524	14.873
	Concerti di danza				21	3.864	67.812
<b>Totale:</b>		<b>7</b>	<b>1.985</b>	<b>40.326</b>	<b>26</b>	<b>5.786</b>	<b>106.527</b>
CAPOLUOGHI (tot. Regione)	Balletti	104	44.528	1.319.602	130	63.873	1.856.376
	Concerti di danza	105	26.425	485.832	133	23.950	418.248
Provincia	Balletti	54	14.825	302.246	64	12.761	249.519
	Concerti di danza	92	19.115	296.144	83	16.793	342.224
<b>Totale:</b>		<b>355</b>	<b>104.893</b>	<b>2.403.824</b>	<b>410</b>	<b>117.377</b>	<b>2.866.367</b>
<b>TOSCANA</b>							
MASSA-CARRARA	Balletti				3	504	11.965
	Concerti di danza	1	319	4.785	1	548	1.623
Provincia:	Balletti	1	159	3.180	3	439	5.016
	Concerti di danza	6	1.301	16.243	13	2.698	36.885
<b>Totale:</b>		<b>8</b>	<b>1.779</b>	<b>24.208</b>	<b>20</b>	<b>4.189</b>	<b>55.489</b>
LUCCA:	Balletti	3	958	25.319	1	27	570
	Concerti di danza	3	389	2.419	5	1.694	29.753
Provincia:	Balletti	9	4.116	141.691	15	4.914	202.326
	Concerti di danza	16	2.779	42.435	10	1.713	25.423
<b>Totale:</b>		<b>31</b>	<b>8.242</b>	<b>211.864</b>	<b>31</b>	<b>8.348</b>	<b>258.072</b>
PISTOIA:	Balletti	1	305	6.923	2	620	13.042
	Concerti di danza	22	5.356	91.517	13	3.429	45.773
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	6	2.210	43.093	7	3.296	46.122
<b>Totale:</b>		<b>29</b>	<b>7.871</b>	<b>141.533</b>	<b>22</b>	<b>7.345</b>	<b>104.937</b>
FIRENZE:	Balletti	45	34.805	1.050.188	54	38.333	1.057.964
	Concerti di danza	70	14.531	344.230	55	13.429	223.213
Provincia:	Balletti	8	2.925	69.869	14	3.781	88.149
	Concerti di danza	37	5.876	68.513	24	3.436	41.676
<b>Totale:</b>		<b>160</b>	<b>58.137</b>	<b>1.532.800</b>	<b>147</b>	<b>58.979</b>	<b>1.411.002</b>
LIVORNO:	Balletti				1	1.387	33.994
	Concerti di danza	20	5.970	102.597	15	1.963	22.886
Provincia:	Balletti	11	2.886	50.768	8	1.356	13.928
	Concerti di danza	35	9.459	112.243	37	6.660	98.407
<b>Totale:</b>		<b>66</b>	<b>18.315</b>	<b>265.608</b>	<b>61</b>	<b>11.366</b>	<b>169.215</b>
PISA:	Balletti	8	2.466	60.761	2	219	4.417
	Concerti di danza	22	5.249	107.652	34	8.775	236.222
Provincia:	Balletti				1	31	255
	Concerti di danza	17	2.132	29.815	6	838	9.958
<b>Totale:</b>		<b>47</b>	<b>9.847</b>	<b>198.228</b>	<b>43</b>	<b>9.863</b>	<b>250.852</b>
AREZZO:	Balletti				4	587	10.794
	Concerti di danza	8	2.717	50.950	3	895	19.951
Provincia:	Balletti	5	846	9.766	4	872	13.565
	Concerti di danza	10	1.646	17.240	2	609	4.591
<b>Totale:</b>		<b>23</b>	<b>5.209</b>	<b>77.956</b>	<b>13</b>	<b>2.963</b>	<b>48.901</b>
SIENA:	Balletti	1	431	6.295	1	419	6.102
	Concerti di danza	6	1.076	19.165	4	1.080	20.336
Provincia:	Balletti	4	506	5.965	1	89	1.068
	Concerti di danza	15	2.093	32.180	17	2.154	35.699
<b>Totale:</b>		<b>26</b>	<b>4.106</b>	<b>63.605</b>	<b>23</b>	<b>3.742</b>	<b>63.205</b>
GROSSETO:	Balletti	1	136	1.800	1	372	5.640
	Concerti di danza	1	165	1.980			
Provincia:	Balletti	1	27	324	2	113	1.685
	Concerti di danza	10	1.875	25.802	1	36	205
<b>Totale:</b>		<b>13</b>	<b>2.203</b>	<b>29.906</b>	<b>4</b>	<b>521</b>	<b>7.530</b>
PRATO:	Balletti	4	159	2.820	4	555	10.755
	Concerti di danza	5	684	8.684	6	1.351	12.030
Provincia	Balletti						
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>9</b>	<b>843</b>	<b>11.504</b>	<b>10</b>	<b>1.906</b>	<b>22.785</b>

EMILIA ROMAGNA		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO *
CAPOLUOGHI (tot. Regione)	Balletti	63	39.260	1.154.106	73	43.023	1.155.243
	Concerti di danza	158	36.456	733.979	136	33.164	611.787
Provincia:	Balletti	38	11.465	281.563	48	11.595	325.992
	Concerti di danza	152	29.371	387.564	117	21.440	298.966
<b>Totale:</b>		<b>411</b>	<b>116.552</b>	<b>2.557.212</b>	<b>374</b>	<b>109.222</b>	<b>2.391.988</b>
<b>UMBRIA</b>							
PERUGIA:	Balletti				7	2.130	30.285
	Concerti di danza	10	2.774	52.957	14	5.752	114.165
Provincia:	Balletti	28	8.542	310.776	33	6.875	260.309
	Concerti di danza	65	14.405	418.723	34	6.144	86.378
<b>Totale:</b>		<b>103</b>	<b>25.721</b>	<b>782.456</b>	<b>88</b>	<b>20.901</b>	<b>491.137</b>
TERNI:	Balletti	4	3.131	51.268	15	7.734	107.594
	Concerti di danza	2	74	1.714			
Provincia:	Balletti	8	941	14.812	2	290	3.315
	Concerti di danza	38	2.942	30.335	17	921	11.321
<b>Totale:</b>		<b>52</b>	<b>7.088</b>	<b>98.129</b>	<b>34</b>	<b>8.945</b>	<b>122.230</b>
	Balletti	4	3.131	51.268	22	9.864	137.879
	Concerti di danza	12	2.848	54.671	14	5.752	114.165
Provincia:	Balletti	36	9.483	325.588	35	7.165	263.624
	Concerti di danza	103	17.347	449.058	51	7.065	97.699
<b>Totale:</b>		<b>155</b>	<b>32.809</b>	<b>880.585</b>	<b>122</b>	<b>29.846</b>	<b>613.367</b>
<b>MARCHE</b>							
PESARO - URBINO	Balletti	4	2.276	63.310			
	Concerti di danza	10	3.547	58.151	6	1.835	33.435
Provincia:	Balletti	1	467	7.503	3	1.356	41.112
	Concerti di danza	10	2.552	30.458	8	1.848	27.706
<b>Totale:</b>		<b>25</b>	<b>8.842</b>	<b>159.422</b>	<b>17</b>	<b>5.039</b>	<b>102.253</b>
ANCONA:	Balletti						
	Concerti di danza	8	1.701	25.609	6	1.046	13.109
Provincia:	Balletti	14	4.524	123.902	12	3.703	157.635
	Concerti di danza	6	1.734	21.164	17	7.350	148.875
<b>Totale:</b>		<b>28</b>	<b>7.959</b>	<b>170.675</b>	<b>35</b>	<b>12.099</b>	<b>319.619</b>
MACERATA	Balletti	1	1.065	58.630			
	Concerti di danza	6	1.835	36.947	8	2.068	41.939
Provincia:	Balletti	4	428	6.671	3	731	13.049
	Concerti di danza	11	1.674	37.329	9	1.310	22.901
<b>Totale:</b>		<b>22</b>	<b>5.002</b>	<b>139.577</b>	<b>20</b>	<b>4.106</b>	<b>77.889</b>
ASCOLI PICENO:	Balletti	1	280	15.582	9	3.733	105.560
	Concerti di danza	5	2.432	63.813	1	186	2.319
Provincia:	Balletti	10	1.772	26.914	7	2.992	48.205
	Concerti di danza	8	1.632	28.335	5	1.143	27.712
<b>Totale:</b>		<b>24</b>	<b>6.116</b>	<b>134.644</b>	<b>22</b>	<b>8.054</b>	<b>183.796</b>
CAPOLUOGHI (tot. Regione)	Balletti	6	3.621	137.522	9	3.733	105.560
	Concerti di danza	29	9.515	184.520	21	5.135	90.802
Provincia:	Balletti	29	7.191	164.990	25	8.782	260.001
	Concerti di danza	35	7.592	117.286	39	11.651	227.194
<b>Totale:</b>		<b>99</b>	<b>27.919</b>	<b>604.318</b>	<b>94</b>	<b>29.301</b>	<b>683.557</b>
<b>LAZIO</b>							
VITERBO:	Balletti	2	160	1.908	1	224	5.910
	Concerti di danza	5	537	5.385	11	3.029	21.751
Provincia:	Balletti				2	227	2.024
	Concerti di danza	75	12.036	106.846	39	7.894	67.922
<b>Totale:</b>		<b>82</b>	<b>12.733</b>	<b>114.139</b>	<b>53</b>	<b>11.374</b>	<b>97.607</b>
RIETI:	Balletti	3	726	12.660	2	290	2.290
	Concerti di danza	17	2.424	29.833	15	2.792	41.415
Provincia:	Balletti				1	28	140
	Concerti di danza	1	112	1.570	2	351	1.213
<b>Totale:</b>		<b>21</b>	<b>3.262</b>	<b>44.063</b>	<b>20</b>	<b>3.461</b>	<b>45.058</b>
ROMA:	Balletti	135	73.721	2.973.209	210	105.834	4.188.519
	Concerti di danza	391	68.536	1.201.959	339	63.983	1.265.085
Provincia:	Balletti	43	5.682	70.707	38	5.260	44.807
	Concerti di danza	120	11.836	98.696	113	9.888	77.584
<b>Totale:</b>		<b>689</b>	<b>159.775</b>	<b>4.344.571</b>	<b>700</b>	<b>184.965</b>	<b>5.575.995</b>

LAZIO		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO *
LATINA:	Balletti	7	3.189	58.009	5	1.656	31.305
	Concerti di danza	5	1.343	17.922	6	1.461	13.802
Provincia:	Balletti	31	4.579	33.560	11	1.706	21.375
	Concerti di danza	29	4.686	42.017	40	4.663	31.154
<b>Totale:</b>		<b>72</b>	<b>13.797</b>	<b>151.508</b>	<b>62</b>	<b>9.486</b>	<b>97.636</b>
FROSINONE:	Balletti						
	Concerti di danza	1	24	310	1	564	5.076
Provincia:	Balletti	5	561	3.543	4	1.048	9.588
	Concerti di danza	22	3.170	30.230	31	5.448	47.815
<b>Totale:</b>		<b>28</b>	<b>3.755</b>	<b>34.083</b>	<b>36</b>	<b>7.060</b>	<b>62.479</b>
CAPOLUOGHI	Balletti	147	77.796	3.045.786	218	108.004	4.228.024
	Concerti di danza	419	72.864	1.255.409	372	71.829	1.347.129
Provincia:	Balletti	79	10.822	107.810	56	8.269	77.934
	Concerti di danza	247	31.840	279.359	225	28.244	225.688
<b>Totale:</b>		<b>892</b>	<b>193.322</b>	<b>4.688.364</b>	<b>871</b>	<b>216.346</b>	<b>5.878.775</b>
<b>ABRUZZO</b>							
L'AQUILA:	Balletti	6	1.711	14.404			
	Concerti di danza	4	552	5.522	6	1.059	10.644
Provincia:	Balletti	5	1.099	7.000	7	2.258	17.685
	Concerti di danza	3	864	7.784	8	2.006	17.483
<b>Totale:</b>		<b>18</b>	<b>4.226</b>	<b>34.710</b>	<b>21</b>	<b>5.323</b>	<b>45.812</b>
TERAMO:	Balletti						
	Concerti di danza	2	563	6.726	3	1.913	19.720
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>2</b>	<b>563</b>	<b>6.726</b>	<b>3</b>	<b>1.913</b>	<b>19.720</b>
PESCARA:	Balletti	9	4.472	74.741	6	3.955	66.795
	Concerti di danza	16	3.614	41.231	3	171	1.930
Provincia:	Balletti	4	218	2.676	1	158	2.370
	Concerti di danza				4	1.074	6.257
<b>Totale:</b>		<b>29</b>	<b>8.304</b>	<b>118.648</b>	<b>14</b>	<b>5.358</b>	<b>77.352</b>
CHIETI:	Balletti				2	468	8.659
	Concerti di danza	1	339	3.390	5	2.402	18.665
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	1	284	2.272	1	84	168
<b>Totale:</b>		<b>2</b>	<b>623</b>	<b>5.662</b>	<b>8</b>	<b>2.954</b>	<b>27.492</b>
CAPOLUOGHI (tot regione)	Balletti	15	6.183	89.145	8	4.423	75.454
	Concerti di danza	23	5.068	56.869	17	5.545	50.959
Provincia:	Balletti	9	1.317	9.676	8	2.416	20.055
	Concerti di danza	4	1.148	10.056	13	3.164	23.908
<b>Totale:</b>		<b>51</b>	<b>13.716</b>	<b>165.746</b>	<b>46</b>	<b>15.548</b>	<b>170.376</b>
<b>MOLISE</b>							
CAMPOBASSO:	Balletti	1	1.333	2.665	7	2.508	12.084
	Concerti di danza	1	519	5.190	1	37	480
Provincia:	Balletti	5	714	12.330	4	632	17.287
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>7</b>	<b>2.566</b>	<b>20.185</b>	<b>12</b>	<b>3.177</b>	<b>29.851</b>
ISERNIA:	Balletti						
	Concerti di danza						
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	2	942	1.776	1	155	775
<b>Totale:</b>		<b>2</b>	<b>942</b>	<b>1.776</b>	<b>1</b>	<b>155</b>	<b>775</b>
CAPOLUOGHI (tot. Regione)	Balletti	1	1.333	2.665	7	2.508	12.084
	Concerti di danza	1	519	5.190	1	37	480
Provincia:	Balletti	5	714	12.330	4	632	17.287
	Concerti di danza	2	942	1.776	1	155	775
<b>Totale:</b>		<b>9</b>	<b>3.508</b>	<b>21.961</b>	<b>13</b>	<b>3.332</b>	<b>30.626</b>
<b>CAMPANIA</b>							
CASERTA:	Balletti	1	1.103	28.460	2	224	5.246
	Concerti di danza	2	249	2.223	16	1.933	25.375
Provincia:	Balletti	1	180	450			
	Concerti di danza	3	449	4.512	2	224	3.192
<b>Totale:</b>		<b>7</b>	<b>1.981</b>	<b>35.645</b>	<b>20</b>	<b>2.381</b>	<b>33.813</b>



CAMPANIA		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO *
BENEVENTO:	Balletti	1	256	2.560			
	Concerti di danza	5	620	4.715	2	3.245	29.120
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>6</b>	<b>876</b>	<b>7.275</b>	<b>2</b>	<b>3.245</b>	<b>29.120</b>
NAPOLI:	Balletti	76	31.138	1.297.398	49	22.204	1.213.170
	Concerti di danza	55	9.383	130.305	98	20.065	326.083
Provincia:	Balletti	10	1.014	8.552	2	1.721	88.776
	Concerti di danza	33	6.835	45.920	45	9.976	119.147
<b>Totale:</b>		<b>174</b>	<b>48.370</b>	<b>1.482.175</b>	<b>194</b>	<b>53.966</b>	<b>1.747.176</b>
AVELLINO:	Balletti	1	553	553	1	496	496
	Concerti di danza	1	920	9.200	2	1.086	10.100
Provincia:	Balletti	3	268	536			
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>5</b>	<b>1.741</b>	<b>10.289</b>	<b>3</b>	<b>1.582</b>	<b>10.596</b>
SALERNO:	Balletti	5	801	11.335	14	5.425	119.116
	Concerti di danza	6	1.227	26.895	1	69	828
Provincia:	Balletti	4	778	5.837	12	5.297	137.342
	Concerti di danza	16	2.625	42.638	14	3.015	26.235
<b>Totale:</b>			<b>5.431</b>	<b>86.705</b>	<b>41</b>	<b>13.806</b>	<b>283.521</b>
CAPOLUOGHI (tot. Regione)	Balletti	84	33.851	1.340.306	66	28.349	1.338.028
	Concerti di danza	69	12.399	173.338	119	26.398	391.506
Provincia	Balletti	18	2.240	15.375	14	7.018	226.118
	Concerti di danza	52	9.909	93.070	61	13.215	148.574
<b>Totale:</b>			<b>58.399</b>	<b>1.622.089</b>	<b>260</b>	<b>74.980</b>	<b>2.104.226</b>
<b>PUGLIA</b>							
FOGGIA:	Balletti	4	1.186	15.539	3	1.034	16.224
	Concerti di danza						
Provincia:	Balletti	2	844	8.602	2	220	3.994
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>6</b>	<b>2.030</b>	<b>24.141</b>	<b>7</b>	<b>2.097</b>	<b>28.359</b>
BARI:	Balletti	17	5.301	97.265	4	3.201	95.508
	Concerti di danza	45	11.367	196.894	7	1.626	26.614
Provincia:	Balletti	1	186	372	27	4.453	28.825
	Concerti di danza	12	2.678	22.195	31	4.471	16.976
<b>Totale:</b>		<b>75</b>	<b>19.532</b>	<b>316.726</b>	<b>69</b>	<b>13.751</b>	<b>167.923</b>
TARANTO:	Balletti	9	3.426	84.996	7	3.034	66.216
	Concerti di danza	1	159	4.395	1	213	2.130
Provincia:	Balletti				1	619	17.680
	Concerti di danza	2	436	10.143			
<b>Totale:</b>		<b>12</b>	<b>4.021</b>	<b>99.534</b>	<b>9</b>	<b>3.866</b>	<b>86.026</b>
BRINDISI:	Balletti				3	1.351	8.755
	Concerti di danza						
Provincia:	Balletti	2	359	4.695	4	1.359	13.079
	Concerti di danza	3	1.012	8.723	2	277	2.624
<b>Totale:</b>		<b>5</b>	<b>1.371</b>	<b>13.418</b>	<b>9</b>	<b>2.987</b>	<b>24.458</b>
LECCE:	Balletti	5	1.938	29.114	14	8.595	139.934
	Concerti di danza	8	2.097	22.703	12	4.278	55.612
Provincia:	Balletti	1	200	400	1	96	1.440
	Concerti di danza	5	576	3.314	8	472	5.354
<b>Totale:</b>		<b>19</b>	<b>4.811</b>	<b>55.531</b>	<b>35</b>	<b>13.441</b>	<b>202.340</b>
CAPOLUOGHI (tot. Regione)	Balletti	35	11.851	226.914	31	17.215	326.637
	Concerti di danza	54	13.623	223.992	20	6.117	84.356
Provincia	Balletti	6	1.589	14.069	35	6.747	65.018
	Concerti di danza	22	4.702	44.375	43	6.063	33.095
<b>Totale:</b>		<b>117</b>	<b>31.765</b>	<b>509.350</b>	<b>129</b>	<b>36.142</b>	<b>509.106</b>
<b>BASILICATA</b>							
POTENZA:	Balletti	1	39	585	2	419	4.990
	Concerti di danza						
Provincia:	Balletti	1	80	404	6	814	5.698
	Concerti di danza	9	1.348	12.880	5	747	4.594
<b>Totale:</b>		<b>11</b>	<b>1.467</b>	<b>13.869</b>	<b>13</b>	<b>1.980</b>	<b>15.282</b>

BASILICATA		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO *
MATERA:	Balletti	1	324	4.858			
	Concerti di danza	5	1.207	13.398	3	657	2.485
Provincia:	Balletti	1	60	599			
	Concerti di danza	1	253	1.265	2	779	3.895
<b>Totale:</b>		<b>9</b>	<b>1.844</b>	<b>20.120</b>	<b>5</b>	<b>1.436</b>	<b>6.380</b>
CAPOLUOGHI	Balletti	2	363	5.443	2	419	4.990
	Concerti di danza	5	1.207	13.398	3	657	2.485
Provincia:	Balletti	2	140	1.003	6	814	5.698
	Concerti di danza	10	1.601	14.145	7	1.526	8.489
<b>Totale:</b>		<b>19</b>	<b>3.311</b>	<b>33.989</b>	<b>18</b>	<b>3.416</b>	<b>21.662</b>
<b>CALABRIA</b>							
COSENZA:	Balletti	4	1.108	33.501	4	894	23.677
	Concerti di danza	16	5.405	67.476	24	5.915	73.130
Provincia:	Balletti	3	1.446	16.078	4	1.526	22.890
	Concerti di danza	18	3.308	29.780	20	3.321	26.873
<b>Totale:</b>		<b>41</b>	<b>11.267</b>	<b>146.835</b>	<b>52</b>	<b>11.656</b>	<b>146.570</b>
CATANZARO:	Balletti						
	Concerti di danza	3	918	5.877	15	1.888	15.378
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	6	843	8.430	16	3.367	26.647
<b>Totale:</b>		<b>9</b>	<b>1.761</b>	<b>14.307</b>	<b>31</b>	<b>5.255</b>	<b>42.025</b>
R. CALABRIA:	Balletti	2	914	23.568	2	1.327	15.200
	Concerti di danza	4	320	3.481	6	753	4.665
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	9	2.193	10.607	5	459	3.438
<b>Totale:</b>		<b>15</b>	<b>3.427</b>	<b>37.656</b>	<b>13</b>	<b>2.539</b>	<b>23.303</b>
CROTONE:	Balletti						
	Concerti di danza	5	1.017	9.025	3	542	8.180
Provincia:	Balletti	1	175	1.165	3	587	5.870
	Concerti di danza	1	163	815	1	194	1.940
<b>Totale:</b>		<b>7</b>	<b>1.355</b>	<b>11.005</b>	<b>7</b>	<b>1.323</b>	<b>15.990</b>
VIBO VALENTIA	Balletti						
	Concerti di danza				2	427	3.964
Provincia:	Balletti				1	200	1.000
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>					<b>3</b>	<b>627</b>	<b>4.964</b>
CAPOLUOGHI:	Balletti	6	2.022	57.069	6	2.221	38.877
	Concerti di danza	28	7.660	85.859	50	9.525	105.317
Provincia:	Balletti	4	1.621	17.243	8	2.313	29.760
	Concerti di danza	34	6.507	49.632	42	7.341	58.898
<b>Totale:</b>		<b>72</b>	<b>17.810</b>	<b>209.803</b>	<b>106</b>	<b>21.400</b>	<b>232.852</b>
<b>SICILIA</b>							
TRAPANI:	Balletti	1	220	4.786	1	14	303
	Concerti di danza	2	770	5.539	2	570	5.443
Provincia:	Balletti				1	458	9.737
	Concerti di danza	3	588	5.920	2	330	2.000
<b>Totale:</b>		<b>6</b>	<b>1.578</b>	<b>16.245</b>	<b>6</b>	<b>1.372</b>	<b>17.483</b>
PALERMO:	Balletti	38	22.095	638.381	40	22.688	499.030
	Concerti di danza	4	1.049	13.015	10	2.341	30.963
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>42</b>	<b>23.144</b>	<b>651.396</b>	<b>50</b>	<b>25.029</b>	<b>529.993</b>
MESSINA:	Balletti	22	14.547	148.031	11	3.853	49.695
	Concerti di danza	11	2.591	21.631	15	2.963	48.394
Provincia:	Balletti	3	2.654	84.459	11	8.430	342.181
	Concerti di danza	12	2.033	42.170	10	1.419	16.270
<b>Totale:</b>		<b>48</b>	<b>21.825</b>	<b>296.291</b>	<b>47</b>	<b>16.665</b>	<b>456.540</b>
AGRIGENTO:	Balletti						
	Concerti di danza				1	81	762
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	1	270	1.350	1	155	1.500
<b>Totale:</b>		<b>1</b>	<b>270</b>	<b>1.350</b>	<b>2</b>	<b>236</b>	<b>2.262</b>

SICILIA		1995			1996		
		RAPPRE - SENTAZI	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO	RAPPRE - SENTAZIO	BIGLIET TI	SPESA DEL PUBBLICO *
CALTANISSETTA	Balletti	1	168	1.680			
	Concerti di danza				1	81	762
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza				1	155	1.500
<b>Totale:</b>		<b>1</b>	<b>168</b>	<b>1.680</b>	<b>2</b>	<b>236</b>	<b>2.262</b>
ENNA:	Balletti						
	Concerti di danza				5	706	10.025
Provincia:	Balletti	1	44	505			
	Concerti di danza	1	44	505	5	682	4.092
<b>Totale:</b>					<b>10</b>	<b>1.388</b>	<b>14.117</b>
CATANIA:	Balletti	10	10.341	277.728	13	12.245	310.094
	Concerti di danza	8	4.633	55.895	14	6.562	86.716
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	15	4.423	27.223	17	4.413	26.496
<b>Totale:</b>		<b>33</b>	<b>19.397</b>	<b>360.846</b>	<b>44</b>	<b>23.220</b>	<b>423.306</b>
RAGUSA:	Balletti	1	425	3.990			
	Concerti di danza	7	2.030	20.303			
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	3	212	1.060	3	1.274	9.340
<b>Totale:</b>		<b>11</b>	<b>2.667</b>	<b>25.353</b>	<b>3</b>	<b>1.274</b>	<b>9.340</b>
SIRAGUSA:	Balletti	7	3.155	45.410	1	180	1.800
	Concerti di danza				9	2.916	29.160
Provincia:	Balletti				1	468	4.680
	Concerti di danza						
<b>Totale:</b>		<b>7</b>	<b>3.155</b>	<b>45.410</b>	<b>11</b>	<b>2.564</b>	<b>35.640</b>
<b>CAPOLUOGHI (tot. Regione)</b>	<b>Balletti</b>	<b>80</b>	<b>50.951</b>	<b>1.120.006</b>	<b>66</b>	<b>38.980</b>	<b>860.922</b>
	<b>Concerti di danza</b>	<b>32</b>	<b>11.073</b>	<b>116.383</b>	<b>56</b>	<b>16.139</b>	<b>211.463</b>
<b>Provincia</b>	<b>Balletti</b>	<b>3</b>	<b>2.654</b>	<b>84.459</b>	<b>13</b>	<b>9.356</b>	<b>356.598</b>
	<b>Concerti di danza</b>	<b>35</b>	<b>7.570</b>	<b>78.228</b>	<b>38</b>	<b>8.273</b>	<b>59.698</b>
<b>Totale:</b>		<b>150</b>	<b>72.248</b>	<b>1.399.076</b>	<b>173</b>	<b>72.748</b>	<b>1.488.681</b>
<b>SARDEGNA</b>							
SASSARI:	Balletti				3	1.159	37.910
	Concerti di danza	11	4.292	37.532	22	7.807	65.312
Provincia:	Balletti	5	1.610	17.562	5	520	6.505
	Concerti di danza	7	3.317	26.367	24	8.580	59.229
<b>Totale:</b>		<b>23</b>	<b>9.219</b>	<b>81.461</b>	<b>54</b>	<b>18.066</b>	<b>168.956</b>
NUORO:	Balletti						
	Concerti di danza	2	149	1.235			
Provincia:	Balletti				3	721	7.210
	Concerti di danza	6	559	2.529			
<b>Totale:</b>		<b>8</b>	<b>708</b>	<b>3.764</b>	<b>3</b>	<b>721</b>	<b>7.210</b>
CAGLIARI:	Balletti	29	9.905	194.013	11	3.818	63.896
	Concerti di danza	45	9.557	120.193	49	7.640	86.367
Provincia:	Balletti	7	1.519	12.782	2	432	934
	Concerti di danza	13	1.288	5.745	19	3.905	14.515
<b>Totale:</b>		<b>94</b>	<b>22.269</b>	<b>332.733</b>	<b>81</b>	<b>15.795</b>	<b>165.712</b>
ORISTANO:	Balletti						
	Concerti di danza	4	980	9.810	3	676	6.760
Provincia:	Balletti						
	Concerti di danza	3	257	1.296			
<b>Totale:</b>		<b>7</b>	<b>1.237</b>	<b>11.106</b>	<b>3</b>	<b>676</b>	<b>6.760</b>
<b>CAPOLUOGHI (tot. Regione)</b>	<b>Balletti</b>	<b>29</b>	<b>9.905</b>	<b>194.013</b>	<b>14</b>	<b>4.977</b>	<b>101.806</b>
	<b>Concerti di danza</b>	<b>62</b>	<b>14.978</b>	<b>168.770</b>	<b>74</b>	<b>16.123</b>	<b>158.439</b>
<b>Provincia</b>	<b>Balletti</b>	<b>12</b>	<b>3.129</b>	<b>30.344</b>	<b>7</b>	<b>952</b>	<b>7.439</b>
	<b>Concerti di danza</b>	<b>29</b>	<b>5.421</b>	<b>35.937</b>	<b>46</b>	<b>13.206</b>	<b>80.954</b>
<b>Totale:</b>		<b>132</b>	<b>33.433</b>	<b>429.064</b>	<b>141</b>	<b>35.258</b>	<b>348.638</b>





# IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

## IL DIRITTO D'AUTORE PER LA CREAZIONE COREOGRAFICA

Pertanto, fintanto che i coreografi stipuleranno contratti con le emittenti televisive precedenti la cessione integrale dei diritti loro spettanti sulle coreografie e non depositeranno, invece, le stesse presso la SIAE (alla quale demandare di autorizzare la emittente allo sfruttamento contro il pagamento dei diritti d'autore), i coreografi stessi non percepiranno ogni qual volta saranno trasmesse repliche di programmi con le coreografie da loro create.

Una spiegazione della legge in modo più comprensibile per chi non abbia dimestichezza con il linguaggio giuridico comporta queste precisazioni:

Se il coreografo non ha l'autorizzazione scritta del musicista ad usare la musica, non può esercitare il suo diritto di creatore della coreografia.

Questo avviene in quanto la legge tutela il diritto morale dell'artista, quindi il musicista, indipendentemente da fatti economici, deve autorizzare l'uso della propria creazione, altrimenti opera il divieto per l'uso della sua musica. Quindi senza questa primaria autorizzazione il coreografo perde la sua quota di diritto e l'intero compenso di diritto d'autore verrà versato al musicista.

Questa norma comporta molte complicazioni, in quanto il musicista può non essere raggiungibile, quindi il ripiego è chiedere l'autorizzazione all'editore e se l'editore è straniero va cercato il sub editore che lo rappresenta in Italia.

È bene ricordare che molte volte non tutti sono così solleciti a rispondere ed in molti casi non rispondono affatto, quindi il coreografo perde la possibilità di esercitare il suo diritto.

Questa situazione porta a considerare che l'uso della musica deve orientarsi su autori, contemporanei, individuabili, oppure autori non più protetti perché deceduti oltre i 70 anni e quindi in categoria di musica utilizzabile liberamente.

In questo caso il diritto nella sua totalità è incassato dal coreografo di comune accordo rispettando comunque i minimi di cui alla tabella sotto/sopra riportata.

Il coreografo può comunicare alla SIAE un minimo fisso per la sua coreografia, oppure stabilire l'obbligo ad essere interpellato prima dell'utilizzazione della sua creazione.

In pratica tutte queste norme, nella loro applicazione, con tutti gli aspetti sopra elencati e con la nota mancata cultura a riconoscere il diritto d'autore al coreografo, portano ai seguenti risultati:

2) coreografi iscritti al 1995 n. 77

3) coreografi iscritti al 1996 n. 77

4) ammontare erogato per diritto d'autore ai coreografi nel 1995 lire 178.539.000

5) ammontare erogato per diritto d'autore ai coreografi nel 1996 lire 235.570.000





# IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

## IL DIRITTO D'AUTORE PER LA CREAZIONE COREOGRAFICA

### COME SI DEPOSITA UN BALLETO

Per iscriversi come autore alla SIAE, il coreografo deve depositare almeno un'opera coreografica compilando il "bollettino di dichiarazione" o "modulo 242". L'analisi di tale bollettino, che deve essere consegnato congiuntamente alla domanda di iscrizione e ad una documentazione video della coreografia e che dovrà essere in seguito compilato per ogni opera che l'autore vorrà porre sotto la tutela della Società Italiana degli autori e Editori, è illuminante per la comprensione del modo in cui si esplica la tutela dell'opera da parte della SIAE.

Nella prima pagina del "bollettino" il coreografo deve dichiarare di affidare alla sezione Lirica della SIAE l'esclusiva tutela dell'opera. "Tale dichiarazione è di fondamentale importanza in quanto per Statuto la SIAE non ha l'esclusiva tutela sulle opere dell'ingegno, ma svolge attività di tutela per esplicita volontà di quegli autori e editori che ne fanno richiesta. Il coreografo può decidere liberamente di affidare la tutela della propria coreografia alla SIAE o può invece tutelarsi autonomamente attraverso vari mezzi come ad esempio specifiche clausole nei contratti". A questo proposito è bene ricordare che il coreografo iscritto alla SIAE ha l'obbligo di depositare ogni sua opera composta dopo la data di iscrizione e non può in nessun caso optare per una tutela personale.

Sempre nella prima pagina del "bollettino", dopo il titolo dell'opera, il coreografo deve indicare al punto 1 il "genere dell'opera" fra quelli indicati nella nomenclatura dei generi della Sezione Lirica della SIAE: opera lirica; opera lirica radiofonica; opera televisiva; oratorio; sacra rappresentazione; ballo o balletto musicale; opera coreografica con accompagnamento di musica; opera musicale destinata alle scene. Fra questi generi quello previsto per la tutela delle coreografie è "opera coreografica con accompagnamento di musica" in quanto la SIAE non tutela la coreografia in se stessa ma unicamente come contributo di un'opera che prevede in ogni caso la presenza della musica. Il coreografo, essendo quindi considerato un coautore, può redigere tale bollettino solo congiuntamente all'autore delle musiche o agli aventi diritto come ad esempio gli eredi o l'editore tranne nel caso in cui la musica sia caduta in pubblico dominio. I nomi e la qualifica dei vari autori deve essere indicata al punto 4 della prima pagina del "bollettino".

Al punto 5 bisogna invece indicare la data di prima rappresentazione, dato che la SIAE tutela unicamente opere già andate in scena o di imminente e certa rappresentazione: in quest'ultimo caso è necessario documentare con contratti e locandine la data del debutto.

Nella seconda pagina del bollettino bisogna indicare, nelle "condizioni per le pubbliche utilizzazioni", come devono essere ripartiti i proventi che vengono riscossi dalla SIAE per la tutela. La ripartizione non è libera ma è regolata da una delibera della SIAE del 22 novembre 1990, entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 1991. In tale delibera si sostiene che "gli iscritti che dichiarano alla Società un'opera da assegnarsi alla Sezione Lirica hanno l'obbligo di adottare un solo schema di ripartizione (fra quello sottomenzionato), espresso in centesimi con le seguenti quote minime per le qualifiche di autore ed editore".

Per "opere coreografiche o pantomimiche con musica originale", i diritti di rappresentazione sono così divisi:

- a) in presenza di editore: all'autore della coreografia o della pantomimica non meno del 20%; al compositore non meno del 20%.
- b) in assenza di editore: all'autore della coreografia o della pantomimica non meno del 40%; al compositore non meno del 40%.

Q

O

S

Q

Q

Q

O

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

# IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

## IL DIRITTO D'AUTORE PER LA CREAZIONE COREOGRAFICA

Il rimanente 60% del punto a) e il restante 20% del punto b) possono essere liberamente attribuiti al coreografo e al compositore degli stessi autori.

Nel caso invece che la musica utilizzata sia di pubblico dominio (ossia che siano trascorsi più di 56 anni dalla data di morte dell'autore e che non ci siano aventi diritti quali eredi o editore), nella ripartizione dei proventi al coreografo che sia anche autore del libretto, spetta il 100% dei proventi.

Nella terza pagina del bollettino bisogna indicare le "condizioni per le pubbliche utilizzazioni" ossia indicare quale è la percentuale sull'incasso che spetta per diritto agli autori e quale è la cifra minima che il teatro deve versare agli autori per potere rappresentare l'opera coreografica.

Per quanto riguarda invece il minimo garantito, fermo restando il fatto che gli autori sono liberi di indicare la cifra che ritengono più opportuna, la SIAE ha fissato, in una delibera del 22 novembre 1990 che decorre dal 1 gennaio 1991, dei minimi sotto i quali non si può scendere che tengono conto sia del minutaggio, sia del tipo di teatro in cui l'opera viene rappresentata.

I minimi per le opere coreografiche che si avvalgono di musiche originali sono così indicate dalla SIAE:

- a) durata oltre 60': £ 300.000 per gli enti autonomi; £ 240.000 per i grandi teatri; £ 120.000 per i teatri minori;
- b) durata da 31' a 60': £ 180.000 per gli enti autonomi; £ 144.000 per i grandi teatri; £ 72.000 per i teatri minori;
- c) durata da 16' a 30': £ 120.000 per gli enti autonomi; £ 96.000 per i grandi teatri; £ 48.000 per i teatri minori;
- d) durata fino a 15': £ 60.000 per gli enti autonomi; £ 48.000 per i grandi teatri; £ 24.000 per i teatri minori.

E' da notare che per enti autonomi sono da intendersi gli enti lirici, per i grandi teatri, i teatri di tradizione, e per teatri minori tutti i teatri che non appartengono alle due precedenti categorie.

### OPERE COREOGRAFICHE O PANTOMIMICHE CON ACCOMPAGNAMENTO DI MUSICA OPERE MUSICALI DESTINATI ALLE SCENE

Ai sensi dell'art. 2, punto 3 della legge sul diritto di autore sono protette le opere coreografiche e pantomima che delle quali sia fissata la traccia scritta o altrimenti.

L'art. 37 della stessa legge dispone poi che <sulle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parole e di danza o di mimica, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all'autore della parte coreografica o pantomimica.....>.

Nel quadro di tali disposizioni di legge si pongono alcuni casi qui appresso indicati: a) una parte musicale preesistente che può essere anche di pubblico dominio; b) una parte coreografica o pantomimica più o meno astratta ( coreografia pura, non impegnata a rappresentare od interpretare una vicenda: quindi creazione libera del coreografo), che si sostituisce alla vicenda drammatica del balletto vero e proprio, coreografia o pantomima non improvvisata ed occasionale ma costituita da una serie di movimenti, a solo o d'insieme, preordinati e ripetuti in ogni esibizione.





# IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

## IL DIRITTO D'AUTORE PER LA CREAZIONE COREOGRAFICA

### ISCRIZIONE ALLA S.I.A.E. (DALL'1-1-98)

Opere assegnate: le opere liriche, i balletti, gli oratori e le opere analoghe.

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione realizzata, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

Qualifiche previste:

- a) Compositore;
- b) Autore della parte letteraria (anche per l'autore della parte coreografica).

### REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per ottenere il riconoscimento delle suddette qualifiche gli interessati dovranno allegare alla domanda:

- 1) la dichiarazione di almeno un'opera lirica, o oratorio, o balletto o opera analoga (esclusa l'opera musicale destinata alle scene che non dà diritto, da sola, all'iscrizione) mediante deposito dell'apposito bollettino (mod. 242), debitamente compilato e sottoscritto da tutti i coautori iscritti o iscrivendi. Le opere coreografiche di musiche preesistenti devono essere depositate con bollettino (mod. 242) che rechi la firma anche di tutti gli aventi diritto sulle musiche. Il bollettino deve essere corredato da apposita documentazione tecnica consistente in un esemplare dell'opera completa in tutte le sue componenti, manoscritto o stampato, o relativa riproduzione fotografica ed il relativo microfilm. Per le opere di musica elettronica o concreta può essere depositata la registrazione su disco o nastro. Per l'opera coreografica o pantomimica può essere depositata una registrazione videografica. Per le elaborazioni di opere di pubblico dominio deve essere depositato esemplare dell'opera elaborata e anche esemplare dell'opera originale ed inoltre, una relazione dettagliata del lavoro di elaborazione compiuto;
- 2) apposita documentazione (locandine, dichiarazione della compagnia, contratto di commissione R.A.I., ecc.), da cui risulti che un'opera della quale siano autori o coautori, è stata già rappresentata o è di prossima e certa rappresentazione;
- 3) la ricevuta del versamento:
  - di Lire 330.000 (IVA 20% compresa) se iscritti ordinari;
  - di Lire 380.000 (IVA 20% compresa) se iscritti straordinari;
- 4) il certificato di cittadinanza rilasciato da non più di sei mesi.

In mancanza della documentazione di cui al punto 2) l'iscrivendo può essere chiamato dalla Società a sostenere una prova di accertamento.

Q  
O  
S  
Q  
Q  
Q  
O  
Q  
Q  
Q  
Q  
Q  
Q  
Q  
Q



N° \_\_\_\_\_



SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  
DIREZIONE GENERALE - ROMA - VIALE DELLA LETTERATURA (EUR)

SEZIONE LIRICA

**BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE**  
PER LE OPERE DRAMMATICO - MUSICALI

REPERTORIO N. \_\_\_\_\_  
DICHIARATO IL \_\_\_\_\_  
PROT. GEN. N. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_

dichiara \_\_\_\_\_ di affidare alla S.I.A.E. l'esclusiva tutela dell'opera sottoindicata, in relazione alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Società stessa, limitatamente alla competenza della sezione LIRICA

1 - Titolo ed eventuali sottotitoli dell'opera \_\_\_\_\_

2 - Genere dell'opera (usare soltanto la nomenclatura indicata al 3° comma della norma a tergo riportate) \_\_\_\_\_

3 - Numero degli atti \_\_\_\_\_ o dei "quadri" \_\_\_\_\_ o delle "parti" \_\_\_\_\_ DURATA \_\_\_\_\_

4 - Nome, Cognome e qualifica degli autori (ivi compresi quelli - anche se caduti in P.D. - le cui opere sono state utilizzate per la realizzazione del lavoro - indicare la nazionalità degli autori) \_\_\_\_\_

Compositore/i: \_\_\_\_\_

Autore/i della parte letteraria: \_\_\_\_\_

Autore/i della parte coreografica: \_\_\_\_\_

5 - Data e luogo della prima utilizzazione pubblica: \_\_\_\_\_

- Data e luogo della prima pubblicazione: \_\_\_\_\_

- Editore originale: \_\_\_\_\_

6 - Se edita \_\_\_\_\_

- Sub Editore o concessionario per l'Italia \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

## ELENCO DEGLI EDITORI MUSICALI

Nell'elenco riportato sono presenti la maggior parte degli editori italiani, di cui molti rappresentano anche editori stranieri. Questa indicazione può essere utile ai coreografi i quali devono chiedere l'autorizzazione all'autore della musica che desiderano utilizzare per la propria coreografia. Gran parte degli autori, infatti, hanno dato la loro rappresentanza per le autorizzazioni agli editori, ai quali i coreografi devono far riferimento.

Ci sono anche musicisti che non hanno dato la delega ad alcun editore, in questo caso devono essere contattati direttamente. Per gli autori italiani, è possibile trovarli citati all'interno dell'*Annuario della Musica Italiana*, 7<sup>a</sup> edizione, edito dal CIDIM - piazza di Torre Argentina, II tel. (06) 6819061 - 00186 Roma.



**ABICI s.r.l.**

via Teulada, 52 - 00195 Roma  
tel. (06) 37518020 fax (06) 37514727  
Musica classica e contemporanea

**A. PAGANI s.r.l.**

via dei Gardanesi, 34 - 22030 Liporno (CO)  
tel. (031) 553254 fax (031) 553249  
via Voghera, 9/A - 20100 Milano  
e-mail: holodeck@inbox.vol.it  
Direttore editoriale: Angela Tarenzi  
Direttore artistico: Aldo Pagani  
Musica di Astor Piazzolla  
v. anche Case discografiche ed Etichette indipendenti

**AUDIOVISIVI SAN PAOLO - EDIZIONI  
MUSICALI E DISCOGRAFICHE**

via IV Novembre, 19 - 00041 Albano Laziale (RM)  
tel. (06) 9322029-9320396 fax (06) 9322229  
Direttore editoriale: Giulio Neroni  
Musica sacra e didattica

**AUDITORIUM EDIZIONI**

via Paullo, 14 - 20135 Milano  
tel e fax (02) 54100895  
Amministratore unico e direttore editoriale: Claudio  
Chianura

**BELATI TITO**

via della Scuola, 59/E - 06087 Ponte San Giovanni  
(PG)  
tel. e fax (075) 395977  
Musica per banda

**BERBEN**

via Redipuglia, 65 - 60122 Ancona  
tel. (071) 204428 fax (071) 57414  
Musica classica e contemporanea, musica didattica con  
cassette, videocassette e CD  
Case editrici straniere rappresentate in Italia:  
Schmülling

**B & W ITALIA s.r.l.**

via Teulada, 52 - 00195 Roma  
tel. (06) 3720450 - 3720379 - 37518020 fax (06)  
37514727  
Musica classica e contemporanea per tutti gli strumenti  
organici

**BIDERI**

via Teulada, 52 - 00195 Roma  
tel. (06) 37518000 fax (06) 37514727  
Musica classica e contemporanea

**BMG RICORDI s.p.a. - BMG GRUPPO  
EDITORIALE**

via Sant'Alessio, 7 - 00131 Roma  
tel. (06) 41995228 fax (06) 41995474  
Musica classica e contemporanea

**BOCCACCINI & SPADA EDITORI srl**

via F. Duodo, 10 - 00136 Roma  
tel. (06) 39375533 fax (06) 3221567  
Musica classica e contemporanea  
Collane: Prime edizioni di opere classiche inedite;  
Musica contemporanea italiana; Istituto Internazionale  
«Luigi Cherubini»

**BONGIOVANNI sas**

via Rizzoli, 28/E - 40125 Bologna  
tel. (051) 225722 fax (051) 226128  
Direttore artistico: Andrea Bongiovanni  
Musica classica e contemporanea per strumenti solisti,  
organici vari, opere didattiche

**CARRARA**

via Ambrogio da Calepio, 4 - 24125 Bergamo  
tel. (035) 243618 fax (035) 270298  
Presidente e amministratore: Vinicio Carrara  
Musica liturgica e didattica, libri scolastici  
di musica, pubblicazione di carattere musicologico,  
periodici Collane di musica stampata: cantus planus;  
Polyphonia, Celebriano, Organistica, L'organo nella  
liturgia; Archivum; Bibliotheca Musicae ad Organum;  
I Contemporanei dell'Organo; Flores Organi Cisalpini

**CASA RICORDI - BMG RICORDI spa**

via G. Berchet, 2 - 20121 Milano  
tel. (02) 88811 fax (02) 88812212-  
88814280  
via Salomone, 77 - 20138 Milano  
fax (02) 88814280  
Amministratore delegato: Mimma Guastoni;  
Direttore di produzione: Gabriele Dotto (Settore  
Edizioni);  
Direttore commerciale dell'archivio storico: Enzo  
Fiano;  
Direttori: Teresita Beretta (settore diritti d'autore),  
Elisabetta  
Zanette (settore promozione musica classica e  
contemporanea);  
Responsabile promozione cataloghi Ricordi: Cristiano  
Ostinelli;  
Responsabile promozione cataloghi rappresentati:  
Annamaria Macchi;  
Produzioni musicali - settore edizioni critiche: Ilaria  
Narici;  
Produzioni musicali - settore edizioni per la vendita:  
Sergio Lonoce;  
Produzioni libri: Donata Aldi;  
**Settore teatri e concerti: Francesca Sansalone**

**COLLEGE MUSIC snc**

via A. Balducci, 43 - 47100 Forlì  
tel. e fax (0543) 780222  
Musica contemporanea e didattica  
Distribuzione: in proprio

**CREAZIONI ARTISTICHE E MUSICALI -  
CAM srl**

via Cola di Rienzo, 152 - 00192 Roma  
tel. (06) 6874220 fax (06) 6874046

Anno di costituzione: 1960

Musica per colonne sonore

**DESMAX SPETTACOLI JACOBSSON s.r.l.**

via Città di Castello, 14 - 00191 Roma

tel. (06) 3330801 fax (06) 3330109

Musica contemporanea

**DICORATO EDIZIONI MUSICALI**

via E. Treves, 6 - 20132 Milano

tel. (02) 26413043

Spartiti di musica bandistica di genere vario con ampliamento a

composizioni di autori classici della 2<sup>a</sup> metà dell'800 italiano ed europeo

**ECO**

via R. Bracco, 5 - 20052 Monza (MI)

tel. e fax (039) 2003429

Direttore editoriale: Eugenio Consonni

Musica didattica, religiosa per coro, organo

Distribuzione Ares, La Scuola

**EDI PAN srl**

viale G. Mazzini, 6 - 00195 Roma

tel. (06) 3225952 fax (06) 3223471

Musica classica e contemporanea, saggi e studi di letteratura e didattica musicale

Collane di musica stampata: Linea Obliqua; Musicisti Contemporanei; I Saggi di Benedetto Marcello (ed. critiche)

**EDIZIONI CURCI srl**

galleria del Corso, 4 - 20122 Milano

tel. (02) 794746 fax (02) 76014504

Amministratore unico: Carlo Bianco

Musica classica e contemporanea per tutti gli strumenti ed organici, libri didattici, metodi

Edizioni: Curci, Accordo, Ariete, Asso, Cervino,

D'Anzi, Italcanto, Music Union, Number Two,

Orchestralmusic, PDU Italiana, RTV Star

**EDIZIONI DE SANTIS - PUBBLICAZIONI E PROPAGANDA MUSICALE srl**

via G. Mazzini, 6 - 00195 Roma

tel. (06) 3223474 fax (06) 3223471

Musica classica, edizioni didattiche polifonia classica e profana

Collane: Capolavori polifonici, Musiche vocali e strumentali sacre e profane, Canzoni popolari, Folclore, Polifonia sacra e profana, Gli Oratori di Alessandro Scarlatti

Distribuzione: Contempo sas

**EDIZIONI LA LIRA DI ORFEO**

Castel Verde (CR) - 26022

tel. (0372) 471087 fax (0372) 471012

Newsletter e musiche per chitarra e strumenti ad arco,

La Lira di Orfeo e Audizioni

Collane: La Sonata a Tre

Distribuzione: in proprio, per abbonamento

**EDIZIONI LEONARDI SRL**

Corso Europa 5 - 20122 Milano

tel. (02) 76002094 - 7600278 - fax (02) 76022208

Musica leggera, classica, colonne sonore

Case editrici straniere rappresentante in Italia:

De Wolfe Ltd., Paul Beuscher France

**EDIZIONI MUSICALI AGENDA SAS**

via Cà Selvatica 8 - 40123 Bologna

tel. e fax (051) 580656

Collane: Musica Contemporanea

**EDIZIONI MUSICALI PIRAS**

vicolo della Fontana, 16 - 10028 Trofarello (TO)

tel. e fax (011) 6490379

Musica per banda, didattica, metodi

Case editrici straniere rappresentate in Italia:

William Hallen, Alfred Music Inc.

Distribuzione: in proprio

**ELLE DI CI**

corso Francia, 214 - 10098 Cascine Vica, Rivoli (TO)

c/o Istituto Salesiano Bernardi Semeria

tel. (011) 9591091 fax (011) 9574048 (edizioni musicali), 9572900 (casa discografica)

Direttore della divisione musicale: Sergio Giordani

Musica liturgica

Collane: Canti per la catechesi; Tutti in cerchio; Canti ricreativi per giovani; Canti per la liturgia; Musica organistica

**ENRICO MAGHENZANI EDITORE**

borgo del Naviglio, 1 - 43100 PARMA

tel. (0521) 284238 fax (0521) 230685

Direttore editoriale: Enrico Menghenzani

Musica contemporanea e per il teatro

Collane: Le Enfants du Paradis

**EUGANEA EDITORIALE COMUNICAZIONI**

via Roma, 82 - 35122 Padova

tel. (049) 661033 - 657493 fax (049) 662089

Musica classica organistica

Collane: L'organo Italiano nell'Ottocento;

Musicisti Dimenticati (collana per tastiere di autori del XV, XVI, XVII secolo)

**FIUMARA SAS - EDIZIONI MUSICALI E DISCOGRAFICHE**

via dell'Adda, 41 - 20041 Agrate Brianza (MI)

tel. (039) 650989 fax (039) 654069

Musica classica

Collane: Pagine Immortali - Classics

**GRUPPO EDITORIALE BIXIO**

via R. Romei, 15 - 00136 Roma

tel. (06) 39728184 - 39728185 - 39728216

fax (06) 39728215

Responsabile ufficio copyright: Paolo Sangiorgio

Bixio Sam srl: musica classica, contemporanea; Bixio

Cemsa srl: musica leggera e colonne sonore

**GRUPPO EDITORIALE ERIDANIA SAS**

piazza F. Cavallotti, 11 - 46100 Mantova  
tel. e fax (0376) 325649

Musica classica, folk, didattica, per banda  
Collane: Divertimento Musicale, Musica per Banda,  
Coralità Contemporanee, Pubblicazioni e Trascrizioni  
per fisarmonica  
Case editrici straniere rappresentate in Italia: Opaline,  
Wurzbürger

**HORTUS MUSICUS CENTRO ITALIANO  
FLAUTO DOLCE**

viale Liegi, 7/A - 00198 Roma  
tel. (06) 8840230 - 8541747 fax (06) 8541747

Non ha edizioni proprie  
Edizioni Italiane rappresentate: Pro Musica Studium,  
Fondazione «Giovanni Pierluigi da Palestrina»  
Case editrici straniere rappresentate in Italia:  
Bärenreiter, Doblinger, Hanssler, Heinrichshofen,  
Hofmeister, Ixyzet, Leduc, London Pro Musica,  
Moeck, Sikorski, Breitkopf & Hartel, Broeckmans &  
Van Poppel, Musica Rara, Oxford Univ. Press, Dover,  
Cambridge Univ. Press, L'Oiseau-Lyre, MacMillan,  
Tecla Editions, Chanterelle, Kunzelmann

**IL MELOGRANO**

via Stamira, 31 - 00162 Roma  
tel. e fax (06) 44291202

Direttore artistico: *Ezio Monti*  
Musica contemporanea, didattica, musica antica  
Collane: Musica Contemporanea, Musica Didattica,  
Thesaurus Harmonicus (dir. Dinko Fabris)

**ISNP - INTERNATIONAL SERVICE FOR  
NOTES IN PRINT**

via Itria, 27 - 89132 Reggio Calabria  
tel. e fax (0965) 593861

Musica classica, contemporanea e didattica  
Collane: Opere di musica da camera; Opere di interesse  
musicale e didattico; opere per chitarra sola; opere per  
pianoforte solo

**LA BOTTEGA DISCANTICA**

via Nirone, 5 - 20123 Milano  
tel. (02) 862966 fax (02) 72000642

Direttore editoriale: *Luigi Grazioli*  
Musica classica  
Collane: Acuta cum gravibus

**LA SCALA**

70015 Noci (BA), casella postale 156  
tel. (080) 49758 tel. e fax (080) 49958

Direttore editoriale: *Giuseppe Quirino Poggi*  
Collane: Canto Liturgico

**MATERIALI SONORI SOC COOP A RL**

via 3 Novembre, 2 - 52027 San Giovanni Valdarno  
(AR)

tel. (055) 943888 - 9122700 - 9120363 fax (055)  
9120370

Consulente editoriale: *Damiano Puliti*  
Musica contemporanea

v. anche *Case discografiche ed Etichette indipendenti,  
Rappresentanti di artisti*

**MERCURIO**

via dei Gracchi, 58 - 00192 Roma  
tel. (06) 3211327

Musica contemporanea per orchestra e strumenti  
solisti, libri didattici

**MINSTREL**

via B. Cerretti, 32 - 00167 Roma  
tel. e fax (06) 66016946

Direttore artistico: *Fabio Borgazzi Fabor*  
Musica classica e contemporanea

v. anche *Case discografiche ed Etichette indipendenti*

**MUSICAIMMAGINE**

via S. Veniero, 54/A - 00192 Roma  
tel. e fax (06) 39730617

Direttore artistico: *Flavio Colusso*  
Musica classica, contemporanea, jazz, etnica e  
popolare

Edizioni: Partiture, Materiale Musicale, varie di  
argomento spettacolo Collane: Canto & Piano,  
L'Orecchio di Giano, Musica in Movimento  
Edizioni italiane rappresentate: RAPR  
Collane: Musica Vocale Profana Italiana, Inedita  
Documenti, Studi & Ricerche per il Seicento Italiano

**NAZIONALMUSIC EDIZIONI MUSICALI SAS**

Via Santa Sofia, 12 - 20122 Milano  
tel. (02) 76023769 fax (02) 76022208

Musica leggera, classica, contemporanea, colonne  
sonore  
Edizioni: Chiappo, Diesis, EAR, Sonofilm

**NEOPOIESIS**

via M. Donia, 10 - 90146 Palermo  
tel. e fax (091) 6704022

Curatori: *Giuseppe Scotese* (collana Musica  
Contemporanea), *Franco Orofino* (collana Libri di  
teorica, didattica e manualistica), *Roberto Carnevale*  
(collana Saggistica)

Musica classica e contemporanea per strumenti solisti e  
organici vari

Collane: Musica Contemporanea (a cura di Giuseppe  
Scotese); Musica per Pianoforte; Libri di teorica,  
didattica e manualistica (a cura di Franco Orofino);  
Saggistica (a cura di Roberto Carnevale)

Distribuzione: Nuova Carisch srl

Note: le edizioni Neopoiesis hanno una sezione  
letteraria con tre collane: Narrativa, Poesia e Saggistica

**NOVA SCUOLA MUSICALE**

Via alle Laste, 9/6 - 38110 Trento  
Tel. e fax (0461) 234960

E-mail: [giuliani@tqs.it](mailto:giuliani@tqs.it)

Responsabile: *Marco Giuliani*

Musica e saggi musicologici d'epoca rinascimentale e  
barocca: repertori, edizioni critiche, edizioni  
elettroniche



Collane: Musiche sacre e profane del XVI – XVII secolo

#### **NUOVA CARISCH SPA**

via Campania, 12 – Nuovo Quartiere Industriale  
20098 San Giuliano Milanese (MI)  
tel. (02) 667472 fax (02) 58011101 – 58011107 –  
58011456

Direttore Vendite Edizioni: *Pietro Camera*

Partiture di musica classica e contemporanea per tutti gli  
strumenti ed organici, metodi ed opere didattiche  
Edizioni italiane rappresentate: La Milanese, Suvini  
Zerboni, Meloni

Case editrici straniere rappresentate: Belwin Mills,  
Billaudot, Breitkopf & Haertel, Durand, Henle,  
Kalmus, Leduc, Peters Edition London, Summy  
Birdchart, Warner Bros, Warner Chappel, Ama Verlag,  
Advance Music, Dover, Mel Bay Publ., Lumiar Editora  
Note: la Nuova Carisch ha un servizio di noleggio in  
esclusiva o in distribuzione di edizioni musicali dalla  
Germania, Finlandia, Francia, Estonia, Gran Bretagna,  
Norvegia, Svezia, Scandinavia, Svizzera, USA

#### **NUOVA FONIT CETRA SPA**

corso Sempione, 27 – 20145 Milano  
c/o Direzione e Sede Legale  
tel. (02) 345621 (centralino) fax (02) 33609095 –  
33608735

via Oslavia, 14 – 00195 Roma  
c/o Filiale

tel. (06) 3722271 fax (06) 3701804

Musica classica e contemporanea

Edizioni italiane amministrare e controllate: Nuova  
Fonit Cetra

Distribuzione: Nuova Fonit Cetra

v. anche *Case discografiche ed Etichette indipendenti,  
Studi di registrazione*

#### **ON LINE MUSIC**

Via Gramsci, 42 – 42010 Orzano di Albinea (RE)  
Tel. (0522) 910616 fax (910639)  
Catalogo completo comprendente oltre 33.000 titoli

#### **ORTIPE**

via dei Gracchi, 58 – 00192 Roma  
tel. (06) 3211327

Musica per banda e per strumenti a fiato, musica  
classica e contemporanea, libri didattici, dischi per  
complessi banistici

#### **OTOS SAS – EDIZIONI E RIPRODUZIONI MUSICALI**

via delle Ville, 839 – 55100 Acquacalda, Lucca  
tel. (0583) 495472 fax (0583) 441175

Amministratore unico e direttore editoriale: *Velia Gini*

Direttore artistico: *Velia Gini*

OTOS sas – Edizioni e Riproduzioni Musicali di Gini  
Velia & C.

Musica classica, opere liriche

Pubblicazioni, partiture, libretti e saggi legati alle  
origini dell'Opera Italiana e ad alcuni autori del XIX  
secolo

Distribuzione: in proprio

#### **PAGANO EDITORE**

piazza San Domenico Maggiore, 9 – 80134 Napoli  
tel. (081) 5515934 fax (081) 5524777

Amministratore unico: *Flavio Pagano*

Direttori editoriali: *Fabrizio Fiume, Gianpaolo  
Palumbo*

Musica classica e contemporanea

Collane: *Nugae* (partiture di musica contemporanea),  
pubblicazioni di carattere musicologico, saggi e  
biografie nelle collane *I Libri di Bron*, *Studi Superiori*,  
*I Suoni di Clio*

#### **PAIDEIA**

via Corsica, 130 – 25125 Brescia  
tel. (030) 222094 fax (030) 223269

Musica classica

Collane: *Monumenti di Musica Italiana*; *Biblioteca  
Classica dell'Organista*; *Dal Clavicembalo al  
Pianoforte*, *Le Opere dei Musicisti Bolognesi* ( a cura  
del Centro Studi Musicali «Giovanni Battista  
Martini»); *Davidiana – Testi e Studi*

#### **PANAMUSIC**

alzaia Naviglio Grande, 72 – 20144 Milano  
tel. (02) 89407819 fax (02) 58204700

Musica classica, contemporanea e per colonne sonore

Edizioni: *Kramer, Panamusic*

Case editrici straniere rappresentate in Italia: *Striped  
Horse Music, Zebra Discorde*

#### **PIZZICATO**

via Monte Ortigara, 10 – 33100 Udine  
tel. e fax (0432) 45288

Direttore editoriale: *Bruno Rossi*

Musica classica e contemporanea per strumenti solisti,  
gruppi da camera, coro a cappella, libri di teoria  
musicale, didattica musicale

Collane: *Alessandro Orologio – Opera Omnia*

Case editrici straniere rappresentate in Italia: *Edicje  
Drust Slovenskih Skladateljev*

#### **PONGO**

via Leonardo da Vinci, 11 – 22070 Locate Varesino  
(CO)

tel. (0331) 833019 fax (0331) 833645

Musica classica e contemporanea

Collane: *Pongo Classica*

#### **PRO CIVITATE CRISTIANA**

via Ancaiani, 3 – 06081 Cittadella Cristiana, Assisi  
(PG)

tel. (075) 813231 fax (075) 812855

Musica classica, liturgica e didattica

Collane di studi e ricerche sull'educazione musicale,  
musicoterapia



v. anche *Case discografiche ed Etichette indipendenti, Corsi annuli e pluriennali, Corsi e Stages brevi, Archivi sonori e fonoteche*

#### **RUGGINENTI EDITORE**

via Cuore Immacolato di Maria, 4 – 20141 Milano  
tel. e fax (02) 89501283

Partiture di musica classica e contemporanea, testi per l'animazione e partiture di musica liturgica, testi di saggistica e didattica musicale, collana di teatro e libretti d'opera

Case editrici straniere rappresentate in Italia: Kjos

#### **SAM – SISTEMI AUDIO DI MEMORIZZAZIONE**

via porta Fiorentina, 1 – 56035 Lari (PI)  
tel. e fax (0587) 686088

Musica contemporanea, pubblicazioni di didattica

#### **SANTABARBARA SAS**

piazza Roselli, 10 – 81041 Bellona (CE)  
tel. e fax (0823) 965008

Musica contemporanea, didattica, saggi, metodi, ristampe di musica antica

#### **SCOMEGNA**

via Campassi, 41 – 10004 La Loggia (TO)  
tel. (011) 9629492 fax (011) 9627055

Musica per banda e didattica

Case editrici rappresentate in Italia: Curnow, De Haske, Euro-musica, Mitropa, Molenaar's, Halter, ebling, Robert Martin, Scherzando

#### **SEMAR**

via di Torre Argentina, 47 – 00186 Roma  
tel. (06) 6876523 - 6879333 fax (06) 68308601

Direttore artistico: *Sahlan Momo*

Musica classica, etnica, contemporanea, didattica, partiture e parti, saggi e studi sulla musica contemporanea, CD, video, noleggi

Collane: Musica Contemporanea:

Musica; Visioni

Edizioni: Semar – Edizioni per la conservazione

#### **SIDERAL EDIZIONI MUSICALI SRL**

via Città di Castello, 14 – 80138 Napoli  
tel. e fax (081) 459885

Musica didattica per tutti gli strumenti, libri teorici e metodi, spartiti di tutte le edizioni musicali, CD musica classica

Collane: Solis Esperia (collana di musica contemporanea)

Distribuzione: Casa Ricordi, Carisch, Edizioni

Musicali Riunite, Musical Service, Harmony Music

#### **SINFONICA JAZZ**

20047 Brugherio (MI), casella postale 70  
tel. e fax (039) 2871615

Direttore artistico: *Bruno Giuffredi*

Musica classica (opere didattiche e composizioni originali)

Etichette discografiche: S J – America Records

#### **SONZOGNO CASA MUSICALE DI PIERO OSTALI**

via Bigli, 11 – 20121 Milano

tel. (02) 76000065 – 76023496 fax (02) 76014512

Consulente musicale: *Giacomo Zani*

Musica classica contemporanea, edizioni critiche, libri didattici e teorici, letteratura musicale e musicologia.

Case editrici straniere rappresentate in Italia: Alkor, Amphion, Bärenreiter-verlag, Anton. J. Benjamin, W. Bessel & C. ie, Gerard Billaudot, Chester Music, Editions Chappel, Editions Choudens, Deutscher Verlag für Musik, Durand SA, Enoch, Rob. Forberg, Fürstner Musikverlag, CF Peters Musikverlag, Heugel-Leduc, Theodore Presser Co., Novello & Co. Ltd., Opera Rara, Richard Schauer, Josef Weinberger Ltd., Zürich AG

#### **SUVINI ZERBONI**

via Quintiliano, 40 – 20138 Milano  
tel. (02) 50841 fax (02) 5084261

Responsabile promozione: *Luisa Vinci*

Partiture di musica classica e contemporanea per tutti gli strumenti ed organici, libri di didattica e teoria musicale, pubblicazioni di carattere musicologico, periodici

Collane: Monumenti Musicali Italiani (a cura della Società Italiana di Musicologia); Orpheus Italicus (dir. Giovanni Carli Ballola)

Periodici: Il Fronimo (rivista trimestrale di chitarra classica); La Cartellina (rivista bimestrale di didattica e canto corale)

Case editrici straniere rappresentate in Italia: Schott's Söhne, Mainz

# IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

## TUTELA DEI DIRITTI MORALI

### *TUTELA DEI DIRITTI MORALI E PATRIMONIALI DEGLI ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI DI OPERE MUSICALI CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE*

Dopo il diritto d'autore che nasce ogni volta che uno spettacolo viene eseguito in pubblico, o con emissione radiotelevisiva o tramite la proiezione di un'opera cinematografica in sala, è stato riconosciuto il "diritto connesso" ovvero il diritto degli artisti interpreti ed esecutori a percepire un equo compenso quando la sua prestazione "registrata" su disco, cassetta, video, CD rom, opera cinematografica viene riutilizzata, per radio, TV, via satellite, via cavo, via etere, in video home e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Per gestire questo diritto, al pari dell'autore che ha nella SIAE l'organismo di rappresentanza e tutela per gli esecutori esiste l'IMAIE.

Per quanto riguarda la danza, solo con l'1/1/98 inizia l'applicazione del diritto per gli artisti interpreti, che hanno partecipato ad opere audiovisive di vario genere. Quindi sono iniziate le trattative che avverranno tra gli editori ed i produttori da una parte e dall'altra parte gli istituti di rappresentanza degli autori tramite la SIAE e per gli artisti interpreti ed esecutori tramite l'IMAIE.

Poiché le "categorie sonore" i musicisti, i cantanti, i direttori d'orchestra dal 1975 hanno questo diritto e quindi sono a conoscenza del ruolo dell'IMAIE, ci sembra questa una occasione utile per dare informazioni su questo istituto, al mondo della danza che si affaccia a questo nuovo diritto.

#### **SCOPI DELL'IMAIE**

Scopo primario dell'IMAIE è la tutela in Italia ed all'estero dei diritti degli artisti interpreti esecutori.

#### **TUTELA DELLE OPERE MUSICALI**

L'istituto in base alla legge 5/2/1992 n.93 ha il compito di percepire e di ripartire i compensi derivanti dalla riutilizzazione delle opere musicali da essi interpretate da parte dell'emittenza radiotelevisiva, dei locali pubblici, delle sale da ballo e discoteche che eseguono musica registrata.

#### **TUTELA DELLE OPERE AUDIOVISIVE**

Il decreto 26/5/1997 n.154 che ha esteso il diritto all'equo compenso all'utilizzazione delle opere cinematografiche o assimilate da parte di chiunque ne effettua lo sfruttamento con qualsiasi mezzo, conferisce altresì all'IMAIE il compito di contrattare, per conto degli aventi diritto, la misura del compenso.

#### **RUOLI E FUNZIONI DELL'ISTITUTO**

Il ruolo dell'istituto non si esaurisce nella sola percezione o nella ripartizione dei compensi a favore degli aventi diritto, ma si estende nella definizione degli accordi con tutti gli enti utilizzatori delle opere da essi interpretate.

Q

O

S

Q

Q

Q

O

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

# IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

## TUTELA DEI DIRITTI MORALI

Nel quadro delle proprie precipue finalità, l'Istituto promuove le iniziative di sostegno professionale delle categorie, svolge attività per accrescere il ruolo degli artisti interpreti esecutori ed a conseguire nuovi riconoscimenti, persegue la ricerca e la percezione dell'equo compenso in tutti i paesi dell'Unione Europea e nei paesi convenzionati al fine di garantire agli aventi diritto il compenso connesso a tutte le fasi di sfruttamento delle loro prestazioni.

### ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'IMAIE è una libera associazione tra artisti interpreti esecutori che operano nel campo delle attività musicali, cinematografiche, teatrali, radiotelevisive di spettacolo ed in quanto tale è aperto a tutti gli aventi diritto.

E' stato eretto ente morale per i compiti di carattere sociale attribuitigli dalla legge e per le finalità solidaristiche contenute dal proprio statuto.

### ***NON CEDETE IL VOSTRO DIRITTO!***

***L'equo compenso è un diritto inalienabile che discende dal riconoscimento dell'apporto creativo della prestazione artistica nell'opera dell'ingegno.***

***Esso è in diritto che potrete percepire per 50 anni e quando ne avrete più bisogno***

***Difendetelo!!!***

Clausola tipo da inserire nei contratti di scrittura per essere certi di non aver ceduto il diritto:

"A maggior chiarimento di quanto convenuto ai sensi del presente contratto, resta tra le parti inteso che l'artista non cede e/o rinuncia ai compensi a lui dovuti ai sensi degli articoli 73, 73 bis, 80, 84 e 180 bis della legge 633/41, compensi che saranno di sua esclusiva spettanza e titolarità e che verranno direttamente a lui erogati nel rispetto e con la osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Il compenso che sarà erogato all'Artista ai sensi del presente contratto non deve, inoltre, intendersi versato in acconto o quale anticipazione dei compensi di spettanza dell'Artista stesso ai senso della richiamata normativa".

IMAIE P.zza Sonnino, 37 - 00153 Roma - Tel. 0658330777 - Fax 0658330950 - e mail [imaie@tin.it](mailto:imaie@tin.it).

# IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO

## TUTELA DEI DIRITTO MORALI

### GLOSSARIO

**Opera dell'ingegno:** creazione frutto dell'intelletto e del lavoro umano, protetta dalla legge sul diritto d'autore e rientrante in una delle seguenti categorie: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografica, programmi per elaboratore, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione.

**Diritto di autore:** diritto spettante in via originaria all'autore, che si concretizza in un diritto patrimoniale ed in un diritto morale.

**Diritto patrimoniale:** diritti che si concretizza nel potere di utilizzare e sfruttare l'opera creata attraverso ogni mezzo e modalità. Esso è cedibile in tutto o in parte a terzi.

**Diritto morale:** diritto della personalità dell'autore, in nome del quale questi può impedire violazione all'integrità dell'opera alla paternità. Esso è incedibile ed intrasmissibile, come tutti i diritti della personalità.

**Diritto al ritratto:** diritto, spettante a ciascun individuo, di impedire che terzi possano utilizzare la immagine, per scopi di lucro o con modalità lesive della personalità ritratta.

**Diritto connesso:** diritto spettante ai produttori fonografici, ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, agli interpreti e esecutori, agli autori di bozzetti di scene teatrali (non elevabili a rango di opere dell'ingegno), agli autori delle fotografie (non elevabili a rango di opere dell'ingegno) sui risultati frutto del loro apporto produttivo o lavorativo.

**Potere esclusivo spettante agli artisti interpreti e esecutori:** potere esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la radiodiffusione, la distribuzione, il noleggio ed il prestito dei supporti ove dovesse essere riversata la interpretazione loro effettuata.

**Equo compenso:** termine comunemente inteso per indicare il compenso spettante al produttore fonografico ed all'artista interprete e esecutore sulle utilizzazioni del disco fonografico diverse dallo sfruttamento discografico.



# LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (92-04-41 N.633)

## PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

### TITOLO I

#### Disposizioni sul diritto d'autore

#### Capo I

#### Opere protette

1. [1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
2. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione de Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.399 (1).
2. In particolare sono comprese nella protezione:
  - 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
  - 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale;
  - 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  - 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;
  - 5) i disegni e le opere dell'architettura;
  - 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
  - 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II (2);
  - 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressa purché originali quali risultato di creazione intellettuale dell'autore.
3. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Omissis.

Segue testo completo nella edizione a stampa

Q

O

S

Q

Q

Q

O

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

“Proposta di direttive sul Diritto d’Autore e connessi per la società dell’informazione” testo adottato dalla Commissione Europea della U.E. il 10/12/97 in Bruxelles

CAPITOLO I

Articolo 1

Campo d’applicazione e limitazioni al campo d’applicazione

1. La presente direttiva riguarda la protezione giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del Mercato interno, con particolare riferimento alla Società dell’Informazione.
2. Salvo disposizione contraria, la presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni comunitarie esistenti relative a:
  - a) la protezione giuridica dei programmi per computers;
  - b) il diritto di locazione, di prestito e alcuni diritti connessi del diritto d’autore;
  - c) il diritto d’autore e i diritti connessi applicabili alla radiodiffusione di programmi via satellite e alla diffusione via cavo;
  - d) la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi;
  - e) la protezione giuridica delle banche-dati.

CAPITOLO II: DIRITTI E ECCEZIONI

Articolo 2

Diritto di riproduzione

Gli Stati membri prevedono il diritto esclusivo di autorizzare o proibire la riproduzione diretta o indiretta, provvisoria o permanente, con qualsiasi mezzo e sotto qualsiasi forma, totale o parziale:

- a) per gli autori, delle loro opere originali e delle loro copie;
- b) per gli artisti interpreti o esecutori, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
- c) per i produttori di fonogrammi, dei loro fonogrammi;
- d) per i produttori, delle prime fissazioni di films, dell’originale e delle copie dei loro films;
- e) per gli organismi di radiodiffusione, delle fissazioni delle loro trasmissioni, sia che esse siano diffuse per filo o per onde hertziane, via cavo o via satellite compreso.

Articolo 3

Diritto di comunicazione al pubblico, compreso di diritto di mettere a sua disposizione opere o altri oggetti protetti

1. Gli Stati membri prevedono per gli autori il diritto esclusivo di autorizzare o proibire ogni comunicazione al pubblico delle loro opere originali e delle loro copie, con o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico di queste opere in modo che ogni singolo possa avervi accesso nel luogo e nel momento da lui scelto individualmente.

**Omissis.**

**Segue testo completo nella edizione a stampa**

## Cap. 2

# Le leggi sulla danza

- Leggi nazionali
- Circolare per il sovvenzionamento attività di danza - modulistica
  - Crediti agevolati: BNL e altri Istituti - modulistica
- Disegni di legge nazionali e regionali
- Leggi regionali sul sovvenzionamento delle attività di spettacolo inclusa la danza

## Leggi Nazionali sulla danza

Siamo forse giunti all'ultimo anno di applicazione della legge 800/67, una legge che compie circa 30 anni ed ha regolamentato il riconoscimento di contributi a tutte le attività musicali e di danza in ogni loro espressione. Non è esatta l'opinione che si tratta di una legge rivolta per lo più alla musica colta, l'autentica esclusione della legge era rivolta ai soggetti con scopo di lucro e quindi riservata solo a quelli "senza scopo di lucro". Altra discriminante è costituita dal fatto che le attività devono essere effettuate nel rispetto delle leggi e delle norme contrattuali.

Forse alcune attività, soprattutto in ambito musicale, che oggi si agitano e fanno la voce grossa, in realtà si sono autoescluse per non essere riuscite a modificare il metodo di lavoro rispettando tali norme di legge e contrattuali.

La legge ha dato dunque sostegno a molteplici settori alcuni dei quali si sono notevolmente sviluppati, esclusione fatta per la danza, ambito di cui tratteremo nello specifico nei capitoli seguenti. Adesso ci inoltreremo nella disamina degli specifici ambiti che la legge regolava e delle diverse potenzialità di ciascuno per sottolineare quali di queste sono state attuate e quali non adeguatamente concretizzate.

I limiti di ogni legge sono rappresentati quasi sempre dai fondi economici di cui le stesse dispongono. Anche questa legge, come tante altre, ha iniziato a operare con fondi appena sufficienti e quindi inizialmente l'effetto più innovativo è stato quello *normativo*. Nel 1985 la nuova legge sui fondi (nota come fondo FUS) ha dato maggiore respiro a tutto il settore proprio per le nuove disponibilità finanziarie, e ciò fino al 1990, anno in cui si registra di nuovo una carenza dei fondi per il mancato adeguamento del FUS, anche rispetto al tasso d'inflazione.

Il fondo per la musica e la danza era costituito inizialmente dallo stanziamento previsto all'interno della stessa legge 800, e si completava con il prelievo di una percentuale dal canone RAI sui diritti erariali. Questa situazione ha sempre causato l'indeterminatezza delle disponibilità, non permettendo la programmazione soprattutto delle piccole istituzioni e inibendo tutte quelle attività promozionali considerate marginali di fronte alle esigenze dei grandi enti pubblici e alla loro attività considerata *lo spettacolo* per eccellenza.

Il governo del settore veniva affidato ad una commissione chiamata *Commissione Centrale per la Musica* dove per la danza era previsto un solo rappresentante, un coreografo, su ben 33 componenti. Tra le prime indicazioni che la normativa indica c'è la giusta intuizione del legislatore di coordinare il rapporto tra produzione musicale, di danza ed il sistema radiotelevisivo, ma si è vista anche la sua inefficacia nell'applicazione pratica. Infatti gli interessi egoistici dei vari organismi ha portato a preferire il rapporto diretto del singolo organismo con l'emittenza televisiva, una tendenza aggravata purtroppo dalla presunzione di ottenere maggiori vantaggi per il proprio ente. Il risultato è stato un totale fallimento del rapporto musica e platea televisiva, con grandi colpe da ambedue le parti, creando l'indifferenza del pubblico televisivo verso la tradizione musicale italiana ed il suo grande patrimonio melodrammatico. Molto grave è che ciò sia accaduto soprattutto nei primi 20 anni di applicazione della legge periodo in cui il sistema radiotelevisivo agiva in regime di monopolio e quindi non c'era nemmeno la falsa scusante dell'*audience*.

Il capitolo II, dopo i principi generali, interviene sulla natura e le funzioni degli enti che svolgono attività nella produzione musicale ed *in primis* indica la natura pubblica degli Enti Lirici, riconoscendo il Teatro alla Scala di Milano e il Teatro dell'Opera di Roma enti di primario interesse nazionale.

Inoltre, fissa nell'art.8, uno dei primari compiti di tutti gli Enti Lirici: la formazione professionale con la previsione della costituzione di centri per ogni ente.

Qui il legislatore intuisce la carenza nel Paese della scuola e delle attività di formazione professionale nello specifico dello spettacolo e demanda agli Enti Lirici il compito di formare i nuovi quadri artistici, dando la parità al Ministero dello Spettacolo nei riguardi del Ministero della Pubblica Istruzione in tema di riconoscimento dei diplomi. Questo importante compito per la formazione delle



nuove leve, delegato agli enti di produzione, i quali coprivano di fatto quasi tutte le regioni italiane, non è mai stato affrontato con la dovuta importanza. Gli Enti Lirici non hanno svolto, secondo noi, una delle più importanti funzioni che giustificavano l'intervento pubblico che il Parlamento aveva loro assegnato.

Tra le altre norme, che non hanno mai trovato applicazione, c'è quella relativa alla programmazione che imponeva agli enti di prevedere le attività approvate entro il 31 maggio di ogni anno, per l'anno successivo. Questa grave inadempienza sta a dimostrare come nel nostro Paese, esiste una vera e propria cultura del rinvio, che crea l'incertezza necessaria per praticare la cultura del deficit, giustificandolo con lo stato di emergenza.

Questa pratica di governo degli Enti ha danneggiato soprattutto la danza che ha pagato il maggior prezzo non avendo questa né le protezioni né le alleanze che la musica e il canto, unitamente alle grandi agenzie, hanno sempre avuto con la grande editoria e discografia.

*Per queste ragioni il balletto ha assunto il ruolo di "tappabuchi" nella programmazione lirica e musicale*

*Viene così ignorato anche l'art. 18, che chiarisce l'obbligo di ogni dettaglio del programma entro il 31 maggio con la descrizione delle opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo e che contiene la perentoria indicazione "il repertorio deve comprendere, in misura adeguata, opere e composizione di autore italiano di ogni tempo".*

Quando mai la danza ha potuto avere un programma con 7 mesi di anticipo sull'inizio delle attività e quando mai c'è stato un indirizzo di difesa dell'autore - coreografo italiano?

Un altro importante indirizzo della legge è l'art. 20, riguardante il coordinamento tra gli Enti Lirici, per lo scambio di materiali scenici, di artisti e di spettacoli. Questo coordinamento ha avuto scarsi effetti, quasi tutti di indirizzo contrario a quelli del legislatore: gli artisti sono stati scritturati in esclusiva, con un compenso maggiore per vietare loro l'accettazione di scritture con altri teatri, impedendo così lo scambio di artisti tra enti.

La scrittura "in esclusiva" ha arrecato un palese danno a carico dello Stato utilizzando fondi pubblici in maniera nettamente contrastante con lo spirito della legge. Mai uno spettacolo di balletto è stato "scambiato" tra i vari Enti Lirici. Tutto ciò è incredibile se si pensa che la danza in questi enti costa oltre 50 miliardi l'anno, oltre al fatto che normalmente nella loro programmazione viene concessa ospitalità solo a complessi stranieri.

Un'altra importante previsione, contenuta nella legge, è quella relativa al "Coordinamento in sede regionale". Il legislatore conscio dell'esigenza di un confronto a livello locale ne aveva previsto la costituzione, per evitare che i grandi enti potessero agire come cattedrali nel deserto, e affinché il confronto li portasse a valutare anche l'esigenza di altri organismi musicali e di danza.

In particolare questo coordinamento avrebbe potuto significare per la danza uno stimolo per la nascita di organismi nuovi soprattutto nelle regioni in cui non c'era un ente lirico o quando questo non possedeva un corpo di ballo.

Questa indicazione precede nel tempo addirittura la "Costituzione delle Regioni" che avvenne del 1973, ma essa non ha mai avuto attuazione, come nei due casi di coordinamento precedentemente citati.

Va aggiunto che il mancato adeguamento, nel corso degli anni, dei fondi del FUS ha portato il balletto a soffrire maggiormente della indisponibilità dei fondi, vedendo tra l'altro ridimensionata la sua presenza in soli quattro Enti, di cui unicamente due dispongono di un organico completo. Ma soprattutto, gli enti che hanno eliminato il corpo di ballo, non hanno subito alcuna diminuzione della sovvenzione per questa riduzione di attività.

Con il titolo III il legislatore indica le linee di sostegno dello Stato per il resto delle attività musicali e di danza e quindi indica che oltre all'attività dell'ente lirico possono essere sovvenzionate le altre attività musicali e di danza. Definisce quindi, che le manifestazioni liriche fuori dagli Enti Lirici e dai teatri di tradizione, devono essere promosse: per ricevere la sovvenzione dai comuni, provincie e dagli enti provinciali del turismo, e le stesse possono avvalersi di organizzatori ed imprese liriche riconosciute.

L'indirizzo del legislatore di responsabilizzare l'ente pubblico se da una parte può aver migliorato la qualità della gestione, dall'altra ha politicizzato questa attività causando la perdita di ciò che in precedenza era un bacino utile per la scoperta di nuovi talenti del canto e di altri artisti. Ha ridotto così l'Italia da nazione che esportava grandi voci, a nazione importatrice di artisti stranieri in numero sempre maggiore, dove il *bel canto* italiano è rappresentato ormai solo da pochissime voci anche se di livello altissimo.

Questo problema doveva e poteva essere risolto anche dai già menzionati Centri di Formazione professionale degli Enti Lirici ma ciò non è avvenuto.

L'altra categoria di enti sovvenzionati, i Teatri di Tradizione, sembrava a molti un tipo di istituzione ideale per incentivare la collaborazione con il mondo della danza, sia per la struttura agile, sia per la qualità dei teatri, sia per le ridotte stagioni liriche realizzate. Si intravedevano le possibilità di collaborazione soprattutto nei periodi estivi, creando ottime opportunità per preparare le nuove produzioni in palcoscenici di grandi dimensioni prima di un successivo inserimento nei cartelloni del teatro di tradizione. Ciò serviva a verificare il numero di recite possibili per il bacino di spettatori di quel teatro, dando il via, poi, alle tournée come accade al resto della produzione teatrale con particolare riferimento alla produzione di prosa.

Solo al trentaduesimo articolo viene indicato l'intervento dello Stato per le manifestazioni di balletto, ed è anche l'unico che cita la produzione di danza extra Enti Lirici. E' un articolo di interesse generale che ha imposto successive circolari, per dettagliare meglio i criteri di intervento per il balletto poiché tale norma è chiaramente pensata per l'attività concertistica. E' da questa generica impostazione che il balletto ha avuto molti problemi poiché l'attività concertistica è un'attività stabile, mentre l'attività di balletto è tipicamente di giro, come l'attività di prosa.

L'Art. 33/34 con riferimento alle manifestazioni all'estero segue la stessa impostazione dei precedenti, comprende cioè normative per la musica e il coro e trascura quelle relative alla danza. Ecco perché quest'ultima è ancora una volta penalizzata. Queste norme, infatti, non hanno mai concesso la possibilità di ottenere il sostegno per suoi artisti, coreografi, solisti e ballerini, cosa che invece è stata possibile per l'aria concertistica, favorendo così il confronto tra le diverse scuole musicali di interpretazione e di formazione estera.

La grave carenza di questo articolo consiste nel non aver mai previsto il sostegno ai programmi di formazione all'estero. La danza, soprattutto dopo il ventennio di autarchia culturale, è l'arte che aveva più bisogno di confronti formativi per rimediare allo stallo culturale in cui l'Italia si era trovata.

Anche per ciò che riguarda la parte produttiva, in quasi 30 anni di gestione dell'attuale legge, abbiamo tutte le ragioni per credere che non sia mai stata portata all'estero una sola produzione di spettacolo di balletto di un ente lirico.

Con gli articoli 36 e 37 le indicazioni sui festival, sui concorsi, sulle attività sperimentali e sulle rassegne prevedono in modo generico, e quindi quasi fossero un riempitivo, la possibilità di sovvenzionamento per i concorsi e per i corsi di avviamento e perfezionamento professionale. Di questa specifica attività parleremo in modo dettagliato nel capitolo della scuola e della formazione. E' strano però che ci si ricordi della sperimentazione e non si ritenga la formazione un fatto insostituibile per un'attività artistica a cui dedicare norme e vincoli di finanziamento adeguati.

Nella parte finale della legge vengono indicate molte norme di utilità operativa: la produzione nuova e nuovissima e la sua esigenza di programmazione radiotelevisiva, in realtà mai avvenuta in quanto non è mai stata fatta nemmeno per il grande repertorio.

L'articolo 40 denominato "fondo speciale", sembra un elenco delle ultime cose rimaste da fare, poiché si parla di numerosi argomenti: borse di studio, facilitazioni ferroviarie, contributi alle bande musicali in Italia ed all'estero. Dalla norma che genericamente cita "favorire e sostenere iniziative intese comunque alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale", sono scaturite possibilità di intervento su iniziative di grandissimo rilievo culturale. Tant'è vero che questa viene applicata e ampliata in una delle tante integrazioni della legge 800, con la norma della Legge 589/79.

Da questa normativa si sono avuti i primi programmi di organismi di coordinamento musicale, la ricerca, la documentazione, le banche dati, i centri video di opere liriche e di balletto, archivi sonori e la distribuzione dell'attività di danza. Quindi da una generica previsione è stato possibile intervenire su esigenze nuove di promozione della cultura musicale e di danza.

Unica carenza reale è stata sempre l'esiguità dei fondi che non hanno permesso di dare un assetto più forte agli organismi che a questa attività hanno dedicato un impegno eccezionale ed insostituibile per la cultura, con iniziative che ci hanno permesso, soprattutto in campo editoriale e di banche dati, di competere con gli altri Paesi europei.

Se una nuova legge non partirà con la valutazione di quanto questo articolo ha saputo sviluppare, difficilmente sarà realmente innovativa e capace di dare un quadro di sostegno completo "al valore cultura che le attività di spettacolo sviluppano". Senza questa promozione documentale le attività di spettacolo diventano un fatto senza memoria, non lasciando testimonianza del valore che hanno espresso nelle varie epoche.

Con l'articolo 43 che costituisce la sezione autonoma del credito agevolato per le attività teatrali, si è indicato uno strumento strategico e determinante per lo sviluppo delle attività altrimenti impossibilitate a sopportare i tempi lunghi dello Stato nell'erogazione dei fondi assegnati ai singoli organismi.

Sicuramente è stata una grande intuizione del legislatore e crediamo che la norma ha costituito per un buon ventennio uno strumento insostituibile.

Certamente un'attuazione della norma sulla pluralizzazione del credito agevolato a più Istituti avrebbe sicuramente portato, in questo ultimo decennio, ad un abbassamento del costo del denaro e forse ad un coinvolgimento degli stessi istituti bancari e ad un'attenzione ad intervenire, non solo con il credito agevolato, ma anche con investimenti promozionali e di sponsorizzazione dando al settore dello spettacolo maggiore sostegno. La norma sul divieto al monopolio, al credito agevolato ed sull'allargamento ad altri istituti della possibilità di operare in questa funzione, è del 1992 ed è ancora oggi incompleta, *ciò avrebbe potuto già portare al settore qualche sollievo tanto atteso ma mai arrivato.*

In conclusione con la trasformazione degli Enti Lirici in fondazioni, con la presenza dei privati nella gestione degli enti stessi (dei quali il Teatro alla Scala ha già attuato il dettato della nuova legge), la vecchia legge 800 si alleggerisce di questa presenza, che costituiva i 2/3 del valore economico della sua dotazione di fondi, con l'entrata in vigore dall'1/1/98 della legge sul "NO PROFIT" che darà un forte incentivo al cambiamento a tutti gli altri organismi operanti nella musica e nella danza, la presenza del DDL del governo sulla riforma della musica (e siamo in attesa di quelle della danza) e l'entrata in funzione della legge sul decentramento delle funzioni dello stato alle regioni, certamente il 1998 non cambierà sostanzialmente la situazione rispetto al 1997.



## LEGGI NAZIONALI SULLA DANZA

**Legge n. 800 del 14 agosto 1967**

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (*Saragat - Moro - Corona - Taviani - Pieraccini - Preti - Colombo - Bosco*)

**Legge n. 589 del 14 novembre 1979**

Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche (*Pertini - Cossiga - D'Arezzo Pandolfi*)

**Legge n. 163 del 30 aprile 1985**

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (*Pertini - Craxi - Lagorio*)

**Legge n. 203 del 30 maggio 1995**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (*Scalfaro - Dini*)

**Decreto Legislativo n. 367 del 29 giugno 1996**

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato (*Scalfaro - Prodi - Veltroni - Ciampi - Visco*)

**Legge n. 650 del 23 dicembre 1996**

Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato (*Scalfaro - Prodi - Veltroni - Ciampi - Visco*)

**Legge n. 59 del 15 marzo 1997**

Delega al Governo per il conferimenti di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali<sup>8</sup>, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (*Prodi - Bassanini - Napolitano*)

**Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997**

Decreto legislativo sulla disciplina tributaria degli enti non non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

**Statuto delle fondazioni**

Testo dello Statuto della Fondazione del Teatro alla Scala

**Circolare n. 10 del 5 dicembre 1994**

Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia



# LE LEGGI SULLA DANZA

## LEGGI NAZIONALI

### TEATRO ALLA SCALA STATUTO DELLA FONDAZIONE

#### Art. 1

#### COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 - Per trasformazione dell'ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA attuata ai sensi dell'art. 2, commi 57 e seguenti della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 è costituita la "FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO".

1.2 - La Fondazione è costituita con il concorso dello Stato, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e dei Fondatori.

1.3 - La Fondazione è ente di particolare interesse nazionale ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1967 n. 800.

1.4 - La Fondazione che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in MILANO.

1.5 - La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

#### Art. 2

#### FINI - ATTIVITA'

2.1- La Fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

2.2- Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.

2.3- La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, Finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società. La Fondazione potrà svolgere sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, attività Finanziaria.

#### Art. 3

#### CONCORSO ALLA FONDAZIONE

3.1- Lo Stato italiano, la Regione Lombardia, il Comune di Milano concorrono per legge alla Fondazione.

3.2 - E' Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che, in occasione della trasformazione, ha concorso al patrimonio della Fondazione con un contributo non inferiore a L. 1.000.000.000 (un miliardo).

3.3 - Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, diverso da quelli che concorrono per legge alla Fondazione, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:

- venga presentato da un Fondatore;

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LE LEGGI SULLA DANZA

## LEGGI NAZIONALI

- concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, indicata dall'Assemblea ma comunque non inferiore a L. 1.000.000.000 (un miliardo).

3.4 - Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione, agli organi della quale spetta determinarne la destinazione.

3.5 - A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori nonché un libro verbali per le delibere assunte dalla Assemblea.

3.6 - Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendere diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del d.lgs. 367/1996

### Art. 4

#### PATRIMONIO

4.1 - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito:

a) dal patrimonio dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala, determinato all'atto della trasformazione, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367;

b) dagli apporti di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367,

c) dagli ulteriori apporti in denaro od in natura ricevuti in occasione della trasformazione.

4.2 - Del patrimonio della Fondazione fanno parte, tra l'altro:

- i beni mobili di proprietà dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da esso prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale; i contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;

- ogni altro bene, mobile od immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;

- il diritto di utilizzare - senza corrispettivo - il Teatro ed i locali necessari allo svolgimento delle attività;

- l'eventuale eccedenza di gestione.

4.3 - La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o comunque acquisiti, devono essere venduti salvo che non vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

4.4 - La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato. Può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e strumentali con le sue finalità.

### Art. 5

#### ORGANI

5.1 - Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Sovrintendente.

e) il Collegio dei Revisori.

5.2 - Non possono fare parte degli organi, di cui all'art. 5.1 lettere b), c), d) ed e), coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), e), f).

5.3 - Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla

L  
O  
  
S  
T  
A  
T  
O  
  
D  
E  
L  
L  
A  
  
D  
A  
N  
Z  
A

# LE LEGGI SULLA DANZA

## LEGGI NAZIONALI

legge e dallo statuto. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

5.4 - I componenti gli organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere b), c) ed e) decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo,.
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), e).
- definitiva del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera j) della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

5.5 - La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato. Può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

5.6 - I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

### Art. 6 ASSEMBLEA

6.1 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le riserve previste dalla legge e dallo Statuto;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore a terzi successivamente adatto di trasformazione;
- c) esprime pareri in merito a modifiche dello statuto;
- d) esprime pareri in merito al bilancio;
- e) esprime pareri su ogni argomento sottoposto al Consiglio di Amministrazione;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, indicandone i motivi.

6.2 - L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno. Una delle riunioni deve essere tenuta nel periodo compreso tra il 1° ed il 10 dicembre di ciascun anno, comunque nella settimana in cui avviene la inaugurazione della stagione teatrale.

6.3 - L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei Fondatori. L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato meno quindici giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire telegraficamente o per telefax con un preavviso di sole 48 ore. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione dell'assemblea potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.

6.4 - Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea, enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. I membri del Consiglio di Amministrazione

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LE LEGGI SULLA DANZA

## LEGGI NAZIONALI

possono partecipare all'Assemblea con esclusione delle sedute nelle quali si nominino il Consiglio 6.5 - A ciascun Fondatore spetta un voto per ogni miliardo di lire versato alla Fondazione. I Fondatori di cui alla lett. b) che segue perdono il diritto di voto al termine del quarto anno successivo alla data nella quale lo hanno acquisito. Hanno diritto di voto in assemblea i Fondatori che:

a) abbiano concorso al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore a L. 10.000.000.000 (dieci miliardi) versato in unica soluzione ovvero frazionatamente ma in un periodo non superiore a quattro anni;

oppure:

b) abbiano versato nei tre esercizi precedenti la votazione o in quello in corso, un importo complessivamente non inferiore a L. 1.000.000.000 (un miliardo).

6.6 - L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, la Regione Lombardia, il Comune di Milano partecipano all'assemblea. A ciascuno di essi spettano due voti, indipendentemente dalla misura del rispettivo apporto al patrimonio della Fondazione. Il regolamento dell'Assemblea può attribuire loro un numero di voti diverso ma comunque non superiore, per ciascuno, al 3% del totale dei voti esercitabili in ciascuna assemblea. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacoli, la Regione Lombardia ed il Comune di Milano non hanno diritto di voto nelle deliberazioni previste dall'art. 6.1. lett. a).

6.7 - L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. L'Assemblea dovrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di Fondatori, ivi compresi la Provincia di Milano e i dipendenti del Teatro. L'Assemblea regola su proposta del Consiglio la presentazione delle candidature alle cariche della Fondazione e il voto per evitare la formazione di posizioni dominanti.

6.8 - L'Assemblea può costituire comitati ed organismi in genere per il supporto delle attività dell'ente: ad essi può delegare parte dei propri poteri, con esclusione comunque delle attribuzioni di cui all'art. 6. 1, lett. a), b), c).

6.9 - Le deliberazioni di cui all'art. 6. 1, lettere b), d), e), j) sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni concernenti i pareri in merito alle modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

### Art. 7

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette persone, compreso il Sindaco pro-tempore della Città di Milano che ne è anche il Presidente. Gli altri componenti sono nominati come segue:

a) uno dall'Autorità Governativa competente per lo spettacolo;

b) uno dal Presidente della Regione Lombardia;

c) quattro eletti dall'Assemblea.

7.2 - Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

7.3 - Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati posseggano:

a) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5.2;

b) requisiti di professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



# LE LEGGI SULLA DANZA

## LEGGI NAZIONALI

7.4 - I componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I quattro anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio.

7.5 - Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte.

7.6 - Il Consiglio è validamente costituito quando siano in carica cinque dei suoi componenti, compreso il Presidente.

7.7 - Le autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei 30 giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono ed i titolari del potere di nomina rispondono dei danni conseguenti, ferma restando la responsabilità penale per la condotta omissiva.

### Art. 8

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI E FUNZIONAMENTO

8.1 - Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina e revoca il Sovrintendente;
- c) approva le modifiche statutarie;
- d) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
- e) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;
- f) nomina il Vice Presidente, su proposta del Presidente;
- g) in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria, disciplina le relazioni sindacali, su proposta del Sovrintendente.

8.2 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di nonna una volta al mese e comunque non meno di quattro volte in un anno; per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti compreso il Sovrintendente.

8.3 - Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione di quella in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 8. 1, lett. b), con gli stessi poteri e prerogative degli altri Consiglieri.

8.4 - Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare il Direttore Artistico e musicale.

8.5 - Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere concernenti le materie di cui alla lettera c) del comma 1, debbono avere il voto favorevole di almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione. Alle delibere di cui alla lettera d) del comma 1, non può votare il Sovrintendente.

8.6 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, nonché al Sovrintendente, particolari poteri, determinando i limiti della delega.

### Art. 9

#### PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

9.1 - Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore della Città di Milano.

9.2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LE LEGGI SULLA DANZA

## LEGGI NAZIONALI

9.3 - In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

9.4 - Di fronte a terzi, al Conservatore dei Registri Immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei soggetti indicati al comma precedente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che lo precedono nell'ordine sopra descritto ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

### Art. 10

#### IL SOVRINTENDENTE

10.1 - Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla sua elezione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Egli cessa dalla carica unicamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione può revocare il Sovrintendente, con la medesima maggioranza.

10.2 - Il Sovrintendente deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; ha il potere di nominare collaboratori della cui attività risponde.

10.3 - Il Sovrintendente:

- a) dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali;
- b) nomina e revoca, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Direttore artistico e il Direttore musicale scegliendoli tra musicisti di chiara fama e comprovata esperienza;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 8.3 con i limiti ivi previsti;
- d) predispone il bilancio di esercizio nonché, di concerto con il Direttore artistico e il Direttore musicale, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione, esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

### Art. 11

#### COLLEGIO DEI REVISORI

11.1 - Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Collegio di Revisori composto di tre membri effettivi ed un supplente nominati dal Ministero del Tesoro. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

11.2 - I revisori dei conti sono nominati con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il Collegio è presieduto dal componente designato dal Ministero del Tesoro.

11.3 - All'attività del Collegio si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile.

11.4 - Il Collegio dei Revisori riferisce, almeno ogni trimestre, con opportuna relazione all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e al Ministero del Tesoro.

11.5 - I Revisori partecipano all'Assemblea alla quale riferiscono in merito all'andamento amministrativo dell'Ente e possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LE LEGGI SULLA DANZA

## LEGGI NAZIONALI

11.6 - I Revisori durano in carica quattro anni. Possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del Tesoro di concerto con l'autorità di Governo competente per lo spettacolo.

### Art. 12

#### BILANCIO CONSUNTIVO

12.1 - L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 - Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Sovrintendente ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.

12.3 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

12.4 - Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

12.5 - Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

12.6 - Il bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio viene inviato entro il 30 aprile di ogni anno all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'art. 6.1 lett. d). Qualora l'Assemblea non emetta il parere entro il 30 maggio il parere si considererà emesso in senso favorevole.

12.7 - Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, viene depositato all'ufficio del registro delle imprese e trasmesso al Ministero del Tesoro.

12.8 - L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.

### Art. 13 → BILANCIO PREVENTIVO

13.1 - Il Sovrintendente predispone entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

13.2 - Il bilancio preventivo viene inviato all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'art. 6.1 lett. d). Qualora l'Assemblea non lo abbia espresso entro il 15 dicembre, il parere si considererà emesso in senso favorevole.

### Art. 14

#### SCIOGLIMENTO

14.1 - Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano e, attività similari e a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, sentiti il Comune di Milano, la Regione Lombardia e l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

#### NORME FINALI

##### I

1 - Per i primi quattro anni l'ammontare del patrimonio conferito alla Fondazione da Fondatori privati non può superare un importo pari al 40% del totale del patrimonio.

2 - La deliberazione di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n.367 dovrà dare atto di quanto sopra.

##### II

1 - Del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione fanno parte:

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LE LEGGI SULLA DANZA

## LEGGI NAZIONALI

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

- il Sindaco pro-tempore della città di Milano;  
- un componente nominato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo,  
- un componente nominato dal Presidente della Regione Lombardia;  
- un componente nominato dal Consiglio dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala per assicurare il perseguimento degli scopi della fondazione e la coerenza delle sue attività con le tradizioni del Teatro.

2 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala nomina gli altri componenti del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sulla base delle destinazioni dei Fondatori, che abbiano, da soli od in unione ad altri, assicurato, per i primi tre anni di vita della Fondazione, un contributo annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamenti per la gestione. Le designazioni vengono effettuate ai sensi dell'art. 10.3 del d.lgs. 367/199 e con le modalità ivi previste: se risulta compresa tra gli aventi diritto, in considerazione del legante che tradizionalmente la unisce al Teatro, una delle designazioni qui previste è riservata alla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.

3 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo assicura la completa formazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in ogni ipotesi di impossibilità di applicazione delle norme statutarie, di inerzia dei Fondatori, di impossibilità per costoro di assicurare la completa formazione dell'organo avvalendosi della facoltà di designazione sopra ricordata e comunque nel rispetto della legge. A tale adempimento provvede tenendo comunque conto delle indicazioni dei Fondatori, con particolare attenzione a quelle provenienti da enti e soggetti tradizionalmente vicini al Teatro, sempre che risultino compresi nella categoria fermo restando che la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere designata da soggetti pubblici. A tale scopo privilegia le indicazioni della CCIAA di Milano, in considerazione dei tradizionali rapporti tra i due enti.

4 - Gli organi di amministrazione e controllo ed il Sovrintendente dell'Ente Autonomo assicurano la continuità della Gestione del Teatro Fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi e di controllo.

5 - Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione si insedia quando non siano stati nominati il Presidente e quattro componenti.

6 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala provvede alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione con la delibera di trasformazione, salvo le riserve previste dalla Legge e dallo Statuto.

### III

1 - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentita l'Assemblea, può attribuire il diritto di designare in via permanente un componente del Consiglio di Amministrazione a Fondatori che:

- in occasione della trasformazione si siano impegnati a versare, per almeno anni, un contributo annuo non inferiore a 12 miliardi;

- successivamente, anche per liberarsi dall'impegno così assunto, abbiano erogato in unica soluzione un contributo tale da assicurare annualmente, alle condizioni di mercato della data di erogazione, frutti almeno pari al contributo annuo di cui sopra.

2 - L'efficacia della presente norma transitoria cessa dopo che il diritto previsto al comma 1 sia stato riconosciuto a due Fondatori e comunque alla scadenza del mandato del primo Consiglio di Amministrazione.

3 - I titolari del diritto previsto al comma 1 partecipano all'Assemblea con le modalità previste all'art. 6.6.



# LE LEGGI SULLA DANZA

## LEGGI NAZIONALI

4 - In considerazione del legame che tradizionalmente la unisce al Teatro, la facoltà prevista al comma 1, è in primo luogo sconosciuta alla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, sempre che risulti compresa tra gli aventi diritto.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

## Disegni di Legge nazionali e regionali

In questo capitolo riportiamo i principali Disegni di Legge presentati dalle passate e recenti legislature per riformare il settore musicale in cui è compresa ovviamente la danza.

Abbiamo ritenuto necessario pubblicare tali Disegni poiché sono emblematici delle varie tendenze presenti nelle diverse epoche. A tal proposito si può sottolineare che molte volte è bastata l'iniziativa di un parlamentare o del Governo per sollecitare anche altri gruppi ad esprimere la propria posizione. In realtà poi ci si rendeva conto che poche erano le reali possibilità di arrivare all'approvazione delle diverse proposte, sia per i differenti pareri della stessa maggioranza, che per le continue emergenze di Governo. La caduta delle varie coalizioni quasi annuale concentrava l'attenzione del Governo altrove, lasciando così in disparte la possibilità di discussione e approvazione delle varie proposte di legge.

Quasi una forma rituale, appena partiva un'iniziativa altri gruppi parlamentari elaboravano un Disegno ad essa relativo, quasi per giustificarsi agli occhi del proprio dell'elettorato, ma poi all'atto pratico nessuno si è mai impegnato a portare ad una vera discussione le varie proposte di legge. Ciò che ogni anno veniva approvato col beneplacito di tutti, era le solite "leggine" di finanziamento per la carenza di fondi o piccole modifiche per risolvere problemi di "tensione" anche gravi. Un esempio in proposito che può esser fatto, è il problema della scrittura degli artisti tramite agenti (fatto che provocò anche arresti clamorosi) che rese indispensabile ridisegnare le modalità di scrittura previste dalla vecchia normativa.

D'altronde doveva essere significativo il fatto che anche gli elementi riformatori contenuti nella Legge 800 non venivano attuati quindi tantomeno c'era da sperare in nuovi slanci di rinnovamento.

Quello che appare chiaro è che alcuni hanno portato avanti progetti di riforma interdisciplinari con normative quadro, altri invece hanno proposto leggi settoriali con definizione di ogni particolare della legge stessa. Questi ultimi non hanno tenuto conto del ruolo che le Regioni hanno e che in ogni caso dovrebbero avere. Inoltre l'avvicinarsi dell'integrazione europea come livello aggiuntivo a quelli nazionali crea: da una parte uno stimolo in più per gli organismi italiani, dall'altro un ulteriore momento burocratico aggiuntivo che può essere affrontato solo se i livelli nazionali sono concertati e quindi facilitano gli stessi organismi ad affacciarsi al livello europeo. Questa condizione in realtà però non esiste, difatti basta leggere le leggi regionali per verificare la confusione esistente ad esempio per comprendere: i termini di presentazione delle richieste di sovvenzionamento, il periodo di effettuazione delle attività, le modalità di rendicontazione, il tetto di intervento riferito alle uscite previste per il progetto presentato. Ciò ci farà rendere conto dello stato di debolezza che i vari organismi italiani si trovano di fronte: una miriade di norme quasi sempre contrastanti tra loro da far verificare una scarsa presenza degli organismi italiani ai fondi e programmi europei.

I profondi cambiamenti che si verificheranno nel settore della danza il prossimo anno insieme a quelli già in vigore dal 1997, riguardano le strutture organizzative. In particolare il passaggio degli enti lirici da enti pubblici a fondazioni con sistema di gestione privatistica (con conseguente presenza nei consigli di gestione di privati) saranno di minore pressione su tutto il sistema attuale.

## Disegni di Legge nazionali e regionali

### Disegno di Legge n. 1109 del 16 settembre 1980

Norme per una disciplina organica delle attività musicali (*D'Arezzo - La Malfa - Reviglio - Pandolfi - Foschi*)

### Disegno di Legge n. 1634 del 4 gennaio 1985

Nuovo ordinamento delle attività musicali, di danza e del teatro di prosa (*Lagorio - Romita - Gorla - Gaspari*)

### Proposta di Legge n. 2813 del 17 aprile 1985

Norme per le scuole private di danza classica (*Bosi Maramotti - Ferri - Fagni - Bianchi - Beretta - Badesi Polverini - Minozzi - Conte - Ciafardini - D'Ambrosio - Nicolini*)

### Disegno di Legge n. 1494 del 18 settembre 1985

Regolamentazione dell'insegnamento della danza (*Vella - Panigazzi*)

### Disegno di Legge n. 1604 dell'11 dicembre 1985

Istituzione di un ordinamento autonomo per le attività di danza e misure di promozione e sostegno del settore (*Valenza - Mascagni - Canetti - De Sabbata - Nespolo - Puppi*)

### Disegno di Legge n. 3601 del 19 marzo 1986

Nuovo ordinamento delle attività musicali e programmazione dello sviluppo dello sviluppo (*Scaramucci, Guaitini - Mimucci - Gualandi - Levi Baldini - Caprili - Di Giovanni - Bosi Maramotti - Dignani - Grimaldi - Filippini - Migliasso - Nicolini - Petrocelli - Quercioli - Torelli*)

### Disegno di Legge n. 2103 del 19 dicembre 1986

Norme urgenti per la questione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (*Aliverti - Noci - Melotto - Fabiani - Spitella*)

### Disegno di Legge n. 859 del 15 febbraio 1988

Norme per l'insegnamento della danza classica (*Fassino*)

### Disegno di Legge n. 1219 del 20 luglio 1988

Riordino delle attività musicali e di danza (*Boggio - Aliverti - Spitella - Giacobazzo - Ventre, Patriarca - Giangu - Demartini - Zecchino - Manzini - Pinto - Montessori - Coviello - Di Stefano - Sartori - Mezzapesa - Donato - Parisi - Azzarà - Azzaretti*)

### Disegno di Legge n. 1823 del 23 giugno 1989

Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza (*Carraro - Colombo - Fanfani - Amato - Battaglia - Mammi*)

### Disegno di Legge n. 1868 del 3 agosto 1989

Nuovo ordinamento delle attività musicali (*Nocchi - Alberici - Chiarante - Argan - Callari Galli - Longo - Andreini - Benassi - Berlinguer - Bertoldi - Bisso - Boldrini - Boffa - Bufalini - Casadei Lucchi - Cascia - Chiesura - Cisbani - Consoli - Dionisi - Ferraguti - Franchi - Galeotti - Gambino - Garofalo - Lama - Lotti - Maffioletti - Margeriti - Meriggi - Mesoraca - Nespolo - Pieralli - Pinna - Scivoletto - Senesi - Serri - Spetic - Sposetti - Torlontano - Tornati - Vecchi - Volponi - Vesentini*)

### Disegno di Legge n. 2270 del 14 maggio 1990

Promozione delle attività di danza (*Nocchi - Alberici - Argan - Callari Galli - Chiarante Longo - Montinaro*)

**Disegno di Legge n. 1430 del 23 luglio 1993**

Istituzione del Ministero per la promozione culturale (*Mazzini - De Rosa - Zecchino - Ferrari - Mimucci - Robol - Zoso*)

**Disegno di Legge n. 515 del 29 luglio 1992**

Nuovo ordinamento delle attività musicali (*Nocchi - Alberici - Bucciarelli - Pagano - Chiarante - Andreini - Mesoraca - Sposetti*)

**Proposta di Legge n. 2950 del 8 gennaio 1997**

Riordino delle attività della danza (*Fini - Napoli*)

**Proposta di Legge n. 3569 del 10 aprile 1997**

Legge quadro per il teatro di prosa, la musica, la danza (*Sbarbati - Ricciotti - Crema - Bastianoni - Benvenuto - Boccia - Cananzi - Castellani - Cento - Cerulli - Irelli - Dalla Chiesa - Danieli - Jervolino Russo - Lamacchia - Lecce - Li Calzi - Liotta - Lombardi - Manca - Mangiacavallo - Mazzocchin - Merloni - Molinari - Orlando - Paissan - Piscitello Polenta - Prestamburgo - Prestigiaco - Procacci - Repetto - Risari - Ruggeri - Saonara - Scalia - Scozzari - Servodio - Stajano - Testa - Voglino - Volpini*)

**Disegno di Legge regionale del 1997 (Lombardia)**

Disciplina dell'attività professionale di insegnante di danza (*Adamo - Agostinelli*)

**Proposta di legge regionale del 2 gennaio 1997 (Calabria)**

*Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo delle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e delle attività artistiche in genere*

**Disegno di Legge n. 347 del 17 luglio 1997 (Sardegna)**

*Nuove norme in materia di pubblico spettacolo (Serrenti)*



## Leggi Regionali

Attualmente in Italia il settore della danza non è regolato da alcuna normativa a livello regionale con leggi a se stanti.

In assenza, dunque, di uno specifico punto di riferimento istituzionale, le attività di produzione, formazione e promozione della danza si vengono a modellare sulla base di leggi più generali emanate in materia di spettacolo e attività culturali.

La presente ricerca è partita da questa constatazione, con l'obiettivo di indagare all'interno delle varie realtà regionali e rintracciare queste leggi più generali concernenti il mondo dello spettacolo e della cultura, utilizzate anche nell'ambito della danza per ricevere fondi e sovvenzioni.

A tal fine sono stati contattati i vari Assessorati alla Cultura, al Turismo e al Tempo Libero, le Giunte e i Consigli Regionali.

In linea con gli obiettivi della ricerca si è giunti ad individuare un corpus normativo di riferimento (di seguito riportato).

Contestualmente, parlando con i vari responsabili ed esperti del settore, è emersa una significativa consapevolezza del problema ed una certa tendenza al superamento di tale carenza a livello istituzionale. In molte regioni ci si sta, infatti, muovendo nella direzione di creare una base giuridica che sia specifica per la danza e che, dunque, dia al settore una certa autonomia.

Se in Lombardia c'è stata una proposta di legge, in Molise è *in itinere* una nuova legge per attività specifiche di spettacolo, in Toscana si sta lavorando su un progetto regionale e in Campania esiste un disegno di legge che contiene interventi specifici sulla coreografia.

Il panorama normativo regionale si presenta, dunque, come uno spaccato dinamico e in movimento, tuttavia contraddistinto da una serie di dicotomie e caratterizzato pertanto da uno sviluppo altalenante e contraddittorio.

In Campania il disegno di legge è fermo dal 1994. Nel Lazio, anche per mancanza di fondi disponibili nel 1997, è stata emanata la legge regionale n° 127/1997, relativa al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso, con la quale sono stati abrogati alcuni articoli della legge regionale n° 32/78, tra cui l'art. concernente alla presentazione delle domande per l'attività di promozione culturale e di spettacolo. In questo modo non si è potuto tener conto delle domande presentate per lo svolgimento di attività culturali con il contributo regionale. Inoltre l'esiguità dei fondi disponibili per il 1997 non ha consentito l'emanazione del bando previsto per lo svolgimento di attività culturali e di spettacolo d'interesse regionale previsto dalla medesima legge di bilancio quindi nel '98 si dovranno emanare norme per l'intero settore danza.

La specificità della danza corrisponde alla necessità di leggi riguardanti esclusivamente questo settore. Dopo aver ottenuto la separazione dei dati Siae relativi agli incassi, al pubblico e agli spettacoli, dai dati della musica, e dopo aver istituito una Commissione Danza all'interno del Dipartimento dello spettacolo, diventa necessario pensare a delle leggi che restituiscano a quest'arte il suo valore e la sua dignità storica.

Significativo in tal senso è il caso della Lombardia, dove per sovvenzionare la danza si è dovuto ricorrere ad una sorta di *escamotage*, inserendo gli spettacoli di danza all'interno di Festival musicali (in un numero che non può però mai superare il 50% dell'intero programma).

Al quadro fin qui descritto si aggiunge una situazione di non concertazione fra le Regioni e tra Regioni e Stato ed il decentramento delle funzioni dello Stato alle Regioni sulla base

della Legge n. 59 detta Bassanini. Inoltre non è ancora stato reso valido, nonostante fossero previste precise scadenze operative, il risultato del referendum sull'abolizione del Ministero dello Spettacolo e delle sue funzioni del 1973, che trova un indirizzo nella Legge n. 203 del 1995, con precisa scadenza di applicazione della stesse norme ma mai ottemperate.

Il D.d.L. di Riforma-identificazione delle attività di danza da parte del Governo è atteso per i primi mesi del 1998

Questa pubblicazione vuole essere un momento di aggiornamento, ovviamente non completo, ma base di conoscenza perché gli operatori della danza leggendo e conoscendo cosa esiste e cosa viene proposto anche se non approvato, possano fare quegli approfondimenti, per essere poi sollecitatori in momenti di confronto con i governi regionali di proposte, conoscendo il panorama delle cose pensate nei vari anni e nelle varie regioni, per essere quindi più preparati e convincenti nelle proposte a favore della danza.

## LEGGI REGIONALI UTILIZZATE PER SOVVENZIONARE ANCHE LA DANZA

### Trentino Alto Adige:

**Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 30 dell'11 novembre 1988 -**  
*Approvazione del testo coordinato delle leggi provinciali sulle consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali*

### Valle d'Aosta:

**Legge reg. n. 69 del 20 agosto 1993 -** *Contributi per l'attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico*

### Lombardia:

**Legge reg. n. 75 del 18 dicembre 1978 -** *Interventi promozionali della regione Lombardia in campo musicale*

### Piemonte:

**Legge reg. n. 58 del 28 agosto 1978 -** *Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali*

### Veneto:

**Legge reg. n. 52 del 5 settembre 1984 -** *Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche*

### Liguria:

**Legge reg. n. 7 del 17 marzo 1990 -** *Norme vigenti in materia di promozione culturale*

### Friuli Venezia Giulia:

**Legge reg. n. 68 dell'8 settembre 1981 (II Titolo) -** *Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali*

### Emilia Romagna:

**Legge reg. n. 11 del 4 aprile 1985 -** *Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche*

### Toscana:

**Legge reg. n. 11 del 28 gennaio 1980 -** *Norme per la programmazione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive*

**Legge reg. n. 14 del 1° febbraio 1995 -** *Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali*

### Umbria:

**Legge reg. n. 7 del 20 gennaio 1981 -** *Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali*

### Lazio:

**Legge reg. n. 32 del 10 luglio 1978 -** *Attività di promozione culturale della regione Lazio*

**Abruzzo:**

**Legge reg. n. 43 del 14 dicembre 1973** - *Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a Convegni, Congressi ed altre manifestazioni*

**Legge reg. n. 56 del 13 settembre 1993** - *Nuove norme in materia di promozione culturale*

**Marche:**

**Legge reg. n. 16 del 13 luglio 1981** - *Promozione delle attività culturali*

**Molise:**

**Legge reg. n. 32 del 28 aprile 1975** - *Contributi per attività culturali*

**Campania:**

**Legge reg. n. 48 del 6 maggio 1985** - *Interventi della regione Campania in campo teatrale e musicale*

**Basilicata:**

**Legge reg. n. 22 del 1° giugno 1988** - *Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale*

**Puglia:**

**Legge reg. n. 28 dell'11 maggio 1990** - *Norme organiche in materia di programmazione e promozione di attività culturali e di musica, teatro e cinema*

**Calabria:**

**Delibera di criteri n. 44/56 del 19 settembre 1994**

**Sicilia:**

**Legge reg. n. 16 del 5 marzo 1979** - *Norme per la promozione culturale e l'educazione permanente*

**Sardegna:**

**Legge reg. n. 17 del 21 giugno 1950** - *Erogazione di contributi per lo spettacolo e per le manifestazioni culturali, artistiche e sportive*

**Legge reg. n. 1 del 22 novembre 1990 - Art. 56** - *Interventi per attività teatrali e musicali*



## Cap. 3

# La danza italiana all'estero

- Elenco sovvenzioni concesse alle compagnie italiane per attività all'estero ('95-'96-'97)
- Circolare sovvenzione all'estero
- Curricula dei singoli artisti e delle compagnie operanti all'estero
- Artisti e compagnie per l'attività all'estero
- La scuola italiana nel mondo: The Cecchetti Society
- I rapporti con gli Istituti Italiani di cultura: regolamento - uso delle strutture
- Ministero degli Affari Esteri: elenco Paesi e borse di studio - modello di domanda  
altri organismi di sostegno

## La danza italiana all'estero

Per la maggior parte dei danzatori italiani l'Italia non è più, in senso professionale la "Madre Patria". Questa affermazione è supportata da dati eloquenti: il lavoro che viene svolto all'estero dai danzatori italiani è di gran lunga prevalente rispetto a quello registrato in Italia, qualitativamente migliore per i livelli professionali raggiunti, riconosciuto adeguatamente come guadagno economico e sicurezza sociale.

La media complessiva di occupazione annua per ballerini e coreografi in Italia è di circa 50/60 giornate lavorative: non si fatica a comprendere come sia facile superare oltre confine questa miseria media registrata nella "Madre Patria"! Basti pensare che a fronte di 36 miliardi, riferiti agli incassi per gli spettacoli di balletto effettuati in Italia, solo lo 0,66 % è destinato ai coreografi come Diritto d'Autore: ben poca dignità viene riconosciuta a chi è l'ideatore e il realizzatore di uno spettacolo! Considerate queste minime opportunità, è facile comprendere perché un coreografo si vede costretto a creare una sigla in proprio per potersi non "garantire", ma "inventare" la possibilità di lavoro, sobbarcandosi gli innumerevoli pesi amministrativi e burocratici che condizionano via via sempre più pesantemente l'andamento creativo.

I dati che andiamo a pubblicare testimoniano dunque, in modo inconfutabile, il notevole peso specifico acquisito dai nostri coreografi all'estero, sia in senso qualitativo che quantitativo, ed è innegabile quanto sia apprezzabile in virtù del fatto che il panorama internazionale non offre esempi di facili entusiasmi: al contrario ogni riconoscimento è frutto di selezioni severe e competenti che raramente, al contrario di ciò che spesso avviene da noi, privilegiamo gli stranieri.

Va sottolineata una ulteriore considerazione: la maggior parte dei danzatori registrati all'estero provengono da "scuole private", ma pur non avendo alle spalle la tutela delle istituzioni didattiche pubbliche, hanno saputo ampliare e aggiornare ad alti livelli il loro bagaglio formativo e sono riusciti ad imporsi.

Il fenomeno di questa "diaspora" non va visto nell'ottica dell'emigrazione del passato, ma come fuga dalla povertà e dalla fame: potremo considerarlo ottimisticamente ed orgogliosamente un movimento espansionistico della cultura italiana e delle nostre capacità creative in esubero! Ma la subdola domanda, che mette a nudo la vera natura del problema è: e se volessero tornare per lavorare di nuovo in patria, dove andrebbero?

Potremo anche ridurre il tiro: e se volessero anche tornare solamente per dei momenti di scambio, per creare opportunità sporadiche di incontro, che sarebbero gli interlocutori accreditati? Cosa potremmo offrire loro, senza dover arrossire al confronto con ciò che già hanno fuori dall'Italia?

Nei settori come la moda, il designer ed analoghi, il marchio si esporta dopo che l'Italia ha raggiunto alti livelli e si è attestato sul mercato: il riconoscimento internazionale accresce e rende più stabile l'attività creativa e produttiva. Fenomeno bizzarro invece quello dei nostri artisti: spesso riconosciuti e impegnati solo all'estero e che trovano difficoltà anche a reinserirsi in patria.

Certamente pensiamo a loro con motivi d'orgoglio, ma tutte le considerazioni fin qui espresse sono un "j'accuse" nei confronti di coloro che hanno governato per anni le attività di danza, sia negli apparati pubblici, sia negli Enti Lirici che costano alla collettività italiana ben 55 miliardi l'anno, e non hanno lasciato alcun segno apprezzabile della loro operatività nel settore. Le produzioni promosse dagli Enti Lirici sono state inoltre assenti per più di 50 anni da ogni scambio internazionale: ancora una volta dobbiamo ai singoli artisti, piccoli

gruppi, maestri di scuole private, se giovani talenti hanno potuto spiccare il volo ed hanno rischiato in proprio, senza che nessuna strategia culturale garantisse loro un minimo investimento, una minima protezione o guida, dimostrando di sapersi affrancare dalle dittature di interessi economici che dominano la grande produzione degli Enti Lirici e che stritolano le risorse di un settore tanto ostinato nella volontà di affermare la propria esistenza e vitalità, quanto depauperato e abbandonato in un deserto di indifferenza.

Quanto sia importante confrontarsi nell'ambito artistico è un ovvio argomento: ma è possibile oggi il confronto in Italia? E quale confronto? Si perde tempo e si deformano i confini dei problemi discutendo su fatti in realtà secondari, come ad esempio quali siano i risultati ottenuti con l'assegnazione di fondi riferiti al capitolo III per un totale di circa 8 miliardi (assegnati ad organismi vari senza che sia stata creata una rete di strategie che possa assicurare un sistema equilibrato tra la domanda e l'offerta, come avviene per gli altri settori dello spettacolo) e poi nessuno punta veramente il dito di fronte alla spesa dei 50 miliardi relativa agli Enti Lirici! Perché non si propongono all'estero le produzioni di danza di questi Enti? Perché non si sente la necessità del confronto e dello scambio? Saremo ben lieti che ciò avvenisse, anche per poter constatare se sapranno ottenere in termini di riconoscimenti e di inserimenti ciò che singoli, autonomi artisti hanno ottenuto unicamente sulle loro forze e sul loro personale impegno. Certamente se in oltre 30 anni di applicazione della Legge 800 nessun complesso di balletto degli Enti Lirici ha mai promosso e ottenuto una sistematica rete di scambio, evidentemente esistono seri problemi. Ma perché nessun Sovrintendente ha mai ritenuto necessario porsi la questione? E come mai, al contrario, nessuno si è minimamente preoccupato di ospitare a ruota libera complessi stranieri, escludendo quelli italiani?

Crediamo che la disamina proposta in questo capitolo possa offrire una possibilità in più di approfondimento e la discussione e tutti coloro che hanno veramente a cuore la danza dovranno porsi probabilmente nuovi interrogativi, abbandonando forse alcune posizioni formulate dopo anni di confusione e di falsi problemi e deformate da un'ottica di indifferenza e qualche volta di convenienza da parte di chi ha gestito il settore: nulla può essere ormai più rinviato o giustificato se non al prezzo di un risultato paradossale, ovvero la fine della danza italiana "in Italia".

### Estratto dal saggio:

*"La scuola italiana nel mondo: da cultura radiante alla parabola discendente.  
Memorie e riflessioni"*

di

Anita Bucchi

All'inizio del XIX secolo si assiste in Italia a fenomeni di rilievo indotti da anni precedenti di copiosa e feconda produzione artistica: il primo è la nascita della Accademia di Ballo della Scala di Milano - che in Blasis ritroverà affermati i principi della scuola italiana attraverso il classico equilibrio tra mimica e virtuosismo - l'unica istituzione che riuscirà a contendere la supremazia teatrale a Parigi, cui in passato solo Angiolini e poi soprattutto Viganò avevano tenuto testa. Il secondo è la nascita della "impresa ballo" con il proliferare di agenzie e di agenti che cureranno gli interessi degli artisti sia in patria che nelle sempre più richieste tournées all'estero. Infine da non sottovalutare la nascita delle industrie di scarpette da punta e "tutù", ovvero il tarlatano corto, distintivo della nuova figura romantica.

L'eco dei balletti più famosi realizzati in patria valica le frontiere e gli oceani: la vivacità espressiva degli interpreti italiani dalle gambe scattanti e dal virtuosismo brillante e irresistibile viene acclamata ovunque. Non erano forse i discendenti di quegli interpreti e maestri che tiravano di scherma, che galoppavano danzando, che si esibivano in rocamboleschi movimenti nella commedia dell'arte e negli intrattenimenti circensi?

La loro presenza viene richiesta a peso d'oro all'estero assieme a quella dei maestri, artefici di tanta strabiliante bravura.

A questo momento di grande risonanza della danza italiana nel mondo farà purtroppo eco, sul finire del secolo XIX, una situazione di immiserimento creativo e produttivo a livello nazionale, in seguito al quale grandi interpreti e maestri preferiranno restare fuori dall'Italia. Per merito loro nasceranno alcune tra le scuole internazionali ancor oggi più famose e apprezzate. Ma con la diaspora l'Italia perde il suo patrimonio artistico, senza trovare poi altre risorse dalle quali attingere nuove linfe creative e professionali.

Dai nostri più storici metodi didattici queste Scuole traggono le loro origini: alcuni elaborati successivamente, come quelli ad esempio di Agrippina Vaganova e Serge Lifar utilizzano senza sostanziali sconvolgimenti l'impostazione cecchettiana della "classe di danza".

Negli ultimi decenni del XIX secolo ancora sono attive vere "imprese" di danza, nonostante i contenuti coreografici e le proposte artistiche siano in progressiva decadenza poiché i grandi nomi chiamano scritte ovunque nel mondo e l'immagine delle ballerine arriva persino ad essere oggetto di scopi pubblicitari commerciali (nel 1889 era nata in Italia l'Impresa di Affissioni) e il mondo degli affari gravita dunque anche attorno al balletto ad ai suoi esponenti.

Dove approdano alla fine del secolo scorso i più fulgidi astri guidati dai solerti e vivaci impresari? Il saggio di Concetta Lo Iacono *"Minima Choreutica" - Fasti e dissesti del ballo italiano sul declino dell'ottocento* (Ed. L. Olschki) ci fornisce in tal senso notizie preziose e dettagliate.

Le frequentate sponde della lontana Russia furono mèta gloriosa di Virginia Zucchi, della Limido di Maria Giuri e di sua sorella minore Adelina, di Adele Sozo, Jole Lopresti, Carlotta Brianza, Pierina Legnani, Emma Palladino.

Parigi, da tempo mèta prediletta e assidua, annovera tra gli artisti nostrani la Sangalli, la mima Emma Sandrini, Carlotta Zambelli (che sarà la continuazione della scuola italiana all'Opera di Parigi), Clotilde Piodi, Elena Cornalba, prima stella dei balli all'Eden-Théâtre, mentre a Ruen danzava Adelina Gedda, a Toulouse Lelia Rossi, a Nizza Cornelia Riva e Angiolina Spotti, a Lyon Leonilda Mussolini e ancora Aida Boni e Giuseppe Belloni. In Svizzera si segnalano Amalia Fagnani e Vittorio Natta. In Spagna, dove trionfava il ballo Excelsior al Teatro de la Zarzuela di Madrid, brilla la luce della Cerale, della Rossi



e della Limido. A Vienna la moglie di Nicola Guerra, Camilla Pagliero, lavora come mima in produzioni locali, la Luigia Cerale vi soggiorna lungamente, Cecilia Cerri e Irene Sironi sono protagoniste incontrastate della scena austriaca. In Lusitania la stima tributata agli artisti italiani viene condivisa tra Argia Riganti ed il coreografo Luigi Danesi. Praga registra i trionfi di Angiolina Spotti e Giulia Paltrinieri, Budapest diviene soggiorno di Sofia Coppini e Nicola Guerra, mentre in Romania si fanno apprezzare Bernardina Bianchi, Raffaele Grassi con Isabella Brambilla e Fiordalice Stocchetti. Il congresso che ebbe luogo a Berlino nel 1878 incrementò le attività artistiche e musicali della capitale, già polo della cultura mitteleuropea: dopo la morte di Paolo Taglioni, coreografo al Konigliche Oper, diviene *étoile* nello stesso Teatro Antonietta Dell'Era, mentre solo di passaggio, prima a Berlino poi a Monaco, è la Palladino. La dinamicissima Limido raccoglie consensi anche a Londra, città in cui torneranno molti nostri artisti per aprire scuole di danza: Emma Palladino, Carlo Coppi, la mima Francesca Zanfretta e il grande Enrico Cecchetti. E ancora Pierina Legnani, Alfredo Mariani e Malvina Cavallazzi che sarà anche mima 'en travesti' al Teatro Empire, prima di emigrare nel continente americano. L'America infatti sostituirà l'Europa e la Russia nei progetti di gloria e di guadagno dei nostri artisti: Rita Sangalli è la prima interprete del *musical* americano, oltre che la prima impavida ballerina avventuratasi nel pericoloso West. Jole Tornaghi la seguirà dieci anni dopo, mentre la celebre Giuseppina Morlacchi passerà alla storia non solo per la sue attraenti interpretazioni ma anche per essersi esibita in abiti da "squaw" assieme a Buffalo Bill e Texas Jack. Al suo ritiro dalle scene preferì rimanere in America, e così fecero anche Maria Bonfanti, che affiancò la Cavallazzi al Metropolitan, e Maria Giuri. Alla scuola del Metropolitan Malvina Cavallazzi fu direttrice dal 1909, mentre Luigi Albertieri divenne maître de ballet a Chicago e poi a New York. Le ultime allieve scaligere della Beretta, Rosina Galli e Cia Fornaroli, convolarono a nozze l'una con il direttore del Metropolitan, Giulio Gatti Casazza, e l'altra con Walter Toscanini figlio del grande direttore: la Public Library di New York riceverà da Cia Fornaroli in eredità, tutti i libri e i cimeli di danza della famosa artista. Ed ancora gli infaticabili viaggiatori, messaggeri di tersicore, solcano le terre del Guatemala, dove si distinse Anita Grassi, e del Brasile in cui si esibirono ripetutamente Irene Ciccondio con Giovanna Limido, Attilio Bonessi e Isolina Torri, i quali ebbero anche accesso trionfale alle scene del Teatro Colòn di Buenos Aires.

Ma perché i divi nostrani trovano ormai solo all'estero motivi di affermazione e di sfolgoranti guadagni? Quali cause determinano una decadenza tanto rapida e lo sfaldarsi del panorama sia artistico che didattico?

Già a partire dal 1878, col finire dell'età umbertina inizia il mutamento che determinerà la decadenza di tanto splendore, segnata dal regicidio nel 1900, dalla concomitante chiusura di molte scuole, oltre che dalla notevole riduzione di balli realizzati nei teatri della penisola. L'austerità economica che caratterizzò la fine del secolo, teso a ricomporre una unità d'Italia appena proclamata ma ancora tutta da realizzare, ed il successivo impegno espansionistico coloniale, certamente colpirono con pesanti restrizioni le attività artistiche delle stagioni teatrali gravate da pesanti tagli economici. I colpi più grossi li accusa il sistema coreografico: l'esaurirsi delle tematiche romantiche non approda infatti a nuove valide istanze artistiche. Restano in piedi alcune formule, esasperate all'eccesso, del 'ballo grande', pomposo, carico di barocchismi, con l'ostentazione di costosi allestimenti scenici e grandi movimenti di masse. "Excelsior", il balletto di Manzoni rimarrà il titolo emblematico in quell'epoca di ultimi deliranti entusiasmi tributati dal pubblico nei confronti di un'arte ballettistica che puntava solo all'effetto spettacolare e al manierismo virtuosistico. Prodotto richiestissimo per l'esportazione, "Excelsior" può vantare un merito, di cui lo stesso autore non poteva essere consapevole: i quadri del balletto, nell'utilizzo di file di decine e decine di ballerine, non possono che richiamare alla mente le future "girls" del musical americano, passato dai

locali di ritrovo ai teatri e successivamente al cinematografo. Approdato trionfalmente anche oltre oceano, innegabilmente "Excelsior" segnerà proprio il genere di spettacolo più tipicamente americano!

A tale progressiva decadenza, è destinata nell'arco di breve tempo anche la scuola: ultimi baluardi luminosi a Napoli, a Genova, a Firenze e, naturalmente, a Milano, dove alla Scala ancora si sfornano artisti dal "pedegree" di razza, che spingono ai limiti dell'acrobazia il loro tecnicismo, destinati a spiccare il volo per terre più promettenti come: Brianza, Algisi, Sangalli, Dell'Era, Rossi, Zucchi, Giuri, Gandini.

All'inizio del '900 la crisi italiana del balletto è già completamente evidente nel nostro Paese, mentre, attraverso gli artisti nazionali la scuola italiana continua a promuovere ed a incrementare le attività coreutiche in molti importanti Paesi.

Spicca la personalità di Nicola Guerra, uscito dalla scuola di San Carlo di Napoli, a cui si debbono le ultime pregevoli creazioni coreografiche nell'ormai deprimente panorama creativo: tuttavia la sua presenza in Italia è purtroppo discontinua.

In Russia ancora un'italiana, Caterina Beretta, affianca Cecchetti alla scuola del Teatro Mariinskij e tornata in Italia dirige la Scala dal 1902 al 1908. In Francia Carlotta Zambelli, allieva alla Scala di Coppini e perfezionatasi con Rosita Mauri all'Opéra di Parigi, svolge assieme a quest'ultima la sua attività di insegnante dal 1920, contribuendo alla formazione di alcune tra le più brave ballerine dell'Opéra e tramandando a Parigi la linea Blasis-Lepri-Cecchetti. Assieme a lei in Francia troviamo attive anche Aida Boni e Giuseppe Belloni.

In America Malvina Cavallazzi, allieva scaligera di Cecchetti, diviene dal 1909 direttrice della scuola di ballo al Teatro Metropolitan dopo aver insegnato anche al San Francisco Ballet. Rosina Galli, Giuseppe Bonfiglio, Vincenzo Celli, Luigi Albertieri, oltre a danzare insegnano e contribuiscono con saggi e scritti alla crescita della danza in America. Giovanni Molasso, invece, dopo essere stato celebre ballerino, sfrutta i nuovi paradisi dello spettacolo organizzando in Europa e in America tournée di operette, riviste e balli.

Quando i Ballets Russes di Diaghilev dopo aver debuttato a Parigi nel 1909, arrivano anche in Italia, la scena nazionale non offre alcun termine di confronto con la rivoluzione estetica e musicale operata dalla compagnia, che segnerà indiscussa la nuova proposta artistica del XX secolo. E lo spostamento egemonico dell'asse "spettacolo" dall'Italia alla Russia determina le ripercussioni anche nell'area didattica. La difficoltà di continuare ad elargire sussidi municipali alle scuole ormai più famose d'Italia, causa la chiusura nel 1890 della scuola annessa al Teatro Regio di Torino, la più vetusta, dopo 163 anni di attività. Poco dopo alla Scala di Milano si verifica una sospensione dell'attività scolare, durata 18 mesi: dal 1 luglio 1897: il provvido intervento finanziario dell'editore Sonzogno, che sostiene personalmente i corsi fino al novembre 1898, unito all'interessamento dei palchettisti del teatro, obbligano il Comune a sostenere oltre che il teatro anche la scuola, ed evitano la chiusura definitiva, evento questo che tutto il mondo avrebbe registrato come una perdita immensa.

Cosa infatti avveniva nell'ambito dei grandi teatri ormai divenuti "Enti Autonomi", e delle scuole di ballo ad essi intimamente collegate? Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo si verifica la chiusura e successiva riapertura di molti teatri che hanno segnato la storia dell'Opera e del Balletto, a causa di distruzioni per incendi o eventi bellici. Ogni riapertura è frutto di una volontà precisa di restaurare e ricostruire la fama e l'importanza che tali istituzioni avevano in Italia e nel mondo intero. Ma questa volontà non trova la condizione indispensabile perché ciò si realizzi: manca sì la rinascita economica, ma soprattutto mancano nuove istanze creative ed autentiche figure artistiche e carismatiche. Al depauperamento e alla dispersione non segue un rifluire di forze e tanto meno un investimento economico in attività di spettacolo, più colpite ancora nel settore del balletto che non in quello dell'opera lirica, che causerà sempre più una situazione di subordinazione economica e di prestigio artistico dell'una nei confronti dell'altra, situazione protrattasi ed aggravatasi purtroppo fino ai giorni nostri.

## LA CECCHETTI SOCIETY

La Società Cecchetti fu fondata nel 1922 per iniziativa della Cyril Beaumont Editori, Scrittori e Storici del balletto ed esperti della critica del balletto inglese.

La Società fu intitolata a Cecchetti, il famoso ballerino e Maestro italiano che emigrò a Pietroburgo nel 1890 per raggiungere il Balletto Russo Imperiale.

Cecchetti insegnò nella Compagnia Maryinsky dove tra i suoi allievi figuravano la Pavlova, la Karsavina, Preobajenska, Egorova e Nijinski. Quando Diaghilev portò i Balletti Russi in Europa dell'Ovest (1909) Cecchetti li accompagnò in veste di Maestro e di Mimo.

Il sistema elaborato dal Maestro Cecchetti impressionò molte persone che colsero il valore e l'efficacia del metodo, tra esse in particolare Cyril Beaumont che decise di esporlo per iscritto.

Un sistema di esami gradualmente è stato elaborato considerando il bambino attraverso la sua vita di studente, fino alla sua preparazione alla carriera artistica o di insegnante. Gli esami non fanno il ballerino: il loro valore sta nell'abilità di fornire uno scopo e un senso al completamento dell'intero periodo di preparazione.

La preparazione e la direzione degli esami è divenuta una parte importante dell'attività dell'associazione, che assume insegnanti altamente qualificati da ogni parte del mondo.

Nel 1924 la Cecchetti Society si unì alla "Imperial Society of Teachers of Dancing" (Società Imperiale dei Maestri di Danza) fondata nel 1904.

L'Imperial Society of Teachers of Dancing di Londra, ha elaborato un programma sistematico di studio sviluppato attraverso vari livelli, con il quale si giunge al conseguimento finale del diploma, riconosciuto dalla stessa Società in tutto il mondo. Il programma è stato naturalmente elaborato dai diretti insegnamenti del Maestro Cecchetti.

L'Imperial Society fornisce alle scuole abilitate allo svolgimento di detti corsi, uno schema completo di esercizi, dalla sbarra al centro, che hanno unicamente lo scopo di guidare il lavoro sia dell'insegnante che dell'allievo, volendo sintetizzare nelle combinazioni degli esercizi indicati, i principi fondamentali che costituiscono la struttura base dell'insegnamento del M<sup>o</sup> Cecchetti.

Imperial Society of Teachers of Dancing  
Imperial House, 22-26 Paul Street,  
London, England  
EC2A 4QE

Tel: +44 (0) 171 377 1577  
Fax: +44 (0) 171 247 8979  
e-mail: [istd@istd.org](mailto:istd@istd.org)  
web: <http://www.istd.org/>

Department	Address
Marketing & Publicity	<a href="mailto:marketing@istd.org">marketing@istd.org</a>
Membership & Administration	<a href="mailto:admin@istd.org">admin@istd.org</a>
International Department	<a href="mailto:international@istd.org">international@istd.org</a>
Finance Department	<a href="mailto:finance@istd.org">finance@istd.org</a>
Sales Department	<a href="mailto:sales@istd.org">sales@istd.org</a>

## **ANNUARI E GUIDE IN EUROPA**

### **AUSTRIA**

#### **Musikhandbuck fur Österreich**

Guida musicale dell'Austria.

Annuario relativo ad orchestre, cori, compagnie di balletto, manifestazioni, scuole ed archivi musicali

Musikverlag Ludwig Doblinger

Dorotheergasse, 10

1010 Vienna Austria

tel. 00431/515030

fax 00431/5150351

### **BELGIO**

#### **Annuaire de Spectacle de la Communauté Française de la Belgique**

Publicato da:

Archives et Musée de la littérature

Annuario dello Spettacolo della Comunità

Francese del Belgio

Guida in lingua francese relativa a teatro lirico, compagnie di prosa, danza, mimo e teatro di figura presenti prevalentemente nella

Comunità francese del Belgio

Bd de l'Emperereur, 4

1000 Bruxelles Belgio

tel. +32 2 5195578

#### **More Bread and Circuses**

Who does what for the Arts in Europe?

Edita e a cura dell'IETM (Informal European Theatre Meeting)

e dall'Arts Council of England.

Guida alle strutture comunitarie per le arti e alle modalità di sovvenzione

IETM

19 Square Sainctelette

1000 Bruxelles Belgio

tel. +32 2 2010915

fax +32 2 2030226

E-mail: [ietm@ecna.org](mailto:ietm@ecna.org)

#### **Guide de la Danse de la Communauté Française de Belgique**

Guida della Danza della Comunità Francese del

Belgio sulle compagnie e scuole di danza,

coreografi e festival, corredata da notizie su

2064



professionisti, settori e servizi legati al mondo della danza

ASBL Contredanse  
46 Rue de Flandre  
1000 Bruxelles Belgio  
tel. +32 2 5020327  
fax +32 2 5138739

### **Profiles/Portrait d'ensemble**

Publicato da  
Vlaams Theater Institut  
Profili delle compagnie di spettacolo dal vivo  
In inglese e francese

### **Vlaams Theatre Jaarboek**

Annuario Teatrale Fiammingo  
relativa al teatro lirico e alle  
compagnie e produzioni di prosa e danza  
Vlaams Theater Institut  
1000 Bruxelles Belgio  
tel. +32 2 2010906  
e-mail: vti@vti.be

### **DANIMARCA**

#### **Teater i Danmark**

Annuario Danese del teatro.  
Guida alle produzioni ed agli spazi teatrali della Danimarca.  
Dansk ITI  
Centro dell'Istituto Internazionale del Teatro  
Vesterbrogade 26  
1620 Kobenhavn Danimarca  
tel. +45 31227500  
fax +45 31240157

#### **Turne Teater**

Guida annuale (Tourin Theatre)  
relativa al teatro lirico ed alle produzioni  
di prosa e di danza utilizzabile anche a fini turistici  
Danmarks Teaterforeninger  
Frederisborggade, 20  
1360 Kobenhavn  
tel. +45 33154248  
fax +45 33131439

## FRANCIA

### **Festival et Expositions Saison Culturelle**

Pubblicato dal Ministero della Cultura Francese.

Annuario, in due volumi: la Guida culturale dell'Estate e Guida Culturale dell'Inverno con informazioni sulle migliori produzioni di prosa, musica e danza ed i più importanti festival

Ministère de la Culture et de la Communication

3, Rue de Valois

75042 Paris France

tel. +33 1 40158390

fax +33 1 40158172

### **Guide-Annuaire du Spectacle Vivant**

A cura del Centre National du Théâtre.

Guida e annuario sulle leggi, le sovvenzioni, la produzione, la formazione e la diffusione dello spettacolo dal vivo in Francia

Centre National du Théâtre

6, Rue de Braque

75003 Paris France

tel. 00331/44618485

### **Le Ghotia**

Guida professionale alle arti e alla cultura di Francia

6, Rue de Braque

75003 Paris France

tel. +33 1 44618485

## GERMANIA

### **Deutsches Bühnenjahrbuch**

Annuario teatrale tedesco

Guida agli spazi teatrali della Germania, Austria e Svizzera con dati tecnici e informazioni sul teatro lirico, orchestre, festival e compagnie.

Pubblicato da:

Verlag der Bühnenschriften-Vetriebs-Gesellschaft  
GmbH, Feldbrunnenstr. 74

20095 Hamburg

### **Theateralmanach**

Edizioni Smidt

Almanacco teatrale, guida ai teatri della Germania, Svizzera e Austria

Wolfrashauser Str. 55

82049 Pullach im Isartal

tel. e fax +49 89 7938180

## **GRAN BRETAGNA**

### **A Booker's Guide to British Dance**

A cura del Arts Council of Great Britain

Pubblicazione relativa alle produzioni di danza e balletto,  
completa di dati tecnici e artistici.

Arts Council of Great Britain

14 Great Peter Street

London SW1P 3NQ England

tel. +44 171 3330100

fax +44 171 9736590

### **British Performing Arts Yearbook**

Edito da Rhinegold Publishing Ltd

Annuario dello spettacolo in Inghilterra

e Irlanda, completo di dati tecnici, informazioni

sulle compagnie, festival e strutture d

i servizio per lo spettacolo

Rhinegold Publishing Ltd

241 Shaftesbury Avenue

London WC2H 8EH England

tel. +44 171 3331762

### **Into Europe**

Opportunità internazionali per la

Formazione in Europa

In Inglese e francese

Pubblicato da:

International Workshop Festival

### **Irish Performing Arts Yearbook**

Edito da Rhinegold Publishing Ltd

Guida relativa alle strutture in Irlanda.

Completa di dati tecnici. Include informazioni  
sulle compagnie, festival, servizi dello spettacolo  
e supporti organizzativi per lo spettacolo.

Rhinegold Publishing Ltd

241 Shaftesbury Avenue

London WC2H 8EH England

tel. +44 171 3331762

### **MOD**

Music Opera Dance and Drama

in Asia, Pacific and North America

Annuario di Musica, Danza e Teatro

L'elenco delle attività e  
degli operatori dello spettacolo fuori  
dell' Europa.

Arts Publishing International Ltd  
4, Assam Street  
London E1 7QS England  
tel. +44 171 2470066  
fax +44 171 2476868

#### **Paye**

Performing Arts Yearbook for Europe  
Edito da Arts Publishing International Ltd  
Annuario europeo di musica, danza e teatro  
L'elenco delle attività e degli operatori  
dello spettacolo di tutta Europa.  
Arts Publishing International Ltd  
4, Assam Street  
London E1 7QS England  
tel. +44 171 2470066  
fax +44 171 2476868  
e-mail: [editorial@api.co.uk](mailto:editorial@api.co.uk)

#### **The White Book**

Guida degli operatori dello spettacolo  
in Gran Bretagna e nel mondo.  
Insight Communication  
Bankhouse 23, Warwick Road  
Coventry CV12EW  
tel. +44 120 3230333

#### **PAESI BASSI**

##### **Nederlands Theaterjaarboek**

A cura dell'Istituto Teatrale Olandese  
Annuario teatrale relativo alle  
compagnie e teatri di prosa,  
 lirica, danza, mimo e teatro di figura.  
Theater Instituut Netherland  
Postbus 19304  
1000 GH Amsterdam  
The Netherlans  
tel. +31 20 5513300  
e-mail: [tindir@gn.apc.org](mailto:tindir@gn.apc.org)

##### **Theatre and Dance from the Netherlands**

Informazioni sulle compagnie  
Theater Instituut Netherland  
Postbus 19304



1000 GH Amsterdam  
The Netherlans  
tel. +31 20 5513300  
e-mail: [tindir@gn.apc.org](mailto:tindir@gn.apc.org)

## REPUBBLICA CECA

### Rocenka

Annuario  
Edito da:  
Zuzana Jindrovà  
Pubblicato da:  
Theatre Institute  
Celetna 17  
110 00 Prague 1  
Czech Republic  
Tel. +420 2 24812762  
e-mail: [divadelniustav@czech-theatre.cz](mailto:divadelniustav@czech-theatre.cz)

## SPAGNA

### Anuario Teatral

A cura dell'Istituto Nazionale delle  
Arti Sceniche e della Musica  
del Ministero della Cultura Spagnola  
Pubblicazione relativa alle compagnie,  
produzioni e manifestazioni della prosa,  
teatro di figura e danza  
Centro de Documentación Teatral  
Capitan Haya, 44  
28020 Madrid España  
tel. +34 1 5723311 - 5723312  
fax +34 1 5705199

### Catleg de companyies I centre de producciò de Catalunya

Catalogo delle produzioni e delle compagnie  
Residenti in Catalonia.  
Pubblicato dall'Institut del Teatre  
Ainogavers 177  
E 08018 Barcelona Spain  
Tel. +34 3 3099158  
Fax +37 3 2681070  
e-mail: [itdb@pangea.org](mailto:itdb@pangea.org)  
in floppy-disk

### Guia de las artes escenicas de España Guida teatrale della Spagna; pubblicazione

biennale delle compagnie di prosa,  
teatri, festival, organizzazioni, scuole  
di formazione. Contiene anche informazioni  
internazionali su festival, scuole e pubblicazioni  
Centro de Documentación Teatral  
Capitan Haya, 44  
2806 Madrid España  
tel. +34 1 5723311 - 5723312  
fax +34 1 5705199

### **Resum de la temporada teatral**

#### **A Catalunya**

Annuario teatrale

Publicato da:

dall'Institut del Teatre

Alnogavers 177

E 08018 Barcelona Spain

Tel. +34 3 3099158

Fax +37 3 2681070

e-mail: [itdb@pangea.org](mailto:itdb@pangea.org)

in floppy-disk

### **Web Site Centro de Documentación**

#### **De las Arte Escénicas de Andalucía**

Con informazioni sulle compagnie, festival,  
pubblicazioni, ecc.

<http://www.cica.es/CDAEA/entrada.htm>

## **SVEZIA**

### **Swedish Theatre Suedois**

A cura della sede svedese dell'ITI

Rassegna annuale delle rappresentazioni  
teatrali e degli spettacoli di danza.

Testo bilingue inglese/francese e indice in spagnolo.

Svensk Teaterunion ITI

Nybrokajen 13, 3 Str.

11148 Stoccolma Svezia

tel. +46 8 43199350

fax +46 8 6114189

### **Theatre Words**

Vocabolario illustrato in 8 lingue

Con 1258 termini di uso teatrale

(inglese, francese, tedesco, olandese, svedese,  
spagnolo, italiano, giapponese)

Edito da:

OISTAT Svedese

## SLOVENIA

### Web Site Delak

Con informazioni su teatri, festival  
e compagnie.

<http://www.lois.kud-fp.so/delak>

## SVIZZERA

### Schweizer Musick-Handbuch

Edito da Atlantis Musik Book-Verlag.

Guida Musicale Svizzera annuale

relativa a complessi musicali,

orchestre, cori, opera e

compagnie di danza, enti e manifestazioni.

Atlantis Musik Book-Verlag

Tamstrasse 71

8000 Zurigo

tel. 00411/3116633

fax 00411/3116644

## **ANNUARI E GUIDE NAZIONALI**

### **Agenda Teatrale**

Edizione Grin- ETI; contiene informazioni sul teatro di prosa:  
sale teatrali, produzioni e agenzie, festival, servizi tecnici, scuole,  
organi di informazione  
Via Giovanna Lanza, 111  
00184 Roma  
tel. 06/48904081 fax 06/48904046

### **Annuario degli Attori**

Edito da Star Edizioni Cinematografiche  
Foto di oltre duemila attori e attrici di ogni nazionalità  
relative Agenzie Artistiche  
Presente anche in Internet  
Viale Parioli, 12  
00197 Roma  
tel. 06/8070007 fax 06/80665119  
[http. //www.set.it](http://www.set.it)  
e-mail: [star@set.it](mailto:star@set.it)

### **Annuario Italiano della Danza**

A cura dello IALS  
Edito dal CIDIM  
Ideazione del progetto: Anita Bucchi  
La produzione, la distribuzione e la  
documentazione sulla danza  
IALS - Via Cesare Fracassini, 60  
00196 Roma  
tel. e fax 06/3236396 - 3611926  
e-mail: [ialsrome@tin.it](mailto:ialsrome@tin.it)  
<http://www.ials.org>

### **Annuario "La Coralità in Regione"**

A cura dell'A.R.C.L.  
Contiene tutti i dati relativi alla attività dell'Associazione  
Regionale Cori del Lazio e soprattutto dei 96 cori iscritti alla stessa  
Le schede comprendono il repertorio e l'organico vocale di ogni coro  
A.R.C.L. - Viale Adriatico, 1  
00141 Roma  
tel. e fax 06/8272552

### **Annuario Musicale Italiano**

A cura ed edito dal CIDIM  
La produzione, la distribuzione e la  
documentazione sulla musica



Responsabile: Patrizia Cea  
CIDIM - Largo di Torre Argentina, 11  
00186 Roma  
tel. 06/6819061 fax 06/68190651  
e-mail: cidim@flashnet.it  
Pubblicato anche su supporto informatico.

#### **Araldo dello Spettacolo**

A cura ed edito da La Lanterna Editrice.  
Giornale gratuito sulle manifestazioni di Venezia e Cannes  
Direttore: Gianni Massaro  
Via Aureliana, 63  
00187 Roma  
tel. 06/4819126

#### **Catalogo delle Produzioni della Danza Italiana**

(italiano - inglese)  
A cura ed edito da Mediascena Europa  
Ideazione di Franco Senica  
Curriculum delle compagnie e la scheda tecnica delle produzioni  
Mediascena Europa  
Via Cesare Paoletti, 29  
00198 Roma  
tel. 06/8413192 fax 06/8549321

#### **Guida alle attività dello spettacolo nel Veneto**

A cura ed edito dall'AGIS Associazione Generale Italiana dello Spettacolo  
Fornisce ogni notizia sui locali di pubblico spettacolo, logistica e  
tecnica, centri di produzione, distribuzione e scuole di formazione  
AGIS  
Piazza Insurrezione 28 Aprile 1945, 10  
35100 Padova  
tel. 049/8750851

#### **Informaset**

Guida professionale dell'audiovisivo  
Via Belluno, 1  
00161 Roma  
tel. 06/44290177 fax 06/44290878  
Direttore: Agostino Mellino

#### **La Musica in Toscana**

Quaderni Regionali, collana edita dal CIDIM  
sulla organizzazione musicale nelle regioni italiane  
CIDIM - Largo di Torre Argentina, 11  
00186 Roma  
tel. 06/6819061 fax 06/68190651  
e-mail: cidim@flashnet.it

### **Patalogo Teatro**

Annuario dello spettacolo con il repertorio andato in scena in un anno di tutte le più interessanti compagnie di teatro italiane, interventi e riflessioni critiche

Direzione editoriale: Franco Quadri

Suggeritrice: Renata Molinari

Redazione: Serena Merlini, Marco Tarchini,

Angela Lombardozzi, Manlio Benigni

Edizioni: Ubulibri

Via Ramazzini, 8

20129 Milano

### **Per fare spettacolo in Europa**

Guida agli interventi delle istituzioni europee a favore dell'industria culturale

Manuale per gli operatori italiani dello spettacolo, dell'audiovisivo e dell'industria culturale

Realizzato da Meridiani & Paralleli MediaLab per

l'Osservatorio Dipartimento dello Spettacolo,

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

per l'informazione e l'editoria - Quaderni di vita italiana

Via Po, 14/16

00198 Roma

tel. 06/85981

<http://www.die.pcm.it>

### **Puglia L'Organizzazione Musicale**

Quaderni Regionali, collana edita dal CIDIM

CIDIM - Largo di Torre Argentina, 11

00186 Roma

tel. 06/6819061 fax 06/68130651

e-mail: [cidim@flasnet.it](mailto:cidim@flasnet.it)

### **Spettacolo in Piemonte**

Enti promotori: Città di Torino - Settore

Gioventù - Assessorato al Sistema Educativo

La prima guida artistica della regione su cinema

e video, musica, teatro e danza

Via Assarotti, 2

10122 Torino

tel. 011/4424927 fax 011/5612548

E-mail: [gai@comune.torino.it](mailto:gai@comune.torino.it)

### **Teatro in Italia**

Edito dalla Siae, contiene cifre, dati e novità della stagione di prosa

Viale della Letteratura, 30

00144 Roma

tel. 06/59901

**Trovaset 1997**

Edito da Star Edizioni Cinematografiche

Contiene i recapiti di tutte le categorie professionali che lavorano nel Cinema, Televisione, Teatro e Pubblicità

Direttore: Giuseppe Ruggeri

Viale Parioli, 12

00197-Roma

tel. 06/8070007 fax 06/80665119

http://www.set.it

e-mail: star@set.it

**Veneto in Musica**

Quaderni Regionali, collana edita dal CIDIM

CIDIM - Largo di Torre Argentina, 11

tel. 06/68190651

e-mail: cidim@flashnet.it

**VHS Film Guida - Nuova Eri**

Edizioni Rai

Via Aristide Busi, 22

00152 Roma

tel. e fax 06/5376506

Paralogo Teatro  
Annuario dello spettacolo con il repertorio  
andato in scena in un anno di tutte le più interessanti  
compagnie di teatro italiano, interventi e riflessioni  
Direttore editoriale: Franco Quadri  
Suggeritore: Renato Molinari  
Redazione: Serena Merini, Marco Turchini,  
Angela Lombardozzi, Maria Beatrice  
Edizioni: Ubaldini  
Via Ramazzini, 8  
20129 Milano

Per fare spettacolo in Europa  
Guida agli interventi delle istituzioni europee a favore  
dell'industria culturale  
Manuale per gli operatori italiani dello spettacolo,  
dell'audiovisivo e dell'industria culturale  
Realizzato da Medianti & Paralleli Mediali s.p.a.  
L'osservatorio Dipartimento dello Spettacolo,  
Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  
per l'informazione e l'editoria - Quaderni di vita italiana  
Via Po, 1-115  
00198 Roma  
tel. 06/681981  
http://www.cidim.it

Fuglia L'Organizzazione Musicale  
Quaderni Regionali, collana edita dal CIDIM  
CIDIM - Largo di Torre Argentina, 11  
00188 Roma  
tel. 06/68190651 fax 06/68130621  
e-mail: cidim@flashnet.it

Spettacolo in Piemonte  
Enti promotori: Città di Torino - Settore  
Giovani - Assessorato al Sistema Educativo  
La prima guida artistica della regione su cinema  
e video, musica, teatro e danza  
Via Assonoli, 2  
10122 Torino  
tel. 011/4424227 fax 011/5612248  
E-mail: rai@comune.torino.it

Teatro in Italia  
Edito dalla Siae, contiene cifre, dati e novità della stagione di prosa  
Viale della Letteratura, 30  
00144 Roma  
tel. 06/52301

75

## Istituti Italiani di Cultura all'estero

Gli Istituti Italiani di Cultura sono stati per la tradizione italiana all'estero un luogo di promozione efficace, ed un osservatorio molto importante. In questi ultimi anni il ruolo di questi organismi si è però appannato, anche perché le diverse riforme messe in atto non sono state mai completate, un po' a causa di contrordini emanati dai vari ministri che negli ultimi anni si sono alternati con frequenza.

Da ricordare in particolare il passaggio degli Istituti di Cultura da competenza del Ministero della Pubblica Istruzione a competenza del Ministero degli Esteri, passaggio avvenuto con molti traumi soprattutto per il personale, per questioni di nuovo inquadramento.

È chiaro che quando le strutture che devono gestire delicate funzioni sono in crisi vanno in crisi anche le funzioni stesse.

Quello che vogliamo chiarire è che noi non siamo estranei a quanto accade: dobbiamo aiutarli a cambiare, con una sollecitazione più pressante ma anche con un impegno di collaborazione perché un cambiamento avvenga.

È ormai consuetudine che tutte le strutture statali di altri paesi siano date in uso sulla base di tariffe agevolate, non solo per permettere maggiori entrate all'Istituto che ospita, ma anche per moltiplicare le possibilità di scambio e di conoscenza tra i vari artisti ed i vari ambienti culturali.

Per quanto riguarda gli Istituti di Cultura Italiani, non solo non si conoscono le strutture in loro possesso (teatri, sale concerto, foresterie, sale di esposizione, sale biblioteche), ma anche quando si riesce a scoprirle, il più delle volte si ottiene un rifiuto alla richiesta di un loro utilizzo senza riuscire a saperne le motivazioni. Non si capisce cioè se il diniego è basato su un qualche regolamento o su precise disposizioni ministeriali.

Ecco perché abbiamo pubblicato il nuovo regolamento degli Istituti: ci auguriamo che sulla base di quanto permette questo regolamento sia ora possibile fare precise richieste, soddisfacendo i requisiti necessari al fine di ottenere sia l'ospitalità che l'uso delle strutture di questi istituti, poiché anche questa è una delle loro funzioni ed evitare la resa dei richiedenti magari di fronte ad abitudini del rifiuto dovuto al desiderio di mantenere la tranquillità nel normale lavoro degli addetti dell'istituto. Detto questo ci teniamo anche ad evidenziare che molte volte abbiamo trovato negli Istituti Italiani all'estero la più grande disponibilità possibile e una dedizione ed aiuto oltre il loro dovere.

Si tratta quindi di rendere tutto chiaro così che dalle due parti si sappia sempre cosa è possibile chiedere e cosa è possibile concedere.

Ci sono sedi di Istituti Italiani di Cultura davvero molto belle, spaziose e potenzialmente prestigiose che non chiedono altro che di rivivere e riavere un ruolo attivo, nuovo, per tutte le attività culturali.

È fondamentale per questo operare attraverso una continua azione informativa, dall'Italia verso gli Istituti e viceversa, con una disponibilità attenta e rapida nel soddisfare la richiesta di informazioni, che è un atto sempre legittimo e che pretende rispetto e soddisfazione.

Da parte nostra abbiamo sempre provveduto ad inviare a tutte le sedi degli Istituti ogni nostra pubblicazione, dall'Annuario della Danza al Catalogo delle Produzioni



Italiane di Danza. Ci stiamo operando per quanto possibile da quest'anno nell'utilizzo della posta elettronica come mezzo di trasmissione dati agli Istituti ma, come è facile immaginare, ciò è possibile solo con quelli che si sono dotati di un accesso ad Internet. Solo loro potranno del resto usufruire del nostro servizio gratuito in rete che mettiamo a disposizione di tutti in qualità di Centro Informazione Internazionale per lo Spettacolo dal Vivo.

Sarà certamente una operazione lenta e che richiederà tempo perché sia sfruttata in tutte le sue possibilità, questa che abbiamo intrapreso, ma siamo sicuri che riuscirà e che darà una determinante spinta all'evoluzione del ruolo degli Istituti all'estero.

Tra l'altro, con la integrazione europea a paese unico, molte sedi di Istituti Italiani nel territorio della Comunità dovrebbero presumibilmente essere chiuse e questo vedrà potenziate le sedi in altri continenti, in particolare quelle in nazioni emergenti. A maggior ragione è compito di tutti noi far sentire l'importanza del loro ruolo, in particolare quando è svolto con efficienza, con sensibilità e incoraggiato dai nostri stimoli.

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## ELENCO PAESI CON BORSE DI STUDIO

### BORSE DI STUDIO ALL'ESTERO IN CAMPO ARTISTICO 1997/98

PAESI	MATERIE UMANISTICHE	MATERIE SCIENTIFICHE	MATERIE ARTISTICHE
Argentina	3	2	0
Australia			
Austria*	8	2	2
Belgio (FLAMMINGA)	2	1	1
Belgio (FRANCESE)	3	0	0
Brasile			0
Cina			0
Danimarca	8	8	2
Finlandia	4	5	1
Germania*			
India			
Macedonia			
Marocco	4	2	0
Messico	2	3	1
Norvegia	3	5	1
Polonia*			
Rep. Ceca*	14	2	3
Rep. Slovacca	19	0	4
Russia*			
Slovenia	5	2	1
Spagna			
Svizzera			
Ucraina			
Ungheria*			

I Paesi contrassegnati da un asterisco sono quelli dove vengono assegnate un maggior numero di borse di studio ai musicisti e artisti.  
Per avere notizie sulle borse di studio del Ministero Affari Esteri si può consultare il sito internet:  
<http://www.enea.it/MAE>

Banca dati per avere informazioni sulle borse di studio assegnate da altri Enti:

NOOPOLIS

Via Domenico Tardini, 33 - 00167 Roma - Tel./fax: 06/6633103 - internet: <http://noopolis.cpr.it> - e-mail: [noopolis@flashnet.it](mailto:noopolis@flashnet.it)  
Responsabile: dr. Raffaele Alessio

Si tratta di un Ente senza scopo di lucro collegato ad Università ed Enti italiani e stranieri che possiede una banca dati aggiornata sulle borse di studio.

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## MODELLO DI DOMANDA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - D.G.R.C. - UFF. IX  
(compilare in quadrupliche copia ed inserire nella domanda di borsa di studio)

Paese d'origine		Tipo di borsa (1)	
Cognome (2)		Indirizzo ( domicilio privato)	
Nome		Indirizzo ( domicilio privato)	
Professione (3)		Età: anni (4)	
Professione del padre:		Provincia (C.A.P.)	
Professione della madre:		Telefono (pref. int.)	
STUDI IN CORSO (5)		Anno di corso	
Università ed Istituto		Per anni riservati	
Media scuola (6)		Esame di maturità	
TITOLI UFFICIALI ITALIANI (7)		Data del conseguimento del titolo	
Università ed Istituto		Protezione civile	
ALTRI STUDI IN CORSO o TITOLI CONSEGUITI (8)		Numero delle pubblicazioni o scritte	
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE		BORSE DI STUDIO OTTENUTE	
Grado di conoscenza		ALTRE BORSE DI STUDIO RICHIESTE (10)	
Buone		Paese (9)	
Discrete		Tipo	
Modeste		Durata	
ARGOMENTI DEGLI STUDI DA SVOLGERE ALL'ESTERO (11)		SINTESI DEL PROGRAMMA DEGLI STUDI O DELLE RICERCHE - (BORSE ANNUALI)	
UNIVERSITÀ O ISTITUTO PREFERITI		Data richiesta (12)	
		Decorrenza (13)	
LETTERE DI PRESENTAZIONE DI CUI AL PUNTO 3 RILASCIATE DA			
EVENTUALE LETTERA DI DOCENTI STRANIERI (PUNTO 3 BIS)			

LO STATO DELLA DANZA

479

79

# L' A DANZA ITALIANA ALL' ESTERO

## BORSE DI STUDIO ALL' ESTERO

### BORSE DI STUDIO PER L' ESTERO OFFERTE DA STATI ESTERI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A CITTADINI ITALIANI PER L' ANNO ACCADEMICO 1998/1999

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI CULTURALI  
UFFICIO IX

*Il Ministero degli Affari Esteri informa che alcuni Stati esteri e Organizzazioni internazionali offrono a cittadini italiani, per l'anno accademico 1998-99, un certo numero di borse di studio, utilizzabili per seguire corsi presso Università o Istituti superiori stranieri (statali o legalmente riconosciuti), per effettuare ricerche presso archivi, centri culturali, biblioteche, laboratori e per seguire corsi di lingua presso centri specializzati.*

#### REQUISITI GENERALI

Le borse di studio sono riservate in linea generale a laureati in qualsiasi disciplina e ad artisti diplomati, salvo quanto disposto dai singoli Paesi.

E', in ogni caso, necessario che gli interessati si attengano alle indicazioni e siano in possesso dei requisiti, specificati per ciascun Paese.

*E' indispensabile presentare un ottimo "curriculum studiorum", conoscere le lingue ufficiali dei Paesi prescelti o essere in grado di realizzare il piano di studi proposto per mezzo di altra lingua specificata dai rispettivi Stati o Organizzazioni internazionali.*

*Avranno la preferenza coloro che non abbiano mai usufruito di borse di studio concesse dallo Stato in cui desiderano recarsi; in linea di massima, i candidati che nei due anni accademici precedenti abbiano beneficiato di borse di studio non possono ripresentare domanda per studi del medesimo genere.*

*I requisiti richiesti dalle Autorità straniere devono essere posseduti alla data stabilita per la presentazione della domanda, salvo quanto diversamente specificato.*

Non si terrà conto delle domande pervenute al Ministero degli Affari Esteri dopo il termine di scadenza stabilito per ciascun Paese, né delle domande che, alla data di scadenza di tale termine, risulteranno incomplete.

*Salva ogni diversa indicazione data dagli Stati offerenti, per la valutazione della domanda si richiede che il candidato: a) sia in possesso di titoli di studio italiani, conseguiti presso Università o Istituti a livello universitario, statali o legalmente riconosciuti, - b) non abbia superato i 35 anni d'età al momento della data di scadenza della domanda stessa.*

*Coloro che prevedono di dover adempiere agli obblighi del servizio militare di leva durante il periodo di godimento della borsa di studio non possono presentare domanda in quanto l'assegnazione di una borsa di studio non dà diritto a rinvii.*

#### ITER DELLE DOMANDE

*La domanda, deve essere presentata su foglio protocollo, scritta a macchina o a carattere stampatello, secondo il modello pubblicato a pag. 47 e deve contenere la seguente clausola: "... Il sottoscritto dichiara di aver preso vi-*

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## BORSE DI STUDIO ALL'ESTERO

sione di tutte le norme elencate nella pubblicazione (da pag. 3 a pag. 6) e di accettare le condizioni ivi contenute...", pena esclusione della stessa.

E necessario inoltrare domanda separata per ogni borsa di studio richiesta. Gli interessati dovranno far pervenire le domande, corredate della prevista documentazione, entro il termine indicato da ciascun Paese al: **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - DIREZIONE GENERALE RELAZIONI CULTURALI - UFFICIO IX - PIAZZALE DELLA FARNESINA - 00194 ROMA**, o potranno consegnarle a mano solo all'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri (tel. 06-3013282-36913284) accertandosi che sulla busta venga apposto il timbro con la data della consegna.

Per la data di presentazione della domanda farà fede il timbro di arrivo apposto dall'accettazione corrispondenza dell'Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri e non quello di partenza degli Uffici postali di provenienza.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi postali, né per i disguidi determinatisi nel recapito delle domande.

### DOCUMENTI RICHIESTI

Ad ogni domanda devono essere allegati i sottoelencati documenti in fotocopia. (I documenti originali dovranno essere presentati soltanto se richiesti dal Paese offerente):

1. una scheda dattiloscritta in quadruplica copia, il cui modello (da staccare) è inserito nelle ultime pagine della presente pubblicazione (le schede possono essere anche fotocopiate);

2. programma di studio o di ricerca che si intende compiere. L'interessato dovrà illustrare dettagliatamente l'argomento che desidera trattare e i motivi per cui chiede la borsa; tenuto conto delle disposizioni degli Stati offerenti, dovrà precisare il numero dei mesi che ritiene occorrenti allo svolgimento del piano di studi e il periodo in cui intende recarsi all'estero. Per eventuali ulteriori informazioni, si consiglia di rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o alle Istituzioni culturali in Italia degli Stati esteri interessati;

3. almeno due lettere di presentazione, di data recente, da parte di docenti universitari che esprimano un giudizio sulla preparazione del candidato, sulla validità del programma di studio o di ricerca e sulla necessità che tale programma venga attuato nel Paese offerente la borsa.

Inoltre sarà valutata come titolo preferenziale la dichiarazione di un docente dell'Istituzione straniera che attesti l'interesse e la disponibilità per l'attuazione del programma proposto;

4. gli artisti dovranno presentare almeno due lettere, su carta intestata, di personalità affermate nel campo delle arti, che esprimano un giudizio sulla preparazione del candidato e sulla necessità che questi svolga i suoi studi all'estero. Dovranno inoltre allegare alcuni saggi o fotografie delle loro opere.

Inoltre sarà valutata come titolo preferenziale la presentazione di una lettera di un artista dell'Istituzione straniera che attesti l'interesse e la disponibilità per l'attuazione del programma proposto;

5. un attestato rilasciato, su carta intestata dell'Università, da lettori o docenti universitari della lingua nella quale verranno svolti gli studi, che ne comprovi la conoscenza parlata e scritta da parte del candidato, oppure un diploma o un attestato di frequenza a corsi di lingua, rilasciato da Istituti qualificati, purché in tale documento risulti il profitto conseguito.

(Sono esentati dal presentare tale attestato esclusivamente i quadriennalisti della lingua per il cui paese si richiede la borsa).

6. un certificato di studio con le votazioni riportate nei singoli esami universitari;

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## BORSE DI STUDIO ALL'ESTERO

7. un "curriculum", ad iniziare dal conseguimento del diploma della scuola media superiore, nel quale saranno indicati: gli studi, l'argomento della tesi di laurea, le attività professionali, la frequenza di corsi di specializzazione o seminari. Per quanto concerne le eventuali pubblicazioni è sufficiente elencarle menzionando la casa editrice e l'inizio di stampa. Gli studenti universitari iscritti all'ultimo anno di corso dovranno specificare la data presumibile entro la quale conseguiranno la laurea; coloro che frequentano la facoltà di lingue e letterature straniere dovranno precisare la lingua quadriennale e biennale prescelta;

8. due foto formato tessera, non anteriori a sei mesi, firmate e datate sul retro;

9. due etichette adesive con nome, cognome e indirizzo.

Le domande per i corsi estivi di perfezionamento nelle lingue straniere debbono essere corredate dei documenti indicati ai precedenti punti 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9; per il punto 3 è sufficiente una, lettera di presentazione del docente universitario che esprima un giudizio sulla preparazione del candidato.

Per alcuni Stati è previsto anche un colloquio per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera posseduta dall'aspirante alla borsa.

### DISPOSIZIONI GENERALI

Le domande vengono esaminate da Comitati misti composti da rappresentanti degli Stati offerenti, da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e da esperti nelle varie discipline.

Le procedure e gli atti delle Commissioni miste che presuppongono la presenza di funzionari dei Paesi offerenti, non rientrano nell'ambito di applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma sono disciplinate dal Decreto 7 settembre 1994, n. 604. Il giudizio del Comitato è, pertanto, insindacabile.

I Comitati non compileranno alcuna graduatoria di merito degli esclusi, non informeranno dei motivi dell'esclusione gli aspiranti borsisti interessati, né daranno seguito ad eventuali ricorsi.

Il Ministero degli Affari Esteri non informerà i candidati esclusi, né restituirà la documentazione presentata.

I candidati proposti, invece, dovranno tempestivamente produrre i documenti originali, se richiesti, e saranno informati circa l'ulteriore documentazione che dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità dello Stato offerente.

Queste ultime procederanno all'assegnazione definitiva delle borse a loro insindacabile giudizio.

Le spese di viaggio saranno di regola a carico del borsista.

Non costituisce alcun diritto per i candidati prescelti essere stati proposti dal Comitato Misto poiché le Autorità straniere hanno la facoltà di ridurre i contingenti delle borse, procrastinarne l'utilizzazione o revocare le borse eventualmente già concesse.

### ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE

I candidati, cui sia stata notificata l'assegnazione definitiva della borsa, debbono confermare per iscritto la loro accettazione all'ambasciata in Italia dello Stato offerente e, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri. Le borse devono essere utilizzate nell'anno accademico richiesto. Coloro che per qualsiasi motivo non potessero partire, dovranno informarne, per iscritto e tempestivamente, le Ambasciate straniere in Italia e il Ministero degli Affari Esteri, per l'eventuale immediata sostituzione.

All'inizio del loro soggiorno all'estero i borsisti dovranno segnalare la loro presenza alle locali Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e lo agli Istituti Italiani di Cultura.

In caso di interruzione degli studi, i borsisti saranno tenuti a restituire alle Autorità competenti i ratei mensili che eventualmente fossero stati loro corrisposti anticipatamente.

L  
O  
  
S  
T  
A  
T  
O  
  
D  
E  
L  
L  
A  
  
D  
A  
N  
Z  
A

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## BORSE DI STUDIO ALL'ESTERO

*N.B.: Dopo aver utilizzato la borsa gli interessati dovranno inviare, entro un mese, al Ministero degli Affari Esteri - D.G. R. C - Uff. IX, una breve relazione concernente le esperienze di soggiorno e gli studi compiuti. Si suggerisce inoltre a tutti i borsisti di farsi rilasciare dalle competenti Autorità dello Stato offerente un certificato relativo all'utilizzo della borsa di studio, tradotto e convalidato dalla locale Rappresentanza italiana, con specifica indicazione del giorno, mese ed anno di inizio e termine.*

*Le notizie riguardanti alcune borse di studio offerte da Enti o Fondazioni che non vengano assegnate per il tramite del Ministero degli Affari Esteri sono riportate in corsivo; le eventuali domande dovranno essere inviate direttamente agli Enti offerenti o all'indirizzo ivi riportato.*

\* \* \*

La presente pubblicazione viene diffusa annualmente in tutte le Regioni, Province e Comuni italiani mediante l'inoltro da parte di questo Ufficio ai seguenti Enti, presso i quali potrà essere richiesta o consultata:

Università degli Studi (Uffici Erasmus e Uffici Relazioni Internazionali);  
Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica;  
Provveditorati agli Studi;  
Amministrazioni Regionali e Provinciali (Assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione);  
Uffici Informagiovani dei Comuni richiedenti;  
Ambasciate e Consolati italiani all'estero;  
Istituti Italiani di Cultura all'estero.

*N.B.* La suddetta pubblicazione non si invia ad indirizzi

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'UFFICIO RELAZIONI PUBBLIC DEL MINISTERO AFFARI ESTERI  
- TEL. 06/36913247 - 36913243 - 36913253 - 36913 (ore 9-16,30).

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

483

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## BORSE DI STUDIO ALL'ESTERO

Modello della domanda da copiare a macchina  
o a carattere stampatello, su foglio protocollo

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Direzione Generale delle Relazioni  
Culturali  
Ufficio IX

00194 ROMA

... sottoscritt..... nat. a.....  
il.....(stato civile).....(titolo di studio).....  
di professione.....residente a (indirizzo completo e numero telefonico  
del domicilio privato).....chiede di ottenere una delle  
borse di studio che saranno offerte per l'anno accademico 1998-1999 per il tramite del  
Ministero degli Affari Esteri dal (Paese straniero o Ente internazionale od università  
straniera).....

In particolare chiede una borsa (tipo A, B, C) della durata di..... mesi,  
con decorrenza dal .....da utilizzare .....(indicare  
la sede preferita) per compiere studi o ricerche (indicare l'argomento).....

... sottoscritt... dichiara, sotto la propria responsabilità:  
a) di essere cittadino italiano.  
b) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti (in caso contrario  
indicare gli estremi).....  
c) di essere libero di recarsi all'estero o di poter ottenere il relativo nulla osta da parte dell'amministra-  
zione da cui dipende (Ministero, Ente, etc.);  
d) di aver preso visione di tutte le nomine elencate nella pubblicazione (da pag. 3 a pag. 5) e di accettare  
le condizioni ivi contenute.

(Indicare, inoltre, eventuali borse ottenute da Stati esteri negli anni precedenti).

Acclude i documenti prescritti.

Data .....

FIRMA (1)

(1) Le domande non firmate non verranno prese in considerazione.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## BORSE DI STUDIO ALL'ESTERO

- (1) Il tipo della borsa come specificato per ogni . singolo Paese. Es.: tipo A, tipo B, annuale estive, ecc.
- (2) Le donne coniugato devono indicare anche il cognome del marito.
- (3) I docenti dovranno indicare lo stato giuridico, (di ruolo, incaricati, ecc.) e la materia di insegnamento.
- (4) Età alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
- (5) Il tipo degli studi attualmente in corso presso università o istituti statali, (ad es.: scienze politiche - Università di Firenze, ecc.).
- (6) Media degli esami quale risulta dal certificato di studio allegato.
- (7) Solamente titoli ufficialmente riconosciuti. Es.: laurea in lingue e letterature straniere. abilitazione insegnamento lingua francese, ecc.
- (8) Altri studi in corso presso istituti o stranieri e certificati, diplomi od attestazioni eventualmente ottenuti -
- (9) Negli anni accademici precedenti.
- (10) Nell'anno accademico in corso, specificando il Paese e il tipo di borsa richiesta.
- (11) Sinteticamente il campo specifico degli studi. Es.: filologia romanza, economia politica, ecc.
- (12) Il numero di mensilità richieste.
- (13) Il mese in cui il candidato desidera iniziare gli studi.

Prima di compilare la domanda è indispensabile che gli interessati prendano visione delle notizie riportate a pagg. 3, 4, 5, 6, 47 e di quelle riguardanti il Paese offerente le borse.

Elenco dei documenti:

- allegato n. 1) scheda dattiloscritta in quadruplica copia;
- " n. 2) programma di studio, dattiloscritto;
- " n. 3) due lettere di presentazione di docenti italiani ed una eventuale lettera di docenti stranieri;
- " n. 4) attestato di conoscenza della lingua straniera;
- " n. 5) certificato di studio;
- " n. 6) curriculum vitae, dattiloscritto;
- " n. 7) 2 foto formato tessera;
- " n. 8) 2 etichette adesive con il proprio nome e indirizzo.

Ai documenti suddetti vanno aggiunti, se del caso, i formulari eventualmente richiesti per specifiche borse di studio.

In caso di domanda compilata in maniera difforme dal fac-simile di pag. 47, o di documentazione incompleta o di riscontrata omissione di dati riguardanti borse di studio ottenute negli anni precedenti la domanda verrà considerata irregolare.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

485



## CENTRI DI DOCUMENTAZIONE COMUNITARIA

COMMISSIONE EUROPEA  
RAPPRESENTANZA IN ITALIA

Centro di documentazione

Via Poli, 29 - 00187 Roma - Tel. (06)699991 (centralino), 69999.230/227 (diretto, ore 9:30-12:30) - fax: 6786159

\*\*\*\*

Biblioteca Via del Corso, 267 - Tel. 6789488 (dal lunedì al venerdì ore 9:00-13:00, sabato chiuso)

\*\*\*\*\*

---

C.I.S.E. (Centro Italiano di Studi Europei)

Via del Corso, 267

tel. 06/76789488-69941306

fax 06/69941306

Orario: da lunedì a sabato ore 9:00-13:00

---

- G.U.C.E.  
- documenti comunitari  
(Parlamento Europeo, ecc.)  
- sentenze della Corte di Giustizia  
- pubblicazioni EUROSTAT  
(selezione)  
- LEX

---

S.I.O.I. (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale)

Palazzetto Venezia, P.za S. Marco, 51

tel. 06/6781722

Orario: da lunedì a giovedì ore 9:00-13:00

---

- G.U.C.E.  
- documenti comunitari  
- documenti del Consiglio  
d'Europa  
- monografie di diritto  
comunitario ed internazionale

---

CENTRO STUDI DI DIRITTO COMUNITARIO

Via Torino, 117

Orario: martedì e mercoledì mattina

---

- G.U.C.E.  
- documenti comunitari  
(Commissione, ecc.)  
- pubblicazioni EUROSTAT  
(selezione)

---

S.S.P.A. (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione)

Via dei Robilant, 11

tel. 06/3961244-3963653

---

C.N.R. (Centro Nazionale delle Ricerche)

Biblioteca centrale

P.le Aldo Moro, 7

tel. 06/49931

fax 06/49933834

---

NOOPOLIS

Via Domenico Tardini, 33/35

tel. 06/6633103

e-mail: noopolis@flashnet.it

---

- centro ricerche e banca dati  
sulle borse di studio esistenti in  
Europa

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 27 aprile 1995, n. 392.

Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO

e

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Considerata la necessità di emanare, sulla base di quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 7 della suddetta legge, il regolamento sull'organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura, che disciplini anche le modalità di gestione dei fondi di scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti stessi;

Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 7 marzo 1995;

Considerata l'opportunità di far coincidere l'operatività dei fondi scorta di cui al titolo IV del regolamento con la scadenza dell'autorizzazione al ricorso al credito bancario da parte degli istituti di cultura, di cui all'art. 19, comma 12. della suddetta legge 22 dicembre 1990, n. 401;

legge 22 dicembre 1990, n. 401, può attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori con qualifica di dirigente superiore o 'di primo dirigente. del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonché ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo può comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore è stato conferito l'incarico di cui al comma I del presente articolo.

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI

### CAPO II - omissis -

#### Capo III

### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI

#### Art. 14.

##### *Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi*

1. Gli istituti curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca e di altri sussidi audiovisivi.
2. Presso ciascun istituto funziona di regola un servizio di prestito, previo pagamento di una somma a titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film, videocassette, giornali), nonché di noleggio contro corrispettivo, salvo i casi in cui questo sia ritenuto inopportuno sulla base della situazione locale e una deroga in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne dell'istituto.
3. Trascorso il termine previsto per i prestiti nel regolamento della biblioteca, in mancanza di restituzione, gli istituti trattengono la somma depositata, salvo il caso in cui sia vietato dalla normativa locale.
4. L'addetto ai servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca e altri sussidi audiovisivi, è consegnatario del materiale a lui affidato. Tale incarico può essere conferito anche ad un impiegato a contratto di cui al comma I dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

#### Art. 15.

##### *Servizi informativi*

1. Ciascun istituto è dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri.
2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e telematici.
3. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.

#### Art. 16.

##### *Servizi di traduzione*

1. Gli istituti possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti, studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri.
2. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle tariffe locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.
3. Ai fini della certificazione delle suddette traduzioni si applica l'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, ti. 200, e successive modificazioni.

#### Art. 17.

##### *Corsi di lingua*

1. Gli istituti organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua italiana, in quanto possibile. Tali corsi possono essere organizzati in qualsiasi località rientrante nella competenza territoriale degli istituti, anche presso università.
2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei modi consentiti dalla situazione locale. Essi sono di regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove possibile, per la loro organiz-

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI

zazione ed il controllo didattico, delle sezioni distaccate e dei lettori con incarichi extra-accademici operanti nell'area di competenza degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non è consentita o è considerata comunque inopportuna in relazione alla situazione locale, i corsi possono essere affidati in gestione ad un'altra istituzione; - nel relativo contratto deve però essere comunque previsto il controllo didattico dell'istituto.

3. Per i corsi gestiti direttamente, gli istituti possono utilizzare per la funzione docente, oltre al proprio personale, quello delle sezioni distaccate nonché personale docente di ruolo in servizio nelle sedi dei corsi, anche se in organico presso altre istituzioni scolastiche, culturali o universitarie, che non abbiano orario completo. Gli istituti hanno altresì la facoltà di utilizzare all'uopo, sia per la docenza che per lo svolgimento di mansioni amministrative o ausiliarie connesso con i corsi stessi, persone di cittadinanza italiana o straniera secondo quanto previsto nell'art. 13 del presente regolamento.

4. Tranne per i corsi nelle università, i corsi sono a pagamento per i partecipanti. La relativa retta è calcolata tenuto conto delle tariffe praticate da istituzioni similari dei Paesi della Comunità europea operanti sul posto e dell'opportunità che i proventi dei corsi in questione siano di regola almeno pari al loro costo complessivo, ivi compreso il fitto dei locali che risulti all'uopo necessario. Per i corsi trasmessi da emittenti radio-televisive gli istituti stipulano apposita convenzione che disciplina anche l'aspetto finanziario.

### Art. 18.

#### *Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani*

1. Gli istituti possono diffondere, anche a pagamento, laddove permesso dalla normativa locale, giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani nonché stranieri purché, in tale ultimo caso, siano relativi alla cultura italiana.
2. Una quota non superiore al dieci per cento dell'importo degli acquisti per pubblicazioni per ciascun esercizio finanziario può essere destinata a riconoscimenti a personalità o a premi di studio relativi all'apprendimento della lingua e della cultura italiana.
3. Gli istituti possono stipulare convenzioni con istituzioni universitarie e culturali locali per contribuire, a valere sul proprio bilancio, alla costituzione e all'aggiornamento di sezioni italiane delle biblioteche delle istituzioni stesse.
4. Gli istituti possono altresì stipulare contratti di edizione secondo la normativa locale o quella italiana, a seconda della residenza della controparte, sia in veste di editore che di autore. Qualora l'istituto intervenga nel contratto come editore o come coeditore, le spese complessive relative per ogni singolo anno, anche in caso di ristampa, non possono essere superiori a quelle all'uopo indicate nel bilancio di previsione e nei successivi assestamenti.

### Art. 19

#### *Partecipazione di terzi all'attività degli istituti*

1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare finanziariamente all'attività degli istituti. In particolare tale partecipazione può assumere anche una forma di sponsorizzazione, alla singola iniziativa o all'attività degli istituti in generale, nonché di donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che congiuntamente a terzi.
2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attività degli istituti, ivi comprese le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per il territorio.

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI

3. L'accettazione di donazioni mobiliari ed immobiliari e di eredità nonché l'acquisto di legati da parte degli istituti è subordinata all'autorizzazione del Ministero degli affari esteri. Non richiedono autonome le donazioni di libri e di materiale informativo, ivi compresi gli audiovisivi, a meno che non costituiscano collezioni di particolare valore.

### TITOLO II - omissis -

#### CAPO I - omissis -

#### CAPO II - omissis -

#### CAPO III - omissis -

#### CAPO IV - omissis -

#### CAPO V - omissis -

#### CAPO VI - omissis -

#### CAPO VII - omissis -

#### Art. 46.

#### *Locazioni attive e passive dei locali, uso delle attrezzature da parte di altre istituzioni e polizze assicurative*

1. Gli istituti possono concedere in uso i locali e le attrezzature in dotazione a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative inerenti alle finalità della diffusione della cultura e della lingua italiana realizzate da istituzioni senza fini di lucro. Negli altri casi tale uso può essere concesso solo a titolo oneroso ai prezzi locali di mercato.
2. Qualora richiesto dalla normativa locale o qualora la situazione locale lo faccia ritenere opportuno, gli istituti possono stipulare polizze assicurative contro i danni ai beni dell'istituto ed ai frequentatori dello stesso.

#### Art. 47.

#### *Convenzioni con università ed altre istituzioni locali*

1. Gli istituti, previa autorizzazione ministeriale, possono concludere convenzioni con università ed altre istituzioni locali operanti nell'area di propria competenza territoriale per gli interventi previsti dall'art. 20, comma 2, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
2. Gli istituti possono, altresì, concludere convenzioni con le istituzioni di cui al comma I del presente articolo per l'organizzazione di iniziative nel settore per la diffusione della lingua italiana, ivi compresi i corsi dell'art. 17 del presente regolamento.

#### Art. 48.

#### *Spese di rappresentanza degli istituti*

1. Le spese di rappresentanza finalizzate a singole manifestazioni culturali organizzate dagli istituti, anche congiuntamente ad altre istituzioni, sono imputate al bilancio degli istituti stesso se esse

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

473



# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI

sono necessarie per una maggiore efficacia delle manifestazioni stesse, se sono commisurate all'evento e se trovano capienza nelle disponibilità dei fondi all'uopo stanziati.

2. E' esclusa la possibilità di imputare al bilancio degli istituti spese di rappresentanza per l'espletamento delle funzioni proprie del personale degli istituti.

Art. 49.

### *Collaborazione degli istituti ad iniziative culturali della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare*

1. Gli istituti possono collaborare, su richiesta della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente nel territorio in cui operano, alla realizzazione di iniziative culturali e socio-culturali finanziate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare stesso. I fondi relativi alle predette iniziative affluiscono alla contabilità degli istituti mediante imputazione agli appositi capitoli delle partite di giro.

2. A fronte dei suddetti finanziamenti il direttore dell'istituto presenta il relativo rendiconto alla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare dalla quale ha ricevuto i fondi. La gestione dei predetti fondi da parte degli istituti deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme che regolano le spese imputabili al capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri sul quale gravano i fondi stessi.

CAPO II - omissis -

TITOLO IV - omissis -

TITOLO V - omissis -

### TITOLO VI SEZIONI DISTACCATE

Capo I

#### GESTIONE DELLE SEZIONI DISTACCATE

Art. 73.

#### *Ambito di applicazione*

1. Sono sottoposte alle norme di cui al presente titolo tutte le sezioni distaccate costituite dagli istituti ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, o dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto italiano di cultura all'estero annesso al decreto interministeriale del 24 giugno 1950 recante: "Decreto di fondazione degli istituti italiani di cultura all'estero".

Art. 74.

#### *Autorità competente in materia di indirizzo e vigilanza sulla sezione distaccata*

1. Le funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sulla sezione distaccata sono svolte dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per il territorio della sezione.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI

### Art. 75.

#### *Capo della sezione distaccata*

1. Il capo della sezione distaccata risponde al direttore dell'istituto fondatore della gestione amministrativa e contabile della sezione distaccata stessa anche se concernente l'attività didattica e scientifica di docenti e altro personale della sezione.
2. Il capo della sezione entro il 30 settembre predispone il bi preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati di una relazione illustrativa del bilancio e dell'attività della sezione.
3. Il capo della sezione distaccata provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento della sezione distaccata stessa e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.
4. Il capo della sezione distaccata designa l'impiegato incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento, salvo che nella sede operi un lettore con incarichi extra-academici, nel cui caso tali funzioni sono svolte dallo stesso lettore.

### Art. 76.

#### *Riscossione delle entrate*

1. Le sezioni distaccate non possono ricevere finanziamenti a titolo di dotazione finanziaria se non per il tramite dell'istituto.
2. L'istituto trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza della sezione distaccata dandone a questa contestuale comunicazione.

### Art. 77.

#### *Gestione finanziaria e patrimoniale e attività contrattazione delle sezioni*

1. Per la gestione Finanziaria delle sezioni si applicano le norme previste ai titoli III, IV e V del presente regolamento; le funzioni demandate per gli istituti in tali titoli alle rappresentanze diplomatiche, o agli uffici consolari competenti e al direttore dell'istituto sono svolte per le sezioni rispettivamente dall'istituto fondatore e dal capo della sezione.
2. Le somme destinate ad incrementare il fondo scorta affluiscono al fondo scorta dell'istituto fondatore.

### TITOLO VII - omissis -

### TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 79.

#### *Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato ed aggiornamenti*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato così come applicabili alle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari italiani all'estero.

### Art. 80.

#### *Rapporti contrattuali in corso*

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
  
D  
E  
L  
L  
A  
  
D  
A  
N  
Z  
A

# LA DANZA ITALIANA ALL'ESTERO

## REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI

### Art. 81.

#### *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui ai titoli III, V, VI e VII si applicano a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno di entrata in vigore del regolamento.
2. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, è effettuata entro cinque anni dalla sua applicazione.

### Art. 82.

#### *Responsabilità e obbligo di denuncia*

1. Il direttore dell'istituto che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità contabile e patrimoniale, deve fame immediata denuncia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore dell'istituto, la denuncia è fatta dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per la vigilanza sull'istituto.

### Art. 83.

#### *Gestione ad interim dell'istituto da parte della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare che esercita la vigilanza.*

1. Nei casi nei quali l'istituto rimane privo di direttore e di addetto la gestione interinale è assicurata dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente in materia di vigilanza sull'istituto stesso. Tale gestione è limitata agli atti di ordinaria amministrazione.

### Art. 84.

#### *Disposizioni interne di attuazione del presente regolamento*

1. Il direttore dell'istituto, nella piena osservanza delle norme di cui agli articolo precedenti del presente regolamento, può dettare disposizioni di attuazione di carattere interno motivate da specifiche esigenze di funzionamento dell'istituto, ivi comprese quelle delle sezioni eventualmente esistenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 1995

*Il Ministro degli affari esteri*

AGNELLI

*p. Il Ministro del tesoro*

VEGAS

*il Ministro per la funzione pubblica*

FRATTINI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1995

Registro n.2 Esteri, foglio n.21

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

## Cap. 4

# La distribuzione e la produzione italiana di danza

- La situazione nel 1990 (articolo e tabelle)
- Introduzione alle tabelle 1995/96:
- La situazione sulla base dei dati 1995-96:

Tabelle: Enti Lirici

Teatri di Tradizione

Compagnie n. 1 (sovvenzioni '95-'96-'97)

Compagnie n. 2 (distribuzione regionale proventi '95-'96)

Compagnie n. 3 (riassuntiva delle precedenti)

Compagnie n. 4 (spettacoli sovvenzionati / non sovven.)

Compagnie n. 5 (SIAE-Enti Lirici-Compagnie 1996)

Prosa

- Costruire un'ipotesi alternativa riferendosi al sistema distributivo della prosa

## Cap. 4 La distribuzione e la produzione italiana di danza

1995/1996

La distribuzione della danza è un grave problema, per questo motivo abbiamo anticipato nel titolo il rapporto tra la distribuzione e la produzione, poiché questo è il vero tema da affrontare. Non crediamo che la danza italiana abbia il problema di come e cosa produrre, ma bensì come mostrarsi, come saggiare il gradimento del pubblico in maniera costante e continua.

In generale un coreografo ed un interprete italiano hanno così rare occasioni di mostrarsi, che ogni volta è quasi sempre un nuovo debutto di carriera. La scarsa "andata in scena del danzatore" e le ancor più scarse occasioni di verificarsi che ha il coreografo italiano è tale da non poter dare un giudizio sul loro valore quando l'attività viene svolta in Italia.

Esistono le condizioni per produrre e per creare, ma il problema è che non si sa né dove farlo né per quanto tempo. Di solito le prime degli spettacoli, visti gli elevati costi dei teatri che impediscono prove adeguate, sono di fatto le prime prove d'assieme. Le successive poche recite sono appena sufficienti per mettere in condizione chi ha creato lo spettacolo e chi lo interpreta, di capire se lo spettacolo stesso funziona. A questo punto del lavoro inizia il pellegrinaggio per trovare chissà dove un altro teatro, un'altra occasione per "dimostrarsi". La maggior parte delle volte, però questo avviene dopo diverso tempo ed il primo inconveniente che s'incontra è che non tutti i danzatori sono disponibili per rifare lo spettacolo, con grave danno per tutti ad inserire i nuovi elementi e ricominciare quasi da capo il lavoro. Questa è una delle situazioni tipo di una compagnia italiana, incluse la maggior parte di quelle del titolo III, dove alcune da un inizio pieno di speranze, con previsione di contratti triennali sono passati a contratti stagionali e periodi sempre più brevi. La situazione è quindi in peggioramento, il sistema si è indebolito ancor di più in questi ultimi anni, ecco perché riteniamo di riportare l'analisi che abbiamo fatto nell'ultimo rapporto sulla danza nel 1990 pubblicata nel 1992. Si avrà così un raffronto immediato con le valutazioni fatte sull'anno 1996 e si potrà vedere come la situazione si è cristallizzata. Solo nuovi modi di organizzare il sistema danza può trovare un impulso positivo. Il perché siamo sicuri della possibilità per la danza italiana di rigiocare un ruolo di primaria importanza, lo traiamo dalle considerazioni che riportiamo dal capitolo dedicato alla danza italiana all'estero. Da quanto riportiamo emerge infatti l'inequivocabile valore che i nostri coreografi e danzatori esprimono all'estero, quindi non si può non trarre la facile conclusione che anche in Italia si possono esprimere tali valori cambiando il sistema attuale.

94

28



1990

## LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLA DANZA ITALIANA: COSTRUIRE IL MERCATO

*di Domenico Del Prete*

### 1) LA PRODUZIONE E I SUOI PROBLEMI

La produzione della danza si realizza sostanzialmente solo da parte degli enti lirici, anche se in misura sempre più marginale rispetto alla loro produzione complessiva, e da parte delle compagnie di danza, inquadrata nel titolo III della legge 800/67. Nessuno spettacolo di danza è mai stato prodotto direttamente come spettacolo a sé stante nei teatri di tradizione<sup>1</sup> o nella commedia musicale, né, a maggior ragione, nel cinema e nel sistema televisivo<sup>2</sup>.

In questo quadro di occasioni limitate, la danza ha anche incontrato pesanti difficoltà, derivanti dal quadro normativo, che non hanno permesso, neppure nell'ambito del teatro musicale, di costruire un adeguato rapporto con il pubblico, al quale, in definitiva, è rimessa la verifica più decisiva della qualità di una produzione artistica.

La normativa vigente in materia di spettacolo di danza e balletto, non prevedendo il sovvenzionamento ai teatri a sostegno dell'ospitalità degli spettacoli di danza e la loro circuitazione, ha determinato negli anni una serie di inconvenienti e di problemi quasi insormontabili, che hanno sostanzialmente precluso la possibilità di una programmazione. Non va dimenticato neppure che, in effetti, nella legge 800 la danza (o meglio, "il balletto") era considerata come un'appendice della produzione degli enti lirici o veniva confusa, nel titolo III, insieme con le attività liriche, concertistiche, corali, per alcune delle quali venivano però individuate specifiche caratteristiche istituzionali e modalità produttive. Solo dopo lunghi anni, la danza ha potuto avere una sua autonoma considerazione, prima in termini economici, poi anche in termini normativi attraverso le circolari ministeriali.

La difficoltà di assicurare una attività programmata (che non consente, per esempio, una "campagna abbonamenti") e quindi di realizzare uno stretto rapporto con il pubblico ha posto le compagnie di danza in uno stato di continua precarietà, con la conseguente mancata crescita organizzativa ed il venir meno delle possibilità di un serio confronto nell'ambito della circuitazione professionistica, confronto che avrebbe potuto favorire una sorta di "selezione naturale" per i complessi privi di qualità professionali.

Dal mancato intervento di circuiti nella distribuzione dello spettacolo di danza e della quasi totale mancanza di possibilità di scrittura per i giovani coreografi nelle produzioni di danza è derivata la necessità, per la maggior parte di essi, di formare una propria compagnia come la sola possibilità di confronto con il mondo professionale (non come "coronamento" della carriera). Ciò ha comportato, però, una serie di adempimenti amministrativi, fiscali, burocratici, necessari ma assolutamente contrastanti con la creatività di un artista. Altre possibilità praticamente non esistono, poiché, ripetiamo, né gli enti lirici, né i grandi complessi affermati rischierebbero con un coreografo che non abbia già "valore" sul mercato. E' per questi motivi che, soprattutto negli anni '80, sono

<sup>1</sup> Per quanto riguarda i 24 teatri di tradizione, le recite di balletto effettuate annualmente sono 40: in ognuno di questi teatri la danza è presente in media per meno di 2 spettacoli l'anno, che, tra l'altro, riguardano molto poco la danza italiana in quanto in massima parte vengono ospitate compagnie provenienti dall'estero

<sup>2</sup> Per la RAI, c'è l'aggravante che, con l'avvento delle videocassette, avrebbe potuto commercializzare questa produzione tramite la propria consociata Fonit-Cetra senza eccessivi rischi commerciali, assolvendo anche ad un compito culturale.

diventati più numerosi i coreografi con proprie compagnie, tutte appartenenti alle fasce minime di sovvenzione, gravati da costi economici e da impegni organizzativi di gran lunga superiori all'intervento statale, eppure dotati di una totale volontà di sopravvivere che ha consentito ad alcuni di loro di essere considerati tra le figure più interessanti della danza italiana. E soltanto allora sono arrivate le proposte di più alto livello produttivo, che hanno consentito loro di "fare finalmente solo gli artisti" e di "crescere" in senso qualitativo.

Di fronte all'orientamento espresso da più parti di ridurre drasticamente o eliminare le fasce di sovvenzionamento più basse, segnaliamo invece la grande vitalità e l'impegno dimostrati in questi anni in molte di queste realtà.

**Prospetto 1**  
**DANZA: PRODUZIONE E OCCUPAZIONE NEL 1990**

	<b>Complessi di danza</b>	<b>Enti lirici</b>
Ballerini a tempo indeterminato	--	330
Ballerini a tempo determinato	1.153	84
Giornate lavorative	43.362	123.301
Recite effettuate	2.112 (1.748*)	399
Incassi (stime)	2.500.000.000**	5.000.000.000**
Costo dei corpi di ballo	4.448.000.000**	18.400.000.000**
Sovvenzione ministeriale	7.775.000.000**	non individuabile

\* Previsione del numero di recite da sovvenzionare da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo (a consuntivo, per le rinunce di alcune compagnie, sono state 1.624).

\*\* lire

Fonti: EMPALS - Relazione FUS

Per quanto riguarda gli enti lirici, le cifre fornite sono relative soltanto al costo dei danzatori (corpo di ballo), ma non ai restanti costi produttivi relativi agli spettacoli di balletto, costi non identificabili in quanto rientranti in altre voci di bilancio (spese generali, per allestimenti, ecc.).

Se ipotizziamo che il costo dei corpi di ballo delle compagnie private sta a quanto "investito" su di esse dallo Stato, come quello dei corpi di ballo degli enti lirici sta al contributo statale (ricordando che gli enti lirici hanno costi più alti di produzione rispetto alle compagnie e che perciò questa ipotesi può essere inferiore alla realtà ma non certamente superiore), possiamo calcolare il costo medio a spettacolo (arrotondando per difetto) a carico dello Stato, sia per gli enti lirici (80.606.000 lire) che per le compagnie private (4.447.000 lire).

La spesa dello Stato nei confronti della danza sembra aumentata, ma ciò in realtà va interpretato. Infatti, rispetto alla situazione produttiva degli enti lirici nei primi anni '70, attualmente Torino, Genova, Venezia, Trieste, Cagliari e Bologna sono privi di corpo di ballo e gli enti restanti operano con organi ridotti, realizzando una produzione inferiore. Pertanto, mentre nel bilancio complessivo di spesa degli enti lirici, la voce "danza" è in diminuzione, questi "tagli" non sono adeguatamente compensati dall'andamento delle sovvenzioni ministeriali destinate alle compagnie.

Per quanto riguarda gli incassi, le compagnie private, pur con i problemi di "giro", di promozione e di struttura che sono costrette ad affrontare, incassano la metà degli enti lirici: il risultato è da considerare soddisfacente e "produttivo" in rapporto ai costi.

Ma, prendendo spunto dalle modeste presenze agli spettacoli sovvenzionati, viene denunciata una scarsa capacità non solo produttiva e promozionale, ma a volte anche artistica delle compagnie: chi non può dimostrare di avere pubblico, dimostra automaticamente di non avere "peso" sul mercato e, quasi altrettanto automaticamente, di non avere "qualità". Ma il mercato, come abbiamo affermato, non c'è e non può ancora esistere: dove non esiste continuità e programmazione dell'offerta non può nascere l'interesse né il pubblico<sup>3</sup>.

Va sottolineato inoltre un problema: in assenza di un vero mercato, protetto o no, le compagnie accettano di esibirsi in cambio di *cachet* offerti loro dagli enti locali o da altri enti organizzatori, prassi che corrisponde alle esplicite richieste dello stesso Ministero. Ma quasi sempre, alla presenza del *cachet* corrisponde una esplicita richiesta da parte dei responsabili organizzativi di tenere gratuitamente l'esibizione (e quindi senza borderò e senza pubblico pagante), perpetuando tradizioni radicatissime, quasi impossibili da sradicare se non con normative precise e controlli rigorosi. Se a ciò si aggiunge la marcata flessione del pubblico, soprattutto metropolitano, in ogni settore teatrale, il disinteresse delle emittenti televisive attente soltanto ai grandi "eventi", si può non solo comprendere ma giustificare una promozione, in alcuni casi gratuita, della propria produzione.

## 2) ALCUNI ASPETTI DELLA PRODUZIONE NEL 1990

La produzione dei complessi di danza nel 1990 è ammontata a 2.112 recite, mentre le recite sovvenzionate dal Ministero del turismo e dello spettacolo sono state 1.624 (cfr. tab. 1). Quest'ultima cifra non comprende l'intera non l'intera produzione sovvenzionata, in particolare quella relativa a festival e rassegne.

In complesso, le entrate hanno superato i 14 miliardi di lire, dei quali 6,5 circa a titolo di sovvenzione ministeriale, 7,7 circa altro titolo (incassi, contributi locali, sponsorizzazioni, ecc.). Le sovvenzioni si sono concentrate prevalentemente a Roma (oltre 3 miliardi di lire a favore di 35 complessi). Il rapporto tra sovvenzioni ed altre entrate appare particolarmente favorevole a queste ultime in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Campania: infatti in Lombardia le sovvenzioni ministeriali costituiscono appena l'8,7% delle entrate, in Emilia Romagna il 36,2%, in Toscana il 27,0%, in Campania il 26,8%. Il peso delle sovvenzioni ministeriali è invece decisamente consistente rispetto alle entrate soprattutto nel Lazio, dove raggiunge l'87,8% e nel Piemonte, dove raggiunge il 69,8%. Le recite effettuate dalle compagnie nella propria città o nel territorio della propria regione sono state, a livello nazionale, 1.360 su 2.112, il 64,4%. I complessi che hanno dimostrato una maggiore capacità di "giro" sono stati quelli del Piemonte, con 132 recite" fuori regione sulle 289 complessive effettuate, pari al 45,7%. Delle 979 recite effettuate dai complessi romani di danza (che costituiscono il 46,3% del totale delle recite effettuate in Italia), 305 svolte a Roma, 307 in località del Lazio, 367 in altre regioni. Complessivamente, fuori del Lazio è stato effettuato il 37,5% delle recite dei complessi romani, dato che ridimensiona parzialmente la "concentrazione" delle sovvenzioni ministeriali assegnate a Roma. Dal

<sup>3</sup> In proposito segnaliamo il caso di un grande ente lirico che, pur proponendo un programma coreografico contemporaneo di grandissimo interesse realizzato da giovani coreografi, in un teatro centrale teoricamente dedicato soprattutto alla danza, ma caratterizzato dalle frammentarie ed episodiche apparizioni del corpo di ballo, ebbe una media di 96 spettatori paganti a rappresentazione con un minimo di 55 spettatori alla prima. Senza intenzioni "punitive" nei confronti di una tale iniziativa, riteniamo che mettere in evidenza questi dati possa dimostrare che, quando si tratta di argomenti che hanno a che fare con il campo dell'arte e della cultura, e soprattutto della danza, i "numeri" possono essere "interpretati".



punto di vista quantitativo vanno ancora ricordate le 65 recite fuori regione effettuate dai complessi dell'Emilia Romagna (pari al 27,5% della produzione), le 59 di quelli della Toscana (pari al 55,1% della produzione), le 51 di quelli campani (pari al 33,8% della produzione).

Le regioni più aperte ai complessi extra-regionali sono state la Campania (102 recite sulle 202 complessive), la Toscana (66 sulle 114 complessive), la Lombardia (53 sulle 89 complessive). In altre regioni in cui la produzione è qualitativamente limitata, logicamente, l'import è stato molto alto. Assai meno "permeabile", invece, alle recite di complessi esterni (78 su 690, pari all'11,3%) il Lazio.

La produzione, in rapporto alle ripartizioni territoriali, è concentrata nell'Italia centrale (1.112 recite sulle 2.112 complessive, pari al 52,6%) ed in quella settentrionale (696 recite pari al 33,0%). Nel Sud sono state prodotte complessivamente 304 recite, pari al 14,4%.

L'importo medio delle entrate per ogni recita effettuata è stato di L. 6.711.812 (tenuto conto di tutte le entrate). Tale importo è quasi raddoppiato per le recite dei complessi della Toscana (L. 12.668.000), mentre è notevolmente inferiore per quelle di complessi romani (L. 5.039.000), che sono superiori soltanto alle entrate dei complessi dell'Abruzzo e della Sicilia, che aggirano intorno ai 4,9 milioni di lire (per tutti questi dati cfr. tabb.1-3). Tenendo conto delle affinità tecniche ed organizzative e della incidenza dell'attività di "giro" dimostrata dai dati, l'attività di danza andrebbe omologata a quella della prosa mentre è solitamente abbinata a quella musicale, con cui non presenta alcuna attinenza. Alla prosa lo Stato ha destinato nel 1990 sovvenzioni destinate sia alla produzione che alla circuitazione nella misura seguente: fondo destinato alla produzione L. 82.862.000.000; fondo per la circuitazione L. 51.736.000.000. Di fatto, con il fondo per la circuitazione viene aggiunto il 63% a quanto assegnato dalla produzione.

Per la danza, sempre nel 1990, le sovvenzioni destinate alle produzioni sono state di L. 7.775.000.000; quelle destinate all'ETI per la circuitazione sono state di L. 500.000.000 più L. 180.000.000 per Mediascena (in tutto L. 680.000.000, che integrate con alcuni interventi per rassegne e festival, raggiungono circa un miliardo di lire).

Il forte squilibrio degli interventi a favore della danza tra produzione e circuitazione è più che evidente. Su 1.748 spettacoli sovvenzionati dal Ministero per il 1990, solo 200 sono stati effettuati tramite le attività di circuitazione dell'ETI e Mediascena.

#### Prospetto 2

### DANZA: CIRCUITAZIONE DEGLI SPETTACOLI MEDIANTE L'ENTE TEATRALE ITALIANO, MEDIASCENA

1989		
	ETI	MEDIASCENA
Fondi ministeriali	200.000.000.000*	155.000.000
Numero spettacoli	70	140
Costo a recita	2.857.000*	1.107.000
1990		
Fondi ministeriali	500.000.000.000*	180.000.000*
Numero spettacoli	63	130
Costo a recita	7.936.000*	1.380.000*

Nostre elaborazioni su dati del Ministero del Turismo e dello Spettacolo

• Lire

N.B. Mediascena ha circuitato 59 spettacoli nel 1985, 92 nel 1986, 109 nel 1987, 115 nel 1988

Pur riconoscendo che la tendenza attuale è di ridurre la presenza di compagnie estere nei grandi festival, siamo costretti a constatare un'altra condizione "perversa" che viene imposta alle compagnie inserite nei loro cartelloni: la necessità di presentare un "nome" internazionale di grande rilievo per far da richiamo. Il costo delle *étoiles* è esorbitante e spesso supera il *cachet* richiesto dalla stessa compagnia, senza considerare quanto una tale presenza possa spesso essere incoerente con la linea artistica del complesso. Comunque il pubblico continuerà a seguire l'*étoile* famosa, senza che la compagnia abbia ottenuto granché dal suo sforzo di personale affermazione sul mercato.

### UN MERCATO DA COSTRUIRE: ALCUNE IPOTESI

La lettura dell'intervento complessivo dello Stato nei confronti dell'attività di danza, oltre 40 miliardi di lire<sup>4</sup>, assume un valore diverso alla luce di queste considerazioni e mette in luce gli scompensi e le contraddizioni dei vari provvedimenti che si sono succeduti, i quali hanno più spesso ottenuto il risultato di "penalizzzare" le compagnie che non quello di riformare. E' necessaria una strategia di riforme, una coerenza e una stabilità degli interventi nei confronti delle compagnie, soprattutto considerando la mancanza annosa e pressoché totale di strutture e di possibilità di programmazione. La diminuzione della spesa da parte dello Stato rispetto alla produzione di danza degli enti lirici (la cui produttività può essere misurata nelle 18 giornate annue di presenza in scena di un danzatore) non è stata riconvertita in interventi mirati nei confronti della produzione realizzata al di fuori di essi; tale minor spesa avrebbe potuto dar luogo a nuovi progetti, anziché essere assorbita nei loro bilanci senza rispondere né ad una strategia di razionalizzazione delle attività presenti né ad una progettualità futura.

L'attuale andamento dell'intervento dello Stato e la morfologia delle realtà di spettacolo di danza sono tali da non consentire allo Stato stesso di pretendere maggiori garanzie ed alle compagnie di offrirle: attualmente, nemmeno le realtà considerate tra quelle più presenti e più stabili sulla scena italiana sono in grado di costruire un rapporto continuativo ed organico, sia con i propri scritturati che con il pubblico e con gli spazi teatrali. Nessuna impresa è in grado di fornire "date certe" di spettacoli al momento della domanda di sovvenzione ministeriale: una situazione negativa che si ripete da troppo tempo, a cui va posto serio rimedio affrontando il primo tra i problemi che stanno soffocando il mondo dello spettacolo di danza, cioè un adeguato intervento economico rivolto alla circuitazione.

Inoltre, se è vero che la "qualità" deve essere ritenuta il parametro fondamentale, assieme alla affidabilità amministrativa ed organizzativa, occorre garantire la professionalità mediante parametri definitivi obiettivamente e riscontrabili, quali la preparazione tecnica degli interpreti, il livello dell'allestimento scenico, il valore delle scelte artistiche e di quelle musicali, la qualità dei coreografi e dei direttori di compagnia. Solo nel momento in cui a tutti verrà offerta la possibilità di confrontarsi con i teatri e con il pubblico non saltuario ed occasionale, di poter effettuare una programmazione in grado di garantire continuità di rapporti con i propri danzatori e con i coreografi, soltanto allora potrà accettarsi se vi è stata una reale crescita qualitativa oppure una dispersione di risorse. Si parla molto, per la danza, di centri di produzione, visti come una prospettiva risolutiva o quantomeno razionalizzatrice. Ma è opportuno ricordare che nella prosa tali centri esistono da molti anni

<sup>4</sup> Nostre stime in base alle somme assegnate ai complessi di danza, ai corpi di ballo degli enti lirici (ed alla relativa quota dei costi di produzione), alla circuitazione, ai festival e rassegne, nonché a quelle destinate ad attività di formazione (accademia Nazionale di Danza, scuole di ballo degli enti lirici, corsi di perfezionamento, ecc.)



e che, dopo che sono state superate le notevoli ambiguità della confusione in una stessa persona di figure professionali diverse (legale rappresentante - direttore artistico - primo attore) e dopo aver disposto almeno il 50% delle attività dei centri fosse dedicata all'ospitalità di spettacoli prodotti da altri soggetti, ci si è resi conto che l'attività di scambio avveniva esclusivamente tra gli stessi centri di produzione, senza che essi si aprissero realmente a proposte diverse, che fossero espressione dell'intero arco produttivo.

I centri di produzione della prosa non si sono perciò rivelati la soluzione ideale di cui si sperava al loro nascere: una delle ultime circolari ministeriali ha infatti "ridimensionato" proprio i centri. Se tutto questo è avvenuto in un settore dove l'articolazione produttiva ha una pluralità di modalità di espressione organizzativa, possiamo agevolmente renderci conto dell'assoluta difficoltà di applicare questo "modello" alla danza, che non presenta questa gamma di possibilità produttive e di ospitalità.

Perché queste considerazioni? Non per ostilità verso un metodo di produzione, ma per puntualizzare che se ciò è accaduto nella prosa, dove appunto esiste una consistente percentuale di fondi per la distribuzione, potrebbe dimostrarsi ancora più dannoso per la danza in una fase in cui c'è prima di tutto la necessità di "definire il sistema", renderlo razionale ed organico e poi di entrare nello specifico con problemi più mirati. Così la danza si è ritagliata negli spazi "arbitrari", ha "inseguito" spazi che nessun teatro poteva riconoscerle in base ad una valutazione di carattere economico, ha subito tutto questo, come unica condizione possibile di resistenza e di sopravvivenza in attesa di un cambiamento. Non le rimangono che i "lunedì" offerti da qualche gestore "amico", un pubblico occasionale rispetto a quello degli abbonamenti (di "seconda scelta": e non ci riferiamo al censo, quanto ad una presenza abituale e continua, alla consuetudine con lo spettacolo).

Concludendo ricordiamo che la legge 800 è stata numerosissime volte oggetto di analisi e critiche, di proposte di riforma e di revisioni, ma non ci sono state iniziative per correggerla in questo senso. Comunque, attraverso una interpretazione innovativa, si potrebbe arrivare ad una soluzione del problema di base della circuitazione.

Nella prosa, al momento della domanda di sovvenzione, già si conosce la proporzione dei contratti e degli scambi che viene avviata e rinnovata con le circuitazioni: vengono proporzionalmente sovvenzionate sia le compagnie che producono sia gli organismi che ospitano, permettendo alle une ed agli altri una attività programmata parallela. Nessuna compagnia di danza possiede invece una qualche garanzia di poter costruire e mantenere una rete distributiva continuativa e certa (naturalmente, teniamo sempre presente che il mantenimento di un'eventuale rete distributiva dovrà essere il risultato di una effettiva qualità di produzione artistica, di una qualificazione e di una "selezione naturale").

Un intervento concertato della danza dovrebbe consentire uno sviluppo già consentito ad altri settori teatrali, dovrebbe mettere in condizione di "costruire" la stagione teatrale, da ottobre a maggio, affinché le compagnie possano al loro volta costruire, tramite l'inserimento in abbonamento delle loro produzioni, le condizioni economiche minime per poter dare consistenza alla scrittura dei ballerini. Esigenza, questa, essenziale per garantire qualità (soprattutto nelle prove) ed evitare il rischio di una attività improvvisata. Un ente pubblico come l'ETI potrebbe costruire le condizioni, ponendosi come volano rispetto alla situazione attuale. Per realizzare questo scopo l'ETI dovrebbe individuare almeno un teatro a ragione (non necessariamente situato nel capoluogo) convenzionandosi per tre anni, inserire nella convenzione triennale le attrezzature tecniche necessarie alla danza, nonché un progetto specifico per la promozione del pubblico, inserire la danza nei cartelloni delle

normali stagioni teatrali, "calendarizzando" in modo equilibrato i turni di presenza dei complessi.

Per il completamento dell'intervento sulla distribuzione, il ruolo di organismi come Mediascena dovrebbe essere quello di raccordo con le città medio-piccole, per stimolare e raccogliere la domanda potenziale di spettacoli di balletto, con particolare riferimento anche alle attività estive che sono di completamento della stagione teatrale ordinaria.

Sarebbe necessaria anche la equiparazione dell'ospitalità degli spettacoli di danza in quella data agli spettacoli di prosa per il sovvenzionamento all'esercente ed ai circuiti. E sarebbe necessario creare forme di "accesso" dei nuovi gruppi anche prima che essi siano in possesso di tutti i requisiti per ottenere le sovvenzioni dello Stato.

Inoltre, pur sapendo di esprimere opinioni "non popolari", riteniamo che si possono assimilare i complessi di danza "con gestione di un teatro" ai "teatri di tradizione", con conseguente inserimento nel relativo capitolo di spesa del Fondo Unico per lo Spettacolo e quindi con quote diversificate a recita a seconda dell'uso dell'orchestra o meno (tra le condizioni essenziali, l'impegno triennale del direttore artistico e dei due terzi della compagnia di danza); così come riteniamo che si possano assimilare i complessi di danza con attività annuale, senza disponibilità di un teatro, alle orchestre sinfoniche regionali.

Per le rimanenti compagnie, occorrerebbe una nuova riclassificazione in tre categorie, fissando un minimo di recite (non meno di 10) per i gruppi minori con conseguente quota minima a recita come condizione necessaria per attuare il programma in condizioni operative dignitose.



ANNO 1995

ENTI LIRICI:

	1		2		3	4	5	6	7	8
	Prod	Repl	C. Osp	Repl	Spettat.	Incassi	Costi C. Ballo	Costi prod	Costi ospitalità	Uscite totali
Bologna	---	----	6	6	6.977	298.660.287	non esiste	----	408.354.428	408.354.428
Cagliari	---	---	6	14	11.770	195.131.000	non esiste	----	471.930.316	471.930.316
Firenze	10	59	2	9	38.654	1.039.894.560	4.300.205.000	396.122.000	329.630.000	5.025.957.000
Genova (a)	---	---	4	14	14.205	343.682.940	non esiste	----	1.756.635.700	1.756.635.700
Milano (b)		72			94.171	7.245.550.867(?)	4.600.000.000	1.640.000.000		6.240.000.000
Napoli	11	71	----	----	27.974	1.087.804.979	3.649.494.538	401.360.775	-----	4.050.855.313
Palermo	1	10	3	19			2.945.534.585	289.968.280	1.674.895.000	4.910.397.875
Roma	5	40	----	----	32.325	1.448.542.000	5.795.000.000	non pervenuto	-----	5.795.000.000
Torino ©	2	21	3	17	12.286	219.056.500	non esiste	non pervenuto	936.325.000	936.325.000
Trieste (d)	---	---	1	10	7.570	321.800.916	1.181.208.592***	----	454.257.527	1.635.466.119
Venezia	---	---	5	12	6.501	298.848.000	non esiste	----	170.950.000	170.950.000
Verona	6	23	1	1	14.689	317.248.278	2.850.000.000	605.000.000		3.455.000.000
<b>TOTALI</b>	<b>35</b>	<b>296</b>	<b>31</b>	<b>102</b>	<b>267.122</b>	<b>12.816.220.327</b>	<b>25.321.442.715</b>	<b>3.332.451.055</b>	<b>6.202.977.971</b>	<b>34.856.871.751</b>

spese organizzative 30% 10.457.061526  
costo totale 45.313.933.277

- 1) Spettacoli prodotti dal teatro per n° repliche
- 2) Spettacoli di compagnie ospitate dal teatro (non prodotti) per n° repliche
- 3) Numero totale degli spettatori paganti negli spettacoli
- 4) Totale degli incassi per le varie rappresentazioni
- 5) Costi del corpo di ballo per gli Enti lirici che ne hanno uno
- 6) Costi di costumi, scene ecc.
- 7) Costi ospitalità compagnie con proprio programma
- 8) Costi del corpo di ballo o di produzione, di ospitalità delle compagnie ecc.

(a) Il Teatro Carlo Felice di Genova dal '95 gestisce anche il Festival di Nervi

(b) Dei 77 spettacoli del Teatro La Scala di Milano 22 sono stati realizzati fuori sede con un incasso di £. 49.000.000, non precisati i complessi ospitati.

© Non hanno segnalato i conti separati di ospitalità e produzione diretta

(d) 1.181.208.592 lire per i costi del corpo di ballo impegnato in opere liriche e operette

N.B. Gli Enti lirici di Milano, Napoli, Roma hanno anche la scuola di ballo. Il costo della Scuola del Teatro dell'Opera di Roma é di 1.000.000.000 di lire e di quella del Teatro La Scala di Milano di circa 1.300.000.000

I dati degli incassi del Teatro "La Scala" di Milano non corrispondono a quelli della SIAE.



ANNO 1996

ENTI LIRICI:

	1		2		3	4	5	6	7	8
	Prod	Repl	C. Osp	Repl	Spettat.	Incassi	Costi C. Ballo	Costi prod	Costi ospitalità	Uscite totali
Bologna	---	---	8	8	5.865	280.336.956	non esiste	----	317.927.464	317.927.464
Cagliari			1	1	104	1.350.000	non esiste	---	28.600.000	28.600.000
Firenze	12	45	4	10	47.227	868.599.287	3.894.259.000	546.354.000	644.477.000	5.085.090.000
Genova (a)			16	52	40.663	1.929.637.985	non esiste	----	3.735.094.885	3.735.094.885
Milano (b)		74			83.644	4.027.654.700	5.600.000.000	1.620.000.000		7.220.000.000
Napoli	7	54	---	---	39.053	1.533.533.280	5.201.325.913	377.532.823	-----	5.578.858.736
Palermo	2	13	3	15		464.027.149	2.371.777.510	270.000.000	2.503.200.000	5.144.977.510
Roma ©		76			32.325*	1.448.542.000*	6.100.000.000	non pervenuto		6.100.000.000
Torino (d)	3	40	4	26	36.746	1.091.848.000	non esiste	non pervenuto	1.166.000.000	1.166.000.000
Trieste (e)	1	5	2	20	18.068	718.755.478	1.255.110.494	-----	1.283.938.013	2.539.048.507
Venezia	---	---	3	9	6.801	157.856.581	non esiste	-----	326.285.000	326.285.000
Verona	5	21			11.207	315.879.712	3.850.000.000	670.000.000		4.520.000.000
<b>TOTALI</b>	<b>30</b>	<b>328</b>	<b>41</b>	<b>141</b>	<b>321.703</b>	<b>12.838.021.128</b>	<b>28.272.472.917</b>	<b>3.483.886.823</b>	<b>10.005.522.362</b>	<b>41.761.882.201</b>
									spese organizzative 30%	12.528.564.660
									<b>costo totale</b>	<b>54.290.446.861</b>

- 1) Spettacoli prodotti dal teatro per n° repliche
- 2) Spettacoli di compagnie ospitate dal teatro (non prodotti) per n° repliche
- 3) Numero totale degli spettatori paganti negli spettacoli
- 4) Totale degli incassi per le varie rappresentazioni
- 5) Costi del corpo di ballo per gli Enti lirici che ne hanno uno
- 6) Costi di costumi, scene ecc.
- 7) Costi ospitalità compagnie con proprio programma
- 8) Costi del corpo di ballo o di produzione, di ospitalità delle compagnie ecc.

(a) Il Teatro Carlo Felice di Genova dal '95 gestisce anche il Festival di Nervi

(b) Dei 74 spettacoli del Teatro La Scala di Milano 26 sono stati realizzati fuori sede con un incasso di £. 495.000.000. Non hanno inviato i dati di ospitalità complessi

© I dati sono riferiti al '95 visto che quelli del '96 non sono pervenuti

(d) Non hanno specificato i conti separati dell'ospitalità e produzione diretta

(e) Di 1.255.110.494 lire 312.407.638 per produzioni dirette di balletto e 942.702.856 per i costi del corpo di ballo impegnato in opere liriche e operette

N.B. Gli Enti lirici di Milano, Napoli, Roma hanno anche la scuola di ballo. Il costo della Scuola del Teatro dell'Opera di Roma è di 1.000.000.000 di lire e di quella del Teatro La Scala di Milano di circa 1.300.000.000

TEATRI DI TRADIZIONE ANNO 1995				
	Spettacoli 1	Compagnie 2	Spettatori 3	Incassi 4
Bari	66	5	10.486	61.997.312
Bergamo				
Brescia	4	1	1.920	54.924.602
Catania		2		
Como		1		
Cosenza				
Cremona	19	19	10.833	322.429.500
Ferrara				
Jesi	4	1	1.862	64.994.000
Lecce				
Livorno	8	8	2.826	57.775.000
Lucca				
Macerata	1	1	1.264	51.760.000
Mantova				
Modena				
Novara	4	2	1357	34.491.770
Parma	6	4	3.686	173.849.240
Piacenza	2	1	662	19.859.000
Pisa	27	13	8.320	172.100.125
Ravenna	3	3	3.194	67.047.926
R.Emilia	10	6	8.379	137.263.390
Rovigo	2	2	1.371	48.642.400
Sassari				
Treviso	3	1	1.516	82.391.000
<b>TOTALE</b>	<b>159</b>	<b>70</b>	<b>57.676</b>	<b>1.349.525.265</b>

La sovvenzione dello Stato per i Teatri di Tradizione è di 70.000.000 a spettacolo di balletto con l'obbligo di orchestra. Sovvenzionati per la danza nel 1995 sono stati 32, non sappiamo, però quale dei teatri abbia ricevuto la sovvenzione. Non hanno inoltre indicato se le rimanenti 127 recite hanno ricevuto contributi da parte delle Regioni, enti locali, sponsor, ecc.

- 1) Numero totale delle rappresentazioni (incluse le repliche)
- 2) Numero delle compagnie ospitate dal teatro (produzioni proprie e non)
- 3) Numero totale degli spettatori paganti
- 4) Totale degli incassi

**TOT. SOVVENZIONE:** prodotto della sovvenzione a spettacolo (sempre con l'orchestra) di 70.000.000 per il numero di spettacoli sovvenzionati nell'anno (in questo caso 32) e quindi **2.240.000.000.**

Questi dati sono elaborati sulle risposte pervenute fino al 19/11/97.

**TEATRI DI TRADIZIONE ANNO 1996**

	<b>Spettacoli</b> 1	<b>Compagnie</b> 2	<b>Spettatori</b> 3	<b>Incassi</b> 4
Bari	60	1	8.650	21.143.000
Bergamo				
Brescia	3	1	2.396	85.282.451
Catania		2		
Como	/	/	/	/
Cosenza				
Cremona	19	19	12.671	511.371.000
Ferrara				
Jesi	4	1	1.370	31.822.000
Lecce				
Livorno	/	/	/	/
Lucca				
Macerata	/	/	/	/
Mantova				
Modena				
Novara	3	2	1.030	22.521.669
Parma	8	6	6.316	445.525.847
Piacenza	2	1	449	9.411.000
Pisa	29	10	7.347	178.575.528
Ravenna	7	4	5.178	91.708.974
R.Emilia	10	5	7.135	123.112.141
Rovigo	2	2	1.371	40.782.698
Sassari				
Treviso	2	1	851	49.767.000
<b>TOTALE</b>	<b>149</b>	<b>57</b>	<b>54.764</b>	<b>1.611.023.308</b>

*La sovvenzione dello Stato per i Teatri di Tradizione è di 70.000.000 a spettacolo di balletto con l'obbligo di orchestra. Sovvenzionati per la danza nel 1996 sono stati 38, non sappiamo, però quale dei teatri abbia ricevuto la sovvenzione. Non hanno inoltre indicato se le rimanenti 111 recite hanno ricevuto contributi da parte delle Regioni, enti locali, sponsor, ecc.*

- 1) Numero totale delle rappresentazioni (incluse le repliche)
- 2) Numero delle compagnie ospitate dal teatro (produzioni proprie e non)
- 3) Numero totale degli spettatori paganti
- 4) Totale degli incassi

**TOT. SOVVENZIONE:** corrisponde al prodotto della sovvenzione a spettacolo (sempre con l'orchestra) di 70.000.000 per il numero di spettacoli sovvenzionati nell'anno (in questo caso 38) e quindi **2.660.000.000.**

Questi dati sono elaborati sulle risposte pervenute fino al 19/11/97.



TAB. 1 SOVVENZIONI ALLE COMPAGNIE DI DANZA

CITTA'	COMPLESSI	1995		1996		1997	
		Sovv.	Spett.	Sovv.	Spett.	Sovv.	Spett.
<b>VALLE D'AOSTA</b>		/	/	/	/	/	/
1)Torino	Jazz ballet <i>A. Cava</i>	20	10	--	--	--	--
2)Torino	Sosta Palmizi ° <i>G. Rossi</i>	150	30	--	--	--	--
3)Torino	Sutki <i>A. Sagna</i>	170	38	170	38	144	30
4)Torino	T. N. per la Danza <i>G. Mesturino</i>	700	65	710	65	660	60
5)Torino	Teatro di Torino <i>L. Furno</i>	350	63	360	60	360	50
<b>PIEMONTE TOT.</b>		<b>1.390</b>	<b>206</b>	<b>1.240</b>	<b>163</b>	<b>1.164</b>	<b>140</b>
6) Milano	A. Borriello danza <i>A. Borriello</i>	--	--	25	10	37	10
7)Milano	C. S. Cor. S. Calimero <i>A. Masella</i>	165	30	165	30	149	25
8)Milano	Corte Sconta <i>L. Balis, C. Romiti</i>	30	12	20	10	30	10
9)Bergamo	Centro Studi Danza <i>I. Manzoni</i>	--	--	--	--	20	10
<b>LOMBARDIA TOT.</b>		<b>195</b>	<b>42</b>	<b>210</b>	<b>50</b>	<b>236</b>	<b>55</b>
10)Genova	Ass. Arbalete <i>G. Di Cicco-C. Monti</i>	60	20	60	20	66	18
<b>LIGURIA TOT.</b>		<b>60</b>	<b>20</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>18</b>
11)Trento (Nago)	Comp. Abbondanza Bertoni	--	--	20	10	30	10
<b>TRENTINO A. ADIGE TOT.</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>10</b>
<b>FRIULI V. GIULIA</b>		/	/	/	/	/	/
12)Venezia	ACAD <i>L. De Fanti</i>	70	20	70	20	70	18
13)Padova	Charà <i>M.V. Campigli</i>	24	12	--	--	--	--
14)Rovigo	Balletto di Rovigo <i>G. Jancu</i>	--	--	20	12	20	10
15)Verona	Ersili <i>L. Corradi</i>	--	--	--	--	20	10
16)Q. Vicentino	Naturalis Labor <i>L. Padovani</i>	--	--	--	--	20	10
<b>VENETO TOT.</b>		<b>94</b>	<b>32</b>	<b>90</b>	<b>32</b>	<b>130</b>	<b>48</b>
17)Bologna	Chorea <i>P. Fazzini</i>	40	13	45	13	50	12
18)Modena	Tir danza <i>T.J. Weikel</i>	40	14	35	10	35	10
19)R. Emilia	Aterballetto <i>M. Bigonzetti</i>	850	74	870	75	900	75
20)R. Emilia	Comp. Ball. Class. <i>Cosi-Stefanescu</i>	360	60	380	65	323	53
<b>EMILIA ROMAGNA TOT.</b>		<b>1.290</b>	<b>161</b>	<b>1.330</b>	<b>163</b>	<b>1.308</b>	<b>150</b>
21)Arezzo	Sosta Palmizi <i>G. Rossi- R. Giordano</i>	--	--	150	30	150	25
22)Firenze	Balletto di Toscana <i>D. Donnini</i>	650	65	730	65	780	70
23)Firenze	L'Eclisse <i>V. Sieni</i>	160	35	140	32	210	32
24)Firenze	Torao Suzuki <i>T. Suzuki</i>	25	12	25	12	--	--
25)Firenze	Xé <i>J. Anzilotti</i>	25	10	20	10	20	10
26)Lucca	Aldes <i>R. Castello</i>	30	20	30	20	45	20
27)Pisa	L'Ensemble <i>M. Van Hoeche</i>	210	35	240	41	336	45
<b>TOSCANA TOT.</b>		<b>1.100</b>	<b>177</b>	<b>1.335</b>	<b>210</b>	<b>1.541</b>	<b>202</b>
28)Perugia	Ball. di Spoleto <i>D'Alessandro</i>	135	31	150	31	127	25
29)Terni	Alef <i>R. Fiumi</i>	40	14	45	15	50	12
<b>UMBRIA TOT.</b>		<b>175</b>	<b>45</b>	<b>195</b>	<b>46</b>	<b>177</b>	<b>37</b>
30)Roma	Acida <i>S.D'Ettore</i>	15	10	--	--	--	--
31) Roma	Altro Teatro <i>L. Latour</i>	65	26	65	25	65	20
32) Roma	Ass. Arte Balletto <i>M. Zullo</i>	--	--	--	--	20	10
33)Roma	Ass. Mario Piazza <i>M. Piazza</i>	25	15	25	15	25	12
34) Roma	Astra <i>D. Ferrara</i>	90	20	90	20	81	16

N.B. L'ammontare della sovvenzione è in milioni



TAB. 1 SOVVENZIONI ALLE COMPAGNIE DI DANZA

CITTA'	COMPLESSI	1995		1996		1997	
		Sovv.	Spett.	Sovv.	Spett.	Sovv.	Spett.
35) Roma	Balletto di R. Greco <i>R. Greco</i>	420	65	420	65	378	65
36) Roma	Ball. di Roma <i>F. Bartolomei</i>	240	40	220	38	235	38
37) Roma	Balletto Italia <i>C. Perotti</i>	20	10	20	10	20	10
38) Roma	Balletto '90 <i>A. Bucchi</i>	170	30	170	30	161	25
39) Roma	Comp. ball. M. Testa <i>S. Testa</i>	160	30	160	30	160	25
40) Roma	Comp. E. Cosimi <i>E. Cosimi</i>	65	24	65	22	75	22
41) Roma	Comp. N. It. D. Class. <i>G. Guerra</i>	220	30	230	30	195	25
42) Roma	Danza Prospettiva <i>V. Biagi</i>	240	40	220	38	220	35
43) Roma	Danzare la vita <i>E. Piperno</i>	120	20	100	20	140	20
44) Roma	Danza Ricerca <i>D. Capacci</i>	75	24	80	25	75	20
45) Roma	Euroballetto <i>M. Realino</i>	300	60	275	55	233	35
46) Roma	Gruppo danza oggi <i>R. Salvatori</i>	60	24	60	20	51	15
47) Roma	I danzatori scalzi <i>P. Cerroni</i>	210	50	220	50	209	45
48) Roma	Immagine danza <i>C. Venditti</i>	22,5	10	22,5	10	20	10
49) Roma	Lenti a contatto <i>E. Palmieri</i>	25	10	25	10	30	10
50) Roma	MDA <i>A. Gatti</i>	330	70	340	70	340	60
51) Roma	Miscro' danza <i>E. G. Correa</i>	42	14	42	14	35	10
52) Roma	Mizar <i>G. Corini</i>	15	10	--	--	--	--
53) Roma	Petra Lata <i>A. Catalano</i>	55	30	55	20	55	18
54) Roma	Prometheus <i>A. Rainò</i>	100	30	85	28	73	18
55) Roma	Teatro D2 <i>M. Parrilla</i>	140	38	130	35	--	--
56) Roma	Teatro Koros <i>M. Moricone</i>	100	25	100	25	100	25
57) Roma	Vera Stasi <i>S. Barbarini</i>	80	24	80	24	72	20
<b>LAZIO TOT.</b>		<b>3.404,5</b>	<b>779</b>	<b>3.299,5</b>	<b>729</b>	<b>3.068</b>	<b>609</b>
<b>ABRUZZO TOT.</b>							
58) Napoli	Balletto di Napoli <i>M. Fusco</i>	175	35	185	35	170	25
59) Napoli	Movimento Danza <i>G. Stazio</i>	60	22	65	22	78	20
<b>CAMPANIA TOT.</b>		<b>235</b>	<b>57</b>	<b>250</b>	<b>57</b>	<b>248</b>	<b>45</b>
<b>BASILICATA</b>		/	/	/	/	/	/
<b>MOLISE</b>		/	/	/	/	/	/
60) Bari	Ball. Fond. Piccinni <i>G. Pugliese</i>	200	60	180	60	180	50
<b>PUGLIA TOT.</b>		<b>200</b>	<b>60</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>180</b>	<b>50</b>
61) Cosenza	Comp. ball. A. Rendano <i>I. Sisca</i>	20	10	15	10	15	10
62) Cosenza	Skandemberg <i>M. Castriota</i>	20	10	15	10	15	10
<b>CALABRIA TOT.</b>		<b>40</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>20</b>
63) Catania	Efesto <i>M. Parisi</i>	60	24	50	20	45	18
64) Catania	Balletto di Sicilia <i>R. Zappalà</i>	--	--	10	10	15	10
<b>SICILIA TOT.</b>		<b>60</b>	<b>24</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>28</b>
65) Cagliari	Asmed <i>P. Leoni</i>	175	35	180	35	162	25
<b>SARDEGNA TOT.</b>		<b>175</b>	<b>35</b>	<b>180</b>	<b>35</b>	<b>162</b>	<b>25</b>
<b>ITALIA Settentrionale</b> (V.d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Veneto, Liguria, Emilia Romagna)		<b>3.029</b>	<b>461</b>	<b>2.950</b>	<b>438</b>	<b>2.934</b>	<b>421</b>
<b>ITALIA Centrale</b> (Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche)		<b>4.679,5</b>	<b>1.001</b>	<b>4.829,5</b>	<b>985</b>	<b>4.786</b>	<b>848</b>
<b>ITALIA Meridionale</b> (Campania, Puglia, Calabria, Molise, Basilicata)		<b>475</b>	<b>137</b>	<b>460</b>	<b>137</b>	<b>458</b>	<b>115</b>
<b>ITALIA Insulare</b> (Sicilia, Sardegna)		<b>235</b>	<b>59</b>	<b>240</b>	<b>65</b>	<b>222</b>	<b>53</b>
<b>ITALIA TOT.</b>		<b>8.418,5</b>	<b>1.658</b>	<b>8.479,5</b>	<b>1.625</b>	<b>8.400</b>	<b>1.437</b>

COMPAGNIE	Piemonte (V. D'Aosta)		Lombardia		Liguria		Trent. A. Adige		Friuli V. Giulia	
Jazz ballet	55.540	10								
Sosta Palmizi	30.705	5	18.423	3	6.141	1	6.141	1		
Sutki *	208.626	46								
T. Nuovo per la danza	805.903	49	32.894	2						
Teatro di Torino	85.355	43	9.925	5	1.985	1			1.985	1
<b>PIEMONTE TOT.</b>	<b>1.186.129</b>	<b>153</b>	<b>61.242</b>	<b>10</b>	<b>8.126</b>	<b>2</b>	<b>6.141</b>	<b>1</b>	<b>1.985</b>	<b>1</b>
Corte Sconta	11.580	2	28.950	5						
San Calimero	65.060	4	422.890	26						
<b>LOMBARDIA TOT.</b>	<b>76.640</b>	<b>6</b>	<b>451.840</b>	<b>31</b>						
ACAD										
Charà										
<b>VENETO TOT.</b>										
Arballette			20.748	4	62.244	12				
<b>LIGURIA TOT.</b>			<b>20.748</b>	<b>4</b>	<b>62.244</b>	<b>12</b>				
Chorea										
Tir danza			5.636	1						
Aterballetto	196.938	7	140.670	5						
Comp. balletto classico	46.872	3	156.240	10			46.872	3	31.248	2
<b>EMILIA ROMAGNA TOT.</b>	<b>243.810</b>	<b>10</b>	<b>302.546</b>	<b>16</b>			<b>46.872</b>	<b>3</b>	<b>31.248</b>	<b>2</b>
Balletto di Toscana	47.094	2	47.094	2	423.846	18	23.547	1		
L'Eclisse							27.352	2		
Toraio Suzuki			15.684	3	5.228	1				
Xé			11.817	3						
Aldes (UDU)	51.894	6	8.649	1			25.947	3		
L'Ensemble	21.768	1	21.768	1	174.144	8			21.768	1
<b>TOSCANA TOT.</b>	<b>120.756</b>	<b>9</b>	<b>105.012</b>	<b>10</b>	<b>603.218</b>	<b>27</b>	<b>76.846</b>	<b>6</b>	<b>21.768</b>	<b>1</b>
Balletto di Spolceto			7.688	1						
Alef			6.370	1						
<b>UMBRIA TOT.</b>			<b>14.058</b>	<b>2</b>						
Acida										
Altro Teatro	4.544	1								
Ass. Mario Piazza										
Astra										
Ball. di Renato Greco										
Balletto di Roma										
Balletto Italia	26.000	10								
Balletto '90	7.818	1								
Comp. ball. M. Testa										
Comp. di danza E. Cosimi										
Comp. Naz. Ital. d. class.			47.055	3	47.055	3				
Danzare la vita										
Danza Prospettiva	14.656	2								
Danza ricerca										
Euroballetto *										
Gruppo danza oggi										
I danzatori scalzi										
Immagine danza										
Lenti a contatto	14.816	4								
MDA									14.596	
Miscro danza										
Mizar										
Petra Lata	8.147	1								
Prometheus										
Teatro D 2										
Teatro Koros	17.112	3								
Vera Stasi	5.076	1	5.076	1	5.076	1				
<b>LAZIO TOT.</b>	<b>98.169</b>	<b>23</b>	<b>52.131</b>	<b>4</b>	<b>52.131</b>	<b>4</b>			<b>14.596</b>	<b>2</b>
Balletto di Napoli										
Movimento danza										
<b>CAMPANIA TOT.</b>										
Fondaz. N. Piccini										
<b>FUGLIA TOT.</b>										
Grup. balletti A. Rendano										
Skandenberg										
<b>CALABRIA TOT.</b>										
Efesto										
<b>SICILIA TOT.</b>										
Asmed										
<b>SARDEGNA TOT.</b>										

N.B. Nelle colonne sono riportati i dati relativi all'importo delle entrate complessive per il numero di recite effettuate compagnie che non hanno precisato la distribuzione geografica delle recite, i loro dati sono stati collocati nella regione di residenza

**COMPLESSI DI DANZA: DISTRIBUZIONE PER REGIONE DELLE RECITE E DELLE CORRISPONDENTI ENT  
SOVVENZIONI MINISTERIALI) NEL 1995**

	Veneto		Emilia Romagna		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzo
	18.423	3	12.282	2	24.564	4							
	18.144	4	13.698	3							98.802	6	
	32.894	2			49.341	3					35.730	18	
1			39.700	20	15.880	8	7.940	4			134.532	24	/
1	69.461	9	65.680	25	89.785	15	7.940	4	/				
	17.370	3							11.578	2			
	16.265	1	32.530	2					11.578	2	/		/
	33.635	4	32.530	2							71.174	19	
	22.476	6											
	43.536	12							/		71.174	19	/
	66.012	18									25.935	5	
	10.374	2							/		25.935	5	/
	10.374	2									39.347	7	
	5.621	1	44.968	8					11.272	2	22.544	4	
	11.272	2	56.360	10	5.636	1			112.536	4	196.938	7	84.402
	168.804	6	1.125.360	40	140.670	5	140.670	5	109.368	7	78.120	5	15.624
2	62.496	4	609.336	39	109.368	7			233.176	13	336.949	23	100.026
2	248.193	13	1.836.024	97	255.674	13	140.670	5	70.641	3	141.282	6	23.547
	164.829	7	117.735	5	423.846	18	23.547	1			68.380	5	
			41.028	3	273.520	20							
	41.824	8			36.596	7							
					23.634	6							
	25.947	3			51.894	6	8.649	1			21.768	1	
1	21.768	1	108.840	5	457.128	21			70.641	3	231.430	12	23.547
1	254.368	19	267.603	13	1.266.618	78	32.196	2	7.688	1	138.384	18	7.688
			15.376	2					25.480	4	38.220	6	
			19.110	3					33.168	5	176.604	24	7.688
			34.486	5							24.248	8	
							3.031	1	77.248	17	31.808	7	
											26.952	12	4.492
			4.492	2							111.197	17	6.541
											548.877	59	18.606
					27.909	3	9.303	1	9.303	1	288.180	36	
					8.005	1							
											195.450	25	
											244.093	29	
	16.294	2							33.733	7	77.104	16	
					31.370	2					188.220	12	31.370
											40.104	9	4.456
	8.912	2									139.232	19	7.328
	21.984	3									47.698	14	
	3.407	1									443.105	65	
											109.384	22	
											362.511	47	
											38.225	11	
											11.112	3	3.704
96	7.408	2	11.112	3					7.298	1	131.364	18	29.192
2	36.490	5	51.086	7	21.894	3							
					56.770	14					26.922	14	1.923
					7.692	4					130.352	16	
					8.147	1	16.294	2	8.147	1	150.500	35	
											245.290	38	
											114.080	20	
	11.408	2							5.076	1	96.444	19	
96	105.903	17	74.837	13	169.934	29	20.481	3	157.099	30	3.822.452	571	107.612
											112.864	16	
											75.600	7	
											188.464	23	
											76.344	24	
	6.362	2									76.344	24	
	6.362	2									42.072	6	
	14.024	2			56.096	8					42.072	6	
	14.024	2			56.096	8							

effettuate da ogni compagnia in ogni regione. Pochissime  
e di residenza della sede legale.

108 (B)



E (COMPRENSIVE DELLE

Campania		Basilicata		Puglia		Calabria		Sicilia		Sardegna	
				24.564	4					6.141	1
				16.467	1			32.894	2		
	3.970	2		3.970	2						
/	3.970	2	/	45.001	7			32.894	2	6.141	1
/	/	/	/								
/	/	/	/								
/	/	/	/								
	5.621	1						5.621	1		
28.134	1	28.134	1	56.268	2			84.402	3		
		31.248	2	15.624	1						
28.134	1	65.003	5	71.892	3	/		90.023	4		
								47.094	2	117.735	5
27.352	2							41.028	3		
								36.596	7		
										7.878	2
			17.298	2							
	21.768	1		65.304	3					21.768	1
27.352	2	21.768	1	17.928	2	65.304	3	/	124.718	12	147.381
		15.376	2								46.128
											6.370
/	15.376	2	/								52.498
								3.031	1		
								13.082	2		
	18.606	2		37.212	4						
	56.035	7									
7.818	1	7.818	1								15.636
											8.417
											9.638
15.685	1			31.370	2	47.055	3	15.685	1	15.685	1
		62.384	14	4.456	1						
7.328	1	73.280	10					36.640	5		
		51.105	15					3.407	1		
4.972	1										
							7.713	1	7.713	1	
14.596	2	124.066	17								
		24.441	3	8.147	1						
				5.076	1						
50.399	6	417.735	69	4.456	1	86.261	9	54.768	4	189.028	26
		148.134	21								49.376
		162.000	15								
		310.134	36								
						259.980	60				
						259.980	60				
								79.836	12		
								70.598	11		
								150.434	23		
										3.181	1
										3.181	1
14.024	2										126.216
14.024	2										126.216

10/2/87



COMPLESSI DI DANZA: DISTRIBUZIONE

COMPAGNIE	Piemonte (V. D'Aosta)		Lombardia		Liguria		Trent. A. Adige		Friuli V. Giulia		Veneto
Sotki *	110.502	21	5.262	1							110.502
I. Nuovo per la danza	220.910	10	751.094	34	154.637	7					12.829
Teatro di Torino	641.450	50	25.658	2	25.658	2					123.331
<b>PIEMONTE TOT.</b>	<b>972.862</b>	<b>81</b>	<b>782.014</b>	<b>37</b>	<b>180.295</b>	<b>9</b>					
A. Borriello Danza			111.195	15							
San Calimero	21.962	2	241.582	22	21.962	2					21.765
Corte Sconta											21.765
<b>LOMBARDIA TOT.</b>	<b>21.962</b>	<b>2</b>	<b>352.777</b>	<b>37</b>	<b>21.962</b>	<b>2</b>					94.344
ACAD											26.000
Balletto di Rovigo											120.344
<b>VENETO TOT.</b>											20.060
Arballete	15.045	3	10.030	2	50.150	10					20.060
<b>LIGURIA TOT.</b>	<b>15.045</b>	<b>3</b>	<b>10.030</b>	<b>2</b>	<b>50.150</b>	<b>10</b>					
Abbondanza-Bertoni			9.334	2			18.668	4			
<b>TRENT. A. ADIGE TOT.</b>			<b>9.334</b>	<b>2</b>			<b>18.668</b>	<b>4</b>			
Chorea					8.341	1					25.023
Tir danza	6.239	1					6.329	1			6.239
Aterballetto	25.049	1	75.147	3	25.049	1	50.098	2			75.147
Comp. balletto classico	46.656	3	77.760	5	77.760	5			15.552	1	93.312
<b>EMILIA ROMAGNA TOT.</b>	<b>77.944</b>	<b>5</b>	<b>152.907</b>	<b>8</b>	<b>111.150</b>	<b>7</b>	<b>56.337</b>	<b>3</b>	<b>15.552</b>	<b>1</b>	<b>199.721</b>
Sosta Palmizi			64.910	10							6.491
Balletto di Toscana	28.080	1	84.240	3	84.240	3	56.160	2			196.560
L'Eclisse			93.925	5							75.140
Torao Suzuki											
Xé			6.468	2							25.456
Aldes (UDU)	6.364	1	57.276	9							
L'Ensemble	24.818	1	74.454	3			24.818	1	24.818	1	303.647
<b>TOSCANA TOT.</b>	<b>59.262</b>	<b>3</b>	<b>381.273</b>	<b>32</b>	<b>84.240</b>	<b>3</b>	<b>80.978</b>	<b>3</b>	<b>24.818</b>	<b>1</b>	<b>7.932</b>
Balletto di Spoleto											
Alef	9.534	2									7.932
<b>UMBRIA TOT.</b>	<b>9.534</b>	<b>2</b>									
Altro Teatro											
Ass. Mario Piazza											12.992
Astra											10.971
Ball. di Renato Greco											36.995
Balletto di Roma											
Balletto Italia	37.845	9			4.205	1					
Balletto '90											
Comp. ball. M. Testa											
Comp. di danza E. Cosimi			4.732	1							14.503
Comp. Naz. Ital. d. class.	14.503	1	14.503	1	29.006	2					13.940
Danzare la vita	6.970	1									47.136
Danza Prospettiva	62.848	8			7.856	1					
Danza ricerca											
Euroballetto *											6.278
Gruppo danza oggi											
I danzatori scalzi			5.696	1							
Immagine danza											3.579
Lenti a contatto											57.330
MDA			25.480	4							
Miscro danza											19.852
Petra Lata											
Prometheus											
Teatro D 2											
Teatro Koros	64.141	11	5.831	1							4.151
Vera Stasi											227.727
<b>LAZIO TOT.</b>	<b>186.307</b>	<b>30</b>	<b>56.242</b>	<b>8</b>	<b>41.067</b>	<b>4</b>					
Balletto di Napoli											
Movimento danza											
<b>CAMPANIA TOT.</b>											
Fondaz. N. Piccini											
<b>FUGLIA TOT.</b>											
Comp. balletti A. Rendano											
Skandenberg											
<b>CALABRIA TOT.</b>											
Balletto di Sicilia											
Efesto											
<b>SICILIA TOT.</b>											
Asmed											
<b>SARDEGNA TOT.</b>											

N.B. Nelle colonne sono riportati i dati relativi all'importo delle entrate complessive per il numero di recite effettuate da ogni compagnia che non hanno precisato la distribuzione geografica delle recite, i loro dati sono stati collocati nella regione di residenza dell'ente.

109 (A)

BUZIONE PER REGIONE DELLE RECITE E DELLE CORRISPONDENTI ENTRATE (COMPRESIVE DELLE SOVVENZIONI MINISTERIALI) NEL 1996

		Emilia Romagna		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzo		Molise	
502	21	10.524	2	5.262	1										
				44.182	2	22.091	1			22.091	1	88.364	4		
829	1	38.487	3			12.829	1	12.829	1	51.316	4	51.316	4		
331	22	49.011	5	49.444	3	34.920	2	12.829	1	73.407	5	139.680	8		
				10.981	1					10.981	1	10.981	1		
765	5			10.981	1					17.412	4				
765	5									28.393	5	10.981	1		
344	20														
000	12														
344	32														
060	4														
060	4														
		18.668	4	14.001	3										
		18.668	4	14.001	3										
023	3	75.069	9	8.341	1										
239	1	174.692	28							37.434	6				
147	3	2.079.067	83	50.098	2	25.049	1	50.098	2	75.147	3	50.098	2		
312	6	590.976	38	31.104	2	31.104	2	15.552	1	62.208	4	31.104	2		
721	13	2.919.804	158	89.543	5	56.153	3	65.650	3	174.789	13	81.202	4		
491	1			58.419	9					51.928	8				
560	7	224.640	8	758.160	27	224.640	8	140.400	5	28.080	1	28.080	1		
140	4	112.710	6	225.420	12					56.355	3				
				32.500	12										
		6.468	2	19.404	6					12.936	4				
456	4	38.184	6	70.004	11			25.456	4	25.456	4				
		173.726	7	769.358	31			49.636	2						
647	16	555.728	29	1.933.265	108	224.640	8	215.492	11	174.755	20	28.080	1		
732	1			15.864	2					74.755	22				
										38.136	8	3.835	5		
732	1			15.864	2					38.136	8	198.339	27		
										70.720	13	48.960	9		
		2.100	1							29.400	14				
2992	2									77.952	12				
0971	1	10.971	1					10.971	1	658.260	60	10.971	1	10.971	
6995	5	29.596	4					7.399	1	199.773	27				
		7.614	1												
										228.420	30				7.614
										230.985	29				
4503	1			14.503	1	14.503	1	4.732	1	85.176	18	29.006	2		
940	2									217.545	15				
7136	6	31.424	4							69.700	10				
		8.204	2							133.552	17				7.856
										4.102	1	73.836	18		
6278	1									357.500	55				
										94.170	15				
						5.696	1	5.696	1	296.192	52				
										29.250	10				
3579	1	3.759	1							10.737	3	7.158	2		
7330	9	31.850	5					6.370	1	114.660	18	6.370	1		
				9.354	2					56.124	12				
9852	2	29.778	3							178.668	18				
										174.513	32				
										237.720	37				
										69.972	12				
4151	1					4.151	1			116.228	28				
7727	31	155.116	22	23.857	3	24.350	3	114.092	19	3.789.293	551	53.505	6	26.441	
				8.420	2					8.420	2	4.210	1		
				8.420	2					8.420	2	4.210	1		
										11.294	1				
										51.960	24				
										63.254	25				
				7.731	1					15.462	2				
				7.731	1					15.462	2				

Ogni compagnia in ogni regione. Pochissime della sede legale.

100 (8)





**COMPLESSI DI DANZA: DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE SOVVENZIONI**
**MINISTRIALI E DELLE ALTRE ENTRATE NEL 1995**

Regioni	Sovv. Ministeriali 1	Altre Entrate 2	Tot. Entrate 3	Recite Assegnate 4	Recite Effettuate 5	Recite nella regione			Recite fuori della Reg. di residenza 9	Entrata media per recita 10
						Compagnie della Regione 6	Compagnie di altre regioni 7	Tot. delle recite nella regione 8		
Piemonte e V. d'Aosta	1.390.000.000	335.504.000	1.725.504.000	206	256	5	15	201	103	8.585.000
Lombardia	195.000.000	812.577.000	1.007.577.000	42	45	2	16	77	14	13.086.000
Trentino	/	129.859.000	129.859.000	/	/	/	5	10	/	12.986.000
Veneto	94.000.000	714.332.000	808.332.000	32	37	2	23	86	19	9.400.000
Friuli	/	69.597.000	69.597.000	/	/	/	4	6	/	11.600.000
Liguria	60.000.000	665.719.000	725.719.000	20	23	1	7	45	11	16.127.000
Emilia R.	1.290.000.000	1.021.160.000	2.311.160.000	161	212	4	13	155	115	14.911.000
Toscana	1.100.000.000	738.107.000	1.838.107.000	177	209	6	14	143	131	12.854.000
Marche	/	201.287.000	201.287.000	/	/	/	7	14	/	14.378.000
Lazio	3.404.500.000	1.701.456.000	5.105.956.000	779	832	27	17	731	261	6.985.000
Umbria	175.000.000	330.662.000	505.662.000	45	46	2	11	53	41	9.541.000
Abruzzo	/	238.873.000	238.873.000	/	/	/	13	21	/	11.375.000
Molise	/	119.909.000	119.909.000	/	/	/	8	11	/	14.989.000
Campania	235.000.000	598.986.000	833.986.000	57	59	2	14	115	23	7.252.000
Puglia	200.000.000	328.453.000	528.438.000	60	60	1	11	82	/	6.444.000
Basilicata	/	22.384.000	22.384.000	/	/	/	2	3	/	7.461.000
Calabria	40.000.000	165.202.000	205.202.000	20	23	2	2	27	/	7.600.000
Sicilia	60.000.000	379.844.000	439.844.000	24	27	1	13	45	26	9.774.000
Sardegna	175.000.000	206.612.000	381.612.000	35	36	1	11	40	18	9.540.000
<b>Italia</b>	<b>8.418.500.000</b>	<b>8.780.580.000</b>	<b>17.199.008.000</b>	<b>1.658</b>	<b>1.865</b>	<b>53</b>	<b>206</b>	<b>1.865</b>	<b>743</b>	<b>9.222.000</b>

- (1) Sovvenzioni ministeriali alle compagnie della regione  
 (2) Sovvenzioni di Enti locali, incassi, sponsorizzazioni, autofinanziamento  
 (3) Totale delle entrate nella regione per spettacoli di danza  
 (4) Recite assegnate dal Ministero per le compagnie della regione  
 (5) Recite realmente effettuate dalle compagnie della regione  
 (6) Numero delle compagnie della regione  
 (7) Numero di compagnie che realizzano spettacoli nella regione  
 (8) Totale delle recite nella regione  
 (9) Numero di compagnie della regione  
 (10) Entrata media a recita: rapporto tra il totale delle entrate nella regione diviso il numero di spettacoli totali in essa effettuati



**COMPLESSI DI DANZA: DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE SOVVENZIONI**
**MINISTERIALI E DELLE ALTRE ENTRATE NEL 1996**

Regioni	Sovv. Ministeriali	Altre Entrate	Tot. Entrate	Recite Assegnate	Recite Effettuate	Recite nella regione			Recite fuori della Reg. di residenza	Entrata media per recita
						Compagnie della Regione	Compagnie di altre reg.	Tot. delle recite nella Regione		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piemonte e V. d'Aosta	1.240.000.000	102.916.000	1.342.916.000	163	189	3	14	126	108	10.658.000
Lombardia	210.000.000	1.534.577.000	1.744.577.000	50	57	3	18	126	20	13.846.000
Trentino	20.000.000	135.984.000	155.984.000	10	13	1	4	10	9	15.599.000
Veneto	90.000.000	934.527.000	1.024.527.000	32	32	2	24	124	/	8.262.000
Friuli	/	/	40.370.000	/	/	/	2	2	/	20.185.000
Liguria	60.000.000	428.864.000	488.864.000	20	22	1	10	35	12	13.968.000
Emilia R.	1.330.000.000	2.368.327.000	3.698.327.000	163	236	4	17	218	78	16.965.000
Toscana	1.335.000.000	818.106.000	2.153.106.000	210	246	7	12	128	138	16.821.000
Marche	/	/	340.063.000	/	/	/	8	18	/	18.892.000
Lazio	3.299.500.000	1.226.612.000	4.526.112.000	729	792	25	18	650	178	6.963.000
Umbria	195.000.000	251.199.000	446.199.000	46	44	2	12	42	36	10.624.000
Abruzzo	/	/	317.658.000	/	/	/	11	21	/	15.127.000
Molise	/	/	26.441.000	/	/	/	3	3	/	8.814.000
Campania	250.000.000	679.670.000	929.670.000	57	57	2	26	134	6	16.310.000
Puglia	180.000.000	323.778.000	503.778.000	60	60	1	7	72	/	6.997.000
Basilicata	/	/	10.524.000	/	/	/	1	2	/	5.262.000
Calabria	30.000.000	294.703.000	324.703.000	20	36	2	9	40	16	8.118.000
Sicilia	60.000.000	429.146.000	489.146.000	30	36	2	12	43	26	8.152.000
Sardegna	180.000.000	199.790.000	379.790.000	35	38	1	12	50	6	7.596.000
<b>Italia</b>	<b>8.479.500.000.000</b>	<b>9.728.199.000</b>	<b>18.942.755.000</b>	<b>1.625</b>	<b>1.858</b>	<b>56</b>	<b>220</b>	<b>1.844</b>	<b>633</b>	<b>10.273.000</b>

- (1) Sovvenzioni ministeriali alle compagnie della regione  
 (2) Sovvenzioni enti locali, incassi, sponsorizzazioni, autofinanziamento  
 (3) Tot. delle entrate nella regione per spettacoli di danza di compagnie con sovv. Statale  
 (4) Recite assegnate dal Ministero per le compagnie della regione  
 (5) Recite realmente effettuate dalle compagnie della regione  
 (6) Numero di compagnie nella regione  
 (7) Numero di compagnie che realizzano spettacoli nella regione  
 (8) Totale delle recite nella regione  
 (9) Recite effettuate dalle compagnie della regione fuori dal territorio regionale  
 (10) Entrata media a recita: rapporto tra il totale delle entrate nella regione diviso il numero di spettacoli totali in essa effettuati (col. 8)

243

**Tab. 4 Complessi di danza: spettacoli sovvenzionati - spettacoli realizzati**

Regioni	Spettacoli sovvenzionati dal Ministero per le compagnie della regione		Spettacoli realizzati nella regione dalle compagnie sovvenzionate in Italia	
	1995	1996	1995	1996
Piemonte e V. d'Aosta	206	163	201	126
Lombardia	42	50	77	126
Trentino	/	10	10	10
Veneto	32	32	86	124
Friuli	/	/	6	2
Liguria	20	20	45	35
Emilia R.	161	163	155	218
Toscana	177	210	143	128
Marche	/	/	14	18
Lazio	779	729	731	650
Umbria	45	46	53	42
Abruzzo	/	/	21	21
Molise	/	/	11	3
Campania	57	57	115	134
Puglia	60	60	82	72
Basilicata	/	/	3	2
Calabria	20	20	27	40
Sicilia	24	30	45	43
Sardegna	35	35	40	50
<b>Italia</b>	<b>1.658</b>	<b>1.625</b>	<b>1.865</b>	<b>1.844</b>

Alle compagnie di danza va riconosciuto il compito svolto per la divulgazione della danza sul territorio italiano. Nelle varie tabelle, infatti, si può notare come nonostante la residenza fiscale, le compagnie poi di fatto realizzino la loro attività in tutto il territorio nazionale. Alcune regioni hanno pochi organismi residenti nel proprio territorio ma vengono servite dalla presenza delle compagnie di altre regioni proprio per la natura della loro attività (da sempre di giro), compito che spetterebbe ai grandi Enti e che invece realizzano i complessi con notevole sacrificio sopperendo così alla grave carenza di organismi per vaste zone del territorio nazionale.

Le compagnie di danza hanno svolto la loro attività di giro in tutte le regioni d'Italia negli anni '95 e '96 esclusa la Valle d'Aosta (un solo spettacolo di balletto in questi due anni).

Le regioni in cui risiedono gli Enti Lirici sono invece: Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna (11 regioni su 20).

llle

**Produzione e distribuzione italiana:  
valutazioni sugli anni '95-'96 e confronto con attività di prosa  
PROPOSTE**

Continuando l'elaborazione dei dati sulla produzione e distribuzione, riteniamo interessante addentrarci nel sistema prosa perché è più adatto di quello della danza a dare un'idea di un sistema sufficientemente completo, la danza infatti, ormai espulsa dagli enti lirici, per poter sopravvivere deve tentare di imitare questo modello.

Il teatro di prosa in Italia è caratterizzato da un sistema di ospitalità in enti pubblici e privati, chiamati "teatri stabili", strutture che producono e che hanno l'obbligo di ospitare il 50% di recite di altri organismi nei propri teatri. Lo stesso dicasi per le altre stabilità (centri sperimentali e teatro ragazzi) anch'esse con l'obbligo di ospitalità di altre produzioni al 50% delle recite che effettuano. Tutto questo realizza un sistema di estrema apertura, di continua e grande variabilità.

Di fatto nella prosa anche le "stabilità" vanno alla ricerca del pubblico e rari sono i casi in cui i lavori vengono rappresentati solo nelle città dove queste risiedono. Si hanno eccezioni solo al termine di una stagione teatrale in cui un lavoro viene interrotto, per poi proseguire con le repliche all'inizio della stagione successiva in altre città. L'interessante caratteristica delle attività di prosa è la "produzione di giro": un numero considerevole di compagnie si formano ogni stagione con un diverso programma, non hanno una sede stabile, ma allestiscono delle produzioni e per 6/8 mesi le replicano, portandole in giro per i vari teatri del Paese.

Dalle tabelle pubblicate si può rilevare che lo Stato interviene per tutta la produzione ed in aggiunta anche per gli organismi che hanno il solo compito dell'ospitalità (diversi dagli enti stabili che per metà producono e per metà ospitano). In questo modo lo Stato dà fondi pari a lire 85.560.300.000 per il sostegno della produzione a cui si aggiungono fondi pari a lire 56.674.778.000 per l'ospitalità.

Quindi nel confronto con l'intervento sui fondi alla produzione, quello sulla distribuzione è del 66,2%. Per quanto riguarda le recite, invece, su n° 28.610 sovvenzionate per la produzione, sempre lo Stato ne sovvenziona (affinché siano ospitate nel sistema teatrale) n° 20.808 pari al 72,7%. Su 100 recite di produzione, quindi, ben il 73% trovano sicuramente ospitalità.

Per poter portare a compimento il proprio numero di recite programmate, il sistema produttivo ha bisogno solo del 27% di recite, da trovare sul mercato o in Rassegne e Festival.

Quanto è stato detto per la prosa, è molto differente per la situazione della danza per la quale non si è mai riusciti a creare le condizioni per una stagione che vada da ottobre ad aprile come avviene in tutti i sistemi teatrali. Uno dei motivi principali per cui questo accade è che sia il settore musica che gli altri sottosistemi non hanno molti canali di comunicazione e collaborazione. Negli enti lirici non esiste né la cultura dell'ospitalità dei complessi italiani, né quella della produzione contemporanea e coproduzione con gruppi esterni. I teatri di tradizione che potrebbero



rappresentare una grande opportunità per la danza, di fatto non collaborano con le compagnie italiane se non solo sporadicamente, ed in più spesso presentano programmi offerti da agenzie straniere.

Se al panorama della danza si paragona quello della prosa vediamo che i teatri stabili su un numero di recite pari a 11.445, ne ospitano ben 6.257 di altri organismi, pari al 54,7%.

Se a questo aggiungiamo le Rassegne, i Festival, i progetti speciali e l'attività di organismi teatrali senza sovvenzione diretta (gli spazi sotto i cento posti e i locali che hanno sostegni solo dagli enti locali per l'attività di prosa), questo settore ha la possibilità di agire in una situazione dove per ogni recita sovvenzionata per la produzione c'è una recita sovvenzionata per l'ospitalità. Naturalmente sia gli esercizi sia le compagnie devono indicare nelle stesse scadenze gli uni cosa producono e gli altri quali complessi ospitano. Quindi il rapporto tra la domanda e l'offerta è quasi di perfetto equilibrio. E' chiaro che a seconda della qualità delle sale teatrali ci saranno quelle con grande richiesta e quelle meno gradite.

Cosa diametralmente opposta accade nella danza dato che nessun teatro è obbligato ad ospitarla perchè non è sostenuto per fare questo e quindi anche le migliori compagnie, al momento della domanda di sovvenzione, non sono in grado di indicare il cosiddetto "Giro teatrale".

Se si esaminano gli organismi di ospitalità, quelli misti come i teatri e i centri di produzione che ospitano 6.257 recite e quelli di sola vocazione all'ospitalità, che sono 66, per un'ospitalità di 14.551 recite (ETI compreso), non solo mettono in circolo un meccanismo di scambi, ma si dissemina nel territorio, in modo sufficientemente ampio, la struttura teatrale dello spettacolo di prosa.

La danza riceve invece sovvenzioni per la produzione per 1.625 recite, e per la distribuzione (esclusi i Festival e le Rassegne) solo per 186 pari all'11%, con l'aggravante che a differenza della prosa non può ricevere nessun minimo garantito e nessun rimborso, ad esclusione dell'incasso al netto della SIAE. Ci si può con ciò fare un'idea delle diversità in campo e del motivo per cui la danza non è un sistema e quindi non riesce a decollare e trovare di conseguenza un rapporto proficuo con il pubblico, dal momento che agisce solo in modo episodico.

Le 1.625 recite della danza, se distribuite nei vari organismi di ospitalità della prosa, avrebbero una richiesta di recite in più rispetto alle quantità attuali di questo settore, del 7,8%. Se sottraiamo il numero di recite già dedicate all'ospitalità pari a 186 recite, il 7,8% scende al 6,9%. Da queste cifre non ci sembra che si possano rilevare elementi di squilibrio, in quanto si tratta di aumentare il numero di recite in questi organismi, senza bisogno di crearne di nuovi, ma sfruttando in modo più completo quelli già esistenti. A ciò si aggiunga che la diversificazione dei sottosistemi



produzione ed in particolar modo agli spettacoli per ragazzi un genere ormai quasi dimenticato dal mondo della danza, per difficoltà di trovare ambienti adeguati a questi tipi di spettacolo.

L'apertura della rete distributiva della prosa alla danza non può non coinvolgere l'ETI, che secondo noi è sempre stato l'organismo ideale per la una promozione della danza, collegandosi ai circuiti regionali e con l'intero parco degli esercizi teatrali, che sono la rete di fruizione più capillare dello spettacolo dal vivo.

Se per la prosa è previsto un costo medio di ospitalità, tenendo conto delle 20.808 recite e con un intervento dello Stato pari a lire 2.553.000 a recita, per estendere lo stesso sistema alla danza, servirebbero lire 3.673.767.000 ( 1439 recite per lire 2.553.000 a recita ) solo in questo modo la danza avrebbe le stesse condizioni della prosa. Non rimane che ricordare che attualmente questa cifra è di gran lunga inferiore a quanto non è più stato speso per la danza precedentemente utilizzata, vista l'eliminazione della stessa nella maggioranza degli enti lirici. Inoltre si possono recuperare i fondi spesi per l'ospitalità di complessi stranieri poiché questo avviene tra l'altro senza alcuna reciprocità. Crediamo che non ci sia molto da aggiungere perché la discussione è aperta da oltre 15 anni. L'assenza di un sistema alternativo agli Enti Lirici, i quali hanno dimostrato segni di incompatibilità e reciproca allergia con la danza, non ha permesso di trovare soluzioni alla scomposizione dei complessi di ballo all'interno degli Enti e tentare un'attività al di fuori degli stessi, inserendosi in un sistema di circuitazione adeguato. L'attività di prosa lo sta già facendo da decenni anche su grandi produzioni, senza per questo limitare il genere da proporre al pubblico. Si tratta di volontà, di scelte di politica culturale, ponendo un fermo all'utilizzo di fondi senza che questi siano finalizzati alla costruzione di un sistema equilibrato. Solo così si effettua la vera selezione attraverso il confronto con il pubblico e non con giudizi parziali, in quanto gli organismi lavorano in condizioni diverse e chi giudica non è obbligato a conoscere ciò, nè è suo il ruolo sapere se esiste o meno un sistema. Solo regole uguali e condizioni di base identiche per tutti i soggetti che operano, determinano una selezione qualitativa; quando mancano queste due condizioni si prendono decisioni non oggettive. Il giudizio deve partire dalla valutazione sull'organismo in base alle condizioni in cui opera e quale livello organizzativo e artistico esprime.

Se si giudica così, come giustificare i quasi 50 miliardi spesi negli Enti Lirici?

TAB. PROSA ANNO 1997/98

		Num.	Prod.	Ospitalità	Sovvenzioni
1) Teatri Stabili Pubblici (art. 9)	n. 13	3.177	1.780	31.795.000.000	
2) Teatri Stabili Privati (art. 10)	n. 11	2.850	1.068	19.165.000.000	
3) Centri Teatro Ragazzi (art. 11)	n. 15	3.344	1.898	7.415.000.000	
4) Centri di Sperimentazione (art. 11)	n. 13	2.074	1.511	8.087.000.000	
<b>TOTALE (1-2-3-4)</b>	<b>n. 52</b>	<b>11.445</b>	<b>6.257</b>	<b>66.453.000.000</b>	
5) ETI	//		2.100	18.800.000.000	
6) Circuiti Terr. Regionali (art. 19)	n. 14	/	4.291	10.990.000.000	
7) Esercizi annuali	n. 31		6.115	2.968.000.000	
8) Esercizi stagionali	n. 19		1.905	428.000.000	
9) Esercizi municipali	n. 2		140	mancano i dati	
<b>TOTALE (5-6-7-8)</b>	<b>n. 52</b>		<b>14.551</b>	<b>33.186.000.000</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>n. 104</b>	<b>11.445</b>	<b>20.808</b>	<b>99.639.000.000</b>	
Art. 12 - Art. 13 (compagnie annuali)	n. 178	14.240		35.643.800.000	
Art. 15 (Teatro Infanzia e Gioventù)	n. 20	1.300		2.339.000.000	
Art. 15 (Teatro di Sperimentazione)	n. 25	1.625		4.613.000.000	
<b>TOTALE PRODUZIONE</b>	<b>n. 223</b>	<b>17.165</b>		<b>42.595.800.000</b>	
<b>TOTALE GENERALE PROSA</b>			<b>20.808</b>	<b>142.234.800.000</b>	

118

**CENTRI DI PRODUZIONE PUBBLICI E PRIVATI**

<b>1) Teatro Stabili Pubblici art.9</b>	<b>PROD</b>	<b>Fuorised</b>	<b>In sede</b>	<b>OSP.</b>	<b>SOVV.97/98</b>
Centro teatrale bresciano	203	30	173	129	1650
Stabile di Genova	278	206	72	215	4100
Teatro Stabile d' Umbria	210	98	112	172	2100
Teatro di Sicilia Stabile (di Catania)	242	52	190	144	2370
Stabile di Bolzano	195	109	86	168	1275
ERT.	160	55	105	212	2110
Piccolo teatro di Milano	395	65	330	72	4450
Stabile del Veneto	210	142	68	200	1900
Stabile del Friuli	416	254	162	100	2200
Stabile di Sloveno	195	97	98	31	800
Teatro di Roma	116	4	112	94	3800
Teatro Biondo di Palermo	329	209	120	143	1710
Stabile di Torino	228	67	161	100	3330
<b>Totale (n. 13)</b>	<b>3177</b>	<b>1388</b>	<b>1789</b>	<b>1780</b>	<b>31795</b>

<b>2) Teatro Stabili Privati art. 10</b>	<b>PROD</b>	<b>Fuorised</b>	<b>In sede</b>	<b>OSP.</b>	<b>SOVV.97/98</b>
Franco Parenti	276	107	169	117	1728
Stabile di Parma	136	82	54	63	2180
Teatro Eliseo	429	241	188	167	3300
Nuova Scena	152	51	101	109	1800
TEE	346	294	52	65	1060
Teatro della Tosse	384	231	153	96	1450
Attori e Tecnici soc. coop.	212	48	164	86	1480
Teatro La Contrada	240	160	80	100	1025
Coop. Teatrale Nuova Commedia	246	108	138	103	2140
Teatridithalia	288	67	221	128	2400
Ass. Teatro Stabile di Firenze	141	91	50	34	602
<b>Totale (n.11)</b>	<b>2850</b>	<b>1480</b>	<b>1370</b>	<b>1068</b>	<b>19165</b>

<b>3) Centri Teatro Ragazzi art. 11</b>	<b>PROD</b>	<b>Fuorised</b>	<b>In sede</b>	<b>OSP.</b>	<b>SOVV.97/98</b>
Accademia Perduta	325			170	430
A.I.D.A.	270			85	350
Piccionaia	230			62	570
Briciole	308			152	913
Uovo	170			95	432
Angolo	206			250	694
Accettella	110			70	240
Fontemaggiore	170			130	450
Fontana Teatro	250			102	379
La Baracca Coop.	350			70	465
Buratto	298			200	667
T. Giocovita	250			140	610
Xismet coop.	170			127	450
Teatro Evento	130			141	357
Fondazione Sipario Teatr./Toscana	107			104	408
<b>Totale (n. 15)</b>	<b>3344</b>			<b>1898</b>	<b>7415</b>

118

4) Centri di sperimentazione art. 11	PROD.	Fuorised	In sede	OSP.	SOVV.97/98
Centro Akroma teatro lab. Sardo	119			97	585
Lab. Teatro Settimo	255				810
Il Teatro Sc.r.l.	164			123	430
Teatro Nuovo Il Carro soc. coop.	99			114	460
Teatro Litta	217				330
Beat '72	328				500
CPRT teatro libero	72				500
La fabbrica dell'attore	110			78	830
CSS.Udine	157			74	720
CRT Centro Ricerca	151				1350
Centro RAT Soc. coop.	60			52	270
Ravennateatro	199				457
Centro Pontedera	143			86	836
<b>Totale (n. 13)</b>	<b>2074</b>			<b>1511</b>	<b>8078</b>

**Recite sovvenzionate per ospitalità:**

**Circuiti regionali-esercizi annuali e stagionali divisi per regioni**

<b>Piemonte</b>	<b>220</b>
Lombardia	1.235
Veneto	655
Friuli	329
Liguria	369
Toscana	512
Emilia Romagna	705
Marche	660
Lazio	3.675
Abruzzo	310
Campania	1.546
Basilicata	243
Puglia	1.109
Sicilia	431
Sardegna	458

120



## Cap. 5

# L'occupazione della danza e le assicurazione sociali: la regressione da attività professionale ad attività amatoriale

- L'occupazione nel 1990
- Nuove tabelle sull'occupazione e sulle pensioni
- Nuova legge EMPALS
- Decreto d'inquadramento delle categorie di lavoratori dello spettacolo del 10/11/97

## CAP. 5 L'OCCUPAZIONE

Per dare un quadro unitario esaminando in modo comparato un periodo più ampio sui problemi occupazionali e previdenziali, abbiamo ritenuto utile riportare l'analisi in proposito fatta nel 1990 nella pubblicazione *Lo Stato della Musica* edito dal CIDIM.

In quel periodo già si avvertiva l'onda negativa, ma nessuno pensava che si sarebbe arrivati a quanto col 1997 si è visto chiaramente, vale a dire la fine di una professione, quella del danzatore, per come viene praticata in Italia. Abbiamo volutamente detto "praticata in Italia" perché sarà molto sorprendente verificare, l'incidenza del lavoro dei danzatori italiani all'estero, ciò che tratteremo in un successivo articolo.

Il legislatore nel 1972, ha avuto il grande merito di predisporre la normativa della legge 1420/72 che senza ombra di dubbi è stata per tutti questi anni, la più adeguata normativa per tutti i lavoratori dello spettacolo, con particolare riferimento ai "tersicorei e ballerini" dizione prevista appunto in questa legge.

La doppia dizione fu un'accortezza, in quanto in più di un'occasione, soprattutto al livello di magistratura, furono fatte grandi disquisizioni sulla differenza tra la dizione "tersicoreo" e quella di "ballerino". Poiché non si poteva negare un domani la pensione al ballerino, si è pensato di utilizzare la doppia dizione, per maggior sicurezza.

Questa legge, aveva un'apertura totale verso le categorie artistiche e più precisamente verso i danzatori, le norme avevano recepito le caratteristiche del lavoro atipico, per questo la paga media si cercava nelle migliori 540 retribuzioni dell'intera carriera del ballerino al fine di definire la pensione, raccogliendo così i periodi migliori della carriera che quasi sempre è alterna. Inoltre, dava diverse opzioni per calcolare il periodo di attività per ritenere valida l'anzianità di lavoro ai fini del calcolo della pensione. Tutte le norme consideravano le due caratteristiche base con cui si svolgeva l'attività: da chi operava con contratti a prestazione, e chi con scritture di lavoro continuative.

Questo sistema agevolato per raggiungere il diritto alla pensione veniva concesso perché, oltre alla caratteristica del lavoro del ballerino, questa categoria, come altre dello spettacolo, non ha coperture contrattuali speciali e di "ammortizzatori sociali" quali l'indennità di disoccupazione, la cassa integrazione ordinaria e speciale, i contratti di solidarietà, le borse di lavoro, i contratti per lavori sociali, fondi integrativi di pensioni, le cure termali, congedi per studio, e ogni altra normativa di sostegno che hanno gli altri lavoratori. Tramite il sistema previdenziale si voleva compensare la mancanza di questi vantaggi che altri lavoratori avevano, a carico come è noto della collettività.

Queste agevolazioni e le normative specifiche, sono state concesse pensando al ballerino come libero professionista, in quanto sono di gran lunga più numerosi rispetto ai danzatori stabili negli enti lirici. Ne usufruivano però anche i ballerini degli enti lirici per periodi in regime di non stabilità.

Si è pervenuti alla nuova legge di riforma, come del resto per tutto il vasto campo previdenziale generale, per la situazione di deficit degli enti di gestione delle pensioni. E' chiaro che anche l'E.N.P.A.L.S. aveva una situazione di deficit da lunghi anni, ma non si è voluto prendere atto che questo era causato dai vari governi passati che non hanno adeguato le entrate (come era giusto fare) ad un Ente che erogava pensioni più favorevoli degli altri Enti e che contro ogni logica, faceva pagare aliquote di finanziamento del fondo inferiori agli altri enti, i quali davano pensioni inferiori. E' noto a tutti che se si fosse pagato all'E.N.P.A.L.S. gli stessi contributi che si pagavano all'I.N.P.S. fino al 1990, non ci sarebbe stato mai nessun deficit, mentre a quella data lo Stato aveva già fatto interventi che raggiungevano diverse centinaia di miliardi.

A questo quadro previdenziale che è sempre abbinato al fatto occupazionale, si aggiunge che per legge è vietata l'assunzione a tempo indeterminato negli Enti Lirici, sono stati chiusi molti dei corpi di ballo degli stessi enti, sono stati usati raramente gli aggiunti sia per le opere che per i balletti nei teatri di tradizione. Inoltre il balletto anche se previsto nelle partiture dell'opera viene eliminato, il sistema televisivo dopo i

primi anni di vivacità con la presenza del sistema privato oltre al sistema pubblico, si è indirizzato "alla moltitudine di fac-simili di ballerini del tipo amatoriale". La commedia musicale italiana non esiste più, sono almeno 5 anni che non si produce più una nuova commedia, il settore delle compagnie di balletto vive di stenti mancando un "sistema danza" con adeguati interventi che equilibrino la chiusura dei corpi di ballo degli enti lirici.

In questa situazione la media lavorativa che si aggira sulle 50/60 giornate lavorative annue, indica che solo il 10/15 % dei danzatori vive di questo mestiere e la maggior parte smette dopo alcuni anni di stenti, in attesa di una scrittura, che dia il coraggio di resistere. Tutto ciò non completa la lista delle cose negative, poiché il colpo di grazia è dato dalla legge 182/97 che riforma il sistema pensionistico dello spettacolo.

La conclusione di questa legge è che con essa viene elevato il termine dell'età pensionabile da 40 e 45 a 48 e 52 anni. Situazione questa assurda, in quanto era già difficile raggiungere i requisiti per andare in pensione con i vecchi termini, essendosi il lavoro rarefatto ed avendo molti settori l'esigenza verso elementi dell'area giovanile. Percorrere quindi tutta la carriera fino all'età pensionabile è sempre più difficile e l'effetto di questa norma è solo una maggiore durata del rapporto di lavoro dei ballerini stabili negli enti lirici. Questo imponendo agli enti di tenerli in servizio (pur sapendo che saranno sicuramente in calo professionale in percentuale sempre maggiore), impedendo il ricambio e mettendo quindi un'ipoteca sulla qualità degli organismi degli enti lirici.

Ma il colpo mortale alla previdenza dei lavoratori dello spettacolo è la norma che disconosce il periodo di lavoro effettuato nel "gruppo degli artisti", in caso di cambiamento di lavoro, cancellando il requisito di 120 giorni per maturare l'anno previdenziale, ricalcolandoli a 260 giorni annui per ritenerlo valido.

Per fare un esempio un ballerino che ha lavorato 20 anni a 120 giorni all'anno e quindi tutti validi per la pensione, se cambia lavoro, quei 20 anni di lavoro, saranno calcolati



per soli 9 anni e 2 mesi. Vale a dire la morte previdenziale per la colpa di aver fatto l'artista!!

La stessa cosa vale per un professore d'orchestra e per tutti gli altri artisti previsti nel primo gruppo. Il colmo è stato raggiunto col decreto del 10 novembre 1997 con l'individuazione in tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dove il ballerino viene abbinato al gruppo dei figuranti ed indossatori, mentre è sparita completamente la figura del coreografo e dell'assistente coreografo dall'elencazione.

Quindi, per decreto avremo la coreografia collettiva in cui ogni ballerino verrà in teatro con il suo passo poiché il coreografo non esiste più.

Saranno quindi i genitori delle future generazioni a sconsigliare ai propri figli la carriera artistica poiché corrisponde a una totale incognita sia sul piano professionale sia sul piano pensionistico.

La riforma del sistema previdenziale doveva essere fatta, ma certo il metodo seguito non è stato quello più idoneo. Come tutte le riforme che abbracciano ampi settori del sistema produttivo, è difficile avere la serenità e le condizioni per trovare le norme giuste nella solidarietà tra i diversi lavoratori appartenenti all'intero settore.

Le organizzazioni sindacali hanno aperto la vertenza, non possiamo che dare loro tutto il nostro incondizionato appoggio.

L'OCCUPAZIONE NELLA DANZA:  
UNA PROFESSIONE SEMPRE PIU' PRECARIA (1990)  
di Domenico Del Prete

GLI ASPETTI GENERALI

Le strutture di produzione cui fanno riferimento per la propria attività i danzatori nei generi e nelle diverse forme (amatoriali, semiprofessionali, professionali) possono essere individuate nei 12 enti lirici, nei 24 teatri di tradizione, in 70 compagnie di danza sovvenzionate, in circa 500 compagnie folkloristiche, storiche, etniche, etc., e in almeno 550 gruppi di danza da sala.

Queste strutture, che sono sia produttive che di "esibizione" (nella dimensione amatoriale, che spesso è, soprattutto per i danzatori di sesso maschile, uno dei canali di accesso alla professione), coinvolgono direttamente e indirettamente figure professionali quali ballerini, solisti, mimi, primi ballerini, assistenti coreografi, coreografi, maestri di balletto, maestri di danza, costumisti, scenografi, disegnatori luci, organizzatori, critici, studiosi e giornalisti.

Tra aree amatoriali, semiprofessionali e professionali, e considerando che l'altissimo numero delle scuole di danza attive per ognuno di questi settori, si può affermare che il mondo della danza "aggrega" complessivamente circa 140.000 persone.

Il mondo amatoriale appare in gran parte "sommerso" o comunque poco evidente in quanto, salvo alcuni casi di rassegne o festival di portata anche internazionale, agisce principalmente in ambito locale e regionale. Eppure va ricordato che i gruppi di danze etniche, folkloristiche, popolari o d'epoca vedono impiegate alcune decine di migliaia di appassionati (30/40.000).

L'attività nel campo della danza di molte delle figure professionali indicate, anche se svolta al massimo livello qualitativo, non garantisce assolutamente la sopravvivenza economica, determinando la necessità di ricorrere ad eventuali risorse patrimoniali o economiche personali o familiari, o di svolgere altre professioni affini o anche totalmente lontane dalla danza. Tra queste figure i ballerini, i coreografi, gli assistenti ed i maestri possono essere individuati come coloro che normalmente svolgono o tendono a svolgere l'attività di danza come l'unica fonte di sostegno.

Se passiamo ai dati forniti dall'EMPALS relativi alle giornate lavorate ed alle retribuzioni nel settore della danza nel 1990 ne risulta che il numero complessivo dei danzatori che hanno svolto attività retribuita nel 1990 è pari a 3.063<sup>1</sup>; tale numero va tuttavia depurato (presumibilmente almeno del 50%) perché in esso vengono logicamente sommate le stesse persone fisiche che lavorano (ci riferiamo naturalmente ai rapporti di lavoro a tempo determinato) in settori diversi (Enti Lirici, compagnie, RAI, etc.). Per individuare l'attività lavorativa minima necessaria affinché quella del danzatore possa essere considerata realmente una professione, dividendo le 210.089 giornate complessive di lavoro per le 312 giornate lavorative annue convenzionali, si ottiene il risultato di 673 ballerini occupati per l'intero 1990. Ma scorporando da questo numero i 330 danzatori stabili degli enti lirici, otterremo 343 ballerini occupati stabilmente. Stimando in questo caso vicina alla realtà (anche se forse sovrastimata) una media di 156 giornate lavorate (cioè metà delle giornate annue convenzionali), questo numero può essere portato a 686. Quindi, sommando ai 330 ballerini stabili degli enti lirici (a 312 giornate annue) i 686 con giornate lavorative pari a metà anno. Avremo in totale 1.016 danzatori ai quali è consentita una sufficiente possibilità di sopravvivenza.

<sup>1</sup> Ai lavoratori indicati dal prospetto 1 andrebbero aggiunti gli assistenti coreografi ed i coreografi, ma mancano dati disaggregati in quanto l'EMPALS li inquadra insieme ad altre categorie. Inoltre, sono da aggiungere i maestri di danza che hanno una collocazione assicurativa diversificata tra INPS ed EMPALS

Prospetto 1  
**DANZA: LAVORATORI, GIORNATE LAVORATE,  
 RETRIBUZIONE NEI DIVERSI  
 SETTORI DI ATTIVITA' NEL 1990**

Settori di attività	Giornate lavorate	Retribuzione compless.*	Numero dei lavoratori	Retribuzione media giornaliera**	Media giornate lavorate
Produzione cinematografica	574	79.319	15	138.186	38
Produzione pubblicitaria	1.974	643.700	107	325.430	18
Enti lirici	123.300	20.643.643	775	167.425	159
Imprese liriche	689	97.616	74	141.678	9
Imprese concertistiche	3.759	252.038	286	67.049	13
Compagnie di danza	46.362	4.448.123	1.153	95.943	40
Compagnie di operette	1.704	208.835	30	122.556	57
Teatri stabili	4.299	465.805	45	108.352	96
Compagnie di prosa	15.392	1.441.934	226	93.681	68
Compagnie di commedia musicale	7.890	599.042	303	66.589	62
RAI TV	4.101	906.463	48	221.035	85
Televisioni private	40	5.000	1	125.000	40
<b>Totale</b>	<b>210.089</b>	<b>29.791.524</b>	<b>3.063</b>	<b>139.410</b>	<b>57</b>

\* Migliaia di lire

\*\* Lire

Fonte: Nostre elaborazioni su dati EMPALS

Ma questo dato deve sopportare anche la controprova economica. Partiamo dal monte retributivo complessivo percepito dai danzatori nel 1990, pari a lire 29.791.524.000; depurato delle retribuzioni percepite dai danzatori stabili negli enti lirici pari ad un ammortamento di lire 17.194.000.000<sup>2</sup>, rimangono lire 12.597.524.000 per le retribuzioni relative al lavoro a termine negli enti lirici e in tutti gli altri settori.

Dividendo questo ammontare per 686 ballerini che, secondo le nostre stime svolgono attività a termine, si ottiene un compenso annuo di lire 18.361.000, corrispondente a dodici mensilità di 1.530.000 lire lorde.

Da qui la considerazione che solo una preparazione interdisciplinare classico-moderna può permettere ad un ballerino non stabile di raggiungere un reddito minimo tale da poter affermare che svolge una professione, intesa come attività che consenta l'autosufficienza economica<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> La retribuzione media giornaliera dei danzatori occupati stabilmente negli enti lirici ammonta a L. 167.425: moltiplicandola per le 312 giornate lavorative convenzionali si ottiene una retribuzione media annua di circa 52 milioni

<sup>3</sup> Sul piano della sufficienza economica c'è da aggiungere che il ballerino scritturato a termine percepisce in molti periodi di attività una indennità di trasferta (per gli spettacoli fuori sede), che rientra nella retribuzione ai fini previdenziali solo per il 50%; quindi deve essere aggiunta una somma equivalente al reddito annuale di circa 18 milioni



## L'OCCUPAZIONE NEGLI ENTI LIRICI, NELLE COMPAGNIE DI DANZA E NEL SETTORE TELEVISIVO

Mediante una valutazione più approfondita dei dati occupazionali relativi alle attività sovvenzionate in base alla legge 800/67, che possono essere considerate il settore portante dello spettacolo di danza dal vivo, cercheremo di porne in evidenza le potenzialità e le contraddizioni.

Negli enti lirici le giornate di lavoro nel 1990 sono state 123.311, di cui 102.960 effettuate dai 330 danzatori stabili; le rimanenti 20.341 giornate sono state effettuate dai 445 danzatori non stabili, la cui media annua di giornate lavorate è di 46 per una retribuzione complessiva di L. 7.450.412.

Nelle compagnie di danza, le 46.362 giornate lavorate (per 95.943 lire di retribuzione media giornaliera) comportano un monte retribuzioni di lire 4.448.123.000, che corrisponde ad una entrata media annua *pro capite* di lire 3.840.000.

In base all'ipotesi che tutti o quasi i danzatori a termine degli enti lirici siano anche scritturati dalle compagnie di danza, le 20.341 giornate effettuate nelle compagnie corrispondono ad un totale di 66.703, per una media di 42 giornate lavorative. Il compenso globale *pro capite*, tra l'attività negli enti lirici e quella nelle compagnie (7.450.412 lire più 3.840.000) ammonta a 11.290.412 lire annue.

Aggiungendo a queste retribuzioni quelle retribuzioni quelle di altri settori (prosa, televisione operetta, etc.) la cui portata media annua è di 3.900.000 lire, (nell'ipotesi che, almeno per alcuni danzatori, si possano sommare anche questi spezzoni di lavoro) la retribuzione annua media complessiva *pro capite* si aggira intorno ai 15 milioni di lire.

La conclusione che si può trarre è quella, molto evidente, che tanto l'occupazione quanto il reddito diminuiscono vertiginosamente.

I dati relativi alle pensioni, che sono il fotofinish di una carriera, sono difficilmente contestabili proprio perché si tratta di dati conclusivi e definitivi. La tabella 2 mostra, con eloquenza, la situazione.

Complessivamente, le pensioni erogate a favore dei ballerini sono salite a 730, poco più del doppio in oltre 10 anni: un incremento annuo che oscilla mediamente tra il 7% ed il 9%.

La media delle pensioni erogate a questa categoria è; al 31 dicembre 1991, di L. 9.800.000 lorde annue, pari a l. 817.000 mensili. Se consideriamo che il minimo mensile garantito della pensione sociale è in media di L. 610.025 lorde, quella dei ballerini lo supera appena del 33,93%.

Da questi dati risulta con grande evidenza che questa categoria è tutt'altro che privilegiata dal punto di vista retributivo e quindi previdenziale, salvo la possibilità della pensione anticipata a 40 anni per donne e a 45 per gli uomini.

Nel settore televisivo c'è da rilevare, esaminando l'attività produttiva dal punto di vista dei contributi previdenziali, che avendo le imprese televisive ormai adottato il sistema di produzione in appalto, non è possibile l'identificazione dei settori di attività nei quali sono stati inquadrati i danzatori.

La conferma della diminuzione dell'occupazione viene comunque anche dai cambiamenti intervenuti in questo settore ed in particolare nella RAI: qui, nel 1968, i ballerini che hanno avuto rapporti di lavoro sono stati 188 per 16.329 giornate lavorative con una media *pro capite* di 87 giornate lavorative e con un monte retribuzione di circa 2.500.000.000 lire. Nel 1990, per il calo della produzione ma anche e soprattutto per le modifiche del sistema produttivo, sono stati scritturati soltanto 48 danzatori per 4.101 giornate lavorative con un monte retribuzione di lire 906.463.000, con una media, sostanzialmente stabile, di 85 giornate lavorative *pro capite* donne e a 45 per gli uomini.

Nel settore televisivo c'è da rilevare, esaminando l'attività produttiva dal punto di vista dei contributi previdenziali, che avendo le imprese televisive ormai adottato il sistema di produzione in appalto, non è possibile l'identificazione dei settori di attività nei quali sono stati inquadrati i danzatori.

La conferma della diminuzione dell'occupazione viene comunque anche dai cambiamenti intervenuti in questo settore ed in particolare nella RAI: qui, nel 1968, i ballerini che hanno avuto rapporti di lavoro sono stati 188 per 16.329 giornate lavorative con una media *pro capite* di 87 giornate lavorative e con un monte retribuzione di circa 2.500.000.000 lire. Nel 1990, per il calo della



produzione ma anche e soprattutto per le modifiche del sistema produttivo, sono stati scritturati soltanto 48 danzatori per 4.101 giornate lavorative con un monte retribuzione di lire 906.463.000, con una media, sostanzialmente stabile, di 85 giornate lavorative *pro capite*.

**Prospetto 2**  
**DANZA: PENSIONI EROGATE DALL'EMPALS A FAVORE DEI DANZATORI**

Anni	Numero di pensioni erogate	Incremento numerico annuo	Incremento percentuale	
			Complessivo	Annuo
1981	323	--	--	--
1982	352	29	8,98	8,98
1983	379	27	17,34	7,67
1984	427	48	32,20	12,66
1985	761	34	42,72	7,96
1986	506	45	56,66	9,76
1987	544	38	68,42	7,51
1988	583	39	80,50	7,17
1989	625	42	93,50	7,20
1990	670	45	107,43	7,20
1991	730	66	127,86	8,96

Nostre elaborazioni su dati ENPALS

Ciò dimostra la tendenza verticale alla diminuzione di occupazione in questo settore, anche perché, pur essendo in aumento le ore di trasmissione, le prestazioni cui ricorre preferibilmente la RAI sono il più delle volte a carattere dilettantistico, soprattutto di danzatori minorenni che consentono retribuzioni inferiori.

I dati del settore televisivo sono incredibili: un solo danzatore scritturato nel 1990! Il problema, in parte, anche qui è quello del ricorso all'appalto ad imprese esterne, che scritturano il complesso di danzatori<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Se queste imprese sono classificate nel settore cinematografico o teatrale, in quanto è prevalente l'attività in questi settori, i versamenti contributivi sono classificati nel settore corrispondente. Ma c'è da aggiungere che, anche quando il ballerino viene scritturato direttamente, il contratto di scrittura che viene imposto per precauzione dall'impresa è con "cumolo di mansioni" (per evitare il versamento di eventuali somme aggiuntive) sotto la categoria di "attrazione". In tal caso i versamenti previdenziali non sono versati con lo specifico codice dei ballerini. Il ricorso a queste misure è più agevole in questo settore in quanto non esiste un contratto collettivo di lavoro per i ballerini, come esiste per la RAI.

ANNO 1994

SETTORI DI ATTIVITÀ	GIORNATE LAVORATIVE	RETRIBUZIONE COMPLESSI	NUMERO LAVORATORI	MEDIA GIORNATA
Enti lirici		17.645.450	721	148
Imprese liriche		139.444	73	14
Attività concerti		274.598	171	15
Compagnie balletto		5.643.632	1.141	46
Compagnie operetta		56.144	21	20
Complessi musica leggera		170.755	72	34
<b>TOTALE</b>		<b>23.759.268</b>		

In raffronto alla tabella del 1990, soltanto 4 anni dopo, abbiamo le seguenti differenze nei 5 settori a confronto - enti lirici, imprese liriche, attività concertistica e di operetta -:

SETTORI DI ATTIVITÀ	ANNI	RETRIBUZIONI	NUMERO LAVORATORI	MEDIA GIORNATE
Enti lirici	1990	20.643.700	775	159
	1994	17.645.450	721	148
Imprese liriche	1990	97.616	74	9
	1994	139.444	73	14
Imprese concertistiche	1990	252.038	286	13
	1994	274.598	171	15
Compagnie di balletto	1990	4.448.123	1.153	40
	1994	5.643.632	1.141	46
Compagnie operetta	1990	208.835	30	57
	1994	56.144	21	20
<b>TOTALE</b>	1990	<b>25.650.255</b>	<b>2.318</b>	<b>55,6</b>
	1994	<b>23.759.268</b>	<b>2.127</b>	<b>48,6</b>

Da questo confronto si nota il declino dell'occupazione negli enti lirici; i sintomi si vedono chiaramente e sono conseguenti alla chiusura dei corpi di ballo e al blocco della scrittura degli aggiunti stagionali anche dove sono ancora presenti i corpi di ballo. Il raffronto è possibile solo fino al 1994 perché a questa data si fermano i rilievi dell'ENPALS, ma se sviluppiamo questi dati al 1996 si può tranquillamente ipotizzare una perdita di guadagno per la categoria di oltre 5 miliardi. Questo calo non è assolutamente compensato da un aumento di fondi e quindi di occupazione nelle compagnie di danza perché ad un numero di addetti in leggera diminuzione, gli aumenti di imponente contributivo devono riferirsi soprattutto a spese di trasferta che sono in rilevante aumento per le compagnie che svolgono prevalentemente attività di giro.

In questo prospetto manca il riferimento all'attività lavorativa nel settore televisivo dal momento che si voleva fare un raffronto con le attività sovvenzionate dalla legge 800 e anche per i motivi che descriviamo.

Innanzitutto molte delle persone scritturate che appaiono in video e che figurano come ballerini sono per la maggior parte dei casi gruppi giovanili non legati a questa professione ed assunti con altre qualifiche quali attrazioni, figuranti speciali, ecc. In secondo luogo molti degli interventi di danza nelle trasmissioni sono dati in appalto e di conseguenza non vengono catalogati come scrittura diretta televisiva.

Da questa premessa risulta evidente come la categoria si è vista inquinare il proprio lavoro, diventato sempre più raro, e rovinato dalla continua violazione dei riferimenti contrattuali non solo in relazione alla retribuzione, ma anche alle norme che regolano l'effettuazione delle prestazioni: orari, riposi, straordinari, ecc. E' il caso di citare come esempio clamoroso quello di un ente lirico che ha trasformato il rapporto di lavoro dei danzatori in comparse.

Quindi la professione del ballerino non ha più dignità professionale per la mancanza di ogni protezione dovuta anche da una selvaggia concorrenza tra i coreografi, i quali, invece di preoccuparsi della qualità del proprio lavoro, sono più impegnati a trovare ballerini obbedienti e soprattutto a basso costo.

La lettura di questa tabella conferma che la danza "è donna", infatti il numero delle pensioni per le ballerine, in confronto a quelle maturate dagli uomini, è di quattro a uno. Tale rapporto è mantenuto nei tre generi di pensione, soprattutto in quella di vecchiaia che viene erogata a 40 anni alle ballerine e a 45 ai ballerini. Questo dimostra come, in un lavoro usurante come quello della danzatrice l'abbandono è minimale, mentre è più frequente per i danzatori. Il ridotto numero di uomini è dovuto, in realtà, anche ad una richiesta inferiore di lavoratori di sesso maschile, proprio per il tipo di attività e per i settori in cui essi possono essere impiegati.

## E.N.P.A.L.S.

### TERASICOREI-BALLERINI

Distribuzione delle pensioni della qualifica professionale - 092 - al 31/12/94

Tipo pensione	Femmine			Maschi		
	Numero	Importo mensile	Importo annuo	Numero	Importo mensile	Importo annuo
Anzianità	89	65.078.882	818.590.919	21	26.157.506	329.666.536
Vecchiaia	956	893.633.003	11.186.469.587	237	355.920.562	4.429.091.621
Invalidità	119	74.292.962	928.354.071	27	23.116.979	289.663.985
Totale dirette	1.164	1.033.004.847	12.933.414.577	285	405.195.047	5.048.422.142



Dopo aver riproposto le cifre e le valutazioni dell'anno 1990, che come abbiamo già detto, sono state riportate per avere un immediato confronto con la situazione del 1996, riteniamo non sia più necessario fare l'analisi della produzione e distribuzione della danza. Questo perché speriamo di trovare soluzioni e indicazioni fuori dal solo raffronto tra i diversi comparti della danza e della musica.

Comunque alcune osservazioni, anche se in quadro noto e statico, possono essere fatte.

Dalla Tab. n. 1

	Complessi di danza	Enti Lirici
Ballerini fissi e con contratto a termine	1.141	721
Recite effettuate	1.858	462
Incassi	4.726.642.000	12.838.021.128
Sovvenzione-costo	18.942.755.000	54.290.660.000

In questo prospetto si evidenzia che in sei anni il costo dei "corpi di ballo" da 18.400.000.000 nel 1990, è passato a 28.272.472.917 nel 1996 (escluso il costo dei complessi ospitati) con un aumento di lire 9.872.472.917 pari al 53,8 % e all'8,9 % annuo.

Altro aspetto da segnalare sono gli 8,8 miliardi di costi dei complessi ospitati, i quali hanno effettuato 141 repliche con un costo medio di 62.691.645 a replica. Questi ultimi sono, tra l'altro, per la maggior parte complessi stranieri.

Per quanto riguarda le compagnie del titolo III c'è da evidenziare che in sei anni l'intervento dello Stato per la produzione passa da 7.775.000.000 a 8.479.500.000 con un aumento di soli 704.500.000, pari al 9,1 % in sei anni circa l'1,5 % annuo.

Le recite assegnate dal Ministero alle compagnie di danza per la sovvenzione sono state n. 1.625, ma i complessi ne hanno effettuate n. 1.858, 235 più del previsto.

La media del costo a spettacolo per gli Enti Lirici è di 115.758.336 lire, per le compagnie di danza lire 7.137.000 (a cui lo Stato contribuisce con 4.564.000 lire).

Il declino per l'attività di danza negli Enti Lirici è dovuto: da una parte alla chiusura dei corpi di ballo, dall'altra alla non visibilità nell'ambito di questi Enti per un'attività che costa oltre 50 miliardi l'anno. Questi Enti non hanno saputo creare, perfino nelle città in cui operano, un'aggregazione di pubblico ed un minimo di rapporto con il resto del mondo della danza.

La mancata attuazione di programmi di formazione, che solo i grandi Enti possono realizzare, la chiusura degli stessi verso la produzione italiana ha riconfermato la situazione di blocco e un lavoro a "compartimenti stagni", accentuando così le difficoltà verso lo stimolo che da sempre l'ospitalità ha provocato, sia in termini organizzativi che in termini artistici. Il contrario accade nei teatri stabili di prosa i quali hanno l'obbligo di ospitare il 50 % delle recite dei complessi esterni all'Ente stesso.

Lo stesso si può rilevare per quanto riguarda i teatri di tradizione. Questi enti, che non hanno complessi stabili, almeno di danza, posseggono strutture di grande efficienza, stagioni e attività che possono permettere un'ampia disponibilità di tempo e spazio. Le compagnie di danza potrebbero infatti usufruire di tali strutture per allestire i propri spettacoli, programmando un numero minimo di recite per costruire un rapporto con il pubblico nell'ambito delle stagioni ordinarie dei teatri di tradizione. Sarebbe completato così il compito svolto per la divulgazione della danza sul territorio italiano, avendo le compagnie l'obbligo di operare in una zona non circoscritta alla città in cui risiede la loro sede legale, ma sul tutto il territorio nazionale.



# L'OCCUPAZIONE DELLA DANZA E LE ASSICURAZIONI SOCIALI

## TIPO DI PENSIONE

TAV. LAV 23 PENSIONI E RELATIVA SPESA ANNUA PER CATEGORIA (092) REGIONE E PROVINCIA  
(SPESA IN MIGLIAIA DI LIRE) AL 31 DICEMBRE 1996

PROVINCE E REGIONI	TIPO DI PENSIONE			
	ANZIANITÀ E VECCHIAIA		INVALIDITÀ	
	NUMERO PENSIONI	SPESA ANNUA	NUMERO PENSIONI	SPESA ANNUA
<b>PIEMONTE</b>				
Alessandria	8	69.095.681	5	35.926.900
Asti	8	123.176.804	-	-
Cuneo	10	106.046.417	-	-
Novara	10	100.497.026	-	-
Torino	56	670.833.401	7	48.258.672
Vercelli	4	35.949.611	-	-
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>1.105.598.940</b>	<b>12</b>	<b>84.185.572</b>
<b>VAL D'AOSTA</b>				
Aosta	2	17.135.300	-	-
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>17.135.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LOMBARDIA</b>				
Bergamo	5	75.405.881	-	-
Brescia	11	125.301.699	3	11.716.798
Como	12	147.521.920	-	-
Milano	234	3.754.930.148	10	103.883.465
Mantova	3	25.702.950	1	11.454.534
Pavia	6	52.348.560	-	-
Sondrio	3	24.306.374	-	-
Varese	6	83.498.401	-	-
<b>Totale</b>	<b>280</b>	<b>4.289.015.933</b>	<b>14</b>	<b>127.054.797</b>
<b>T.A. ADIGE</b>				
Bozano	9	105.621.003	1	9.118.850
Trento	3	25.830.350	1	5.295.277
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>131.451.353</b>	<b>2</b>	<b>14.414.127</b>
<b>VENETO</b>				
Belluno	1	21.798.621	-	-
Padova	6	53.726.871	3	23.364.111
Rovigo	3	54.098.642	1	8.567.650
Treviso	3	25.526.050	-	-
Venezia	26	369.104.743	-	-
Vicenza	1	8.567.650	-	-
Verona	9	114.182.991	2	13.653.822
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>647.005.568</b>	<b>6</b>	<b>45.585.583</b>
<b>F.V. GIULIA</b>				
Gorizia	2	23.725.520	-	-
Pordenone	5	52.403.650	1	8.361.141

L O S T A T O D E L L A D A N Z A

515

# L'OCUPAZIONE DELLA DANZA E LE ASSICURAZIONI SOCIALI

## TIPO DI PENSIONE

Trieste	41	465.097.355	4	34.087.537
Udine	7	60.037.801	3	17.906.030
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>601.264.326</b>	<b>8</b>	<b>60.354.708</b>
<b>LIGURIA</b>				
Genova	38	343.898.678	9	73.953.359
Imperia	11	130.631.566	2	17.135.300
La Spezia	1	8.143.850	2	9.720.195
Savona	12	98.221.890	2	17.135.300
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>580.895.984</b>	<b>15</b>	<b>117.944.154</b>
<b>E. ROMAGNA</b>				
Bologna	25	417.540.516	5	37.586.601
Ferrara	8	70.746.000	-	-
Forlì	14	159.580.438	3	23.182.072
Modena	2	17.686.500	1	5.948.293
Parma	4	87.712.212	1	7.559.396
Ravenna	6	61.713.685	-	-
Reggio Emilia	7	155.134.685	3	12.383.434
Rimini	2	17.135.300	-	-
<b>Totale</b>	<b>68</b>	<b>987.249.320</b>	<b>13</b>	<b>86.659.796</b>
<b>TOSCANA</b>				
Arezzo	3	23.665.111	2	2.060.364
Firenze	63	1.182.937.780	3	59.553.780
Grosseto	4	34.803.698	1	8.393.240
Livorno	5	65.749.700	3	25.652.257
Lucca	17	151.399.944	3	22.665.802
Massa	6	100.596.887	1	3.407.155
Pisa	1	8.567.650	-	-
Pistoia	18	220.842.158	3	26.220.630
Siena	2	17.135.300	-	-
<b>Totale</b>	<b>119</b>	<b>1.805.698.228</b>	<b>16</b>	<b>147/953.228</b>
<b>UMBRIA</b>				
Perugia	4	34.578.138	1	8.567.650
Terni	-	-	1	8.532.008
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>34.578.138</b>	<b>2</b>	<b>17.099.658</b>
<b>MARCHE</b>				
Ancona	4	34.167.581	-	-
Ascoli Piceno	1	19.602.999	-	-
Macerata	2	14.806.188	-	-
Pesaro	2	17.135.300	-	-
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>85.712.068</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LAZIO</b>				
Frosinone	-	-	3	25.754.184
Latina	3	26.254.150	2	17.686.500
Rieti	4	54.392.742	1	8.567.650
Roma	365	5.792.471.396	30	401.738.364
Viterbo	6	59.822.472	-	-
<b>Totale</b>	<b>378</b>	<b>5.932.940.760</b>	<b>36</b>	<b>453.746.698</b>

# L'OCCUPAZIONE DELLA DANZA E LE ASSICURAZIONI SOCIALI

## TIPO DI PENSIONE

<b>ABRUZZI</b>					
Pescara	3	23.165.819	-		
Teramo	-	-	1	8.189.402	
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>23.165.819</b>	<b>1</b>	<b>8.189.402</b>	
<b>CAMPANIA</b>					
Benevento	2	11.517.248	-		
Napoli	61	1.222.725.222	3	25.389.826	
Salerno	1	20.598.331	-		
<b>Totale</b>	<b>64</b>	<b>1.254.840.801</b>	<b>3</b>	<b>25.389.826</b>	
<b>PUGLIE</b>					
Bari	3	35.346.103	-		
Lecce	5	48.840.584	-		
Taranto	1	9.118.850	-		
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>93.305.537</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>CALABRIA</b>					
Catanzaro	1	36.497.851	-		
Reggio Calabria	-	-	1	18.214.300	
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>36.497.851</b>	<b>1</b>	<b>18.214.300</b>	
<b>SICILIA</b>					
Agrigento	1	9.118.850	-		
Catania	9	162.996.860	-		
Messina	1	9.118.850	1	9.118.850	
Palermo	23	556.988.587	4	63.502.400	
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>738.223.147</b>	<b>5</b>	<b>72.621.250</b>	
<b>SARDEGNA</b>					
Cagliari	1	16.684.213	1	8.567.650	
Sassari	1	8.948.820	-		
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>25.633.033</b>	<b>1</b>	<b>8.567.650</b>	
<b>***ESTERO***</b>					
<b>ESTERO</b>	170	1.184.160.959	20	120.327.835	
<b>Totale</b>	<b>170</b>	<b>1.184.160.959</b>	<b>20</b>	<b>120.327.835</b>	
<b>Totale generale</b>	<b>1.417</b>	<b>19.574.373.065</b>	<b>155</b>	<b>1.408.308.584</b>	

N.B. - La notazione \*\*\* indica l'assenza o l'errata codifica di una delle modalità associate al carattere indicato  
La rivelazione si riferisce alle sole pensioni ordinarie (m + f + \*\*\*)

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# L'OCUPAZIONE DELLA DANZA E LE ASSICURAZIONI SOCIALI

## ATTIVITÀ ANNO '94

### ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO PER PROVINCIA E REGIONE IMPRESE DI SPETTACOLO DI BALLETO

PROVINCE	ATTIVITÀ ANNO 1994	ATTIVITÀ ANNO 1995
	NUMERO	NUMERO
<b>PIEMONTE</b>		
Alessandria	1	2
Torino	9	8
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Val d'Aosta</b>		
Aosta	-	1
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>LOMBARDIA</b>		
Bergamo	1	2
Milano	18	9
Mantova	-	1
Varese	1	2
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>1</b>
<b>T.A. ADIGE</b>		
Trento	1	-
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>VENETO</b>		
Padova	2	3
Rovigo	2	2
Treviso	1	-
Venezia	4	2
Vicenza	2	1
Verona	2	2
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
<b>F.V. GIULIA</b>		
Gorizia	1	-
Trieste	1	1
Udine	2	3
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>LIGURIA</b>		
Genova	5	5
Savona	1	1
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>E. ROMAGNA</b>		
Bologna	1	1
Ferrara	-	1

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



# L'OCCUPAZIONE DELLA DANZA E LE ASSICURAZIONI SOCIALI

## ATTIVITÀ ANNO '94

Forlì	2	1
Modena	1	2
Ravenna	1	1
Reggio Emilia	3	4
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>TOSCANA</b>		
Arezzo	1	1
Firenze	8	7
Lucca	2	1
Massa	1	1
Pisa	3	1
Pistoia	1	3
Siena	-	1
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>UMBRIA</b>		
Perugia	1	1
Terni	1	1
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>MARCHE</b>		
Macerata	1	2
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>LAZIO</b>		
Frosinone	-	1
Rieti	2	3
Roma	37	43
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>47</b>
<b>ABRUZZI</b>		
Pescara	2	3
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>CAMPANIA</b>		
Avellino	2	2
Caserta	1	1
Napoli	3	2
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>PUGLIE</b>		
Bari	2	3
Brindisi	1	-
Lecce	1	3
Taranto	1	1
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
<b>LUCANIA</b>		
Potenza	1	-
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

LO STATO DELLA DANZA

513

# L'OCCUPAZIONE DELLA DANZA E LE ASSICURAZIONI SOCIALI

## ATTIVITÀ ANNO '94

<b>CALABRIA</b>		
Cosenza	3	2
Siracusa	1	1
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>SICILIA</b>		
Catania	3	6
Siracusa	1	-
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>SARDEGNA</b>		
Cagliari	7	5
Nuoro	1	1
Sassari	1	1
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
<b>SENZA PROVINCIA</b>		
***	1	-
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Totale generale</b>	<b>146</b>	<b>158</b>

N.B. - La notazione \*\*\* indica l'assenza o l'errata codifica di una delle modalità associate al carattere indicato  
La rivelazione si riferisce alle sole pensioni ordinarie (m + f + \*\*\*)

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

## LA REGRESSIONE: DA PROFESSIONE AD ATTIVITÀ PROFESSIONALE

GAZZETTA UFFICIALE N.281 DEL 2-12-1997  
Decreto 10 novembre 1997

*Individuazione in tre gruppi delle categorie  
dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'EN-  
PALS.*

**Il ministro del lavoro e della Previdenza sociale**

Visto l'art.2, comma 22, sud d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente delega al governo in materia di armonizzazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo;  
Visto l'art.2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, di attuazione della citata delega, che prevede la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni;  
Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni in legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'elencazione delle categorie dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals;

**Decreta:**

Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i lavoratori dello spettacolo, iscritti al l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS), indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, appartenenti alle categorie indicate all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni sono così raggruppati:

A) Lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli:

artisti lirici;  
attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori e disc-jockey; animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;  
attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;  
registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattori cinetelevisivi;  
direttori di scena e doppiaggio;  
direttori d'orchestra e sostituti;  
concertisti e professori d'orchestra, orchestrali; tsericorci, coristi, ballerini, figuranti, indossatori;  
tecnici del montaggio, del suono;  
operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori;  
scenografi;  
attrezzisti.

B) lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub A):  
bandisti;

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

## DECRETO 10/11/97

organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;  
 amministratori di formazioni artistiche;  
 tecnici addetti alle manifestazioni di moda, tecnici dello sviluppo e stampa;  
 maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive;  
 macchinisti, pontaroli;  
 elettricisti;  
 falegnami e tappezzieri;  
 sarti;  
 truccatori e parrucchieri;  
 arredatori, architetti;  
 figurinisti teatrali e cinematografici;  
 pittori, stuccatori e formatori;  
 artieri ippici;  
 operatori di cabine, di sale cinematografiche;  
 impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti od imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;  
 impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi, dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;  
 addetti agli impianti sportivi;  
 dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;  
 lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

C) Lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:  
 lavoratori appartenenti alle categorie elencate nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  
 Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 10 novembre 1997

*Il Ministro: Treu*

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



## Cap. 6

# La scuola e la formazione professionale

- Leggi sull'Accademia di danza (vecchia e nuova)
- Legge nazionale sulla formazione professionale (845/78)
- Centri professionali degli Enti Lirici
- Il sovvenzionamento dell'attività di formazione (Legge 800/67)
- Disegni di Legge sull'insegnamento della danza (CAP.2)
- La scuola privata:
  - presa d'atto e il riconoscimento ministeriale della scuole di danza
  - protocollo d'intesa Ministero Pubblica Istruzione e Dipartimento Spettacolo
- Licei coreutici
- Le autorizzazioni per aprire una scuola di danza
- Il Diritto d'Autore nelle scuole di danza
- Sentenze della Corte costituzionale sulla libertà dell'insegnamento
- direttiva comunitaria sul riconoscimento del titolo di studio di insegnante di danza nella Comunità Europea

## Cap. 6 LA SCUOLA

Anche per la scuola e l'aggiornamento professionale, può accadere che con il prossimo anno si verifichino dei cambiamenti radicali sia per quanto riguarda l'unico istituto nazionale e statale (l'Accademia di Danza), sia per ciò che concerne il rapporto scuola pubblica e privata con il Ministero della Pubblica Istruzione in relazione anche al sistema di riconoscimento e di autorizzazione della scuola privata.

Proprio per questo imminente cambiamento, che si lascerà alle spalle 50 anni di pratiche, di norme che saranno totalmente cambiate, ci sembra quanto mai opportuno riportare le leggi che hanno fondato e guidato queste istituzioni anche come testimonianza rispetto ai cambiamenti enormi che ci saranno.

In primis c'è la radicale riforma dell'Accademia di Danza insieme all'Accademia di Belle Arti, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, i Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali pareggiati, che con il testo approvato alla Camera e ora in discussione al Senato vedrà quasi certamente la sua approvazione e l'entrata in vigore nel '98. Il testo, che sarà riportato più avanti, sarà corredato da indicazioni sui cambiamenti primari relativi a questa nuova normativa.

La nuova configurazione giuridica degli Enti Lirici in Fondazioni (riportata nel capitolo sulle leggi nazionali) ha come caratteristica la presenza dei privati nel capitale e nel Consiglio di Amministrazione. A tal proposito subiranno un cambiamento radicale i Centri di Formazione Professionale che gli Enti per la norma dell'art.8 della legge 800/67 avevano il compito di costituire e gestire.

La natura pubblica degli Enti Lirici avrebbe dovuto realizzarsi soprattutto con l'aggiornamento professionale, ma ciò non è accaduto, sarà quindi difficile che con la nuova natura, almeno nella prima fase, i privati possano dare impulso a questa attività che impone investimenti non sempre recuperabili in termini brevi. Ci auguriamo che queste nuove componenti siano lungimiranti, almeno di più della sensibilità pubblica, e capiscano che l'attività di aggiornamento professionale è un investimento che a lungo termine dà i suoi frutti.

La stessa preoccupazione vale anche per le Scuole di Danza degli Enti Lirici, poiché pochi sono gli Enti che hanno mantenuto queste gloriose istituzioni. In questi ultimi tempi, infatti, se da una parte si è visto un miglioramento dei metodi di studio e di vivacità culturale da parte dei responsabili delle rispettive scuole, dall'altra si nota l'aumento delle rette di partecipazione che di fatto selezionano, non solo per la predisposizione alla danza, ma anche per i limiti economici delle famiglie.

*Se si desidera in qualche modo recuperare dei fondi per l'Ente Lirico, forse sarebbe meglio intervenire sui compensi degli artisti scritturati per le produzioni.*

A questo panorama di cambiamenti sembra che si aggiunga la riforma della Legge sulla Formazione Professionale del 1978 nella quale all'epoca molti avevano sperato per la realizzazione di un nuovo sistema per tutti i settori di attività. In essa dovevano essere raccolti i cambiamenti nelle attività produttive con Decreti Nazionali e Norme Regionali che si adattassero alle nuove esigenze soprattutto nei settori atipici come lo spettacolo. Sono rari invece i programmi che tale settore ha realizzato grazie all'intervento del Ministero del Lavoro, come rare sono le normative regionali sulla formazione professionale. Del resto era facile prevedere che una legge che segue una filosofia della formazione direttamente collegata all'occupazione a tempo indeterminato in un'azienda, non avesse potuto collegarsi all'esigenza dello spettacolo dove l'assunzione a tempo indeterminato è l'eccezione, mentre la regola è l'impegno a termine ed a brevi periodi.

Se a quest'ovvia considerazione, si aggiunge l'indemolibile tasso burocratico che a queste attività vengono imposte, gli organismi dello spettacolo si sono definitivamente allontanati da ogni approccio coordinato con gli organi regionali per progetti di formazione specifici.

L'importanza della formazione nel settore danza è dovuta in prevalenza a due fattori: in primo luogo le assunzioni a tempo indeterminato sono quasi del tutto inesistenti e gli organismi produttivi con attività stagionale di tale settore sono molto fragili. Per poter competere nelle selezioni per la scrittura nei vari comparti di attività (Enti Lirici, TV, commedia musicale, etc.) i singoli danzatori, infatti, devono provvedere personalmente alla formazione necessaria e l'aggiornamento professionale.

Nessuna regione possiede una consulta per l'adeguamento delle norme generali allo specifico dello spettacolo, né tantomeno a quello per la danza, ciò che sarebbe utile a favorire i programmi formativi per l'insieme delle figure professionali legati a tale mondo.

Da ultimo, non ci sono segnali circa il futuro dell'art. 37 della legge 800/67 che ha permesso ad alcune iniziative di trovare il sostegno dello Stato per programmi d'attività formative, sia d'aggiornamento che di perfezionamento professionale.

Di fatto, sono più atti di testimonianza dell'esigenza e del diritto che la danza aveva nel figurare in modo "regolare" nei fondi e nei programmi di formazione ma, questo non è stato. In realtà la "danza non ha niente da rischiare" nel rinnovamento, poiché nel passato c'è stata una totale assenza di indirizzi, di iniziative e di disponibilità per ciò che riguarda l'attività formativa.

Il saggio che segue evidenzierà quale grave danno si fa ad un'arte che in Italia ha trovato momenti di grande valore noti in tutto il mondo.

ldl

ldl

# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845. Legge-quadro in materie di formazione professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità della formazione professionale)

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 2.

(oggetto della formazione professionale)

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

Art. 3.

(Poteri e funzioni delle regioni)

Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti principi:

- a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quelle risulta dalle leggi della Repubblica;
- b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formativi da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
- c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;
- d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali, e degli altri enti interessati;

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



- e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività informative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
- f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
- g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;
- h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare 'per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;
- i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
- l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;
- m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;
- n) prendere gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, e delle relative norme di attuazione.

#### Art. 4.

##### (Campi di intervento)

Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

- a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;
- b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informativi della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;
- c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
- d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
- e) le attività di formazione Professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
- f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;

h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla programmazione regionale attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

## Art. 5.

### (Organizzazione delle attività)

Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

- a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
- b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente I devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

- 1) avere come fine la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopi di lucro;
- 4) garantire il controllo sociale delle attività;
- 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
- 7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

## Art. 6.

### (Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte - Personale didattico)

La disponibilità delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed Istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.

## Art. 7.

### (Programmazione didattica)

Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.

L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).

Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

## Art. 8.

### (Tipologia delle attività)

Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:

- a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;
- b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
- c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
- d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;
- e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;
- f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;
- g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti Invalidi a causa di Infortunio o malattia;
- h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze tecnico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.

L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.

## Art. 9.

### (Personale addetto alla formazione professionale)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui al successivo articolo



L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

lo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi ruoli regionali.

Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.

Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.

Ai docenti è garantita la libertà di Insegnamento, lo sviluppo della professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attività delle Istituzioni in cui essi operano.

Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.

## Art. 10.

(Raccordi con il sistema scolastico)

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione' secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del 'Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro, e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

## Art. 11.

(Rientri scolastici)

A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi, o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.

A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.



## Art. 12.

(Diritti degli allievi)

La frequenza di corsi di formazione professionale equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

## Art. 13.

(Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti)

La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.

## Art. 14.

(Attestato di qualifica)

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi.

## Art. 15.

(Sistema formativo e impresa)

Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.

Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formativi di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.

Le attività formativi di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera m).

## Art. 16.

(Formazione per gli apprendisti)

Le regioni, nell'ambito del programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.

Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrente per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1935, n. 25.

## Art. 17.

(Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego)

La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego è integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).

I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonché per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.

## Art. 18.

(Competenze dello Stato).

Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

- a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;
- b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;
- c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;
- d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;
- e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formativi del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;
- f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; ,
- g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti informativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;
- h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
  
D  
E  
L  
L  
A  
  
D  
A  
N  
Z  
A

la regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale Impiegato nelle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera h);

l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## Art. 19.

(Assistenza tecnica dell'ISFOL)

Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il n. 1) è sostituito dal seguente:

"1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi".

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il n. 3) è sostituito dal seguente:

"3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281".

## Art. 20.

(Relazione annuale al Ministero del lavoro)

Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione di cui all'articolo 17.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunità economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì in allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.



# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## Art. 21.

(Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

## Art. 22.

(Finanziamento delle attività formative)

Le attività di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.

Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:

- a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;
- b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

## Art. 23.

(Suppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori)

Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.

L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.

I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprietà del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia.

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.

## Art. 24.

(Contributi dei fondi comunitari)

Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5, autorizzano per l'a-

L  
O  
  
S  
T  
A  
T  
O  
  
D  
E  
L  
L  
A  
  
D  
A  
N  
Z  
A



rea di propria competenza, la presentazione al competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente.

## Art. 25.

### (Istituzione di un Fondo di Rotazione)

Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui al numero da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

- 1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
- 2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
- 3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
- 4) dal 4,30 al 4 per cento;
- 5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione Involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui al commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme

# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977".

## Art. 26.

(Finanziamento integrativo dei progetti speciali)

Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 27.

(Erogazione dei finanziamenti)

A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# CAMERA DEI DEPUTATI

*Attesto che la VII Commissione permanente (Cultura scienza e istruzione) della Camera dei deputati ha approvato, in sede legislativa, il 5 novembre 1997, il seguente testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati, Burani Procaccini, Gasperoni, Pistone, Lenti, Duca, De Murtas, Sgarbi, Gaidelli, Bracco, Brugger, Giacco, Pozza Tasca, Aprea, Volpini, Rodeghiero, Napoli e Follini; Rodeghiero, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Bianchi Clerici, Cè, Faustini, Frigerio, Martinelli, Santandrea, Stefani e Vascon; Burani Procaccini; Napoli:*

Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati

## ART. 1.

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

## ART. 2.

*(Istituti superiori delle arti).*

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli ISIA, i

Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, mantenendo ciascuno la propria denominazione, confluiscono in istituti di istruzione superiore di grado universitario, denominati Istituti superiori delle arti (ISDA), i quali succedono in tutti i rapporti attivi e passivi, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. In ogni regione è istituito almeno un ISDA per la formazione di grado universitario, per la ricerca, per la produzione artistica e per l'insegnamento nel campo delle arti visive e musicali anche con funzioni di coordinamento territoriale degli istituti di cui all'articolo 1. Ad esso afferiscono gli istituti di cui all'articolo 1 esistenti nell'ambito regionale, che vi permangono se in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.

comma 1. In almeno tre regioni, entro nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISDA include anche le arti drammatiche, coreutiche e le industrie artistiche, nonché le arti del gusto legate alla tradizione e alla cultura enogastronomica italiana.

3. L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università e degli istituti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile nell'ambito della normativa vigente; è altresì sede primaria della ricerca e della produzione artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla formazione necessaria per l'attività, le professioni e l'insegnamento nel settore artistico. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita le funzioni di cui al titolo I della citata legge n. 168 del 1989, per quanto non previsto dalla presente legge.

4. Ciascun ISDA, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità delle singole articolazioni interne. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale delle arti, di cui all'articolo 3. Lo statuto prevede anche la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

#### ART. 3.

*(Consiglio nazionale delle arti).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del Ministro, di durata qua-

driennale, mediante il quale la comunità artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca, della didattica e della preparazione e specializzazione artistica e professionale nel campo delle arti. Il CNDA svolge altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio negli istituti di cui all'articolo 1, ripartiti nel modo seguente:

- a) tre rappresentanti delle Accademie di belle arti;
- b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;
- c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- d) un rappresentante delle Accademie non statali;
- e) un rappresentante degli ISIA;
- f) sei rappresentanti dei Conservatori di musica, di cui uno in rappresentanza dei Conservatori e Istituti musicali non statali;
- g) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

3. L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed esperti di chiara fama nominati:

- a) uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
- b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);
- c) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- d) uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- e) uno dal Ministro della pubblica istruzione;



f) uno dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

5. Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti composta da non meno di tre membri eletti negli istituti di cui all'articolo 1.

6. Le modalità per le elezioni e per il funzionamento del CNDA sono definite con il decreto di cui al comma 1.

7. La composizione definitiva del CNDA è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo comunque la prevalenza dei membri eletti in rappresentanza degli ISDA rispetto ai membri designati mediante nomina.

#### ART. 4.

##### *(Modalità di istituzione degli ISDA).*

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro, acquisito il parere del Ministro per i beni culturali e ambientali limitatamente alla materia disciplinata dalla lettera d), da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CNDA e delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono dettate disposizioni per:

a) definire le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze, delle strutture e dei servizi relativi agli istituti di cui all'articolo 1 dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche già esistenti che verranno riordinate ai sensi dell'articolo 10, al fine di assicurare una offerta formativa analoga a quella attualmente garantita dal Ministero della pubblica istruzione;

b) determinare il piano di istituzione degli ISDA e le procedure per i successivi

aggiornamenti secondo criteri di equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e di promozione della formazione e della ricerca in campo artistico, con la finalità di dare graduale attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili con apposito provvedimento;

c) individuare i criteri generali per la definizione degli statuti degli ISDA in ordine al riconoscimento di forme specifiche di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile alle articolazioni interne derivanti dagli istituti di cui all'articolo 1;

d) provvedere alla graduale statizzazione degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, alla istituzione di nuovi musei e al riordino dei musei esistenti, delle biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche;

e) stabilire le procedure per la graduale trasformazione dei corsi attualmente funzionanti presso gli istituti di cui all'articolo 1 in corsi di grado universitario da parte degli ISDA e per la previa valutazione dell'idoneità delle strutture e dell'organizzazione.

2. Nell'ambito della graduale statizzazione di cui al comma 1, lettera d), si terrà conto, in particolare nei capoluoghi di regioni sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico e amministrativo degli ISDA corrispondente almeno a quella prevista per gli istituti di cui all'articolo 1.

ART. 5.

*(Ordinamento didattico).*

1. Gli ISDA, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica delle università, rilasciano diplomi universitari di primo livello, con il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e di contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Gli ISDA rilasciano, altresì, distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, articolati in più indirizzi, con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di tecniche professionali e di contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per conseguire il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti per intero o parzialmente ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Per lo svolgimento, nelle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di attività di didattica relative agli indirizzi che consentono l'accesso agli insegnamenti nelle materie artistiche, le università stipulano apposite convenzioni con gli ISDA.

2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione è definito secondo le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni. Limitatamente alla definizione di eventuali corsi di laurea, di diploma e di specializzazione svolti in collaborazione tra gli ISDA e le università, le funzioni sopracitate saranno esercitate dal CNDA di intesa con il CUN.

3. Gli statuti degli ISDA, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione dei corsi di perfe-

zionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. È consentita la cooperazione tra gli ISDA e le università dotate di corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca nei settori disciplinari regolati dalla presente legge. A tal fine il CNDA e il CUN esercitano di intesa le funzioni loro attribuite ai sensi del comma 2.

4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle loro finalità istituzionali, gli ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.

5. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli ISDA sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentiti il CNDA e il CUN, sono definite le modalità di ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

ART. 6.

*(Equipollenza dei diplomi).*

1. I diplomi conseguiti presso gli istituti di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea ai soli fini dell'accesso all'insegnamento e, purché sia stato conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della piena operatività della presente legge e prima dell'attivazione delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati titoli validi per l'accesso all'insegnamento, purché conseguiti successivamente ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado e ad un diploma di conservatorio o di accademia.

3. Per i diplomati presso gli istituti di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento del diploma di laurea.

ART. 7.

(Organi di governo).

1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore. I direttori sono affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.

2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente per le università, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

3. È abrogato l'articolo 269 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, i posti di direttore dei Conservatori di musica sono coperti mediante incarico.

ART. 8.

(Personale docente e non docente).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, sono conferiti ai docenti nonché agli accompagnatori al pianoforte e ai pianisti accompagnatori in servizio negli istituti di cui all'articolo 1.

2. Per la copertura dei posti di personale tecnico e amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con personale in servizio negli istituti di cui all'articolo 1.

3. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale di ruolo di cui al comma 2 e il personale docente in servizio negli ISIA sono inquadrati negli ISDA in ruoli ad esaurimento con mantenimento delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è sottoposto a verifiche secondo le procedure previste dalla normativa universitaria vigente e dispone di una apposita e specifica area di contrattazione.

4. A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA, saranno definite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il CNDA, specifiche procedure concorsuali.

5. Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica al personale di cui al presente articolo la normativa vigente in materia di trattamento economico per i docenti, gli assistenti e il personale tecnico e amministrativo in servizio alla predetta data presso gli istituti di cui all'articolo 1, prevedendo una specifica area di contrattazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sarà ridefinito il ruolo dei docenti degli ISDA, avente efficacia dalla scadenza del periodo di cinque anni di cui al presente comma, con riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente universitario.

ART. 9.

(Raccordo tra istruzione secondaria artistica e ISDA).

1. Ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989,



n. 168, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione si avvalgono, per lo specifico raccordo tra l'istruzione impartita negli ISDA e l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, di una commissione composta da rappresentanti dei due Ministeri, da membri designati, al loro interno, dai docenti degli ISDA eletti nel CNDA e da membri designati, al loro interno, dai docenti eletti nel CNPI in rappresentanza delle istituzioni scolastiche già esistenti che verranno riordinate ai sensi dell'articolo 10. Il numero dei componenti è stabilito, pariteticamente, con decreto interministeriale.

2. La commissione di cui al comma 1 si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantirne la continuità, in particolare per quanto concerne gli insegnamenti tecnici.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline artistiche.

ART. 10.

*(Riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari).*

1. Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici, si provvederà al riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari.

ART. 11.

*(Edilizia).*

1. Agli ISDA si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

ART. 12.

*(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è delegato alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvederanno secondo specifiche norme di attuazione, da emanare secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti di autonomia.

ART. 13.

*(Norme finanziarie).*

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli annuali stanziamenti iscritti ai capitoli della rubrica 9 - Istruzione artistica - dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento degli ISDA e per la successiva assegnazione agli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della quota parte di stanziamenti ad essi rispettivamente destinati.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## LEGGE SULLA ACCADEMIA DI DANZA (NUOVA)

DISEGNO DI LEGGE (A.S. 2881)

Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

La 7° Commissione permanente della Camera dei Deputati, in sede legislativa, ha approvato e trasmesso al Senato il D.D.L. per la riforma delle scuole del settore artistico.

Per attuare la riforma il D.D.L. prevede l'istituzione di Istituti Superiori delle Arti (I.S.D.A.) distribuiti sul territorio con la presenza di almeno uno per ogni regione.

L'ISDA è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile, in coerenza con l'ordinamento delle Università e degli Istituti di ricerca, in essi, che sono definiti come Istituti di Istruzione superiore di grado universitario, confluiscono, mantenendo la preesistente denominazione le Accademie e i Conservatori.

All'ISDA è demandato il compito di formazione di grado universitario, di ricerca, di produzione artistica e di insegnamento nel campo delle arti.

La comunità artistica, attraverso il "Consiglio Nazionale delle Arti" concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca, della didattica e della specializzazione artistica e professionale; tale organismo è composto da membri eletti e membri designati da organismi istituzionali, i primi prevalgono sui secondi.

L'ordinamento didattico dei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione è definito secondo gli ordinamenti didattici universitari; le funzioni esercitate dal CUN sono attribuite al C.N.D.A. A tali corsi si accede con il diploma di scuola secondaria.

Particolare rilievo va posto riguardo agli studi coreutici e musicali la scelta del legislatore di collocare la parte terminale degli studi dei predetti settori negli ISDA rompe l'unicità e la verticalità delle preesistenti istituzioni (Accademia Nazionale di Danza e Conservatori) e postula la necessità, per il riordino di detti studi non universitari, di un altro diverso intervento legislativo poiché nel DDL in esame risulta completamente stralciata (rispetto al testo iniziale) la parte che, fissando i principi ed i criteri direttivi per il disegno di tali studi, avrebbe consentito di realizzare la necessaria saldatura tra istruzione pre-universitaria e ISDA: Tale saldatura, sicuramente indispensabile, per l'armonico disegno dell'intero percorso formativo, difficilmente potrà realizzarsi prima della definitiva approvazione del DDL in esame, trattandosi di materia inserita nel più complesso panorama del "riordino dei cicli scolastici" per i quali è previsto un dibattito parlamentare con tempi e sbocchi del tutto imprevedibili.

E' importante prevedere una fascia di studi terminali di grado sicuramente universitario, preordinata alla specializzazione e al perfezionamento sia tecnico che compositivo, alla preparazione didattica e professionale dei docenti di discipline coreutiche nelle istituzioni di livello inferiore, alla formazione in collaborazione con le strutture universitarie (istituti, facoltà e dipartimenti) delle figure professionali operanti nell'ambito degli studi storici e critici, ma è altrettanto importante conservare, nell'ambito della preparazione pre-universitaria, da impartire in istituzioni distribuite opportunamente sul territorio in modo da garantire una diffusa offerta ed un'ampia fruizione, l'impostazione unitaria e verticalistica dal primo, danza (e la musica), fino al completamento degli studi necessari per acquisire quel livello formativo di base che il DDL prevede che debba essere posseduto del percorso didattico necessario per il conseguimento del diploma di primo livello. La diluizione degli studi coreutici (che dovrebbero essere, invece, ulteriormente anticipati) rispetto all'esi-

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## LEGGE SULLA ACCADEMIA DI DANZA (NUOVA)

stente e il conseguente spostamento in avanti dell' inizio dell'attività professionale di 1° livello, previsti dal DDL, non potrà non penalizzare in modo grave i nostri giovani rispetto a quelli di altre nazioni che conseguono questa professionalità in età più precoce.

Pertanto pur ritenendo importante l'approvazione del DDL da parte di una camera, che rende più fondata la speranza che la necessaria riforma attesa da decenni, vada in porto, auspichiamo un ampio dibattito per individuare le linee d'intervento da porre in atto al Senato per rivedere le parti da noi ritenute carenti.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

531

# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## CENTRO PROFESSIONALE ENTI LIRICI ART. 8 E ART 37 LEGGE 800/67

Legge n. 800 del 14 agosto 1967

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

"Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 233 de . I 16 settembre 1967

### Art. 8

#### Centri di formazione professionale

Con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, presso gli enti autonomi lirici possono essere istituiti o riconosciuti, ove esistenti, centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico della danza.

Analoghi centri possono essere istituiti presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per il settore concertistico.

Le spese per il funzionamento dei centri sono a carico degli enti autonomi lirici e dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, i quali possono avvalersi dei mezzi didattico-artistici dei conservatori di musica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli enti autonomi lirici e l'Accademia nazionale di Santa Cecilia metteranno annualmente a disposizione dei centri borse di studio da assegnare, in base a graduatorie di merito, agli iscritti ai centri stessi.

Le norme relative al funzionamento dei centri ed all'abilitazione professione degli allievi sono determinate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro.

### Art. 37

#### Concorsi, attività sperimentali e rassegne

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



## TEATRO ALLA SCALA

ENTE AUTONOMO

### CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE

In esecuzione della delibera del Sovrintendente dell'E.A. Teatro alla Scala n. 20/96 dsfs del 16 maggio 1996 viene pubblicato il seguente bando:

# AMMISSIONE AL CORSO BASE PER MAÎTRES DE BALLET

(Terza edizione)

#### 1 - Apertura iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni all'esame per l'ammissione ad almeno cinque posti del corso biennale per maîtres de ballet presso il Teatro alla Scala, che inizia con l'anno formativo 1996/97.

#### 2 - Requisiti

Possono iscriversi coloro che:

- a) siano nati tra il 30 settembre 1946 e il 30 settembre 1971;
- b) abbiano un'esperienza professionale di almeno cinque anni in qualità di ballerino presso Corpi di Ballo di Enti Lirici o compagnie di danza a livello internazionale o compagnie di rilevante livello artistico, attestata da apposita documentazione.

Ai fini dell'ammissione al corso, la valutazione dei requisiti verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice.

#### 3 - Certificati e indirizzo domande

La domanda d'ammissione, redatta su carta semplice, e la relativa documentazione devono essere indirizzate alla Direzione Scuole, Formazione e Sviluppo, p.zza Ferrari, 8 - 20121 Milano entro le ore 12.00 di lunedì 2 settembre 1996. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- certificato contestuale rilasciato dal Comune di residenza;
- certificazione attestante il possesso del requisito di cui al punto 2 lettera b);
- curriculum professionale dettagliato.

Tutte le domande che, anche con timbro postale datato fino al 2 settembre 1996, dovessero pervenire oltre il 9 settembre 1996, saranno accettate sulla base della decisione insindacabile della Commissione esaminatrice.

#### 4 - Ammissione candidati extracomunitari

I candidati non residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea devono presentare la documentazione prevista dalle norme di legge per gli extracomunitari e dalle disposizioni delle Autorità italiane di Pubblica Sicurezza (compreso il permesso di soggiorno non scaduto).

Anche per questi candidati, qualora ammessi al corso, l'unico onere è la tassa di iscrizione annuale, citata al punto 3. Di norma per i candidati extracomunitari non è prevista alcuna borsa di studio salvo eventuale, discrezionale decisione della Direzione dell'Ente.

#### 5 - Prove d'esame

La prova d'esame, che si terrà presso la sede del Teatro presumibilmente entro il mese di settembre 1996, consisterà:

- in una preliminare verifica della capacità di spiegare le conoscenze di base della tecnica di danza classica, con accompagnamento di un pianista, messo a disposizione dalla Direzione;
- nell'approfondimento culturale, storico e stilistico di una delle seguenti opere di balletto (estratte a sorte): Lago dei Cigni, Giselle, La Bella Addormentata, Petruska, Les Sylphides; mostrando la conoscenza di almeno una variazione del balletto che verrà estratto.



## La formazione avviamento e perfezionamento professionale

La previsione della legge 800 sulle attività di avviamento e perfezionamento professionale per organismi diversi dagli enti lirici è quella fissata dall'art. 37

*Art.37: Concorsi, attività sperimentali e rassegne*

*Sul fondo di cui all'art.2, lettera b), sentita la commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.*

Come già abbiamo riferito, in un tema così importante la legge da una previsione molto generica, e in più a differenza di altre previsioni di legge, vedi art.40 sulla promozione, che ha avuto un interesse e uno sviluppo anche con modifiche legislative, sulla formazione, non c'è mai stato un dibattito mai una discussione ne si è ritenuto necessario costituire un gruppo di lavoro, per rilevare le esigenze di formazione in tutto il comparto musica e danza, ne sensibilizzare il legislatore a normative ed indicazione d'i fondi adeguati all'importanza di questa attività. Pochi se non pochissimi gli organismi che hanno resistito, ad una insufficienza di fondi e di norme, di fronte ad un livello europeo pieno di iniziative e di progetti adeguati ai cambiamenti in corso, nello spettacolo danza ed alle esigenze del danzatore contemporaneo, ed alla preparazione interdisciplinare e di sempre maggiore efficienza fisica e tecnica, superando gli schemi della preparazione del passato anche perché il repertorio da interpretare è sempre più vario e quindi più esigente di nuove tecniche, e discipline artistiche. Sulla formazione, oltre tutto ci sono state difficoltà nell'intervento dello stato su due situazioni, la prima è quella che lo stato pur coprendo totalmente i costi della formazione del danzatore per le lezioni che gli enti <sup>lirici</sup> predispongono per i propri corpi di ballo, fuori da ogni equiparazione di diritti verso il libero professionista

pretendeva che il danzatore pagasse quote parte del costo della formazione. A questa richiesta, non solo abbiamo fatto presente che il libero professionista ha gli stessi diritti degli altri danzatori stabili, e per le modalità di svolgimento della sua professione avendo più spese del danzatore stabile, con continue audizioni in Italia e all'estero, con viaggi costosi, ed anche con spese di aggiornamento per poter partecipare a selezioni di tecniche non sempre esistenti nella formazione del nostro paese, si vuole invece danneggiarlo imponendogli altre spese sulla sua formazione. Oltre al fatto che molte delle iniziative europee sulla formazione sono completamente gratuite ed in alcuni casi, sono previste delle borse di studio che vanno ben oltre alla sola gratuità delle lezioni. Dopo ampia discussione, anche perché la norma della circolare pone dei limiti

*L'intervento dello stato non potrà coprire di regola più del 70% dei costi delle manifestazioni musicali con possibilità di elevare tale percentuale fino al 90% per attività che, per situazioni connesse al genere musicale, alla struttura dell'iniziativa promotrice o al territorio, risultino meritevoli di particolare considerazione.*

Ci siamo attestati che su richiesta di deroga alla norma rimanendo il solo pagamento della tassa di iscrizione, per evitare rilievi dagli organi di controllo, tenuto conto che non è prevista la gratuità totale. A questo argomento, si aggiunge il problema di come individuare il professionista dal non professionista ai fini di usufruire dei corsi agevolati in quanto sovvenzionati, ed il non secondario fatto di non essere scorretti con la normale attività di scuola di danza.

Per quanto ci riguarda il nostro istituto ha sempre adoperato nel suo regolamento norme che secondo noi sono abbastanza garantiste verso la vera area professionale, soprattutto perché con la norma del controllo dei contratti di scrittura, si evita che un danzatore avuto un contratto nella sua vita poi possa frequentare i corsi anche dopo aver smesso la professione.

Ricapitoliamo i criteri contenuti nel regolamento.

I corsi vengono impartiti "a condizione agevolata" ai liberi professionisti ma aperti anche ai dipendenti degli Enti Lirici, IN QUANTO SOVVENZIONATI DAL DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'attività si articola in corsi diversificati per consentire l'acquisizione di ogni disciplina artistica.

#### Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare diplomandi, diplomati e professionisti che:

- a) siano iscritti al collocamento dello spettacolo nella specifica e unica categoria riferita al corso di frequenza;
- b) consegnino un contratto di scrittura per la categoria specifica, di non oltre sei mesi dalla data di frequenza del corso;
- c) i minori di diciotto anni che non possono iscriversi all'ufficio di collocamento potranno partecipare su dichiarazione del maestro del corso che attesti l'idoneità artistica del partecipante;
- d) i maestri sono tenuti a verificare il livello professionale dei partecipanti, vietando la partecipazione ai corsi a quanti non risultassero idonei anche in presenza delle condizioni dei punti a) e b).
- e) Si paga solo l'iscrizione ai corsi. Non si paga nessuna quota per la partecipazione ai corsi. Non vengono concesse borse di studio.

## Disegni di Legge sulla scuola e l'insegnamento della danza

Dei Disegni di Legge sulla scuola e l'insegnamento della danza riportiamo solo i titoli ed il relativo anno di presentazione, avvertendo che la stesura completa è pubblicata nel capitolo n.2 nell'elenco dei Disegni generali di Riforma dello Spettacolo. Anche se prevalente è la normativa di riferimento dedicata alla Produzione, molti di questi DDL in forma ridotta intervengono nell'ambito della "Scuola Danza" e dell'"Insegnamento della danza". Così facendo si avranno di seguito tutte le proposte, in modo da facilitare la lettura e l'immediata comparazione.

1. Proposta di Legge dei deputati Bosi, Maramotti, Ferri, Fagni, Bianchi, Beretta, Badesi, Polverini, Minozzi, Conte, Ciafardini, D'Ambrosio, Nicolini; N.2813 del 17 aprile 1985: "norme per la scuole private di danza classica".
2. Disegno di Legge di iniziativa dei senatori Vella e Panigazzi; N.1494 del 18 settembre 1985: "regolamento dell'insegnamento della danza".
3. Disegno di Legge di iniziativa del senatore Fassino; N.859 del 15 febbraio 1988: "norme per l'insegnamento della danza classica".



## Le scuole di danza e l'occupazione

Riportiamo, anche per quest'aspetto, quanto pubblica-  
dati del 1990. Questo ci aiuterà a capire che, se al-  
difficoltà, leggendo quanto pubblichiamo più avanti, s  
un'attività che è al limite del collasso.

1990

### L'OCCUPAZIONE NELLE SCUOLE DI DANZA

Affrontando i diversi aspetti dell'occupazione, non si  
riconversione alle professioni collaterali, che nel caso  
naturalmente e quasi esclusivamente quella del maestro di  
Nelle relazioni premesse a varie proposte di legge sull'insegi.  
in Parlamento nelle ultime legislature (e mai discusse), sono si  
le scuole di danza esistenti: tra le scuole di danza riconosciute  
Istruzione, quelle non riconosciute e quelle in cui la danza cos  
rispetto ad altre discipline artistiche o sportive, le quantità indicate vanno da 5.000 a 8.000.  
Sono dati che possono essere considerati attendibili, ma per poter ipotizzare dati relativi  
all'occupazione è necessario stabilire quali e quante di queste strutture per la loro  
consistenza possono definirsi scuole che producono occupazione e quante invece  
rappresentano a tal fine solo occasioni saltuarie.

Nell'Accademia Nazionale di Danza e nelle 3 scuole degli enti lirici, si possono individuare  
non meno di 50 insegnanti, nelle 10 scuole di livello nazionale circa 100 insegnanti. Alle  
1.000 scuole private stimate in precedenza vanno aggiunte almeno 500 fra quelle che  
effettuano corsi di danza a completamento di discipline sportive, in quanto questi corsi sono  
tenuti, prevalentemente da ex danzatori, che vanno inquadrati in un'area professionale.

Solo per quest'aspetto, facendo una media fra le varie scuole, si può ipotizzare l'esistenza di  
circa 3.500 maestri a cui vanno aggiunti i 1.500 maestri di danze da sala e di danze popolari.  
Da ciò si rileva che nella danza sono ben più numerosi i maestri dei danzatori professionisti

L'insegnamento, da attività idonea ad integrare per alcuni anni il reddito professionale del  
danzatore e quindi consentirgli di prolungare la carriera di danzatori e quindi consentirgli di  
prolungare la carriera di danzatore, diventa per i più la sola professione possibile.

Non si può non rilevare, inoltre, che la "azienda scuola di danza" è molto fragile, che la  
presenza del lavoro nero è molto forte, favorita anche dalle modalità d'insegnamento  
(nell'ambito della settimana lo stesso insegnante svolge brevi turni di lezione in varie scuole  
con presenze saltuarie in ognuna di esse) tali da favorire o rendere più facile l'evasione  
fiscale e delle assicurazioni sociali.

<sup>1</sup> Quanto agli allievi, si può calcolare che all'Accademia Nazionale di Danza ve ne sono 380, presso le scuole degli enti  
lirici (Teatro alla Scala, Teatro dell'Opera, Teatro San Carlo) ve ne sono in totale circa 800, nelle 10 scuole private di  
livello nazionale (minimo 5 corsi per 30 allievi) ve ne sono 1.500, nelle 1.000 scuole che effettuano solo danza  
(minimo 3 corsi per 30 allievi), si possono calcolare 90.000 allievi. Quindi complessivamente il numero degli aspiranti  
danzatori su un numero limitato di scuole (escludendo precauzionalmente una elevata quantità di quelle esistenti, che  
sono prevalentemente palestre con aggiunta di classi di danza) si aggira attorno a 92/93.000 allievi.

## LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

### SCUOLE DI DANZA PRIVATE

E' noto che, tanto nel settore della istruzione secondaria che in quello della istruzione artistica, operano soggetti privati, in forma individuale od organizzati in enti, i quali, vigente la Costituzione repubblicana, godono della libertà di insegnamento consacrata nell'art. 33 della Costituzione. Pertanto, secondo gli orientamenti espressi in materia della giurisprudenza anche costituzionale, tali soggetti possono ottenere dal Ministero della Pubblica Istruzione:

TITOLO I: - LA PRESA D'ATTO

TITOLO II: - IL RICONOSCIMENTO LEGALE

- IL PAREGGIAMENTO

#### TITOLO I - LA PRESA D'ATTO

Documentazione relativa alla notifica di apertura di corsi e scuole di danza per i quali si chiede al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'Istruzione artistica tramite il Provveditorato agli Studi di zona, il funzionamento con presa d'atto Ministeriale, in base alle circolari n. 214 prot. 9405 del 18.09.1974, modificata con le circolari n. 256 prot. n. 8320 del 6.11.1976 e n. 56 prot. n. 1800 del 26.02.1980.

Circolare n. 227 prot. n. 6950 del 22.09.1978, riguardante l'applicazione del D.P.R. 02.11.1976, n. 784 relativo all'anagrafe tributaria e al codice fiscale.

1) Istanza, in carta legale, firmata dal gestore - proprietario (persona fisica) o dal legale rappresentante dell'ente gestore (che devono aver compiuto il 30° anno di età) da prodursi al competente provveditore agli Studi. Qualora il gestore sia una società commerciale è necessaria anche l'indicazione della ragione sociale.

2) Gestori persone fisiche - la domanda deve recare - (a pena di irricevibilità)

- l'indicazione dei seguenti elementi identificativi del soggetto gestore:

cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio fiscale (comune via e numero civico, codice di avviamento postale), numero di codice fiscale; devono essere prodotti inoltre i seguenti documenti:

- certificati in bollo relativi alla persona del gestore: - di nascita, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, (gli ultimi tre di data non anteriore a tre mesi);

3) Gestori: l'istanza porterà - a pena di irricevibilità - l'indicazione dei seguenti dati identificativi:

a) del soggetto gestore: la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale (comune, via e numero civico, codice di avviamento postale), numero di codice fiscale;

b) del rappresentante legale: cognome e nome, luogo e data di nascita; deve essere prodotto inoltre il certificato di nascita in bollo relativo alla persona del legale rappresentante.

4) Sottoscrizione dell'istanza: la firma dev'essere apposta dal soggetto gestore persona fisica o dal rappresentante legale della persona giuridica, a seconda delle concrete situazioni gestionali; qualora allo scopo sia rilasciata procura la domanda, oltre agli ELEMENTI di cui sopra porterà la indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita del procuratore e sarà corredata di copia autenticata del titolo stesso (la firma apposta sull'atto di procura deve essere autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale).

5) Relativamente agli enti morali ed alle società commerciali sarà indicato il numero di codice fiscale (e questo soltanto) del soggetto, quale figura rispettivamente, nel certificato della competente autorità amministrativa o della cancelleria del tribunale, e non delle singole istituzioni locali, di per sé prive di propria personalità giuridica.

6) Si precisa che le istanze in questione non possono essere sottoscritte dal preside (salvo procura).

# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

o da altra persona priva di titolo e che il numero di codice fiscale indicato deve essere quello del soggetto che ha aperto la scuola e non della istituzione scolastica in quanto tale.

Si chiarisce che per gestore si deve intendere il soggetto giuridico titolare della azienda scolastica al quale, cioè, fanno capo i relativi rapporti ai sensi delle norme di diritto civile e non riguardo ad esso quale contribuente, Pertanto deve essere fatta la indicazione del numero di codice fiscale.

7) Ricevuta del versamento alla tesoreria provinciale sul conto dei depositi provvisori presso il Provveditorato agli Studi di una somma non inferiore a £.500.000=, salvo conguaglio per le indennità da corrispondere all'ispettore Ministeriale.

8) Per gli istituti gestiti da Società con personalità giuridica: (per azioni, a responsabilità limitata, accomandita semplice, in nome collettivo), copie autenticate dell'atto costitutivo e dello statuto della società registrata dal Tribunale, certificato del Tribunale da cui risulti la persona fisica avente alla data della richiesta la legale rappresentanza della società, copia della deliberazione di richiesta dell'apertura della scuola o classi approvata ai sensi di legge.

### DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE SEMPRE ESIBITA

a) - Pianta planimetrica dei locali utilizzati per la scuola, compilata e firmata da un tecnico: i singoli ambienti in cui l'edificio si articola, devono risultare connotati per quanto concerne la destinazione e l'uso di ciascuno di essi; deve risultare il piano dell'edificio; l'ubicazione (comune, via e numero civico) ed il numero degli ambienti utilizzati- i servizi devono essere in numero adeguato alla consistenza del personale e della popolazione scolastica e distinti per esso.

La planimetria deve essere intestata ai corsi o scuole di cui trattasi e riportare il nominativo del gestore.

b)- certificato in bollo di prevenzione incendi non scaduto rilasciato dal comando provinciale dei VV.FF.; la obbligatorietà di presentazione di detto documento, deriva dall'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e dal D.M. 16.02.1982, pubblicato sulla G.U. n. 98 del 09.04.1982; tale certificato dee riferirsi sia all'impianto termico che all'edificio scolastico come tale. Specificamente è previsto quanto segue:

1) edifici scolastici - è prescritta l'acquisizione preventiva del certificato apposito rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per le scuole che contano oltre cento persone presenti;

2) centrali termiche - è prescritta l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi per gli impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h. Qualora sussista la citata situazione di estero di richiesta del certificato di prevenzione incendi, dev'essere prodotta formale dichiarazione, rilasciata dal gestore medesimo, debitamente sottoscritta e datata, da cui risulti la situazione stessa.

c) certificato di agibilità incondizionata in bollo dei locali ad uso scolastico rilasciato dal Sindaco; nel caso di ritardo da parte delle amministrazioni comunali nel rilascio del suddetto certificato, l'interessato esibirà una perizia tecnica giurata, contenente l'indicazione delle prove di carico eseguite ed un attestato del Comune da cui si rilevi l'avvenuta richiesta del certificato stesso,

d) certificato dell'Ufficiale Sanitario in bollo da cui risulti la idoneità igienica dei locali destinati ad uso scolastico con la specificazione della ricettività massima del numero di alunni, globale e distinta per aula; vi deve risultare, inoltre, il comune, la via, il numero civico, il piano, il numero degli ambienti utilizzati con la specificazione delle singole destinazioni; e) orario dettagliato settimanale delle lezioni (con l'indicazione se debba intendersi antimeridiano, pomeridiano o serale) relativo a ciascuna classe, firmato dal preside o dal direttore artistico; si fa presente che ciascuna ora di lezione non può essere inferiore ai 60 minuti (per i corsi deve essere indicata la durata e la loro periodicità settimanale);

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

f) elenco nominativo degli alunni, distinto per classe (ogni classe deve almeno tre alunni), firmato dal preside o dal direttore artistico tante l'indicazione del relativo orario di frequenza, dell'anno scolastico, nonchè del titolo legale di studio necessario per l'iscrizione alla classe frequentata,, g) progetto del personale direttivo ed insegnante, da cui risultino nome e cognome del preside o del direttore artistico, data e luogo di nascita, possesso della cittadinanza italiana, titoli di studio, materie insegnate e classi nelle quali gli insegnamenti sono impartiti, numero delle ore settimanali, curriculum artistico e didattico dei docenti.

NB:

1) In caso di rinuncia del gestore alla presa d'atto la firma del richiedente tale rinuncia dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale o dal cancelliere

2) In caso di trasferimento di sede o di passaggio di gestione, concernenti corsi o scuole per cui si chiede la presa d'atto, privi di preventiva

autorizzazione ministeriale, il Ministero soprassiederà all'istruttoria della domanda di presa d'atto, in attesa che il trasferimento di sede o il passaggio di gestione, siano formalmente autorizzati da questa Direzione Generale- previa apposita documentata istanza.

La presa d'atto, che ha natura sostanzialmente dichiarativa, ha pertanto sostituito la vecchia autorizzazione e costituisce il provvedimento con il quale l'amministrazione accerta il rispetto di quei precetti generali dell'ordinamento ai quali le didattiche debbono conformarsi.

Il rilascio di tale provvedimento risulta analiticamente disciplinato (dopo la prima lacunosa Circolare Ministeriale n. 259 del 05.08.1958, emendata in via d'urgenza all'indomani della pubblicazione della richiamata pronuncia del Giudice Costituzionale) dalla C.M. 18.09.1974 n. 214, che è stata successivamente modificata dalle successive CC.MM. 06.11.1976 n. 256 e 26.02.1980 n. 56.

A mente di tali disposizioni il rilascio della presa d'atto presuppone la notificazione all'Amministrazione dell'avvenuta apertura dell'istituzione scolastica privata, notificazione da effettuarsi ad iniziativa del gestore della scuola.

A seguito di tale atto d'impulso il Provveditore agli Studi - quando non si tratti di corsi che abbiano carattere temporaneo, estivo e di doposcuola, nel qual caso provvede direttamente a mente del paragrafo 2 della C.M. 214/74- dispone gli accertamenti istruttori del caso e ne trasmette relazione, corredata del proprio parere e della prescritta documentazione, al Ministero.

Il contenuto di tale istruttoria non è specificato nella C.M. 214/74 già menzionata, ma dalla lettura della complessiva normativa di cui alla precedente C.M. 259/58 ed alle successive CC.MM. 256/76 e 56/80 si evince che essa verifica il ricorrere degli indispensabili requisiti di sicurezza, sanità ed igiene di cui le scuole private richiedenti debbono munirsi, nonchè, più in generale, l'idoneità dell'istituzione scolastica privata a perseguire i fini formativi e culturali per i quali essa riceve specifica tutela nella Carta Costituzionale.

La C.M. 214/74 distingue -come ora fa anche l'art. 352 T.U. 297/94- le istituzioni scolastiche private in "scuole" (caratterizzate da una piena conformità degli ordinamenti didattici, nonchè della durata e dell'orario degli insegnamenti impartiti ai corrispondenti insegnamenti statali) e semplici "corsi", ma per entrambi prevede il rilascio della presa d'atto.

Si osservi inoltre che le citate circolari ministeriali si applicano invariabilmente a tutte le istituzioni non statali di istruzione secondaria e artistica, comprese le scuole magistrali, le accademie di belle arti, gli istituti musicali e le scuole di danza.

Tali istituzioni, fintanto che operano sulla sola scorta della presa d'atto, non rilasciano titoli di studio con efficacia legale, cosicchè gli alunni delle stesse sostengono presso scuole statali o pareggiate gli esami finali.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

551



## LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

### TITOLO II - IL RICONOSCIMENTO LEGALE IL PAREGGIAMENTO

Con la Circolare Ministeriale del 9 dicembre 1987, n. 377 si è inteso ricondurre ad un unico testo, ai fini di una maggiore certezza e celerità dell'azione amministrativa, le molteplici circolari ministeriali diramate in tempi diversi in materia di riconoscimento legale e di pareggiamento di scuole secondarie non statali.

**IL RICONOSCIMENTO LEGALE** - La fonte normativa essenziale è contenuta nella legge 19 gennaio 1942, n. 86 intitolata "Disposizioni concernenti le scuole non regie e gli esami di Stato di maturità e di abilitazione" che disciplinava altresì in modo dettagliato l'istituto del "riconoscimento legale", secondo le disposizioni seguenti contenute nella sopracitata C.M. del 9.12.1987 n. 377. Il campo di applicazione di tale normativa si estendeva all'intero settore dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado e dell'istruzione artistica, ma con l'espressa esclusione, sin da allora, degli istituti musicali e delle scuole di danza, per le quali era prevista la sola ottenibilità del pareggiamento, distinto istituto del quale si dirà oltre.

L'art. 6 di detta legge 86/42 dettava le condizioni igieniche, didattiche, scientifiche di struttura logistica capaci di consentire l'emissione del provvedimento di "riconoscimento" da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

#### 1. RICONOSCIMENTI LEGALI - GENERALITÀ

Per quanto concerne i profili soggettivi l'art. 2 della citata legge n. 86 prescrive che, ai fini del riconoscimento legale di una scuola, il gestore essa oltre ad aver compiuto i trenta anni di età ed essere cittadino italiano deve possedere i "necessari requisiti professionali e morali".

Se, sotto un certo riguardo, la scuola risponde sostanzialmente alla nozione azienda, quale "complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" (art. 2555 del codice civile), sotto altro e ben più rilevante aspetto la scuola è una struttura educativa finalizzata alla formazione degli utenti: la figura del gestore quindi deve essere delineata nella concretezza dai "requisiti professionali e morali" sulla base del particolare concetto di "imprenditore", che agisce nel campo specifico dell'istruzione e dell'educazione fornendo un servizio per la collettività.

Poichè la verifica dei necessari requisiti soggettivi va fatta con riguardo a tutte le persone che rappresentano l'impresa negli atti di gestione, siano essi compiuti per procura o siano essi compiuti nella qualità di socio, mediante l'istanza di riconoscimento legale devono essere forniti i nominativi, con le relative generalità, di tutte le persone che comunque compiono atti di gestione.

Il riconoscimento legale, che è una concessione amministrativa, può essere fruito solo da quelle istituzioni scolastiche non statali che l'art. 1, primo comma, della legge n. 86/1942 qualifica "scuole", in contrapposizione al concetto di "corso" di cui al successivo secondo comma.

Tale formulazione riveste particolare importanza in quanto la istituzione scolastica, per ottenere e mantenere il riconoscimento legale, deve dimostrare, per effettività di funzionamento, di essere idonea a fornire un servizio di istruzione.

La scuola richiedente il riconoscimento legale deve, quindi, perseguire fini e presentare ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni statali ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti e deve svolgere l'insegnamento nello stesso numero di anni e con orario non inferiore a quello delle suddette scuole statali.

Peraltro una scuola legalmente riconosciuta può perseguire la ricerca e la realizzazione di innovazioni negli ordinamenti e nelle strutture, al sensi e nei limiti del'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

Per assolvere alle proprie funzioni, la scuola deve proporre un'organizzazione rispondente a criteri di legittimità, efficienza ed efficacia sotto i seguenti profili:

a) gli alunni frequentanti ciascun anno di corso debbono essere in numero tale da poter configurare, sotto il profilo didattico, una classe, e quindi normalmente non meno di tre.

L'istanza di riconoscimento legale, sempre riferita ad una intera scuola, può essere avanzata per una scuola già funzionante in tutte le sue classi del corso legale di studi come pure per una scuola aperta nella classe o nelle classi iniziali con un concreto programma di sviluppo graduale e continuo nelle classi successive;

b) disponibilità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici in misura adeguata al tipo di scuola quale previsto dall'ordinamento nel numero di anni del corso legale di studio. La valutazione di adeguatezza è riferita a classi costituite con un numero medio di alunni: nel caso di scuola aperta ad un programma di sviluppo graduale in più anni scolastici, la valutazione è fatta in riferimento alle classi già costituite viste nella prospettiva di reale traduzione in un corso di studi completo per il numero di anni prescritto dall'ordinamento;

c) osservanza, per tutte le materie di insegnamento, dell'orario e dei programmi ufficiali. Lo svolgimento dell'azione docente deve risultare dagli appositi registri, tenuti come richiesto dalle leggi vigenti nelle corrispondenti scuole statali. Non sono ammissibili insegnamenti a classi riunite. Gli orari e i programmi debbono essere gli stessi previsti per le corrispondenti scuole statali ed i raggruppamenti delle discipline ai fini della costituzione delle cattedre previste per le analoghe scuole statali, debbono avere il carattere della omogeneità e della funzionalità. A paralleli criteri di funzionalità ed efficacia didattica deve essere confermato l'orario giornaliero delle lezioni;

d) possesso, da parte di tutti gli alunni, del titolo legale prescritto per la classe frequentata. Non sono ammessi uditori.

Le eventuali scuole caratterizzate dalla frequenza di alunni con una presenza saltuaria non possono essere destinatarie del riconoscimento legale, in quanto l'azione didattica, per essere Normativa, richiede un rapporto sequenziale e continuo tra docenti e alunni. Tale rapporto, basato sulla continuità e non sull'episodicità, rende effettivo il funzionamento di una classe;

e) possesso da parte del preside del titolo di studio previsto per l'esercizio della stessa funzione nella corrispondente scuola statale ed iscrizione nell'apposito albo professionale dei docenti abilitati. Circa il contenuto della funzione direttiva si richiama l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto applicabile, tenuto conto della natura privatista della gestione;

f) possesso da parte dei docenti del titolo di abilitazione prescritto aspetto alla materia insegnata ed iscrizione nel relativo albo. Solo in casi eccezionali, in presenza di particolari situazioni motivate e notificate ai provveditori agli studi, ivi comprese quelle situazioni riferite a positive esperienze di insegnamento caratterizzato dalla continuità di servizio nella stessa scuola, l'insegnamento può essere prestato da docenti non abilitati, ma comunque forniti del prescritto titolo di studio valido per l'insegnamento prestato. Relativamente ai compiti della funzione docente, si fa riferimento all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto applicabile tenuto conto della natura privatistica della gestione;

g) il rapporto instaurato dal gestore con il preside ed i docenti qualunque ne sia la natura contrattuale deve rispondere a tutte le esigenze di funzionalità della scuola e deve garantire, per i suoi contenuti, con riguardo al preside, una presenza ed una azione valida che assicuri l'efficienza della funzione direttiva e, con riguardo ai docenti, la necessaria disponibilità, in modo che non insorgano frequenti problemi di interruzione della attività didattica nella classe ed allo scopo di attuare compiutamente il metodo della programmazione e della verifica dell'azione didattica;

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

553

## LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

h) effettività dell'azione docente documentata dalle verbalizzazioni delle riunioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe, dai compiti scritti degli alunni, dalla registrazione delle interrogazioni orali, dall'elaborazione di piani di lavoro disciplinari e ove occorra interdisciplinari, dalla effettuazione delle esercitazioni pratiche, ove previste, dalle eventuali attività integrative, di sostegno e comunque da tutte le attività che indichino gli itinerari metodologico-didattici seguiti dai docenti nella loro azione.

La scuola legalmente riconosciuta, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, può esplicitare la propria attività attraverso particolari ricerche e innovazioni metodologiche e didattiche, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 419/74 ed individuare attraverso lo svolgimento di programmi e di attività integrative e di sostegno la possibilità di offrire un arricchimento al curriculum scolastico;

i) elaborazione dei criteri seguiti per le valutazioni intermedie e finali da parte dei Consigli di classe. Tale adempimento assume particolare rilevanza, in quanto si connette alla funzione pubblica di rilasciare titoli di studio aventi valore legale da parte di scuole a cui viene concesso il riconoscimento legale; 1) allestimento di un impianto amministrativo che esprima una efficiente organizzazione degli uffici direttivi e di segreteria nel rispetto delle norme che regolano la tenuta di atti e registri ai sensi degli artt. 85 e 86 del regio decreto 30 Aprile 1924, n. 965.

### II MODALITA'E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO LEGALE

L'istanza, per ciascuna scuola, deve essere direttamente inviata dal gestore in duplice esemplare (un'originale e una copia) al Ministero della Pubblica Istruzione -Direzione Generale per l'Istruzione Media non statale, e qui deve pervenire nel periodo compreso fra il 15 maggio e il 1° settembre di ciascun anno. Non sono prese in esame le domande pervenute oltre il termine perentorio del 1° settembre e non corredate, entro lo stesso termine, di tutta la documentazione prescritta ed indicata nell'allegato A e in particolare dei certificati dell'autorità giudiziaria attestanti l'assenza di precedenti penali e di carichi penali pendenti in riferimento al gestore, al rappresentante legale ed a qualunque persona che per la scuola compia atti gestionali anche per procura (anche la documentazione va allegata in duplice esemplare).

Unitamente ad altra copia della documentazione, copia dell'istanza deve essere inviata e fatta pervenire entro il periodo anzidetto al Provveditorato agli Studi competente.

La domanda di riconoscimento legale va prodotta per l'intero corso legale di studi anche se è previsto un funzionamento graduale a partire ovviamente dalla prima classe.

Ricevuta la copia dell'istanza, il Provveditorato agli Studi procederà agli eventuali accertamenti d'ufficio ritenuti necessari e farà pervenire entro e non oltre il 10 settembre al Ministero le proprie valutazioni e gli elementi informativi più opportuni.

Il Ministero sulla base dell'esame dei documenti e di tutti gli elementi a disposizione, ivi comprese le risultanze di visite ispettive, assume le proprie determinazioni e decide con la massima, consentita tempestività, allo scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche anche in relazione agli inadempimenti finali dell'anno scolastico.

I provvedimenti di riconoscimento hanno effetto dall'anno scolastico successivo alla data di emanazione dei provvedimenti stessi a norma dell'art. 9 della legge n. 86/1942.

Il riconoscimento legale, peraltro, ha effetto con decorrenza dall'anno scolastico in corso alla data di emanazione del provvedimento quando si tratti:

1) di scuola aperta in sostituzione di scuola dello stesso ordine contestualmente chiusa, dipendente dalla medesima gestione e funzionante dal medesimo edificio;

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



## LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

- 2) di istituti tecnici industriali;
- 3) di istituti tecnici agrari;
- 4) di istituti tecnici aeronautici;
- 5) di istituti tecnici nautici;
- 6) di istituti professionali di qualsiasi tipo;
- 7) di licei linguistici;
- 8) di sezioni di istituto tecnico aperte a sviluppo di biennio inquadrato muri corso quinquennale di studi già fruente del beneficio e interamente attivato";
- 9) di istituto tecnico per geometri affiancato ad un istituto tecnico commerciale od agrario già fluente del beneficio ed interamente attivato, e viceversa;
- 10) di scuole magistrali convenzionate;
- 11) di accademie di belle arti;
- 12) di istituti tecnici femminili.

Il riconoscimento legale riguarda l'intero corso, anche se avviato con funzionamento graduale solo nella prima o nelle prime classi. Il Ministero tiene conto in ogni caso della effettiva consistenza della apparato strutturale e funzionale della scuola considerata nella prospettiva di scuola funzionante per l'intero corso.

Il venir meno delle condizioni sul cui presupposto ha avuto luogo il riconoscimento legale ovvero la mancata attivazione anche parziale delle classi stesse nel biennio successivo al riconoscimento legale comporta la revoca del riconoscimento legale dell'intera scuola e quindi anche delle classi già funzionanti.

Il gestore di scuola fruente di riconoscimento legale non può interrompere l'attività scolastica prima della fine dell'anno scolastico, anche quando si verificano circostanze che comportino mutamento negli elementi essenziali della concessione.

Nel primo anno di funzionamento di ciascuna classe in regime di riconoscimento legale, il provveditore agli studi, ai fini dell'iscrizione in detta classe, dietro regolare istanza, può concedere l'esonero dall'obbligo della frequenza degli alunni che abbiano sostenuto esami di idoneità in istituti ubicati in distretto diverso.

Le scuole e gli istituti che hanno ottenuto il riconoscimento legale parziale con decorrenza dall'anno scolastico 1987/88 possono richiedere entro il 31/01/1988 al Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine disporrà apposita ispezione, l'estensione del riconoscimento legale alle classi successive purchè posseggano i requisiti prescritti dalla seguente circolare. Copia della richiesta va inviata entro lo stesso termine al competente provveditore agli studi.

Il campo di applicazione di tale normativa si estendeva all'intero settore dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado e dell'istruzione artistica, ma con l'espressa esclusione fin da allora, degli istituti musicali e delle scuole di danza, per le quali, era prevista la sola ottenibilità del pareggiamento, distinto istituto del quale si dirà oltre.

L'articolo 6 di detta legge 86/42 dettava le condizioni igieniche, didattiche, scientifiche e di struttura logistica capaci di consentire l'emissione del provvedimento di "riconoscimento" da parte del Ministero della pubblica istruzione; provvedimento che poteva essere rilasciato, ricorrendo alle dette condizioni, dopo un anno di funzionamento dell'istituzione scolastica privata, termine, questo, decorrente dal rilascio dell'autorizzazione preventiva allora prevista.

Fatta giustizia dell'autorizzazione preventiva ad opera del Giudice Costituzionale, questa veniva sostituita dalla presa d'atto, che fungeva perciò da condizione preliminare nonché da termine a quo per la decorrenza dell'anno di funzionamento di cui sopra.

Il successivo articolo 7 della citata legge 86/42 spiegava che gli allievi delle scuole munite di tale "riconoscimento legale" ottengono il riconoscimento della frequenza ai corsi didattici, senza però



# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## LE SCUOLE DI DANZA PRIVATE

tende un commissario governativo con fini di vigilanza e controllo" ex art. 361, co. IV, T.U.297/94.

Possono invece ottenere il "pareggiamento" le "scuole", funzionanti da almeno un anno, che rispondano: a) alle condizioni di cui all'art. 355 già richiamate, nonchè b) alle ulteriori condizioni di cui all'art. 356: natura di Ente pubblico dell'organizzazione, numero e tipo di cattedre conformi a quelle statali, personale vincitore di concorso, trattamento economico del personale pari a quello statale.

L'effetto del "pareggiamento" è il medesimo di cui al già richiamato art. 355, III co., ma non è richiesto che agli scrutini ed esami infrarosso sovrintenda un commissario esterno, salvo che il Provveditore agli Studi ne ravvisi l'opportunità (cfr. art. 361, IV co.).

E' essenziale precisare che la disciplina specificamente dettata per la scuole di danza continua - oggi come nel vigore del D.Lgvo. 1236/1948 - a non prevedere in alcun modo l'istituto del riconoscimento, disciplinando soltanto il pareggiamento all'Accademia nazionale di danza ottenibile per decreto del dirigente del servizio centrale, premesso il procedimento di accertamento che viene finalmente regolato dall'art. 371 del T.U.: una apposita Commissione ministeriale composta da tre membri verifica a) il ricorrere dei requisiti prescritti dall'art. 370 (sostanziale conformità dell'insegnamento delle varie discipline, della durata dei corsi e dell'ordinamento interno della scuola privata a quanto è stabilito per l'Accademia nazionale di danza), nonchè b) quel complesso di requisiti igienici, logistici e di sicurezza che vengono sintetizzati nella formula "condizione degli istituti". Il pareggiamento ha l'effetto di parificare diplomi ed attestati delle scuole di danza a quelli rilasciati dall'Accademia; i relativi esami sono sempre presieduti da un commissario di nomina ministeriale.

Orbene è di tutta evidenza che la nuova normativa nulla dispone circa il riconoscimento (mentre disciplina il pareggiamento) semplicemente perchè tale istituto non è mai stato applicabile alle scuole di danza, rette - anteriormente all'entrata in vigore del T.U. - dal già richiamato D.Lgvo 1236/1948, che prevedeva, appunto, il solo pareggiamento, ma senza definire compiutamente il procedimento di rilascio, ciò a cui si è appunto provveduto con le nuove disposizioni.

Dott.ssa Anna Cerullo (ANID)

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

557

# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## LICEI COREUTICI REGIONALI/NAZIONALI (TORINO)

### LICEI COREUTICI REGIONALI/NAZIONALI

VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n.297, ed in particolare la Parte II, Titolo VII, Capo I;  
VISTA l'istanza avanzata dal Liceo Artistico I.r. "V. Veneto" di Torino - Via Toselli, n.1 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad attuare, in via graduale, a partire dall'anno scolastico 1995/96 la sperimentazione di un quinquennio, biennio più triennio, ad indirizzo coreutico;  
VISTO il parere dell'I.R.R.S.A.E.;

#### DECRETA

##### Art.1

L'Istituto indicato in premessa è autorizzato ad attuare in via graduale, a decorrere dell'anno scolastico 1995/96 ai sensi dell'art. 278 del D. L.vo 16.4.1994, n.297, la sperimentazione di un quinquennio, biennio più triennio, ad indirizzo coreutico, secondo il progetto proposto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il titolo finale, che si consegue al termine del corso di studi, è corrispondente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 279 del D. L.vo 16.4.1994, n. 297 al diploma di Maturità Artistica di II° sezione.

##### Art.2

Le prove conclusive si svolgono secondo le modalità previste dall'annuale ordinanza ministeriale per gli esami di maturità e di licenza sperimentale.

##### Art. 3

Gli scrutini finali, gli esami di idoneità e le prove integrative sono regolati dalla normativa vigente relativa alle classi sperimentali.

##### Art. 4

Alla direzione dell'esperimento è preposto un comitato scientifico didattico composto secondo le indicazioni di cui alla circolare ministeriale n. 27 prot n.241 del 25 gennaio 1977. Della composizione del suddetto comitato, della conduzione e dei risultati dell'esperimento sarà informato il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l'Istruzione Media non Statale - e il competente Provveditorato agli Studi, attraverso l'invio di ogni utile documento, compresa una relazione del Comitato Scientifico Didattico per far pervenire entro il mese di luglio di ciascun anno scolastico.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# LA SCUOLA E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

## LICEI COREUTICI REGIONALI/NAZIONALI (TORINO)

### QUADRO ORARIO

BIENNIO	Classi	I	II	Prove
LINGUA ITALIANA		4	4	S.O.
STORIA-ED. CIVICA		2	2	O.
LINGUA STRANIERA		2	2	S.O.
STORIA DELL'ARTE		2	2	O.
MATEMATICA-INFORMATICA ED ELEM.FISICA		4	4	O.
BIOLOGIA E SCIENZE DELLA TERRA		3	3	O.
FIGURA DISEGNATA		2	2	S.
DISEGNO GEOMETRICO		3	3	S.
RELIGIONE		1	1	O.
PERCEZIONE TECNICA MUSICALE		2	2	O.P.
TECNICA DELLA DANZA CLASSICA		8	8	P.
TECNICA DELLA DANZA MODERNA		2	2	P.
REPERTORIO		2	2	P.
TEORIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZ.VISIVE		2	2	O.P.
-----				
TOTALE		39	39	

TRIENNIO	Classi	I	II	III	Prove
LINGUA ITALIANA		4	4	4	S.O.
STORIA-ED. CIVICA		2	2	2	O.
LINGUA STRANIERA		2	2	2	S.O.
STORIA DELL'ARTE		3	3	3	O.
MATEMATICA-INFORMATICA		4	4	4	O.
SCENOGRAFIA		2	2	2	S.
MODELLATO		2	2	2	S.
RELIGIONE		1	1	1	O.
STORIA DELLA DANZA		2	2	2	O.
STORIA E TEORIA DELLA MUSICA		2	2	2	O.
PERCEZIONE E TECNICA MUSICALE		2	2	2	O.
P.TECNICA DELLA DANZA CLASSICA		8	8	8	P.
TECNICA DELLA DANZA MODERNA		2	2	2	P.
REPERTORIO		2	2	2	P.
TEORIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZ.VISIVE		2	2	2	O.P.
-----					
TOTALE		40	40	40	

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

## **Pagamento del Diritto d'Autore per le musiche usate per le lezioni di danza**

Dagli inizi degli anni '80 la SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.), ai sensi degli artt. 15 e 70 della legge sul diritto d'autore n. 633/41 sosteneva la tesi che presso le scuole di danza private, i brani musicali utilizzati nel corso delle lezioni di danza e dei saggi di fine anno, erano soggette al pagamento del diritto d'autore.

Per verificare tale affermazione, presso il Tribunale Civile di Roma nell'anno 1989 è stata intentata dall'A.N.I.D (Associazione Nazionale Insegnanti di Danza) una causa civile contro la tesi della S.I.A.E. sopra riportata.

Con atto di citazione notificato il 4/4/1989 l'A.N.I.D., con alcuni titolari di scuola di danza ad essa associate convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma chiedendo "... accertarsi e dichiararsi che le scuole di danza associate all'A.N.I.D. non erano tenute al pagamento dei diritti alla S.I.A.E. per le opere musicali eventualmente utilizzate quali supporto didattico durante i corsi di insegnamento della danza classica e moderna e per le manifestazioni dei saggi di fine corso tenuti alla sola presenza dei familiari degli allievi appositamente invitati.

A sostegno della propria domanda gli attori deducevano:

- che essenziale supporto didattico dei corsi di danza che si tengono nelle scuole gestite dagli istanti era la musica che normalmente era diffusa nelle aule da apparecchi fono-riproduttori;
- che per tali esigenze di insegnamento erano normalmente utilizzati nastri appositamente creati per l'insegnamento medesimo, non potendosi peraltro escludere tassativamente l'utilizzazione di brani protetti dalla legge sul diritto d'autore durante i corsi scolastici;
- che tuttavia l'eventuale utilizzazione in tale contesto di brani musicali protetti dalla legge sul diritto d'autore non poteva trovare ostacoli, contrariamente a quanto sostenuto dalla S.I.A.E., in quanto l'art. 15 della legge D.A. non considerava pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro".

La decisione della presente controversia comporta un attento esame dell'art. 15 del 22.4.1941 n° 633 che, dopo aver previsto al primo comma il diritto esclusivo dell'autore di esecuzione, rappresentazione o recitazione pubblica dell'opera musicale, drammatica e cinematografica, al secondo comma aggiunge: " Non è considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro".



Il diritto disciplinato dal suddetto articolo, come è noto, rientra nell'ambito dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, che consentono all'autore ogni autorizzazione che riflessi sulla vita economica dell'opera stessa, e non quindi le sole utilizzazioni effettuate da terzi per propri fini economici, a scopo di lucro: ciò spiega perché sussiste il diritto d'autore per la rappresentazione e l'esecuzione pubblica dell'opera, anche se effettuate gratuitamente.

Il secondo comma dell'art. 15 prevede invece un limite al carattere pubblico della rappresentazione ed esecuzione dell'opera, escludendo laddove essa si svolge in ambienti chiusi; quali la famiglia o la scuola, caratterizzati da rapporti stretti e peculiari tra colui che organizza la rappresentazione o l'esecuzione dell'opera e coloro che vi assistono (quale il rapporto di parentela tra genitori e figli o quello didattico tra insegnante e allievo), rapporti che da soli giustificano la presenza alla rappresentazione o esecuzione dell'opera delle persone intervenute.

Lo stesso articolo aggiunge, come già detto, che non è considerata pubblica l'esecuzione o la rappresentazione dell'opera nei suddetti ambienti "purché non effettuata a scopo di lucro".

Orbene deve anzitutto affermarsi che l'interpretazione letterale della norma non sembra legittimare dubbi sul fatto che il diritto d'autore nei casi in esame è escluso laddove non vi sia scopo di lucro nella rappresentazione o esecuzione dell'opera, posto che il termine "effettuata" si riferisce appunto ai casi di esecuzione, rappresentazione e recitazione; e d'altra parte la locuzione "purché non effettuata a scopo di lucro" non può essere ricondotta alla "cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola e dell'istituto di ricovero" non solo per motivi letterali, ma anche perché, da un punto di vista logico, se è ipotizzabile lo scopo di lucro per convitti, scuole o istituti di ricovero, la stessa conclusione non è legittima "per la cerchia ordinaria della famiglia".

Tale orientamento è seguito anche da autorevole dottrina che riconduce appunto lo scopo di lucro di cui alla norma in esame non al soggetto che utilizza l'opera, ma alla sua rappresentazione o esecuzione, escludendo tra l'altro l'intento lucrativo laddove fosse richiesto agli uditori e spettatori il solo rimborso delle spese occorse per l'organizzazione della riunione nella quale l'opera è stata utilizzata.

La S.I.A.E. replica al riguardo che lo sfruttamento di brani musicali, durante i corsi di danza costituisce comunque lo strumento indispensabile per il perseguimento dello scopo di lucro da parte delle scuole di danza stesse, che sono gestite a livello imprenditoriale per raggiungere un vero e proprio profitto economico; sottolinea inoltre il carattere peculiare della fattispecie rispetto alle altre ipotesi previste dall'art. 15 citato, posto che nell'ambito delle scuole di danza l'utilizzazione dei brani musicali è caratterizzata, oltre che dalla strumentalità con un'attività economica, anche da un'indiscutibile sistematicità.

Tale assunto non può essere condiviso.

È pur vero che le scuole di danza, gestite in forma individuale o societarie, perseguono finalità economiche come qualsiasi imprenditore: non di meno tale risultato è solo indirettamente realizzato attraverso lo sfruttamento di opere musicali, in quanto tale utilizzazione è finalizzata a scopi didattici, e cioè all'insegnamento della danza, essendo fatto notorio che l'apprendimento di quest'ultima è strettamente legato per sua natura all'accompagnamento di un brano musicale, che funge quindi da semplice supporto alla lezione di danza.

Ciò spiega, tra l'altro, perché in tale contesto raramente è realizzata una vera e propria esecuzione di un'opera musicale in senso compiuto, posto che le esigenze didattiche di volta in volta potranno comportare l'interruzione del brano, la sua ripetizione, la sua sostituzione con un brano di altro autore secondo le valutazioni del docente: da tale constatazione discende altresì la considerazione che nella fattispecie non vi è un sfruttamento dell'opera che interessi i diritti di utilizzazione economica spettante all'autore, non potendo qualificarsi tale un utilizzo così frammentario del brano musicale.

La circostanza che poi tale utilizzazione avrebbe i caratteri della sistematicità, in quanto ripetuta ogni volta che appaia necessaria allo scopo didattico perseguito, non sembra conferire maggior pregio alla tesi di parte convenuta: invero la reiterazione nel tempo dell'esecuzione e della rappresentazione del brano musicale è evidentemente legata in senso logico alla natura della stessa attività scolastica che ovviamente può esigere tale supporto, nei limiti sopra chiariti, tutte le volte che ciò sia utile a fini didattici; ed è pur evidente che il legislatore di tale eventualità ha tenuto conto, atteso che, come si è visto, all'art. 15 citato ha contemplato anche la scuola nell'ambito di quelle istituzioni al cui interno la rappresentazione dell'opera non è considerata pubblica, purché non effettuata a scopi di lucro.

Per le considerazioni che precedono, quindi, deve dichiararsi che le scuole di danza associate all'A.N.I.D. non sono tenute al pagamento dei diritti alla S.I.A.E. per le opere musicali eventualmente utilizzate quale supporto didattico durante i corsi di insegnamento della danza classica e moderna.

A conclusioni diverse deve invece pervenirsi per i saggi di fine corso tenuti alla presenza dei familiari degli allievi appositamente invitati.

Nella fattispecie, invero, deve ritenersi che sia in presenza di un vero e proprio spettacolo pubblico, come tale escluso dalla sfera di operatività del secondo comma dell'art. 15 L.A. più volte citato.

In tale senso è rilevante lo scopo che le scuole di danza intendono perseguire con tali manifestazioni, costituite appunto dall'intento, come ammesso dalle stesse parti attrici, di preparare gli allievi, sotto un profilo psicologico ed emotivo, all'impatto con il pubblico, ovvero con una

cerchia indeterminata di persone che vengono ad assistere ad una rappresentazione artistica di danza classica o moderna.

Pertanto il Tribunale di Roma nella Camera di Consiglio del 26.6.1991, definitivamente pronunciando nella causa introdotta il 4.4.1989 dall'Associazione Nazionale Insegnanti di Danza più altri nei confronti della S.I.A.E. provvedeva dichiarando:

1. "che le scuole di danza associate all'A.N.I.D. tra cui quelle gestite dalle parti attrici e quelle intervenute, non sono tenute al pagamento dei diritti alla S.I.A.E. per le opere musicali protette eventualmente utilizzate quale supporto didattico durante i corsi di insegnamento della danza classica e moderna"

2. "rigetta le altre domande attrici"

(esonero del pagamento per i saggi di fine corso).

A seguito di tale sentenza adottata dal Tribunale ed anche dalla Corte di Appello di Roma che riconosceva in I e II grado la vittoria dell' A.N.I.D., la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 8304/ 97 pubblicata il 1.9.1997 ha ribaltato le decisioni giuridicamente già adottate, affermando il principio secondo cui "*.....la utilizzazione economica dell'opera d'arte musicale a seconda delle diverse modalità che il mercato consente, e mercè le quali comunque si sfrutti l'opera stessa, perseguendo un lucro appartiene all'autore. Tale utilizzazione economica è esclusa nelle ipotesi specificamente previste dalla legge tra le quali non si deve annoverare la esecuzione di opere musicali quale supporto didattico nelle scuole di danza private, giacché essa, in quanto organizzata dentro un processo produttivo diretto al profitto, costituisce utilizzazione economica riservata all'autore*".

Gli insegnanti di danza e l'A.N.I.D. ritengono a loro volta che tale conclusione sia in contrasto con l'art. 33, 4° comma della Costituzione, in quanto introduce a carico degli alunni delle scuole private un trattamento economico più oneroso rispetto a quello degli alunni delle scuole statali, in misura pari ai diritti di autore da corrispondere alla S.I.A.E.

La sentenza della Corte di Cassazione pertanto, ha affermato un principio che non spiega immediatamente alcun effetto nel mondo giuridico: tanto è vero che nel dispositivo si rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello per verifica della concreta attuabilità del principio in astratto affermato.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO  
SPETTACOLO  
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
ENTE TEATRALE ITALIANO

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
relativo alla  
**EDUCAZIONE AL TEATRO**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Ente Teatrale Italiano riconoscono l'**EDUCAZIONE AL TEATRO** come un componente importante della formazione dei giovani

**CONSIDERATI**

- la valenza educativa dell'approccio al teatro, da inserire tra le forme di conoscenza analogica, come risposta ai diversi bisogni formativi che la scuola deve garantire come occasione di educazione ai linguaggi verbali e non verbali e alla creatività;

- l'esigenza primaria di assicurare anche in Italia, sul piano culturale e organizzativo, un livello di qualificazione europeo per quanto riguarda la presenza del teatro nel processo formativo sin dalla prima infanzia;

- la varietà e lo spessore delle esperienze teatrali realizzate, specialmente nel corso degli ultimi anni, nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare nell'ambito dei progetti ministeriali per l'educazione alla salute (Progetto Giovani e Progetto Ragazzi 2000);

- la ricchezza delle esperienze professionali attuate in Italia dal teatro per l'infanzia e la gioventù, spesso a partire dai laboratori attivati nelle scuole;

- la necessità di approfondire la tradizione e sviluppare i nuovi valori creativi del teatro italiano;



- l'importanza di un'intesa e di un collegamento permanente ed organico tra il settore educativo ed il settore dei professionisti del teatro per l'infanzia e la gioventù, del comune e reciproco interesse della promozione e dell'affinamento nei giovani della sensibilità critica e dell'attenzione all'arte teatrale, e della valorizzazione delle attività teatrali realizzate nelle scuole, anche attraverso una sempre più specifica qualificazione degli operatori del settore.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo  
il Ministero della Pubblica Istruzione  
l'Ente Teatrale Italiano

**SI IMPEGNANO A**

- valorizzare l'EDUCAZIONE AL TEATRO come una componente significativa della formazione dei giovani.

- favorire e sostenere l'integrazione delle attività teatrali scolastiche all'interno dei progetti educativi d'istituto (P.E.I.);

- individuare le modalità possibili per offrire l'opzione dell'EDUCAZIONE AL TEATRO agli scolari e agli studenti di ogni ordine e grado;

- garantire che la qualità della proposta teatrale destinata all'infanzia e alla gioventù e la originalità del teatro prodotto dai giovani siano assicurate sull'intero territorio nazionale anche attraverso il coordinamento tra governo centrale e regioni;

- favorire la formazione di operatori della scuola e del teatro, qualificando competenze professionali specifiche;

- creare un sistema aggiornato di informazione e documentazione delle attività, anche mediante rassegne, finalizzato alla pubblicazione e al confronto delle esperienze in atto;

- predisporre un piano di coordinamento delle strutture finalizzato all'utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane e finanziarie esistenti;

- predisporre conseguenti proposte legislative

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
- DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO  
IL MINISTERO  
IL MINISTERO  
TECNOLOGICA

Le due istituzioni individuano nell'Ente Teatrale Italiano la struttura di raccordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo e il Ministero della Pubblica Istruzione, e nominano un gruppo di lavoro cui viene conferito il mandato di progettare in dettaglio l'attuazione degli impegni sopra enunciati, e in particolare di elaborare un modello di progetto da attuarsi, nel breve termine, in differenti aree geografiche del Paese.

Roma, 6 settembre 1995

*Giancarolo Lombardi*  
Ministro della Pubblica Istruzione

*Mario d'Addio*  
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per il Turismo e lo Spettacolo

*Maurizio Spapiano*  
Commissario Straordinario dell'Ente Teatrale Italiano

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO -

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E  
TECNOLOGICA

### PROTOCOLLO D'INTESA

per l'educazione alle discipline dello spettacolo

#### CONSIDERATO CHE

la società civile ed il mondo della cultura e le tendenze in atto verso la società dell'informazione pongono i giovani a contatto con un contesto comunicativo complesso e connotato da una pluralità di linguaggi, anche nella vita quotidiana;

l'educazione della persona comprende anche la capacità di cogliere, insieme con il significato, la dimensione estetica dei linguaggi, di sviluppare l'attitudine critica e la consapevolezza delle proprie emozioni;

le attività espressive ed artistiche hanno dato prova di offrire un contributo significativo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per contrastare il disagio giovanile;

il pubblico giovanile rappresenta un'area di utenza strategica per le attività di spettacolo (teatro - musica- cinema- danza), che hanno quindi una responsabilità di educazione del gusto delle giovani generazioni;

il protocollo d'intesa tra il Dipartimento dello Spettacolo, l'Ente Teatrale Italiano (ETI) e il Ministero della Pubblica Istruzione, stipulato in data 6.9.95, ha costituito uno strumento per rendere più organiche le azioni formative attraverso l'integrazione delle risorse interistituzionali;

la legge n.59/97 prevede all'art.21 l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di ogni tipo ed indirizzo, valorizzandone il ruolo propositivo e creativo nell'ambito dei contesti territoriali di riferimento;

le discipline dello spettacolo e i linguaggi multimediali possono svolgere una funzione orientativa verso nuovi sbocchi professionali;

le opportunità formative offerte dalle discipline dello spettacolo e delle relative didattiche debbono caratterizzare e essere acquisite nella ordinaria dimensione professionale dei docenti;

le Università possono sostenere lo sviluppo delle discipline dello spettacolo, allo scopo di innalzare il livello della qualità della vita degli studenti nei territori di riferimento;

#### VALUTATA

l'importanza di fornire un quadro di riferimento alle molteplici azioni già consolidate - come quelle assunte con la collaborazione dell'Ente Teatro Italiano, della Società Italiana degli Autori e degli Editori e dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - ed ai nuovi progetti finalizzati all'educazione alla musica, alla danza, al teatro, al cinema e all'audiovisivo, attraverso interventi congiunti che siano in grado di corrispondere più adeguatamente alle suesposte esigenze con l'integrazione delle risorse e la valorizzazione del ruolo dei soggetti pubblici e privati,



**SI IMPEGNANO**

**NEI RISPETTIVI AMBITI ISTITUZIONALI AD ATTUARE LE SEGUENTI AZIONI**

**nel settore della Pubblica Istruzione**

nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autonomia attribuiti alle istituzioni scolastiche dalla legge 15 - marzo 1997, n.59, :

favorire l'educazione all'espressione e alla fruizione delle arti dello spettacolo ;

promuovere all'interno dei programmi di istituto, la realizzazione di iniziative tese allo sviluppo delle capacità espressive dei giovani;

favorire l'individuazione nelle scuole di figure professionali che, nell'ambito delle attività aggiuntive, così come definite dall'art. 43 del CCNL 94/97 del comparto scuola, garantiscano sostegno culturale e organizzativo per le attività espressive ed artistiche e si pongano come destinatarie della rete di comunicazione per gli ambiti di cui trattasi;

progettare curricula formativi specifici che rispondano a particolari richieste del mondo dello spettacolo;

valorizzare il ruolo del personale scolastico utilizzato presso i provveditorati agli studi per la realizzazione di iniziative volte a promuovere e sostenere il successo formativo dei giovani, la formazione e aggiornamento in ambito artistico, la comunicazione interistituzionale;

promuovere specifiche attività di formazione e aggiornamento dei docenti delle scuole di ogni tipo e indirizzo;

prevedere l'inserimento degli insegnamenti delle discipline dello spettacolo nei curricula scolastici;

favorire ogni possibile intesa a livello locale tra gli uffici scolastici provinciali e le singole scuole e gli enti locali territoriali, le università, gli enti lirici e coreutici, i teatri e le compagnie teatrali, le sale cinematografiche, le emittenti televisive;

promuovere la partecipazione di studenti e docenti a rappresentazioni delle arti teatrali, cinematografiche, musicali, coreutiche, audiovisive;

concordare, nell'ambito delle azioni finanziate dalla Ue, iniziative tendenti ad allargare il panorama culturale e di esperienza dei giovani e dei docenti attraverso rapporti di scambio, progetti di ricerca e di cooperazione a livello europeo

#### nel settore dello Spettacolo

promuovere e realizzare la formazione di professionisti dello spettacolo specializzati nelle attività più strettamente legate al mondo degli allievi e dei giovani in età scolare.

sostenere la produzione e la fruizione di attività teatrali e cinematografiche, musicali, coreutiche e audiovisive specificatamente destinate agli studenti anche attraverso speciali incentivi per le compagnie e gli enti che presentano programmi di sviluppo e di formazione del pubblico giovanile;

favorire la partecipazione di professionisti dello spettacolo alla realizzazione di corsi di aggiornamento e formazione destinate ai docenti delle scuole di ogni tipo e indirizzo;

individuare i referenti, almeno a livello regionale ovvero inter regionale, che costituiscano interfaccia con i referenti provinciali della pubblica istruzione e con le università;

sostenere i soggetti pubblici e privati operanti nel campo dello spettacolo sia a livello nazionale che a livello territoriale, per la stipula di intese con le istituzioni scolastiche o con gli uffici scolastici provinciali;

diffondere l'informazione sulle attività artistiche anche nelle aree più decentrate del paese;

**nel settore dell'Università' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

includere la didattica delle discipline della musica e dello spettacolo nei nuovi percorsi di laurea e di specializzazione post-laurea per la formazione degli insegnanti


considerare parte integrante degli interventi a favore della qualità della vita degli studenti le attività di promozione della musica, del teatro, del cinema e delle arti finanziate dalle università, come indice rilevabile all'interno delle nuove procedure di valutazione e di incentivazione degli atenei.

Il Vice presidente del Consiglio  
dei Ministri


Il Ministro della P. I. e del MURST

Delegato per lo Spettacolo

( Walter Veltroni )



( Luigi Berlinguer )



Rome, 12. giugno 1997



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 febbraio 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

STAMPAGIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSIZIA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

### DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 115.

**Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;



Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;

#### EMANA

il seguente decreto legislativo:

#### Art. 1.

*Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea*

1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.

3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione.

4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni.

#### Art. 2.

##### *Professioni*

1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni:

a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

c) le attività esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1;

d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.

#### Art. 3.

##### *Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza*

1. Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale. A tal fine è necessario che il richiedente:

a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad assicurare la sua formazione professionale;

b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.

2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del precedente comma è computabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.

3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma è ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana.

4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

#### Art. 4.

##### *Titoli professionali assimilati*

1. Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all'esercizio di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti al requisito di cui all'art. 1, comma 3, e che sono riconosciuti di livello equivalente ai titoli predetti.

2. I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione integralmente acquisita nella Comunità europea.

#### Art. 5.

##### *Composizione e durata della formazione professionale*

1. La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1, comma 3, o all'art. 4 del presente decreto può consistere:

a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;

b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;

c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

2. Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni.

#### Art. 6.

##### Misure compensative

1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).

2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.

#### Art. 7.

##### Tirocinio di adattamento

1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.

#### Art. 8.

##### Prova attitudinale

1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

#### Art. 9.

##### Disposizioni applicative delle misure compensative

1. Con decreti del Ministro competente ai sensi dell'art. 11, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, con riferimento alle singole professioni e alle relative formazioni professionali.

#### Art. 10.

##### Requisiti formali dei titoli

1. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati, se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

#### Art. 11.

##### Competenze per il riconoscimento

1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto. L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

d) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il personale ricercatore universitario;

e) il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica compresi i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche;



f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.

#### Art. 12.

##### *Procedura di riconoscimento*

1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione richiesta, comunicando all'interessato le eventuali necessità e integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/90 alla quale partecipano i rappresentanti:

- a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;
- b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- c) del Ministero degli affari esteri;
- d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- e) del Dipartimento per la funzione pubblica.

Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.

#### Art. 13.

##### *Effetti del riconoscimento*

1. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle qualifiche professionali.

2. Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai rapporti di pubblico impiego e per l'esercizio di professioni nei casi previsti dagli articoli 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e del Ministro del tesoro, sono individuati i rapporti e le qualifiche di pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità di condizioni con i cittadini italiani.

4. Alla individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione dell'art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette.

#### Art. 14.

##### *Uso del titolo professionale e del titolo di studio*

1. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono stati ammessi all'esercizio di una professione ai sensi del presente decreto, fermo il diritto all'uso del corrispondente titolo professionale previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito nel Paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

#### Art. 15.

##### *Esecuzione delle misure compensative*

1. Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.

2. In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono:

- a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego e il Ministro della pubblica istruzione nei casi di cui alla lettera e) dell'art. 11;
- b) il Ministero della sanità in relazione alle professioni sanitarie;
- c) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ogni altro caso.

#### Art. 16.

##### *Prova dei requisiti non professionali*

1. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della professione sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza, che attestano il possesso dei requisiti medesimi.

2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un

organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento di una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della professione.

3. La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere provata con il corrispondente documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza; se tale documento non è prescritto, con attestato rilasciato da autorità competente del Paese medesimo, conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.

4. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 10.

#### Art. 17.

##### *Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia*

1. Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea, il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli di formazione professionale di cui agli articoli 1 e 4 conseguiti in Italia è certificato dai Ministeri competenti a norma dell'art. 11.

2. I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le formazioni professionali equivalenti a norma del precedente art. 3, quarto comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità europea a cura del Ministero degli affari esteri.

#### Art. 18.

##### *Relazione alla Commissione delle Comunità europee*

1. Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità europee sull'applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.

2. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve altresì ai compiti:

- a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità europee;
- b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.

#### Art. 19.

##### *Materie non regolate*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni regolate da direttive della Comunità economica europea relative al reciproco riconoscimento di diplomi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1992

#### COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

#### ALLEGATO A

Professione	Ministero vigilante
Attuario . . . . .	Ministero di grazia e giustizia
Avvocato . . . . .	Id.
Procuratore . . . . .	Id.
Commercialista . . . . .	Id.
Biologo . . . . .	Id.
Chimico . . . . .	Id.
Agronomo e forestale . . . . .	Id.
Geologo . . . . .	Id.
Ingegnere . . . . .	Id.
Agente di cambio . . . . .	Id.
Psicologo . . . . .	Id.
Consulente del lavoro . . . . .	Id.
Consulente proprietà industriale	Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Tecnico sanitario di radiologia medica	Ministero della sanità.
Docenti di scuole e istituti statali e non statali di istruzione secondaria ed artistica compresi i conservatori, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche	Ministero della pubblica istruzione
Esperto in materia di pianificazione territoriale	Ministero dei lavori pubblici

92G0183



## Cap. 7

# Videoteche della danza

- Accordo Discoteca di Stato-IALS per la *DanzaInVideo*
- La Discoteca di Stato
- Elenco videoteche in Italia
- Concorsi

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## DISCOTECA DI STATO

### DANZA IN VIDEO

Poiché la danza, fra tutte le arti, è quella che non ha potuto usufruire dello sviluppo tecnologico della discografia, dell'editoria e della radiofonia, la videoteca è l'unico modo per conservare in video le sue esecuzioni.

L'esigenza di un'archiviazione del materiale video per la danza diventa necessaria nel momento in cui si vuole restituire alla danza la pari dignità con le altre arti e dare all'Italia un "bene culturale" che arricchisca ulteriormente il grande patrimonio di cui dispone salvaguardando le diversità culturali del Paese nell'ambito dell'integrazione europea.

In base a questa considerazione è stato raggiunto un importante accordo tra la DISCOTECA DI STATO e lo IALS di Roma per la costituzione di un archivio video della danza e del balletto.

Il Direttore di questo autorevole Istituto del Ministero dei Beni Culturali M. Carla Cavagnis Sotgiu, ha accolto la proposta formulata dallo IALS affinché la Discoteca di Stato divenga il referente qualificato sia per la tutela conservativa che per la promozione e fruizione, rispetto ad una più vasta utenza, dei video di danza e balletto. Lo IALS, che da anni è attivo nella ricerca, studio e documentazione in materia di danza e balletto, ha promosso questa iniziativa presso il Dipartimento Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che a tale scopo ha riconosciuto una sovvenzione a sostegno, consapevole di quanto sia urgente che studiosi e operatori possano finalmente accedere ad una grande collezione nazionale che consenta di conoscere e valorizzare la tradizione artistica italiana e nello stesso tempo si creino le condizioni per la conservazione ottimale di questo patrimonio visivo.

L'evidente importanza della Discoteca di Stato, i supporti organizzativi, le strutture a disposizione del pubblico e le tecniche specializzate di conservazione ed archiviazione già applicate all'ingente patrimonio musicale da essa conservato, rappresentano la massima garanzia per il futuro di questo progetto, che lo IALS curerà con un gruppo specializzato di lavoro, affiancandosi ai responsabili indicati dalla Discoteca sia per tracciarne e svilupparne le direttive di ricerca, sia per offrire supporti e conoscenze specifiche in materia di danza e balletto.

Non può sfuggire agli artisti, agli studiosi ed agli operatori del settore l'importanza della costituzione di questo "museo delle immagini in movimento" che risponde, al massimo livello, alla sempre crescente necessità di disporre di un patrimonio di registrazioni che consentano di tenersi aggiornati da un lato con ciò che viene creato in Italia e all'estero, senza alcuna esclusione di generi e stili, e dall'altro di disporre, per quanto possibile, di documenti filmati sulle produzioni del passato.

L'intento con cui nasce ora presso la Discoteca di Stato l'Archivio DanzaInVideo non è certo competitivo rispetto ai patrimoni esistenti, di cui anzi auspica l'arricchimento. Esso si sostanzia invece in una funzione di autonoma raccolta, secondo le direttive di conservazione e di ricerca che qui di seguito si enucleeranno.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

585

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## INTRODUZIONE

DanzaInVideo vuole essere un museo reso costantemente vivo dal suo costante aggiornamento rispetto alle produzioni allestite e anche dalle periodiche "esposizioni" dei materiali acquisiti per l'acquisto o donazioni. Auspica pertanto la collaborazione degli individui, delle compagnie nonché delle istituzioni private che desiderino avvalersi delle risorse specialistiche della Discoteca di Stato in fatto di tecniche di conservazione, al fine di salvare per la conoscenza, lo studio e più in genere per la divulgazione dell'arte della danza, materiali tanto preziosi quanto fragili e di scarsa durata temporale.

Le registrazioni video che ci invierete costituiranno il primo importante nucleo di questo fondo archivistico. Per tutto il materiale saranno garantiti i Diritti d'Autore e i limiti sulla riproduzione garantiti dalle normative vigenti.

### **L'Archivio DanzaInVideo: le direttive di ricerca**

L'Archivio consisterà in una sezione italiana comprendente:

- a. filmati storici: dalle riprese occasionali di balletti ai materiali relativi alla danza conservati presso l'Istituto Luce;
- b. filmati prodotti dalla RAI-TV a partire dalla sua istituzione. Si tratta per lo più di riviste danzate e di rassegne di danza;
- c. registrazioni di produzioni teatrali di danza e balletto allestite presso enti lirici e presso Festival di rilievo nazionale;
- d. video che consentano di conoscere le carriere di grandi coreografi e interpreti italiani, ovvero di coreografi e interpreti la cui carriera in Italia è stata di grande importanza e prestigio anche per le generazioni a loro successive;
- e. video relativi alla ricostruzione di danze "storiche", cioè dei secoli precedenti a quello attuale, nonché popolari;
- f. videodanza: ovvero produzioni di danza concepite per il mezzo televisivo.

La sezione straniera della raccolta comprenderà materiali relativi a produzioni realizzate in Europa, Europa dell'Est, in Russia e negli USA, ed in specie:

- a. filmati storici, raccolti secondo tre grandi linee: grandi balletti (es. Lago dei Cigni, Schiaccianoci, Don Chisciotte, etc.), grandi coreografi, grandi interpreti (nel campo classico e nel campo moderno);
- b. commedie musicali cinematografiche di essenziale valore storico per la danza;
- c. videodanza.

### **Il Bollettino DanzaInVideo**

L'archivio DanzaInVideo è al servizio della più larga collettività di utenti, ai quali si rivolgerà con un Bollettino periodico nel quale riceveranno opportuna segnalazione:

- a. lo stato della collezione, al completo delle acquisizioni elencate per titoli e casa di produzione;
- b. la programmazione in corso relativa alle acquisizioni;
- c. i fondi esistenti presso Istituzioni private e singoli individui.

Il Bollettino offrirà anche uno spazio fisso ad interviste e proposte individuali, a comunicazioni relative a particolari problematiche, alle notizie su particolari filmati realizzati in Italia e all'estero.

# VIDEOTECHHE DELLA DANZA

## INTRODUZIONE

Il progetto è curato dal gruppo di lavoro dello IALS diretto da Domenico Del Prete e costituito da Anita Bucchi, Marco Schiavoni e Patrizia Veroli. Il coordinamento organizzativo è di Simona Di Luise, per la promozione e l'ufficio stampa: Titta Fachini.

Il responsabile per la Discoteca di Stato è il Dott. Francesco Aquilanti.

### Come inviare il materiale video

Si precisa che i materiali inviati alla Discoteca di Stato diventeranno di sua proprietà. Essa ne tutelerà il copyright.

I documenti visivi andranno forniti possibilmente su supporti di tipo broadcasting (Beta, pollice, ecc.) o professionali. Andrà fornita anche una copia in VHS o S-VHS per facilitarne la consultazione. Tuttavia, per non perdere l'opportunità di raccogliere quanto più materiale possibile riguardante la produzione italiana di danza e balletto attualmente disponibile, verranno catalogate anche le registrazioni effettuate in semplice VHS se trattasi di materiale tecnico poco idoneo ai fini di una conservazione durevole.

A corredo della registrazione, viene richiesto di riempire una scheda appositamente redatta che troverete in allegato. In essa saranno evidenziate le caratteristiche tecniche ed artistiche del video.

### Donazioni - Segnalazioni

Gli artisti, gli studiosi, gli operatori del settore, gli Istituti e i singoli collezionisti che intendono donare o semplicemente segnalare l'esistenza di fondi archivistici o di rare registrazioni, verranno menzionati nel bollettino e nella catalogazione. Nel caso di donazioni il fondo sarà intitolato al donatore stesso.

I materiali andranno inoltrati a:

#### DISCOTECA DI STATO

Palazzo Antici-Mattei

Via Michelangelo Cactani, 32 - 00186 ROMA - Tel. 06/6879048 - 6864197 - Fax 06/6865837

Referente: **Francesco Aquilanti**

Per ogni ulteriore contatto, informazione o chiarimento rivolgersi a:

#### IALS

Centro Ricerca Documentazione e Formazione danza, musica e teatro

Via Fracassini, 60 - 00136 ROMA - Tel. 06 / 3236396 - Fax 06 / 3611926

Referente: **Simona Di Luise**

Qualora per vostra comodità vogliate lasciare i materiali direttamente presso lo IALS, i responsabili del progetto avranno cura di inoltrarli alla Discoteca di Stato.

Il 27 novembre 1997 è avvenuta l'inaugurazione ufficiale del progetto DanzaInVideo. Presenti all'incontro il consigliere del Ministro Veltroni, Dott. Forlenza, il Direttore Generale del Dipartimento dello Spettacolo, Dott. Bova, ed alcuni autorevoli rappresentanti della Commissione Centrale per la Danza, nonché artisti e studiosi specializzati del settore.

Ampio riscontro è stato dato dalla stampa e dalle reti televisive al varo di questa importante iniziativa mirante alla salvaguardia, conservazione e promozione della danza come patrimonio nazionale.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

587



# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## DISCOTECA DI STATO

**La discoteca di Stato** è la più grande collezione pubblica italiana di documentazione sonora.

Garantisce la conservazione e fruizione di un vastissimo patrimonio composto da documenti su disco, nastro, CD e video, come da analoghe fonoteche nazionali degli altri Paesi.

È accessibile a tutti coloro che sono interessati alle sue collezioni, garantendo l'ascolto individuale ed anche la riproduzione dei documenti, nel rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore.

Cura il costante incremento delle collezioni storiche e l'aggiornamento delle raccolte attraverso il deposito legale attuato in collaborazione con le case discografiche.

Dalla musica classica a quella folkloristica, dal jazz al rock, dalle fiabe della narrativa orale ai discorsi storici, la Discoteca di Stato è il luogo dei suoni del passato e del presente, il luogo del "verba manent".

**La storia** della Discoteca di Stato comincia nel 1928, quando viene istituita con il compito di "raccolgere e conservare per le future generazioni la viva voce dei cittadini italiani che in tutti i campi abbiano illustrata la patria e se ne siano resi benemeriti".

Il primo fondo italiano di documentazione sonora, nucleo storico della Discoteca di Stato, risale già al 1924 e raccoglie le testimonianze orali dei protagonisti della Grande Guerra.

Negli anni seguenti l'Istituto vede ampliato il proprio ruolo, trasformandosi da struttura celebrativa a istituzione culturale: riceve una sede autonoma ed avvia alcune iniziative di rilievo fra cui un atlante dialettologico d'Italia. Con la legge del 1939 le viene definitivamente riconosciuta la funzione di archivio sonoro nazionale.

Nel dopoguerra, con il successivo e definitivo trasferimento a Palazzo Antici-Mattei, ha inizio la storia attuale della Discoteca di Stato. Viene istituito l'Archivio Etnico Linguistico-Musicale, primo passo per la concreta attuazione di uno dei compiti fondamentali dell'Istituto: la documentazione sonora sistematica del patrimonio di cultura orale ed etnomusicale.

Nel 1975, con la costituzione del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, finalmente l'Istituto trova la sua naturale collocazione nel complesso delle istituzioni deputate alla tutela e valorizzazione della cultura italiana. La Discoteca di Stato assume il compito di provvedere all'acquisizione, documentazione, conservazione e divulgazione di tutto il patrimonio sonoro nazionale e delle fonti orali della storia italiana, nonché dei documenti sonori di produzione internazionale di particolare interesse e rilevanza.

**Il patrimonio** è composto da circa 200.000 supporti tra nudi di cera, dischi, nastri, CD e video, numero destinato ad aumentare costantemente grazie al deposito legale. A ciò si aggiunge una collezione di strumenti di riproduzione del suono ed una biblioteca.

Nell'Archivio Nazionale del Disco sono conservati più di 190.000 dischi, di cui circa 35.000 a 78 giri. La collezione spazia da documenti, anche inediti, di interpreti ed esecutori di musica classica e operistica, alla musica rock, leggera e jazz italiana e internazionale. La Nastroteca è composta da registrazioni in gran parte inedite, effettuate direttamente dalla Discoteca o per conto di essa da altri Istituti o Università. Ne fanno parte sezioni riguardanti: Voci Storiche, Teatro Italiano e l'Archivio Etnico Linguistico-Musicale (documentazione sui beni folkloristici, linguistici ed etnomusicali italiani con più di 25.000 registrazioni provenienti da campagne sistematiche di rilevazione).

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

589

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## DISCOTECA DI STATO

La collezione degli Strumenti di Riproduzione del Suono comprende materiale fotografico, locandine e documentazione sull'industria fonografica degli anni '30, progetti originali di macchinari sperimentali, fonografici, grammofoni dalla fine dell'800 ai primi tre decenni del '900, oltre a rare apparecchiature di lavorazione del suono del primo dopoguerra. La Biblioteca possiede oltre 5.000 volumi e 50 periodici in corso, cataloghi di case discografiche italiane e straniere dal 1930 ad oggi, repertori per la discografia e storia del disco.

Le attività culturali della Discoteca di Stato, realizzate anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, si estendono dall'organizzazione e partecipazione a manifestazioni, seminari e concerti, alla pubblicazione di cataloghi, produzione di edizioni discografiche (ora in Compact-Disc) tratte da registrazioni delle proprie collezioni.

I Servizi al pubblico offerti dalla Discoteca di Stato nella propria sede comprendono:

- consultazione dei cataloghi (dal 1992 è disponibile in linea il catalogo delle nuove accessioni sulla rete S.B.N. e Internet);
- consulenza e informazione sulle collezioni (il servizio viene assicurato anche per telefono e corrispondenza);
- ascolto con dieci postazioni indipendenti (tra breve sarà possibile la visione di materiali video e multimediali);
- riproduzione dei documenti sonori nell'ambito concesso dalle norme sul copyright.

Orari per il pubblico

9.00 - 13.00 dal lunedì al sabato

14.30 - 17.00 martedì, mercoledì e giovedì

**PALAZZO ANTICI-MATTEI**

Via Michelangelo Caetani, 32 - 00186 ROMA

Tel: 06/6879048 - 6864197 - Fax: 06/6865837

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## SCHEDE

### DanzaInVideo

#### Video d'arte - Videodanza

Scheda di rilevazione dati

Produttore \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Recapiti \_\_\_\_\_

Nome della Compagnia \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Recapiti \_\_\_\_\_

#### DESCRIZIONE TECNICO-ARTISTICA MATERIALE VIDEO

Denominazione Studio \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Recapiti \_\_\_\_\_

Registrazione video effettuata in:

Broadcasting (Beta, pollice, ecc.)  VHS  S-VHS  ALTRO \_\_\_\_\_

Durata complessiva \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_

Il video si riferisce ad uno spettacolo teatrale già presentato da una compagnia? (Se si indicare il titolo) \_\_\_\_\_

La registrazione é avvenuta nell'anno \_\_\_\_\_

Luogo della registrazione \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

#### INFORMAZIONI ARTISTICHE

Regia \_\_\_\_\_

Soggetto \_\_\_\_\_

Coreografie \_\_\_\_\_

#### Musiche

Compositore	Titolo del brano	Originale	Di repertorio	Dal vivo	Registrata
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N.B. nel caso di più composizioni allegare scheda dettagliata

#### ESECUTORI DELLE MUSICHE SOPRAINDICATE:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

#### EDIZIONI:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

591





# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## SCHEDE

### DanzaInVideo

Indirizzo: Sede legale \_\_\_\_\_

Sede organizzativa \_\_\_\_\_

Direzione artistica \_\_\_\_\_

Altre cariche \_\_\_\_\_

#### DESCRIZIONE TECNICO-ARTISTICA MATERIALE VIDEO

Registrazione video effettuata in:

Broadcasting (Beta, pollice, ecc.)  VHS  S-VHS  ALTRO \_\_\_\_\_

Durata complessiva \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_

Trattasi di:

Registrazione integrale di uno spettacolo:

Con montaggio  A telecamera fissa

Registrazione di estratti \_\_\_\_\_

Lo spettacolo è stato prodotto nell'anno \_\_\_\_\_

Dove è stata fatta la prima rappresentazione:

Luogo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

La registrazione è avvenuta nell'anno \_\_\_\_\_

Luogo della registrazione \_\_\_\_\_

La registrazione è avvenuta nell'ambito di Festival o Rassegne?  SI  NO

Quale? \_\_\_\_\_ In che città \_\_\_\_\_

#### INFORMAZIONI ARTISTICHE

Titolo dello spettacolo \_\_\_\_\_

Coreografie \_\_\_\_\_

Regia \_\_\_\_\_

#### Musiche

Compositore	Titolo del brano	Originale	Di repertorio	Dal vivo	Registrata
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*N.B. nel caso di più composizioni allegare scheda dettagliata*

#### ESECUTORI DELLE MUSICHE SOPRAINDICATE:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

#### EDIZIONI:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## SCHEDE

### *DanzaInVideo*

4. \_\_\_\_\_

\* Nel caso di composizioni originali non edite è gradita una copia (su dat o audio cassetta) della registrazione

**Danzatori** \_\_\_\_\_

**Scene o allestimento scenico** \_\_\_\_\_

**Costumi** \_\_\_\_\_

**Disegno luci** \_\_\_\_\_

**Regia video** \_\_\_\_\_

**Altri** \_\_\_\_\_

**NOTE PARTICOLARI** \_\_\_\_\_

(Ad es. se il video è stato presentato in Festival specializzati, se già presente in qualche video-archivio in Italia e/o all'estero, ecc.)

N.B.

*Allegare, se è possibile, materiale promozionale.*

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

594

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## SCHEDE

### *DanzaInVideo*

Scheda di rilevazione dati

Manifestazione in oggetto (Es.: Seminario di danze Rinascimentali) \_\_\_\_\_

Svoltosi a (Città, luogo, altro....) \_\_\_\_\_ Presso \_\_\_\_\_  
(Se il luogo è la sede di una scuola, indicare la scuola e la direzione della scuola)

Anno \_\_\_\_\_

Recapiti della direzione artistica e organizzativa \_\_\_\_\_

### DESCRIZIONE TECNICO-ARTISTICA MATERIALE VIDEO

Descrizione della manifestazione \_\_\_\_\_

Docenti \_\_\_\_\_

Musicisti accompagnatori \_\_\_\_\_

Altro \_\_\_\_\_

Registrazione effettuata in:

Broadcasting (Beta, pollice, ecc.)  VHS  S-VHS  ALTRO

Durata complessiva \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_

Effettuata il \_\_\_\_\_ Luogo della registrazione \_\_\_\_\_

Nell'ambito di \_\_\_\_\_

NOTE PARTICOLARI \_\_\_\_\_

### **Rassegne e Festival**

Scheda di rilevazione dati

Denominazione manifestazione \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_

Recapiti \_\_\_\_\_

Direzione artistica \_\_\_\_\_

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

595

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## SCHEDE

### Danza In Video

Broadcasting (Beta, pollice, ecc.)  VHS  S-VHS  ALTRO \_\_\_\_\_

Durata complessiva \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_

(Se trattasi di successione di brani indicare cronologia e relativa durata)

Trattasi di:

Registrazione dello spettacolo / degli spettacoli della/e compagnia/e: \_\_\_\_\_

Registrazione integrale di uno spettacolo:

Con montaggio  A telecamera fissa

Registrazione di estratti \_\_\_\_\_

La registrazione è avvenuta nell'anno \_\_\_\_\_

Luogo della registrazione \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

### INFORMAZIONI ARTISTICHE

Titolo dello spettacolo \_\_\_\_\_

Coreografie \_\_\_\_\_

Regia \_\_\_\_\_

#### Musiche

Compositore	Titolo del brano	Originale	Di repertorio	Dal vivo	Registrata
1.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N.B. nel caso di più composizioni allegare scheda dettagliata

ESECUTORI DELLE MUSICHE SOPRAINDICATE:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

EDIZIONI:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

EVENTUALI RIFERIMENTI DISCOGRAFICI\*

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

\* Nel caso di composizioni originali non edite è gradita una copia (su dat o audio cassetta) della registrazione

Danzatori \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Scene o allestimento scenico \_\_\_\_\_

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## SCHEDE

### Danza In Video

Danzatori \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Scene o allestimento scenico \_\_\_\_\_

Costumi \_\_\_\_\_

Disegno luci \_\_\_\_\_

Regia video \_\_\_\_\_

Altri \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### NOTE PARTICOLARI

(Ad es. se il video è stato presentato in Festival specializzati, se già presente in qualche video-archivio in Italia e/o all'estero, ecc.)

**N.B.**

*Allegare, se è possibile, materiale promozionale.*

**Masterclass- Lezioni dimostrative- Corsi- Incontri- Seminari**

Scheda di rilevazione dati

Manifestazione in oggetto (Es.: Seminario di danze Rinascimentali) \_\_\_\_\_

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

597

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## SCHEDE

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

Descrizione della manifestazione \_\_\_\_\_

Docenti \_\_\_\_\_

Musicisti accompagnatori \_\_\_\_\_

Altro \_\_\_\_\_

Registrazione effettuata in:

Broadcasting (Beta, pollice, ecc.)  VHS  S-VHS  ALTRO \_\_\_\_\_

Durata complessiva \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_

Effettuata il \_\_\_\_\_ Luogo della registrazione \_\_\_\_\_

Nell'ambito di \_\_\_\_\_

NOTE PARTICOLARI

N.B.

Allegare, se è possibile, materiale promozionale.

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

### PIEMONTE

#### Grugliasco (TO)

##### **Stalker Teatro**

Via Frejus, 20/a

00195 Grugliasco (TO)

tf. (011) 787117

Direttore: *Gabriele Boccaccini*

Contatto: *Francesca Di Martino*

#### Torino

##### **Centro di Studio della Danza**

Via G.B. Vico, 1

10128 Torino

tf e fax (011) 5683913

Presidente e Direttore Artistico: *Susanna Egri*

##### **Centro Documentazione e Ricerca per la Danza**

corso Francia 192 c/o Biblioteca Musicale

10138 Torino

tf. (011) 746072

Direttore: *Paola Reverdini*

##### **Centro per la Danza**

Corso Francia, 192

Villa Tesoriera

00145 Torino

tf. (011) 746072 fax (011) 745591

Direttore e contatto: *Paola Grassi Reverdini*

Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.

Il centro raccoglie opere di argomento coreutico: circa 2000 volumi (Fondo Alberto Testa), 17 periodici italiani e stranieri, collezioni di libretti di ballo (dal 1700 ad oggi), videocassette.

##### **CNID - Consiglio Nazionale italiano della danza**

Corso Re Umberto 77

10128 Torino

tf. (011) 502238 fax (0119) 585913

Presidente: *Susanna Egri*

Vicepresidenti: *Anna Maria Prina, Giuseppe Carbone*

##### **Dipartimento di Discipline Artistiche, Musicali e dello Spettacolo dell'Università di Torino**

Via S. Ottavio, 20

00124 Torino

tf. (011) 8173512 fax (011) 8183513

Direttore: *Enrico Fubini*

Contatto: *Franco Prono*

Orario per il pubblico: accesso limitato ai docenti e ai ricercatori universitari. Studenti ammessi solo se autorizzati dai docenti

##### **Scenari dell'Immateriale**

c/o Carlo Infante

Via Bligny, 10

10122 Torino

tf. (011) 4368859 fax (011) 5574181

Direttore e contatto: *Carlo Infante*

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

### LOMBARDIA

#### Bergamo

**IXO - Istituto di Cultura Scenica Orientale - Teatro Musica e Danza della Tradizione Orientale**

Piazza Cittadella, 8 c/o Teatro Tascabile di Bergamo

24100 Bergamo

tf. (035) 235350 fax (035) 242095

Direttore: *Guru Maya Dhar Raut*

Direttore organizzativo: *Sonia Bombardieri*

**Teatro Tascabile di Bergamo (TTB)**

Via Colleoni, 2

24129 Bergamo

tf. (035) 235350 fax (035) 242095

Direttore e contatto: *Giuseppe Chirichetti*

Orario per il pubblico: su appuntamento

#### Cremona

**Repertoire International d'Iconographie musicale**

**RidIM - Catalogi Italiano di Iconografia Musicale**

Corso Garibaldi 178 c/o Scuola di Paleografia e Filologia Musicale

Università degli Studi di Pavia

26100 Cremona

tf. (0372) 25575 / 33925 fax (0372) 457077

Direttore di ricerca (finanziamento CNR): *Elena Ferrari Barassi*

#### Milano

**Aburami Studio**

Via Palmanova, 60

20132 Milano

tf. (02) 26112099 fax (02) 2547951

Direttore: *Roberta Arinci*

**Associazione Amici della Scuola**

Corso Venezia, 36

20121 Milano

u. (02) 783479

Presidente: *Anna Crespi*

**Biblioteca Comunale di Palazzo Sormani - Centro Audiovisivi**

Corso di Porta Vittoria, 6

20122 Milano

tf. (02) 62083546 fax (02) 76006588

Direttore: *Pietro Florio*

Contatto: *Daniele Poltronieri*

Orario per il pubblico: 9-14

**Centro di Ricerca per il Teatro (CRT)**

Via Ulisse Dini, 7

20142 Milano

tf. (02) 89512220 fax (02) 8466592

Direttore: *Sisto della Palma*

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

600



# VIDEOTECHHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHHE

### **Editoriale Nuova Scena**

(Servizio Video)

Alzaia Naviglio Grande 46  
20144 Milano  
tf. (02) 58111192 fax (02) 58111238

### **Medialogo - servizio audiovisivi della provincia di Milano**

Via Guicciardini, 6  
20129 Milano  
tf. (02) 77402927 fax (02) 77402918  
Direttore: *Massimo Ceconi*  
Contatto: *Aurelio Citelli*  
Orario per il pubblico: 9-12.30 e 14-16 (dal lunedì al venerdì)

### **Repertoire International de la Literature Musicale**

**RILM - Comitato Italiano**

Via del Conservatorio 12 c/o  
Biblioteca del Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi"  
20122 Milano  
tf. e fax (02) 76003097  
Presidente: *Emma Coen Pirani*  
Coordinatore generale: *Mariangela Donà*

### **Teatridithalia Elfo-Portaromana Associati**

Via Ciro Menotti, 11  
20129 Milano  
tf. (02) 70102024 fax (02) 70123851  
Direttore: *Filippo De Capitani*  
Contatto: *Rino De Pace*  
Orario per il pubblico: 10.30-15 e 15-18 (dal lunedì al venerdì)

### **Università degli Studi di Milano - Istituto di Discipline Musicologiche e dello Spettacolo**

**Cattedra di Storia del Teatro e dello Spettacolo**

Piazza S. Alessandro, 1  
20125 Milano  
tf. (02) 86339356 fax (02) 86339250  
Direttore: *Francesco Degrada*  
Contatto: *Paolo Bosisio*

### **Video Archivio del Teatro e dell'Attore**

Via Salasco, 4  
20136 Milano  
tf. (02) 58302813 fax (02) 58315627  
Direttore: *Renato Palazzi*  
Contatto: *Lia Cotarella*  
Orario per il pubblico: 9.30-13 e 14.30-18 (dal lunedì al venerdì)

### **Segrate (MI)**

**Centro Documentazione Divisione Broadcasting Gruppo Fininvest**

**RTI Reti Televisive Italiane**

Via Marconi, 27  
20090 Segrate (MI)  
tf. (02) 21024779 fax (02) 21024798  
Direttore: *Guido Calanca*  
Contatto: *Gianfranco Finamore*

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# VIDEOTECHHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHHE

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

### Varese

#### Videoteca Giaccari

#### Musel il Museo Elettronico

Via del Cairo, 4

21100 Varese

tf. (0332) 236263 235092 fax (0332) 236263

Direttore: *Luciano Giaccari*

Contatto: *Maud Ceriotti*

Orario per il pubblico: su appuntamento

### VENETO

#### Venezia

#### Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia (ASAC)

Ca' Corner della Regina

Santa Croce 2214/2215

30135 Venezia

tf. (041) 5218711 fax (041) 5240817

Direttore: *Dott.ssa Cecchini*

Contatto: *Oswaldo De Ninzio*

Orario per il pubblico: 9-13 (dal lunedì al sabato)

#### Fondazione Giorgio Cini

Isola di San Giorgio Maggiore

30124 Venezia

tf. (041) 5289900 fax (041) 5238540

Presidente: *Vittore Branca*

Segretario generale: *Ernesto Tulentino*

#### Fondo Ottorino Respighi

Direttore: *Eugenio Bagnoli*

Segretario scientifico: *Stefano Bagnoli*

#### Fondazione Ugo e Olga Levi

#### Centro di Cultura Musicale Superiore

Palazzo Giustinian-Lolin

San Marco 2893

30124 Venezia

tf. (041) 786711 fax (041) 786751

Presidente: *Gianni Milner*

Direttore: *Giorgio Busetto*

#### Istituto Internazionale di Studi Musicali Comparati

Isola di San Giorgio Maggiore

c/o Fondazione Giorgio Cini

30124 Venezia

tf. (041) 5289900-5230555

Presidente: *Feliciano Benvenuti*

Direttore: *Francesco Giannattasio*

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

### **Istituto Internazionale per la Ricerca Teatrale**

Casa di Goldoni, S. Toma 2794

30100 Venezia

tf. (041) 5236353 fax (041) 714883

Presidente: *Maria Teresa Muraro*

Direttore: *Carmelo Alberti*

Orario per il pubblico: frequenza riservata agli studenti

### **Istituto Italiano Antonio Vivaldi**

Direttore: *Antonio Fanna*

Segreteria scientifica: *Francesco Fanna*

### **Istituto per la Musica**

Direttore: *Giovanni Morelli*

Segreteria scientifica: *David Bryant*

### **Istituto per le Lettere, il Teatro e il Melodramma**

Direttore: *Fernando Bandini*

Segreteria scientifica: *Maria Teresa Muraro*

### **Mediateca Regionale**

Palazzo Sceriman, Lista di Spagna 168 Cannaregio

30121 Venezia

tf. (041) 792616 fax (041) 792617

Responsabile: *Maurizio Molina*

Direttore: *Enzo Bacchiaga*

La sezione più ricca della mediateca è quella costituita dalla cinevideoteca, con più di 1.500 titoli per la maggior parte prodotti direttamente, comprendente anche titoli sulla musica nel Veneto (canti e balli popolari, canzoni da battello del '700 veneziano ecc.)

### **FRIULI VENEZIA GIULIA**

#### Trieste

**La Cappella Underground - Centro Ricerche e Sperimentazioni Cinematografiche e Audiovisive**

Piazza Benco, 4

34122 Trieste

tf. (040) 363637 fax (040) 369145

Direttore: *Salvatore Ambrosino*

Contatto: *Carlo Zivoli*

Orario per il pubblico: su appuntamento solo per i soci

#### Udine

**Centro Servizi e Spettacoli di Udine (CSS)**

Via Grazzano, 6-6a

33100 Udine

tf. (0432) 504765 fax (0432) 504448

Direttore: *Renato Quaglia*

Contatto: *Francesco Accomando*

Orario per il pubblico: accesso limitato a operatori, artisti, ricercatori

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

603

# VIDEOTECHHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHHE

### TRENTINO ALTO ADIGE

#### Trento

**Mediateca Didattica della Provincia Autonoma di Trento**

Centro Servizi Culturali S. Chiara

Via Zanella

38100 Trento

tf. (0461) 980288 fax (0461) 231044

Direttore: *Gianluigi Bozza*

Contatto: *Luciano Rizzi*

Orario per il pubblico: 9-12 e 14-16

### LIGURIA

#### Genova

**Centro Studi Suono e Movimento**

Via Trebisonda, 5/5a

16129 Genova

tf. e fax (010) 319088

Direttore e contatto: *Roberto Aloi*

### EMILIA ROMAGNA

#### Bologna

**ANTAM - Associazione Nazionale per la Trascrizione e Analisi del Movimento**

via Galliera 3/5 c/o DAMS

tf. e fax (051) 655515

Presidente: *Placida Staro*

Comitato tecnico-scientifico: *Placida Staro, Massimo Zacchi, Romana Governo*

#### **Archivio Video Indipendente Damsterdamned**

Via Guerrazzi, 20

40125 Bologna

tf. (051) 220819 fax (051) 229330

Contatto: *Daniele Gasparinetti*

Orario per il pubblico: su appuntamento

#### **Arena del Sole - Nuova Scena**

**Teatro Stabile di Bologna**

Via Indipendenza, 44

40121 Bologna

tf. (051) 270789 fax (051) 239588

Direttore: *Paolo Cecchioli*

Contatto: *Bruno Damini*

Orario per il pubblico: su appuntamento

#### **Coordinamento Coreografi e Danzatori Contemporanei**

via Gubellini, 10

40141 Bologna

tf. (051) 552735 fax (051) 787464

Responsabile: *Rossella Caldarelli*

#### **Progetto Dadaumpa**

via Milazzo, 5

40121 Bologna

tf. (051) 252718-2

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

### **Videoteca Dipartimento Musica e Spettacolo Università di Bologna (DAMS)**

Teatro La Sofistia

via D'Azeglio, 41

40124 Bologna

tf. e fax (051) 582154

Direttore e Contatto: *R. Di Benedetto*

Orario per il pubblico: 9-19 (dal lunedì al venerdì). Accesso consentito a studenti, docenti e ricercatori

### **Carpi (MO)**

La Fonoteca - Il Posto della Musica

Punto di incontro informazione musicale

via San Rocco 5 c/o Centro Musicale San Rocco

41012 Carpi (MO)

tf. (059) 649289 fax (059) 649292

Direttore Organizzativo: *Tiziana Cattini*

Centro di divulgazione, promozione e informazione musicale e teatrale

Orario per il pubblico: 15,00-19,00 (dal martedì alla domenica), 21,00-23,00 (venerdì); prenotazioni per visite scolastiche, gruppi e associazioni

### **Imola**

La Palazzina - Centro per la Comunicazione e l'Informazione

Via Quaini, 14

40026 Imola (BO)

tf. (0542) 32421 fax (0544) 22345

Direttore: *Maria Martinelli*

Contatto: *Mauro Bartoli*

Orario per il pubblico: 15-19 (lunedì e sabato) e 21-24 (martedì e giovedì)

### **Monghidoro**

**Monghidoro**

Via C.A. della Chiesa, 10

40063 Monghidoro (BO)

tf. e fax (051) 6555015 / 6555383

Presidente: *Placida Staro*

Vicepresidente: *Vittoria Comellini*

Orario per il pubblico: su appuntamento

L'Associazione promuove attività di spettacolo e di diffusione della cultura etnica.

### **Parma**

Centro Internazionale di Ricerca sui Periodici Musicali - CIRPEM

via del Conservatorio 31/b

43100 Parma

tf. e fax (0521) 236613

Presidente: *Giorgio Pagni*

Direttore: *Marcello Conati*

Orario per il pubblico: 9-13 (dal lunedì al sabato)

### **Reggio Emilia**

Archivio Biblioteca del Teatro Municipale Valli

Associazione I Teatri

piazza Martiri 7 Luglio

42100 Reggio Emilia

tf. (0522) 458811 fax (0522) 46605

Contatto: *Susi Davoli*

Orario per il pubblico: 10,00-13,00 (dal lunedì al sabato); 10,00-13,00 e 15,30-18,30 (dal martedì al venerdì).

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

605

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

**Associazione I Teatri**  
piazza Martiri 7 Luglio  
42100 Reggio Emilia  
tf. (0522) 458811 fax (0522) 46605  
Presidente: *Renato Bonazzi*  
Direttore: *Giorgio Orlandi*  
Discoteca: *Susi Davoli*  
Orario per il pubblico: 10,00-13,00 (dal lunedì al sabato); 10,00-13,00 e 15,30-18,30 (mercoledì, giovedì e venerdì)

### Riccione

**Riccione TTVV Teatro Televisione Video**  
Viale Vittorio Emanuele II, 2  
47036 Riccione (RN)  
tf. e fax (0541) 693384  
Direttore e Contatto: *Fabio Bruschi*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

### Sant'Arcangelo di Romagna RN

**Sant'Arcangelo dei Teatri**  
c/o Biblioteca comunale  
via Cavallotti, 3  
47038 Sant'Arcangelo di Romagna (RN)  
tf. (0541) 624362 fax (0541) 626464  
Direttore: *Mario Turci*  
Contatto: *Pier Angelo Fontana*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

### **TOSCANA**

#### Firenze

**ANCEC - Associazione Nazionale Coreutica Enrico Cecchetti**  
via Maggio 7  
50125 Firenze  
tf. (055) 289837  
Presidente: *Franco De Vita*  
Vicepresidente: *Susan Broker*

#### **Centro Flog Tradizioni Popolari**

via Maestri del Lavoro, 1  
50134 Firenze  
tf. (055) 4220300 fax (055) 4223241  
Presidente: *Fabrizio Masieri*  
Direttore Artistico: *Lorenzo Pallini*  
Orario per il pubblico: 10,30-12,30 e 15,30-18,30

Il Centro svolge attività di documentazione e diffusione delle tradizioni popolari; organizza convegni, seminari e rassegne annuali

#### **Taranta - Associazione Culturale Tradizioni Popolari**

via degli Alfani 51  
50121 Firenze  
tf. e fax (055) 295178  
Presidente: *Giuseppe Michele Gala*  
Vicepresidente: *Tamara Biagi*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

606

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

### **Teatro Comunale Maggio Musicale Fiorentino - Archivio Musicale**

via Solferino, 15

50123 Firenze

tf. (055) 2779239 fax (055) 2396954

Contatto: *Luca Logi*

Orario per il pubblico: 9,00-12,30 (dal martedì al sabato)

### **Pisa**

#### **Associazione Teatro di Pisa**

via Palestro, 40

56127 Pisa

tf. (050) 941111 fax (050) 941218

Direttore: *Maria Beatrice Meucci*

### **Pistoia**

#### **Archivio per le Tradizioni Popolari "Sergio Landini"**

via degli Armeni, 1 c/o Centro Stranieri

51100 Pistoia

tf. (0573) 371317

Responsabile: *Andrea Geri*

Organizzazione: *Giuliano Capecchi, Lorian Bugiani Ferretti*

Orario per il pubblico: su appuntamento

### **Sesto Fiorentino**

#### **Teatro della Limonaia**

via Gramsci, 426

50019 Sesto Fiorentino (FI)

tf. (055) 445041 fax (055) 440852

Direttore: *Barbara Nativi*

Contatto: *Silvano Panichi*

Orario per il pubblico: 10,00-13,00 e 15,00-19,00 (giorni feriali su appuntamento)

### **MARCHE**

#### **Bellocchi di Fano (PS)**

##### **Fotovideocineclub di Fano**

via I Strada, 8

Casella Postale 1

61030 Bellocchi di Fano (PS)

tf. (0721) 854372 fax (0721) 803167

Direttore e Contatto: *Fiorangelo Pucci*

Orario per il pubblico: 15,00-18,00 su appuntamento

#### **Polverigi (AN)**

##### **Archivio del Teatro di Villa Nappi**

##### **Centro Internazionale di Documentazione**

villa Nappi

60020 Polverigi (AN)

tf. (071) 200442-204651 fax (071) 205274

Direttore e contatto: *Velia Papa*

Orario per il pubblico: l'archivio è ad uso interno e l'accesso pubblico non è previsto

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

607

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

### UMBRIA

#### Perugia

##### **Centro Studi e Documentazione Spettacolo**

Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria

via del Verzaro, 20

06123 Perugia

tf. (075) 5730105 fax (075) 5729039

Direttore: *Franco Ruggieri*

Contatto: *Giorgio Pangaro*

Orario per il pubblico: 9,30-13,30 (lunedì e mercoledì) e 15,00-17,45 (martedì e giovedì)

### LAZIO

#### Genzano (Roma)

##### **Centro Documentazione Danza di Genzano**

via Mazzini 9

00045 Genzano (RM)

tf. (06) 9397680

#### Roma

##### **Accademia Nazionale di Danza - Centro di Documentazione**

largo Arrigo VII 5

00153 Roma

via delle Terme Deciane 15/a

tf. (06) 5743284 fax (06) 5780994

##### **Archivio Centrale dello Stato**

piazzale degli Archivi, 27

00144 Roma

tf. (06) 5920371 fax (06) 5413620

Direttore: *Salvatore Mastruzzi*

##### **Archivio del Centro Audiovisivo della Regione Lazio**

Assessorato alla Cultura

Via Maria Adelaide, 14

00196 Roma

tf. (06) 51686901-3 fax (06) 51686889

Direttore: *Enzo Ciarravano*

Contatto: *Barbara Bellini*

Orario per il pubblico: su appuntamento

Tra i materiali conservati di particolare interesse i fondi sulla sperimentazione teatrale degli anni '70-'80, sul cinema di animazione americano e sul cinema delle avanguardie storiche.

##### **Archivio di Antropologia Visiva**

Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari

piazza Marconi, 8

00144 Roma

tf. (06) 5910709 fax (06) 5911848

Direttore: *Valeria Petrucci*

Contatto: *Emilia De Simoni*

Orario per il pubblico: su appuntamento

L  
O  
  
S  
T  
A  
T  
O  
  
D  
E  
L  
L  
A  
  
D  
A  
N  
Z  
A

608



# VIDEOTECHHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHHE

### **Associazione Italiana per la Musica e la Danza Antiche**

via Marco Aurelio, 42

00184 Roma

tf. (06) 70450755

Presidente: *Vittorio Nicolucci*

### **Biblioteca Teatrale del Burcardo della SIAE**

Via del Sudario, 44

00186 Roma

tf. (06) 68806755-68801971 fax (06) 68805840

Direttore e Contatto: *Maria Rosa Gallerano*

Orario per il pubblico: 9,00-13,30 (dal lunedì al venerdì) e 9,00-17,30 (il giovedì)

### **Centro Audiovisivi**

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Informazione ed Editoria

via Po, 14

00198 Roma

tf. (06) 85981 fax (06) 8553851

Direttore: *Stefano Rolando, Mirella Boncompagni*

Contatto: *Francesco Pirrone*

Orario per il pubblico: 9,00-14,00 su appuntamento

### **Centro di Documentazione Tam Tam Video**

c/o CIES

Via Palermo, 36

00186 Roma

tf. (06) 4820464-4747696 fax (06) 486419

Direttore: *Elisabetta Melandri*

Contatto: *Massimo del Carpio*

Orario per il pubblico: su appuntamento

### **Centro Sperimentale di Cinematografia**

Cineteca Nazionale (CSC)

via Tuscolana, 1524

00173 Roma

tf. (06) 722941 fax (06) 7211619

Direttore: *Angelo Libertini*

Orario per il pubblico: 8,30-16,30

### **CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica**

via Vittoria Colonna 18

00193 Roma

tf. (06) 68802402 fax (06) 6874989

### **Cineteca dell'Istituto Giapponese di Cultura in Roma**

via Antonio Gramsci, 74

00197 Roma

tf. (06) 3224794-3224787

Direttore: *Koji Nischimoto*

Contatto: *Costanza Procacci*

Orario per il pubblico: accesso non consentito al pubblico; è consentito il prestito ad istituzioni culturali

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

609

# VIDEOTECHHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHHE

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

### **CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche**

piazzale Aldo Moro, 7

00185 Roma

tf. (06) 49931

Presidente: Enrico Garaci

Direttore: Nunzio De Rensis

### **Discoteca di Stato**

via Michelangelo Caetani, 32

00186 Roma

tf. (06) 6868364/ 6864197 fax (06) 6865837

Direttore: *Maria Carla Cavagnis Sotgiu*

Contatto: *Anna Maria Placidi*

Orario per il pubblico: 9,30-13,30 (martedì e mercoledì) e 9,00-16,30 (giovedì)

La videoteca della Discoteca di Stato si compone di 1.700 video riguardanti Teatro, Voci Storiche, Archivio Etnico Linguistico

### **Filmoteca Vaticana**

Palazzo San Carlo

00120 Città del Vaticano

tf. (06) 69883197-69883597 fax (06) 69885373

Direttore: *Mons. Enrique Planas y .....*

Orario per il pubblico: accesso consentito su appuntamento per finalità pastorali a professionisti nel campo delle comunicazioni sociali, a studenti delle università pontificie.

### **Folco Quilici Produzioni**

viale Giulio Cesare, 47

00192 Roma

tf. (06) 3216849-3216730 fax (06) 36001080

Direttore: *Folco Quilici*

Contatto: *Marilena Grassi*

Orario per il pubblico: su appuntamento

### **Fondazione Italiana per la Musica Antica della Società Italiana del Flauto Dolce**

casella postale 6159

Roma/Prati

sede operativa.

Via Monte Zebio, 33 c/o Scuola elementare Pistelli

00195 Roma

tf. e fax (06) 3729667

Presidente: *Renato Meucci*

Contatto: *Francesco Maschio, Paola Facetti, Stefano Pogelli, Paolo Ravaglia*

Orario per il pubblico: su appuntamento

### **Fondazione Roma Europa**

Via XX Settembre, 3

00187 Roma

tf. (06) 48904024 fax (06) 48904030

Direttore: *Monique Veaute*

Contatto: *Sonia Rico*

Orario per il pubblico: 10,00-17,00 (dal lunedì al venerdì)

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

### **Irtem - Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale**

via de' Delfini 20

00186 Roma

tf. (06) 6781402

Presidente e Direttore: *Carlo Marinelli*

Segretario: *Paola Bernardi*

Il videoarchivio è stato fondato dall'Irtem con lo scopo di raccogliere, conservare, inventariare e catalogare i documenti audiovisivi dell'opera e del balletto. Svolge un'intensa attività di promozione con presentazioni, conferenze, dibattiti e seminari. Possiede una collezione di 800 videocassette. Pubblica il bollettino "Notizie dal Videoarchivio dell'Opera e del Balletto"

Orario per il pubblico: su appuntamento

### **Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione**

via di San Michele, 18

00153 Roma

tf. (06) 585521 fax (06) 5836723

Direttore: *Maria Luisa Polichetti*

### **Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni Bibliografiche**

viale Castro Pretorio, 105

00185 Roma

tf. (06) 4959217-445444701-490738 fax (06) 4959302

Direttore: *Giovanna Mazzola*

Vicedirettore: *Anna Maria Mandillo*

### **Istituto di Bibliografia Musicale - IBIMUS**

viale Castro Pretorio, 105

c/o Biblioteca Nazionale

00185 Roma

tf. (06) 4989-536 fax (06) 491325

Presidente: *Giancarlo Rostirolla*

### **Istituto Luce s.p.a.**

Via Tuscolana, 1055

00173 Roma

tf. (06) 72293380 fax (06) 7221127

Direttore: *Edoardo Ceccuti*

Contatto: *Edoardo Ceccuti*

Orario per il pubblico: orario di ufficio; visione dei materiali su appuntamento

### **Ministero per i Beni Culturali e Ambientali**

via del Collegio Romano, 27

00186 Roma

tf. (06) 67231

### **Museo Internazionale del Cinema e dello Spettacolo (MIX)**

casella postale 6104

00195 Roma

tf. (06) 39733297

Direttore: *Jose Pantieri*

Contatto: *Dante Giovagnoli*

Orario per il pubblico: su appuntamento

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

611

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

### Museo Internazionale della Risata

A.I.C.C.A.  
Casella Postale 6306  
00195 Roma  
Direttore: *Mario Barinetti*  
Contatto: *Mario Barinetti*  
Orario per il pubblico: accesso consentito su autorizzazione

### Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari

00144 Roma  
tf. (06) 5910709 fax (06) 5911848  
Direttore: *Valeria Petrucci*  
Contatto: *Emilia De Simoni*  
Orario per il pubblico: su appuntamento  
Il fondo principale è costituito da documentari di carattere antropologico relativi alle tradizioni popolari italiane, con firme di registi quali: Luigi Di Gianni, Citto Maselli, Giuseppe Ferrara, Michele Gandin, Gianfranco Mingozzi.

### Opera dell'Accademia Nazionale di Danza - Centro di Documentazione sulla Danza

via Terma Deciane, 15/a  
00153 Roma  
tf. (06) 5743284  
Presidente: *Gisella Belgeri*  
Consiglio di amministrazione: *Lia Calizza, Vittoria Ottolenghi, Anita Bucchi, Claudia Celi, Carla Marignetti*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

### RAI - Centro Servizi Salario

**Videoteca Centrale**  
c/o Ufficio Pubbliche Relazioni  
Via E. Romagnoli, 1  
00137 Roma  
tf. (06) 36868953 fax (06) 8277220

### RAI Radio Televisione Italiana

viale Mazzini, 14  
00195 Roma

### RAI - Videosapere

via E. Romagnoli 1 c/o Ufficio Pubbliche Relazioni  
00137 Roma  
tf. (06) 36868953 fax (06) 8277220

### Set Service

Via Castiglione del Lago, 57  
00191 Roma  
tf. e fax (06) 3332235  
Direttore: *Bruno Rosa*  
Contatto: *Clarissa Rosa*  
Orario per il pubblico: su appuntamento a scenografi e registi

### Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e l'Editoria

via di Villa Sacchetti, 5  
00197 Roma  
tf. (06) 3216832 fax (06) 3216437  
Direttore Generale: *Francesco Sicilia*  
Vicedirettore Generale: *Rodolfo Panarella*

612



# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

### **Videoteca del Centro Ateneo Università di Roma La Sapienza**

Piazzale Aldo Moro, 5  
00185 Roma  
tf. (06) 49914108 fax (06) 49914442  
Direttore: *Ferruccio Marotti*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

### **Videoarchivio dell'Opera e del Balletto**

Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale (IRTEM)  
via Francesco Tomagno, 65  
00168 Roma  
tf. (06) 6147277 fax (06) 6144371  
Direttore: *Carlo Marinelli*  
Contatto: *Cecilia Montanaro*  
Orario per il pubblico: su appuntamento 9,00-18,00 (dal lunedì al venerdì)

### **Roviano (RM)**

**Museo Civiltà Contadina dell'Alta Valle dell'Aniene**  
via Pischera, 2  
00027 Roviano(RM)  
tf. (0774) 90143 fax (0774) 90008  
Contatto: *Artemio Tacchia*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

### **Subiaco (RM)**

**L'Amatoriale - Giuseppe Bonifazio**  
Via Opifici, 24  
00028 Subiaco (RM)  
tf. 0774/822004  
Contatto: *Giuseppe Bonifazio*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

### **CAMPANIA**

#### **Napoli**

**Fondazione Leonide Massine**  
centro direzionale - Torre Alessandro c/7  
80143 Napoli  
tf e fax (081) 5623130  
Presidente: *Lorena Coppola*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

#### **Il Coreografo Elettronico**

Associazione culturale Napolidanza  
via N. Fornelli, 8  
80123 Napoli  
tf. (081) 422118 fax (081) 404722  
Direttore e Contatto: *Marilena Ricci*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

613

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

### CALABRIA

#### Catanzaro

**Med Media Coop. ri Satriani**  
via Chimirri 19  
88100 Catanzaro  
tf. (0965) 22313 fax (0965) 811353

#### Reggio Calabria

**Med Media Cooperativa "RLS"**  
c/o MEDMEDIA  
via S. Francesco da Paola, 110/b  
89127 Reggio Calabria  
tf. (0965) 22313 fax (0961) 811353  
Direttore: *Ettore Castagna*  
Contatto: *Cettina Forestieri*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

### BASILICATA

#### Potenza

**Archivio Demo - Antropologico**  
Dipartimento di scienze storiche, linguistiche e antropologiche  
Università della Basilicata  
via R. Acerenza, 9  
85100 Potenza  
tf. (0971) 474552-474533 fax (0971) 410460  
Direttore: *Direttore del Dipartimento*  
Contatto: *Francesco Marano*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

### PUGLIA

#### Cesena (FO)

**Centro Culturale San Biagio**  
via Aldini 24  
47023 Cesena (FO)  
tf. (0547) 24762/ 24738 fax (0547) 24738/ 356329  
Direttore: *Franco Bazzocchi*  
La videoteca è composta da diverse sezioni tra cui musica e balletto  
Orario per il pubblico: 9,00-12,00 e 15,00-18,00 (dal martedì al sabato)

### SICILIA

#### Palermo

**Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari**  
Museo Internazionale delle Marionette  
via Butera, 1  
90133 Palermo  
tf. (091) 328060 fax (091) 328276  
Direttore: *Janne Tibaek*  
Contatto: *Anna Maria Brancatello*  
Orario per il pubblico: 9,00-13,00; 16,00-20,00 (dal lunedì al venerdì) e 9,00-13,00 (sabato)

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

614

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## ELENCO VIDEOTECHICHE

### **Videoteca del Laboratorio Teatrale Universitario**

vicolo Sant'Ufficio, 15  
90133 Palermo  
tf. (091) 322264 fax (091) 324242  
Direttore: *Beno Mazzone*  
Orario per il pubblico: su appuntamento

### **SARDEGNA**

#### **Nuoro**

#### **Istituto Superiore Regionale Etnografico**

via Antonio Mereu, 56  
08100 Nuoro  
tf. (0784) 35561 fax (0784) 37484  
Contatto: *Paolo Piquerettu, Rosanna Cicalò*  
Orario per il pubblico: accesso consentito agli studiosi dietro richiesta scritta e motivata su appuntamento

#### **Pirri (CA)**

#### **Centro di Documentazione sullo Spettacolo**

Teatro Actores Alidos  
via Fornovo, 49  
09134 Pirri (CA)  
tf. e fax (070) 506545  
Direttore: *Gianfranco Angei*  
Contatto: *Tullia Agati*  
Orario per il pubblico: 10-13 (dal lunedì al venerdì)

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

615

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI LICENZA DI SFRUTTAMENTO DIRITTI

**ISTITUTO LUCE  
ARCHIVIO STORICO**

### FORNITURA DEL MATERIALE SU SUPPORTO PROFESSIONALE

Il cliente, dopo aver preso accordi con la Direzione Commerciale ed aver controfirmato la liberatoria che definisce le condizioni economiche della fornitura e il prezzo, riceverà gli estratti che ha individuato su supporto VHS con time code, corrispondente ad una matrice in Beta che verrà trattenuta dall'Istituto Luce.

Il cliente potrà così premontare il materiale e comunicare al Luce l'elenco dei time code riferiti alle immagini desiderate. Il materiale verrà duplicato su cassetta Beta "pulita".

La fatturazione da parte del Luce verrà sulla durata in minuti delle immagini consegnate su tale supporto.

### ORDINI

Tutti gli ordini devono contenere l'individuazione del materiale, l'accettazione delle condizioni generali di listino con la specificazioni dei diritti che si intendono acquisite. All'ordine è richiesto un acconto a valere sui diritti e sulle lavorazioni.

Il saldo avverrà prima della consegna del materiale su supporto Beta professionale. Il materiale d'Archivio Luce non è mai concesso in esclusiva ed è fornito con il logo Luce.

### GIUSTIFICATIVI

Il cliente si impegna a fornire al Luce una copia in VHS del programma dove è stato inserito il materiale d'Archivio Luce.

### LIBERATORIE

Il Luce emetterà una lettera accordo, contenente i termini e le condizioni di vendita, valida a tutti gli effetti come liberatoria che il cliente dovrà controfirmare per accettazione prima della consegna del materiale pulito e/o prima di ogni utilizzo e diffusione se il materiale d'Archivio Luce è già il suo possesso.

### COSTI TECNICI

Le spese di laboratorio (trasferimenti da pellicola, duplicazioni varie, estrazione del time code, supporti professionali, ore del personale di telecinema) sono a carico del cliente e non preventivabili.

Verranno calcolate a consuntivo ed addebitate in fattura.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

616



# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI LICENZA DI SFRUTTAMENTO DIRITTI

### LISTINO 1997

Licenza minima concessa, un minuto.

La frazione di minuto viene arrotondata al minuto successivo.

Ogni minuto può essere costituito anche da documenti diversi, purché dello stesso periodo storico.

E' possibile estendere, in tempi successivi, i diritti ottenuti all'origine per poter effettuare sfruttamenti su nuovi canali.

In questo caso il cliente ne farà richiesta al Luce che comunicherà i nuovi prezzi e fornirà le relative liberatorie.

Valori per minuto, espressi in migliaia.

TV per paese 1 trasmissione

TV oppure VIDEO un paese 5 anni

La replica va calcolata al 50% della

prima emissione

PERIODO STORICO

PERIODO STORICO

fino 1932 Lire 2.000

fino 1932 Lire 2.800

1033/1945 Lire 1.800

1933/1945 Lire 2.200

1946/1959 Lire 1.500

1946/1959 Lire 1.800

dopo 1960 Lire 1.200

dopo 1960 Lire 1.500

(VIDEO 1 sola uscita edicola= -50%)

TV oppure VIDEO EUROPA 5 ANNI

TV oppure VIDEO MONDO 10 ANNI

PERIODO STORICO

PERIODO STORICO

fino 1932 Lire 3.300

fino 1932 Lire 4.000

1933/1945 Lire 2.900

1933/1945 Lire 4.000

1946/1959 Lire 2.400

1946/1959 Lire 4.000

dopo 1960 Lire 2.000

dopo il 1960 Lire 4.000

Per diritti TV+VIDEO (presi insieme) moltiplicare i diritti TV x 1,5

Per diritti TV+VIDEO+CINEMA (presi insieme) moltiplicare i diritti TV x 2,5

DIRITTI VIDEO Non commerciabili Lire 500

DIRITTI CD Rom, CDI Lire 1.200 un paese, Europa+30%, Mondo +50%

DIRITTI PUBBLICITA' lire 8.000

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

617

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## CONCORSI VIDEO

Sono organizzati in Italia due Concorsi internazionali di video: "Il Coreografo Elettronico" e "Riccione TTV Teatro Televisione Video". Il primo organizzato da Napolidanza in collaborazione con l'Istituto "Suor Orsola Benincasa" è una rassegna specifica di video di danza. Il secondo, promosso da Riccione Teatro, è dedicato al rapporto tra arti sceniche, video e televisione.

Alleghiamo bandi di concorso delle due rassegne per l'anno 1998.

### BANDO DI CONCORSO DELLA VIII EDIZIONE DE "IL COREOGRAFO ELETTRONICO"

La VIII edizione del premio internazionale "IL COREOGRAFO ELETTRONICO", organizzato da NAPOLIDANZA e diretto da Marilena Riccio in collaborazione con Elisa Vaccarino, è prevista dal 2 al 5 giugno '98 a Napoli.

La manifestazione è aperta alle compagnie, ai coreografi, ai danzatori, ai videasti e cineasti che intendano presentare uno o più lavori professionali, su supporto magnetico, relativi alla danza, per le seguenti categorie:

- A) registrazioni di spettacolo o rielaborazioni di spettacoli in studio;
- B) creazioni per video;
- C) filmati di danza o sulla danza;
- D) documentari a carattere televisivo;
- E) opere comprendenti a qualunque titolo danza e movimento (ad esempio clip di videomusic con coreografie originali);
- F) opere realizzate con l'aiuto del computer per la grafica, l'animazione, gli effetti speciali.

Il termine di scadenza per l'invio del materiale, come dettagliato di seguito, è il 31 marzo '98.

Ogni partecipante dovrà:

- 1) compilare la scheda di iscrizione;
- 2) inviare la/le videocassetta/e in VHS;
- 3) allegare un breve riassunto del contenuto del/i video;
- 4) allegare più fotografie relative al/ai video;
- 5) versare una QUOTA DI ISCRIZIONE DI 200.000 LIRE sul c/c n°27009088 CAB 03411 ABI 1010 (presso l'agenzia n°11 del Banco di Napoli, Via dei Mille 18/24 - 80121 Napoli) intestato a Napolidanza ed allegarne la relativa ricevuta.

La giuria sarà composta da figure di rilievo internazionale e selezionerà le opere ammesse alle proiezioni pubbliche e al concorso, riservandosi inoltre di attribuire segnalazioni e menzioni ad interpreti, compositori e registi.

La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso di una serata ufficiale che si terrà a chiusura dell'evento.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

# VIDEOTECHE DELLA DANZA

## CONCORSI VIDEO

PREMIO "NAPOLIDANZA"

PREMIO "SIAE"

PREMIO ALLA MIGLIORE MUSICA ORIGINALE

Le videocassette, ciascuna con la propria scheda di accompagnamento, dovranno essere inviate al seguente indirizzo (entro, e non oltre, il 31 marzo 1998)

IL COREOGRAFO ELETTRONICO/NAPOLIDANZA

C/O MARILENA RICCIO

VIALE NICOLA FORNALLI 8 - 80132 NAPOLI

TEL. +39(0)814221118; TELEFAX +39(0)81404722

INTERNET [napolidanza@vesuvio.synapsis.it](mailto:napolidanza@vesuvio.synapsis.it)

E MAIL [napolidanza@synapsis.it](mailto:napolidanza@synapsis.it)

Il materiale ricevuto entrerà a far parte della videoteca permanente, consultabile ai soli fini culturali, dell'associazione napolidanza.

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A

619

# VIDEOTECHICHE DELLA DANZA

## CONCORSI VIDEO

Riccione TTV 28-31 Maggio 1998  
CONCORSO ITALIA

Riccione Teatro organizza dal 1995 **Riccione TTV Teatro Televisione Videossegna** internazionale dedicata al rapporto tra arti sceniche, video e televisione. Al fine di promuovere e portare allo scoperto un genere che pur rappresentando anche in Italia un segmento vitale grazie a tante manifestazioni e festival stenta a trovare una distribuzione appropriata, TTV riserva dal 1995 **Concorso video aperto agli autori italiani, Concorso Italia**, giunto alla 4<sup>o</sup> edizione.

Possono partecipare alla selezione i video riguardanti le arti sceniche (teatro, danza, opera lirica) realizzati da autori italiani o prodotti in Italia negli anni 1996-97-98, senza limitazioni di durata, girati e/o montati in video. Non ci sono limitazioni di genere: sono accettati sia documenti che video creazioni, riprese di spettacoli o promo: l'unico requisito richiesto è che il soggetto del video presentato riguardi il teatro e/o più in generale le arti sceniche.

Non vengono accettate opere che abbiano già partecipato ad analoghi concorsi e competizioni in Italia.

Sarà compito del **comitato di selezione** scegliere tra le opere pervenute quelle che parteciperanno al concorso.

I video selezionati, oltre ad essere presentati sul catalogo, verranno proiettati nel corso di **Riccione TTV** e in questa occasione la Giuria sceglierà i vincitori.

Opere di semplice registrazione audiovisiva di spettacoli non sono ammesse al concorso.

Tutte le opere saranno comunque inserite in catalogo e messe a disposizione del pubblico nei giorni della rassegna.

Per essere ammessi alla selezione è necessario inviare **2 copie VHS** con relativa documentazione (scheda tecnica, fotografie e/o diapositive, sinossi di circa cinque righe dattiloscritte, eventuali materiali critici) all'indirizzo sottoindicato.

Il **termine** è fissato irrevocabilmente al **28 febbraio 1998**. Farà fede il timbro postale.

Gli autori del video ammessi a partecipare al **Concorso Italia** saranno avvisati con comunicazione scritta.

Alle opere video premiate dalla Giuria del Riccione TTV verranno assegnati:

- Il Premio **Sole d'Oro** alla migliore opera video
- Il Premio speciale della Giuria **Sole Blu**
- La Giuria deciderà inoltre l'attribuzione di un **premio di produzioni** di Lit. 10.000.000 quale riconoscimento e incentivo all'opera di un autore che si sia segnalato per talento e sia ascrivibile all'area degli autori emergenti e indipendenti, con la finalità di promuovere nuovi autori e produzioni.

La somma di denaro è da considerarsi un contributo all'autore/i per la realizzazione e produzione di un altro video (da presentarsi in anteprima alla successiva edizione di **Riccione TTV**).

Le copie VHS, ciascuna con relativa documentazione di accompagnamento, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

**Riccione TTV** - V.le Vittorio Emanuele II, 2 - 47838 - Riccione (RN)

Tel. (0541)- 693384 - 608334 Fax (0541) - 693384 - 692124

Dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00-Per contatti: Sandra Angelini

L  
O  
S  
T  
A  
T  
O  
D  
E  
L  
L  
A  
D  
A  
N  
Z  
A



## **Cap. 8**

# **La normativa europea**

- Lo spettacolo e la danza